RELAZIONE DI MINORANZA

Relatore: **RASTRELLI Antonio,** *senatore*

INDICE

PAG.

PREMESSA E SOMMARIO 601

PARTE PRIMA

IL QUADRO DI ASSIEME

1. — SINDONA ED IL SUCCESSO 602

2. — INESISTENZA EFFETTUALE DEI CONTROLLI - OMISSIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA - INTERVENTI EXTRA-ISTITUZIONALI 603

3. — RESPONSABILITÀ MINISTERIALI ACCERTATE 605

4. — BANCO DI ROMA 606

5. — PARTITI ED UOMINI POLITICI 607

6. — IL DOPO « CRACK » 609

7. — RISPOSTE ALLA LEGGE ISTITUTIVA 610

PARTE SECONDA

LE RISULTANZE DELLE INDAGINI

1. — I CONTROLLI DELLA BANCA D'ITALIA SULLE BANCHE DI SINDONA:

a) *Caratteristiche delle banche sindoniane* 618

b) *Le ispezioni predisposte nel periodo 1971-72* 620

c) *Le soluzioni ideate per risolvere la crisi* 623

d) *I controlli effettuati sui pagamenti delle banche milanesi* 628

PAG.

2. — L'AUMENTO DI CAPITALE DELLA FINAMBRO 630

3. — L'INTERVENTO DEL BANCO DI ROMA PER IL PRESTITO DI 100 MILIONI DI DOLLARI 637

4. — L'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA BANCA PRIVATA FINANZIARIA NELLA BANCA UNIONE E LA NASCITA DELLA BANCA PRIVATA ITALIANA 640

5. — TECNICA DEI COSIDDETTI « DEPOSITI FIDUCIARI » E « TABULATO DEI 500 »:

a) *I « depositi fiduciari »* 647

b) *La vicenda del « tabulato dei 500 »* 648

c) *Indagini sui nomi presuntivamente contenuti nel tabulato* 656

d) *Ulteriori risultanze delle indagini in sede giudiziaria e brevi considerazioni sul controllo dei cambi* 658

6. — FINANZIAMENTI A PARTITI E AD UOMINI POLITICI:

a) *Indagini sul versamento di due miliardi di lire alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana* 661

b) *Erogazioni mensili di somme all'avvocato Raffaello Scarpitti* 664

c) *Operazioni di borsa e negoziazioni in* commodities *poste in essere dall'avvocato Raffaello Scarpitti fra il 1972 e il 1974* 665

d) *Finanziamento IRADES* 670

e) *Altre operazioni di finanziamento a favore della democrazia cristiana* 671

f) *Finanziamenti ad altri uomini e partiti politici* 671

7. — GLI INTERESSI « EXTRA » E LE ELARGIZIONI A PERSONE DIVERSE DAI DEPOSITANTI COLLEGATE AI DEPOSITI PUBBLICI PRESSO LE BANCHE SINDONIANE 672

8. — I TENTATIVI DI RISOLVERE LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA:

a) *I progetti di salvataggio* 695

b) *Gli interessi da tutelare* 699

c) *La consistenza tecnica dei progetti di salvataggio* . . . 701

d) *Ulteriori considerazioni in ordine alle varie implicazioni dei progetti di salvataggio* 703

e) *Tentativi di acquisire appoggi di carattere politico ai progetti di salvataggio* 714

PAG.

9. — IL PROCEDIMENTO PER L'ESTRADIZIONE DI MICHELE SINDONA . . 718

A - *I DOCUMENTI*

a) *Attività preparatorie della richiesta di estradizione* . . . 719

b) *Principali norme del trattato su cui risulta fondata la procedura di estradizione. Norme federali di maggior rilievo vigenti negli Stati Uniti in materia di estradizione* . . . 720

c) *La domanda di estradizione alle autorità americane e le attività connesse* 722

d) *La traduzione in inglese della documentazione da presentare a sostegno della richiesta di estradizione* 724

e) *Inizio della procedura di estradizione negli Stati Uniti. L'attività del procuratore distrettuale* 724

f) *La presentazione della domanda di estradizione da parte del procuratore. La fase iniziale del procedimento davanti al giudice* 726

g) *L'ordinanza della corte d'appello di Milano nella causa di appello contro la decisione di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza della Banca Privata Italiana* 729

h) *La prima decisione sulla domanda di estradizione e lo svolgimento della relativa fase processuale* 730

i) *L'opposizione di Sindona e la seconda decisione che conferma la sua estradabilità* 732

l) *L'inizio del procedimento per i fatti della Banca Franklin e la nuova opposizione di Sindona all'estradizione* . . . 734

m) *La decisione di sospendere l'estradizione e i fatti che la precedettero* 735

n) *Le vicende successive. L'impugnazione del procuratore e la nuova pronuncia di estradabilità* 737

B - *LE AUDIZIONI.*

a) *Le audizioni di Rodolfo Guzzi* 738

b) *I* memorandum *e gli altri documenti esibiti da Guzzi* . . 739

c) *Le dichiarazioni di Guzzi, relative anche ai documenti sopra elencati* 743

d) *Le audizioni degli avvocati Michele Strina e Agostino Gambino* 747

e) *Le audizioni dell'avvocato Levato e della signora Enea* . . 749

f) *Le audizioni del dottor Roberto Memmo e dell'onorevole Massimo De Carolis* 749

g) *Le audizioni dei diplomatici Vieri Traxler e Roberto Gaja* 751

h) *Altre deposizioni. Le agende di Guzzi* 755

i) *L'audizione dell'onorevole Andreotti e il suo confronto con l'avvocato Guzzi* 756

PAG.

10. — MICHELE SINDONA E LA MAFIA:

a) *Premessa* 758

b) *I rapporti tra Sindona e il suo gruppo, la mafia e la massoneria* 760

c) *Il falso rapimento di Michele Sindona* 765

d) *Il ruolo della mafia e della massoneria nel falso rapimento di Michele Sindona* 768

e) *La permanenza di Sindona a Palermo e gli scopi del suo falso rapimento* 771

PARTE TERZA

PROPOSTE DI INNOVAZIONI NORMATIVE

1. — INDICAZIONI CIRCA UNA REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE ESISTENTE AI FINI DI MIGLIORARE LA VIGILANZA E LE POSSIBILITÀ DI PREVENZIONE E DI REPRESSIONE DEI COMPORTAMENTI ILLECITI IN MATERIA FINANZIARIA 776

a) *La vigilanza* 777

b) *Prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria* 782

2. — PROPOSTE IN ORDINE AD UNA DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI 787

a) *Poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta* . . . 789

b) *Presenza di avvocati difensori alle audizioni* 790

c) *Il segreto nelle Commissioni parlamentari d'inchiesta* . . 790

d) *Testimoni falsi, reticenti o renitenti* 791

e) *Problemi procedurali* 793

f) *La pubblicità dei lavori* 794

g) *Le rogatorie all'estero* 794

PREMESSA E SOMMARIO

Compito legittimo e dovere essenziale di una relazione di minoranza non è solo quello di riprodurre, in tutto o in parte, gli atti istruttori e documentali che hanno formato oggetto dei lavori della Commissione d'inchiesta, né di esporne analiticamente il tessuto connettivo, a ciò provvedendo – in assoluta e verificata verità – gli elaborati predisposti dagli organismi tecnici che hanno affiancato la Commissione e che hanno, in un certo senso, « verbalizzato » la trama costitutiva, così come emersa, in questi due anni, dai documenti, dalle testimonianze, dagli interrogatori. Tali elaborati vengono integralmente riprodotti nelle parti della presente relazione dedicate alle risultanze dei fatti e alle proposte di innovazioni normative; ad essi va fatto riferimento per la più completa intelligenza di questa prima parte, nella quale si espongono valutazioni e conclusioni, dando risposta ai quesiti posti dalla legge istitutiva della Commissione.

L'essenzialità di una relazione conclusiva al Parlamento deve difatti consistere nel formulare un giudizio, che sia insieme corretta interpretazione degli atti e dei fatti e risposta convincente ai quesiti posti alla Commissione dalla legge istitutiva; in tal senso non solo si giustifica ma si impone la pluralità delle relazioni di maggioranza e di minoranza, dalle quali, per il raffronto di tesi anche contraddittorie e per il riscontro possibile con la « realtà » istruttoria, a ciascun parlamentare e mediatamente all'opinione pubblica sarà consentito di vedere l'« essenziale » di una vicenda – Sindona ed il suo impero – che vocazioni culturali potrebbero attribuire alle creazioni artistiche di Kafka o di Pirandello, ma che – nei fatti – ha inciso, influenzandola negativamente, sulla vita economica, politica e istituzionale della nazione.

In tali aggettivazioni manca, e volutamente, la sfera del « morale ». L'eticità è concezione fuori di questi tempi: in essi vivono, si muovono, si affermano, cadono, si riproducono i Sindona e con essi il reticolo dei comprimari a tutti i livelli, in tutti gli ambienti, per tutte le dimensioni.

PARTE PRIMA

IL QUADRO DI ASSIEME

1. — SINDONA ED IL SUCCESSO.

La scalata è un vortice di effimeri successi, determinati da una spregiudicatezza senza limiti.

Conoscitore del mondo bancario e dei rapporti finanziari, anche a livello internazionale, Sindona adotta una strategia ad ampio spettro che consenta da un lato la massima accumulazione di capitali, e dall'altro le forme più varie ed insieme più spericolate di investimento e di reimpiego.

La tattica seguita per la provvista finanziaria si articola attraverso i seguenti capisaldi:

a) acquisto di titoli quotati in borsa, rappresentativi di aziende e società in crisi, loro fittizio risanamento, sostegno artefatto e pilotato di listini e delle quotazioni, aumento dei capitali delle società, vendita a terzi in Italia e all'estero;

b) costituzione o rilievo di società finanziarie italiane ed estere, quali strutture di manovra per commercio illegale di valuta, per operazioni di cambio, per trasferimento di capitali, per coperture e garanzie finanziarie, per attività speculative su merci (acquisti e vendite sui mercati internazionali);

c) massima raccolta – a mezzo banche di proprietà o controllate – di mezzi amministrati ad alto tasso di interesse con grande concentrazione dei rischi;

d) alterazione sistematica dei princìpi di contabilità bancaria; reati finanziari per violazioni delle norme del codice civile e della legge bancaria: operazioni prive di contabilizzazione e di riscontro, contabilità alterate e riservate, inesistenza della riserva obbligatoria, irregolabilità in materia di determinazione degli utili, operazioni di acquisto di azioni proprie da parte della banca stessa.

2. — INESISTENZA EFFETTUALE DEI CONTROLLI. – OMISSIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA. – INTERVENTI EXTRAISTITUZIONALI.

Nelle mani del governatore della Banca d'Italia, Guido Carli, era la legge bancaria (la legge n. 375 del 1936, che – per le origini, per l'organizzazione statuale al tempo della emissione, per contenuto normativo a carattere penetrante ed autoritario – viene ridotta a « tigre di carta »).

Le responsabilità del governatore e più in generale della Banca d'Italia vanno così sintetizzate:

il governatore Carli omette di provvedere – come da suo potere e dovere – ai provvedimenti di rigore, adottando *ex* articoli 57 e 67 della legge bancaria le forme cautelative della amministrazione straordinaria o della liquidazione coatta;

nel trasferimento alla competenza della autorità giudiziaria in sede penale si adotta la forma vaga dell'esposto-denunzia alla procura della Repubblica in data 24 marzo 1972. Si riscontra la omessa allegazione dei rapporti dell'ispettore della Banca d'Italia che costituiscono oggetto della denunzia, obbligatoria per legge. Il tardivo adempimento, su richiesta del magistrato ed a copertura della omissione, avviene solo in data 21 dicembre 1973;

viene valutata in modo errato la situazione al 17 aprile 1972 della Banca Privata Finanziaria, sotto il triplice profilo tecnico del *deficit* patrimoniale (perdite per oltre il 50 per cento del patrimonio e fondi interni), della liquidità scarsa (80 per cento delle riserve liquide destinate a copertura dei debiti a vista) e della redditività globale debole (0,08 per cento);

si omette di compiere un successivo controllo rispetto alla situazione accertata al 17 aprile 1972. Le ulteriori ispezioni disposte dalla Banca d'Italia su entrambe le banche di Sindona non hanno avuto *carattere ordinario.* In base al regolamento vigente, le ispezioni possono essere disposte dalla Banca d'Italia a carattere ordinario, nel qual caso l'indagine può e deve accertare l'andamento complessivo delle banche sottoposte al sindacato ispettivo; o a carattere speciale, per il quale le ispezioni sono limitate al tema specifico oggetto del controllo. Nella specie le ispezioni dell'ottobre 1972 sono state limitate alla regolarità amministrativa, mentre le ispezioni dell'anno 1973 riguardano esclusivamente la gestione valutaria e le operazioni in cambi;

vi è un letargo biennale della Banca d'Italia negli anni dal 1972 al 1974;

vi è un atteggiamento favorevole del governatore Carli in relazione alla richiesta di aumento del capitale della Finambro;

ancora nel luglio 1974, di fronte al dissesto evidente delle due banche di Sindona, la Banca d'Italia dimostra di preferire una soluzione pilotata di salvataggio, attraverso il Banco di Roma, ai provvedimenti previsti dalla legge bancaria;

vi è un accertato intervento del governatore della Banca di Italia rispetto al Banco di Roma per operazioni di salvataggio, intervento che si svolge in quattro fasi successive:

a) ordine virtuale (*moral suasion*) al Banco di Roma (luglio 1974) di completare il versamento sulla convenzione di credito, stipulata il 20 giugno 1974, nonostante l'accertato dissesto delle due banche;

b) proposta di rilevazione da parte del Banco di Roma (inizio del settembre 1974) del sistema bancario di Sindona mediante cessione al valore simbolico di una lira ed estromissione del bancarottiere siciliano: operazione fallita per l'opposizione di Sindona e per il divieto dell'IRI;

c) tentativo di creazione di una nuova banca (13 settembre 1974), mediante la costituzione in consorzio tra le banche di interesse nazionale e l'IMI;

d) ambiguità e tolleranza nell'ambito delle disposizioni formali impartite con il cosiddetto cordone sanitario per evitare che i finanziamenti del Banco di Roma e del consorzio tra le tre banche di interesse nazionale fossero devoluti a rimborsi di crediti inesistenti del gruppo Sindona e di società collegate;

vi è una arbitraria autorizzazione (29 luglio 1974) del governatore Carli alla fusione della Banca Unione con la Banca Privata Finanziaria e alla nascita della nuova Banca Privata Italiana. Tale autorizzazione alla fusione è collegata con la precedente autorizzazione (21 dicembre 1973) per l'aumento di capitale della Banca Unione. Conseguenza del complesso delle operazioni come sopra autorizzate è stata la frode di Sindona in danno degli azionisti della Banca Unione e di terzi.

La mancata tempestiva adozione dei provvedimenti specifici da parte della Banca d'Italia nei confronti del sistema bancario sindoniano ed il regime di prudenziale copertura adottato per oltre due anni fino alla messa in liquidazione della banca, riferibili a Guido Carli nella qualità di governatore della Banca d'Italia, si contrappongono, almeno sul piano logico, ai precedenti comportamenti personali e non istituzionali dello stesso dottor Carli ed agli interventi diretti ed indiretti per impedire la scalata ed il potenziamento di Sindona, nel periodo della massima espansione, attraverso il controllo della Italcementi, della Bostogi e della Banca Nazionale dell'Agricoltura.

Vi è anche la certezza cronologica che le ispezioni ordinarie furono disposte a carico delle banche di Sindona in coincidenza con il lancio della operazione Opa-Bastogi, per cui le stesse, anche se disattese sul piano di una visione strettamente bancaria ed inutili agli effetti del rapporto di vigilanza della Banca d'Italia, sono risultate finalizzate ad evitare che con Sindona e con l'operazione Opa-Bastogi si realizzasse in Italia una delle maggiori, forse la maggiore, concentrazione finanziaria.

3. — RESPONSABILITÀ MINISTERIALI ACCERTATE.

Ministero del tesoro (ministro l'onorevole Emilio Colombo): la autorizzazione – ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 428 – all'aumento del capitale (da 2.520 a 15.120 milioni di lire) della Banca Unione di Sindona fu assunta, in data 29 dicembre 1973, *senza la preventiva deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.*

Ministero del tesoro (ministro l'onorevole Emilio Colombo): il decreto ministeriale 27 settembre 1974 venne emanato paradossalmente nella stessa data di messa in liquidazione coatta della Banca Privata Italiana. Con esso vennero autorizzate anticipazioni della Banca d'Italia al tasso d'interesse dell'1 per cento su buoni ordinari del tesoro al reddito medio del 13,50 per cento. Ciò diede luogo ad una perdita netta a carico della finanza pubblica nell'ordine di almeno 245 miliardi (stima di Sarcinelli). Non venne fatto nessun accertamento sull'utilizzazione effettiva dei fondi da parte delle banche d'interesse nazionale beneficiarie del provvedimento. Non si rinviene nessun precedente storico al decreto ministeriale.

Al riguardo si riporta integralmente il testo dell'interrogazione presentata, nell'ambito del sindacato parlamentare, dal relatore in data 26 ottobre 1981:

« *Al ministro del tesoro*

per conoscere:

per quali particolari motivi, su quali istanze ed in base a quali istruttorie, in data 27 settembre 1974 (*Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1974, n. 256), fu emesso il decreto del ministro del tesoro dell'epoca, onorevole Emilio Colombo, in base al quale venivano autorizzate anticipazioni, a 24 mesi ed al tasso annuo dell'1 per cento, presso la Banca d'Italia su buoni del tesoro, a favore di aziende di credito ed a copertura delle perdite per la surrogazione delle stesse nei crediti di terzi verso altre aziende bancarie private in liquidazione coatta;

se risulta che, a seguito di detto decreto, le tre banche di interesse nazionale (Banco di Roma, Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano), riunite in un consorzio per il preventivato salvataggio delle aziende del bancarottiere Sindona, ebbero a sottoscrivere due speciali emissioni di buoni del tesoro, per un importo complessivamente non inferiore a 1.200 miliardi, da offrire alla Banca d'Italia per ottenere l'anticipazione di cui al precitato decreto ministeriale 27 settembre 1974;

se dall'operazione così realizzata non è derivata una perdita per la finanza pubblica di oltre 240 miliardi, pari allo scarto di interessi tra il gravame dell'anticipazione (1 per cento) ed il reddito dei buoni del tesoro (13,50 per cento);

se la Banca d'Italia – governatore dell'epoca il dottor Guido Carli – nel concedere l'anticipazione, non ebbe a violare le norme dello stesso decreto ministeriale, sia accordando l'anticipazione su buoni del tesoro non « a lunga scadenza » (quelli sottoscritti dal consorzio delle banche di interesse nazionale avevano scadenza annuale), sia coprendo integralmente (e non " regolando in rapporto ") l'entità delle perdite della Banca Privata Italiana di Sindona, come risultavano all'epoca consolidate;

se è vero che il ricavo reddituale dell'operazione, di cui si è detto, fu destinato dalle banche beneficiarie consorziate allo esclusivo pagamento dei depositi privati presso la banca di Sindona, la Banca Privata Italiana;

se si può confermare che il decreto ministeriale in questione non ha precedenti storici in questo secolo e che, pur non essendo stato revocato, ha praticamente estinto la sua funzione nell'unico contesto dell'operazione posta in essere dal consorzio delle banche di interesse nazionale per il tentato salvataggio della azienda di credito di Michele Sindona » (4-02316)

L'interrogazione, ovviamente, è rimasta inevasa.

4. — BANCO DI ROMA.

La responsabilità dell'istituto di credito in rapporto alla commistione di interessi con le banche di Sindona vanno individuate:

a) nella rapidità eccezionale con cui fu realizzata la operazione di credito per 100 milioni di dollari. La richiesta, formalizzata il 17 giugno 1974, fu perfezionata con parziale esecuzione fin dal 20 giugno 1974;

b) nell'errore *in procedendo* per le modalità delle operazioni: infatti il Banco di Roma-Nassau avrebbe dovuto erogare un prestito dell'importo di 100 milioni di dollari alla Generale Immobiliare Banking Corporation, prestito con garanzia reale rappresentata dalla dazione in pegno del pacchetto di maggioranza azionaria della Banca Unione da parte della Fasco, società lussemburghese del gruppo Sindona, e di azioni della Società Generale Immobiliare da parte della Finambro. Poiché ci si rese conto, nei giorni immediatamente successivi, che la regolare costituzione in pegno delle azioni della Società Generale Immobiliare da parte della Finambro a favore di un soggetto non residente quale il Banco di Roma-Nassau avrebbe richiesto la prescritta autorizzazione valutaria, si decise di sostituire tale parte dalla garanzia reale con una garanzia fidejussoria prestata al Banco di Roma-Nassau dal Banco di Roma-Roma, a sua volta controgarantito dalla dazione in pegno delle azioni della Società Generale Immobiliare, effettuata in suo favore dalla Finambro;

c) nell'aver concesso il finanziamento nei confronti della Società Generale Immobiliare di Roma la cui solidità non era conosciuta, anzi era notoriamente compromessa al punto da de-

terminare contestualmente una indagine da parte del comitato direttivo degli agenti di cambio, e senza preventivamente conoscere la composizione del suo capitale;

d) nell'aver assunto tramite propri uomini la direzione effettiva delle banche di Sindona, e precipuamente della Banca Unione, fin dal 4 luglio 1974 e nell'aver favorito il processo di fusione con la Banca Privata Finanziaria, accreditando l'ipotesi che la nuova banca avrebbe avuto la possibilità di riprendere l'ascesa, pur conoscendo il patrimonio dei due istituti era completamente inesistente;

e) nell'aver omesso di applicare il « cordone sanitario », procedendo a rimborsi ad aziende o enti o persone collegate con il gruppo Sindona (Istituto per le Opere di Religione, Finabank, ecc.);

f) nell'aver consentito che il « tabulato dei 500 » servisse quale deterrente per effettuare rimborsi anomali, procurandone, nella migliore ipotesi, il successivo smarrimento;

g) in una serie complessiva di comportamenti dei suoi amministratori e dei suoi dirigenti, tutti convergenti nel rendere evidente come l'istituto di credito, che è banca di interesse nazionale, abbia agito, nella vicenda, come autonomo centro di potere al di fuori di ogni ortodossia rispetto ai canoni ed ai princìpi che regolano, in base alla legge, l'attività bancaria e l'esercizio del credito.

5. — Partiti ed uomini politici.

Una verità appare chiara ed incontrovertibile. Essa è destinata a costituire la principale, forse l'unica, chiave di lettura dell'intera questione Sindona, dalle premesse alle conclusioni.

La verità è che Sindona è uomo legato al potere. La sua strategia di successo, prima, poi di difesa comportava la necessità di consensi, di favori, di coperture da parte del potere politico.

Esisteva nel decennio 1960-1970 quella particolare visione – oggi parzialmente abbandonata – che poneva un partito, la democrazia cristiana, come unica interprete del regime e dello Stato, quindi come essenza del potere.

Potere politico palese e potere massonico occulto sono due punti di riferimento nella logica di Sindona, nella buona e soprattutto nell'avversa sorte, prima nel tentativo, in parte riuscito, di conquistare un impero; molto più dopo per difendersi dalle conseguenze del crollo.

Tre strumenti del regime si rivelano indispensabili a Sindona prima e dopo:

il Ministero del tesoro;

la Banca d'Italia;

una forte concentrazione bancaria (Banco di Roma).

Sindona sa che tali strutture, e tutte insieme, possono rispondere ad una sola unità di comando: il partito di maggioranza e di governo.

La tesi ha due conferme, la prima positiva l'altra negativa, di palmare evidenza:

Sindona sceglie il Banco di Roma per l'operazione del prestito di 100 milioni di dollari, perché sa che – più che in ogni altro istituto di credito – vi impera, assoluto ed incontrastato, il potere democristiano;

l'operazione di autorizzazione all'aumento del capitale della Finambro non ebbe luogo solo perché, al momento dell'operazione, il ministro del tesoro non era democristiano. Insensibile alle pressioni

> « mezza Italia si sta movendo per questa operazione, il che mi rende ancor più diffidente »

il ministro del tesoro, La Malfa, contro il parere della Banca d'Italia, rifiutò la concessione.

In questo quadro si collocano e vanno visti i rapporti di Sindona con gli uomini più influenti della democrazia cristiana. Una serie di prove acquisite ed una gamma di circostanze e indizi concomitanti inducono a ritenere identificato il rapporto in una sorta anomala di commistione di affari.

D'altra parte la stessa posizione di eminenti uomini politici, sostenuta personalmente in Commissione, se posta in relazione ai fatti accertati, tende di più alla difesa delle posizioni soggettive, individuali, che alla legalitaria configurazione del contesto obiettivo.

Così il senatore Fanfani, segretario politico all'epoca della riscossione della somma di 2 miliardi, si astrae dal problema della presunta restituzione, teorizzando la distinzione statutaria delle funzioni della segreteria politica rispetto a quelle della segreteria amministrativa, anche se poi è sollecito a spedire negli USA, in coincidenza con le diffuse minacce ricattatorie di Sindona, un proprio fiduciario in persona dell'avvocato Bucciante.

Così l'onorevole Micheli, segretario amministrativo, materiale percettore dei due miliardi di Sindona, asserisce di aver restituito la somma, ma non può precisare dove, come, quando fu effettuato il rimborso, né con quali modalità fu reperita la disponibilità del rimborso, se non fornendo l'incredibile versione di fondi

> « raccolti da amici, da estimatori e da operatori economici che in quel momento potevano finanziare la democrazia cristiana ».

Così l'onorevole Andreotti, il cui rapporto organico con Sindona copre l'intero arco di tempo fino al 1979, ed investe quindi anche la materia dei tentativi di sistemazione dopo il *crack* e le richieste per evitare la estradizione, ammette la serie degli inter-

posti contatti, ma nega ogni effettivo intervento a favore del bancarottiere, in ciò agevolato dalla fortuita circostanza che i tre testi base di riscontro – l'ingegner Federici, la signorina Della Gratton, il dottor Ceccherini – sono tutti passati a miglior vita.

Quanto ai fatti accertati, ci si riporta integralmente all'ampia descrizione contenuta nei capitoli che seguono, parte dei quali riproducono la relazione parziale concernente lo stato dei lavori (doc. XXIII, n. 2-*quinquies*), già presentata al Parlamento ed approvata all'unanimità dalla Commissione.

Non sono mancati riferimenti, nelle indagini espletate dalla Commissione, sulla base di talune dichiarazioni, ad altri partiti politici. È sintomatica la dichiarazione in Commissione resa da Magnoni, e mai smentita, a proposito dell'aumento del capitale della Finambro, in ordine all'avvenuto interessamento e coinvolgimento nell'operazione « di tutti i partiti del cosiddetto arco costituzionale ».

Ma, per la verità, alle indiscrezioni non hanno fatto riscontro prove convincenti, fatta solo eccezione per contributi nell'ordine di qualche centinaio di milioni a pretese e sedicenti associazioni culturali dirette all'epoca da uomini politici.

Resta al più il valore indiziario di un atteggiamento di Sindona inteso ad estendere, dopo il 1970, il campo della propria influenza corruttrice verso le altre forze politiche di regime, laiche e di sinistra, nel tentativo di ricostituire un solidale appoggio politico alle intraprese programmate – Finambro prima di ogni altra – per salvare, truffando, se stesso ed il suo impero di imbrogli.

6. — Il dopo « crack ».

L'azione del Sindona, rifugiatosi negli Stati Uniti, dopo la messa in liquidazione della Banca Privata Italiana si pone in una duplice direzione, finalizzata:

alla revoca della liquidazione coatta, mediante tre differenziati progetti di sistemazione;

ad evitare l'estradizione in Italia, dove avrebbe dovuto rispondere del reato di bancarotta fraudolenta.

I fatti relativi a ciascuno dei predetti argomenti sono dettagliatamente descritti nei capitoli specificamente ad essi dedicati.

La strategia adottata per realizzare lo scopo segue, anche se con interconnessioni, interferenze e contestualità di azioni, tre strade:

la via politica, avente come principale, anche se non unico interlocutore e destinatario l'onorevole Andreotti, ed intesa a sostenere la tesi del complotto in danno di Sindona;

il mondo economico-finanziario (Cuccia, Calvi, Carli, il Banco di Roma) attraverso la pressione della denuncia-ricatto;

la via segreta del potere occulto e criminale: massoneria, loggia P2, mafia.

Nei capitoli concernenti l'esposizione dei fatti, che riproducono – come detto – in parte la relazione parziale ed in parte gli elaborati predisposti dai collaboratori tecnici, risultano opportunamente sviluppate, anche in sede interpretativa, le premesse avanti formulate. Fin da questo momento è d'uopo precisare che la seconda parte della vicenda Sindona ha aspetti meno definiti della prima, ma non meno inquietanti. A voler trarre sintetiche e categoriche equazioni i due periodi sindoniani, avanti e dopo il *crack*, potrebbero – anzi potranno – così definirsi: potere e corruzione il primo, dissesto e crimine l'altro.

7. — RISPOSTE ALLA LEGGE ISTITUTIVA.

La legge istitutiva pone alla Commissione cinque specifici e complessi quesiti.

Fuori da ogni vocazione scandalistica e da qualsiasi suggestione inquisitoria, gli uomini ed i fatti – individuati i primi, accertati gli altri – rispondono esaurientemente ai quesiti della legge, trasformando talune delle ipotesi legislative sulle responsabilità politiche ed amministrative in casi certi di colpa, talvolta spinti al limite della correità.

a) In ordine al primo quesito della legge istitutiva –

> « È istituita una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare:
>
> 1) se l'avvocato Michele Sindona, personalmente o per tramite di società da lui direttamente o indirettamente controllate o di società ad esse collegate, o comunque per tramite di terzi, abbia mai erogato somme di denaro o altri beni, o abbia comunque procurato vantaggi economici, a partiti politici, ad esponenti di partiti politici, a membri del Governo, a dipendenti della pubblica amministrazione, ad amministratori o dipendenti di enti pubblici, o di società a partecipazione pubblica, o ad organizzazioni, enti e società in cui i predetti soggetti fossero direttamente o indirettamente cointeressati; se esponenti politici o membri del Governo, dipendenti della pubblica amministrazione, amministratori o dipendenti di enti pubblici, o di società a partecipazione pubblica, ovvero organizzazioni, enti e società in cui i predetti soggetti fossero direttamente o indirettamente cointeressati, si siano avvalsi dell'intermediazione dell'avvocato Sindona, o di società da questi direttamente o indirettamente controllate o di società ad esse collegate, per compiere operazioni finanziarie sull'interno e sull'estero e se eventuali operazioni di tale natura siano avvenute in violazione di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative » –

la risposta, in base alle prove acquisite, non può essere che perentoria.

Tra la democrazia cristiana e l'avvocato Michele Sindona, personalmente o per tramite di società da lui direttamente o indirettamente controllate o con lui collegate, ebbe a stabilirsi un sistema di interessi integrati, che hanno, al di fuori di ogni possibile dubbio, consentito al partito di governo di acquisire illeciti vantaggi economici.

1) È stata raggiunta la prova che Sindona, negli anni 1973 e 1974, dispose, a favore della segreteria amministrativa della democrazia cristiana, la elargizione di lire 15 milioni al mese per un importo complessivo di oltre 220 milioni.

2) È stata raggiunta la prova che Sindona ebbe a versare, previa contatti con i vertici politici della democrazia cristiana (Fanfani - Micheli), in tre soluzioni la somma complessiva di lire 2 miliardi, senza che sia stato fornito alcun elemento di riscontro in ordine alla restituzione, pateticamente sostenuta a voce dal solo onorevole Micheli. È indicativo, in ordine a tale finanziamento, che su sollecitazione della Commissione (richiesta di segnalazione dei commissari Rastrelli e Tatarella e proposta di risoluzione presentata dai deputati Minervini, Onorato e Riccardelli), i legali rappresentanti della Banca Privata Italiana in liquidazione abbiano interposto azione giudiziaria contro la democrazia cristiana per il recupero della somma indebitamente percepita e trattenuta.

3) È stata raggiunta la prova che la democrazia cristiana nominò, in persona dell'avvocato Scarpitti, un proprio procuratore di affari, designato ad operare – nell'interesse del partito e nell'ambito dell'attività di Sindona e delle sue banche – compravendite di titoli in borsa a risultato garantito, risultando le operazioni ancorate al principio che gli utili andavano trasferiti alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana, mentre le eventuali perdite dovevano essere assorbite, quali sopravvenienze passive, dalla Banca Unione di Sindona, con un vantaggio economico riconosciuto dallo stesso avvocato Scarpitti dell'ordine di circa 1 miliardo di lire.

4) È stata raggiunta la prova che la democrazia cristiana, tramite l'avvocato Scarpitti, ebbe a costituire, nel Principato del Liechtenstein, due società estere, la Usiris e la Polidar (della prima amministratore unico era lo stesso onorevole Micheli) che, operando in *commodities* – ossia in negoziazioni differenziali in materie prime sui mercati internazionali – ed in collegamento con le finanziarie estere di Sindona (in particolare con la Edilcentro-Nassau) procurarono un utile accertato dell'ordine di circa 200 mila dollari.

In ordine a tali circostanze, che inducono a tralasciare altri episodi di minore importanza come i finanziamenti all'IRADES (onorevole Piccoli) ed al centro studi Lazio (onorevole Andreotti), la relazione di maggioranza tenta di sostenere la liceità degli interventi, dovuti – secondo il relatore onorevole Azzaro – alla « degenerazione » del sistema dei partiti prima del finanziamento pubblico.

Vi sarebbe inoltre, sempre secondo la relazione di maggioranza, l'inesistenza di prove dirette di collegamento tra i finanziamenti e le elargizioni godute dalla democrazia cristiana e favori illeciti richiesti ed ottenuti da Michele Sindona.

In ordine a siffatta difesa di ufficio sarebbe sufficiente precisare che l'accertamento di cui al punto 1 dell'articolo 1 della legge istitutiva della Commissione non vincola affatto le risposte che la Commissione stessa deve rendere al Parlamento alla prova dell'esistenza di contropartite concesse *contra legem*; per la legge basta l'accertamento dei fatti, presupponendosi implicitamente ad essi il rapporto sottostante, e perciò stesso illecito. Dal momento in cui il Parlamento ha voluto e varato la Commissione d'inchiesta, la statura morale, politica, civile di Sindona non poteva più – come in epoca precedente – essere definita quella di un « benefattore ». La sola esistenza di un rapporto con lui comportava e comporta tuttora *de iure* la presunzione dell'esistenza del *pactum sceleris*.

Un appendice da sottobosco politico è quella, provatissima e documentata, dei depositi di fondi di enti pubblici sulle banche di Sindona con corresponsione di interessi neri ad amministratori ed intermediari di varia estrazione.

L'elenco nominativo, tutto integralmente riportato nei capitoli seguenti, è di così ampie dimensioni e comprende tali qualificate presenze a carattere nazionale da non lasciar dubbi su una sorta di indirizzo politico, sotteso ma imperativo, che ha reso possibile una impressionante convergenza di massicci depositi presso le due banche private di Sindona, certamente non concorrenziali, se non per fatto illecito, rispetto alla più qualificata e pubblica presenza bancaria in Italia.

b) In ordine al secondo quesito della legge istitutiva –

> « [È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare: ...]
>
> 2) se esponenti di partiti politici, membri del Governo, dipendenti della pubblica amministrazione, amministratori o dipendenti di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica, abbiano direttamente o indirettamente favorito, o tentato di favorire, sostenuto, o tentato di sostenere, anche con comportamenti omissivi, attività svolte in violazione di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative o in contrasto con l'interesse pubblico, dall'avvocato Michele Sindona, da società da questi direttamente o indirettamente controllate o da società ad esse collegate; in particolare se vi siano stati interventi di tale natura in relazione a richieste di autorizzazione di aumenti di capitale di società direttamente o indirettamente controllate dall'avvocato Michele Sindona o di società collegate alle predette » –

la risposta è stata già resa nella premessa della presente relazione e nei paragrafi specifici riguardanti la Banca d'Italia ed il Banco di Roma.

È qui importante ribadire che le azioni e le omissioni, risultanti dai fatti accertati, hanno provato il « concerto » tra il Ministero del tesoro (escluso il periodo in cui La Malfa fu titolare di tale dicastero), la Banca d'Italia (precipuamente il governatore Carli) ed il vertice del Banco di Roma (Ventriglia, Barone, Guidi) nel sostegno effettivo all'avvocato Michele Sindona, anche quando vi fu piena conoscenza che le attività poste in essere dalle banche sindoniane e più in generale dal gruppo erano svolte in violazione di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative e comunque obbiettivamente in contrasto con il pubblico interesse.

Una notazione a parte merita la richiesta di aumento del capitale della Finambro, che non fu realizzato per la decisa opposizione del ministro del tesoro La Malfa.

Tutta la materia ha formato oggetto di un apposito capitolo della relazione parziale; ma qui vale la pena ricordare che interventi politici a sostegno della richiesta furono reiteratamente proposti. L'esito negativo non esclude il « tentativo di favorire », posto in essere da « mezza Italia », secondo l'appunto autografo di La Malfa. E quale fosse la « mezza Italia » non è stato possibile individuarla nelle persone, ma essa è facilmente definta dal contesto degli atti precedenti e successivi a tale evento.

c) In ordine al terzo quesito della legge istitutiva –

> « [È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare: ...]
>
> 3) se, dopo la dichiarazione di fallimento della Banca privata italiana, e al di fuori delle ordinarie procedure in materia, siano avvenuti rimborsi a creditori e depositanti della medesima Banca; con quali modalità tali rimborsi siano stati operati; quale soggetto li abbia operati; quale sia stato l'ammontare dei rimborsi e quali ne siano stati i beneficiari » –

la prova positiva, anche in questo caso, è pienamente raggiunta. È stata infatti accertata l'esistenza dei « depositi fiduciari » costituiti a seguito di trasferimenti clandestini di valuta italiana all'estero, tutti regolarmente rimborsati. È stata altresì accertata l'esistenza di 500 e più persone o enti che, attraverso il medesimo sistema dei depositi fiduciari presso la Finabank di Ginevra, ottennero il rimborso dalla Banca Privata Italiana attraverso le disposizioni incrociate della Banca d'Italia e del Banco di Roma. In questo procedimento di rimborsi agevolati a favore di terzi creditori della Banca Privata Italiana – tutti esportatori di valuta e tutti evasori fiscali – non solo sussistono e si sostanziano ipotesi di reato a carico di chi autorizzò ed eseguì i pagamenti per violazione delle norme valutarie e per concorso in bancarotta preferenziale, ma si innesta la vicenda del tutto particolare del famigerato « tabulato dei 500 », il documento di provenienza dalla Finabank che – pervenuto a Roma e posto a disposizione del gover-

natore della Banca d'Italia – determinò la virtuale revoca del « cordone sanitario », cioè di quel sistema di garanzia posto in essere per evitare pagamenti o rimborsi a persone ed enti collegati a Sindona.

La scomparsa misteriosa del documento, dopo aver prodotto gli effetti per cui era stato trasmesso in Italia, e la comune posizione negativa in ordine alla sua completa conoscenza, assunta da tutti coloro che pur ne disposero materialmente, sono elementi fin troppo chiari per individuare « il clima particolare » tra addetti ai lavori, con cui vennero condotte le ultime operazioni della Banca Privata Italiana. Ed è significativo che attraverso l'opera della magistratura prima e della Commissione poi si siano raggiunte le prove o quanto meno si sia fatta chiarezza sulle modalità con cui i rimborsi furono effettuati, sui soggetti che li hanno posti in essere e perfino sull'ammontare dei rimborsi. Invece la completa individuazione dei beneficiari, piccoli e grandi evasori fiscali, non è stata possibile: omissione di doveri istituzionali, quali la trasmissione del tabulato all'Ufficio Italiano dei Cambi, o la distruzione, colposa o dolosa, del documento, o quanto meno la sua mancata custodia, hanno frustrato la possibilità di ulteriori accertamenti sulla verità. Di ciò sono legalmente e moralmente responsabili i protagonisti della politica creditizia e finanziaria del nostro paese: sedi istituzionali, Ministero del tesoro, Banca d'Italia, Ufficio Italiano dei Cambi operano, in questo capitolo della vicenda Sindona, in un « clima particolare » come se non fossero organi del potere esecutivo, soggetto alle leggi dello Stato, ma titolari di un potere autonomo, discrezionale ed incontrollato.

La relazione di maggioranza parla genericamente di

> « squalifica morale di quanti in un momento difficilissimo dell'economia del nostro paese ritennero di portare all'estero i loro capitali »,

ma non aggiunge, come sarebbe doveroso, che più pesante squalifica – e non soltanto morale – compete a quanti, avendo il dovere di impedire il fenomeno, lo agevolarono fino al punto di coprire, anche *a posteriori*, risultanze e documentazioni, fortuitamente acquisite ma tali da rendere possibile la individuazione di responsabilità personali, penalmente perseguibili.

d-e) In ordine agli ultimi due quesiti della legge istitutiva –

> « [È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare: ...]
>
> 4) se siano state avanzate proposte nei confronti della Banca d'Italia o degli organi preposti alle procedure concorsuali per ottenere l'estinzione o la remissione dei debiti del Sindona, o la loro traslazione in capo ad enti pubblici o privati; quale sia stata la natura di tali proposte e chi le abbia avanzate;

5) se da parte di pubblici dipendenti siano stati tenuti comportamenti tali da impedire o ritardare o comunque ostacolare l'estradizione dell'avvocato Sindona o tali da intralciare lo svolgimento delle indagini della magistratura sulle sue attività; se esponenti politici o membri del Governo siano direttamente o indirettamente intervenuti per sollecitare o favorire i comportamenti indicati » –

non vi può essere dubbio che, in relazione alla presentazione tra il 1975 e il 1978 di ben quattro progetti di sistemazione, furono avanzate proposte tutte virtualmente finalizzate alla chiusura della liquidazione coatta ed all'annullamento della dichiarazione di insolvenza della Banca Privata Italiana.

Caratteristica comune ed essenziale dei vari progetti di sistemazione, come può evincersi dal capitolo specifico riguardante il merito di siffatte iniziative, è quella di mirare alla traslazione dei debiti di Sindona e della Banca Privata Italiana a carico di una banca o di un consorzio delle banche di interesse nazionale, mediante l'istituto della surrogazione e con l'intervento e con il concorso della pubblica finanza (si è già visto precedentemente il decreto del Ministro del tesoro in data 27 settembre 1974).

Effetto voluto è l'eliminazione dal contesto della « insolvenza » della Banca Privata Italiana, con la conseguente automatica caducazione dei reati fallimentari, già contestati a Sindona, e con la revoca del mandato di cattura, sul quale si era innestata la procedura per la estradizione in Italia.

Appare quindi evidente che gli accertati e documentati tentativi di sistemazione non possono essere valutati solo sotto il profilo della tecnica finanziaria e bancaria, essendo collegati con nesso – anzi con vincolo – teleologico all'altro aspetto della vicenda, per così dire all'altra faccia della medaglia, che resta quella di sottrarre Sindona ai rigori della legge penale.

Scomparso dopo il 1974 Sindona come entità finanziaria, nel senso che la figura del bancarottiere nel mondo bancario e finanziario in Italia e all'estero era irrimediabilmente ed irreversibilmente squalificata, restava la figura del Sindona « uomo », se non del Sindona « amico ».

E dagli Stati Uniti Sindona, prima che in seguito al fallimento della Franklin Bank gli fossero comminati con sentenza definitiva venticinque anni di reclusione, invoca l'appoggio e l'aiuto, prima di ricorrere alle minacce, al ricatto, al crimine.

Ma l'aiuto richiesto passa necessariamente per il dato tecnico della sistemazione bancaria: in questi sensi alla virulenta azione propositiva di Sindona in America si accompagna e risponde in Italia una ovattata strategia di adesione sostanziale e programmatica, che per oltre cinque anni, dal 1974 al 1980, trova nell'onorevole Andreotti il punto centrale di riferimento.

Sono note e non contestate – anche per espresso riconoscimento – alcune circostanze di fatto:

Andreotti ha stima per Sindona e non gli nega, anzi esplicita l'appoggio nella fase dello sviluppo;

Andreotti si compiace di fornire a Sindona taluni suggerimenti, grazie ai quali, dal genero e principale collaboratore del bancarottiere, Magnoni, è gratificato per iscritto della qualifica di « formidabile esperto »;

Andreotti impone l'assunzione dell'avvocato Barone – sostenuto da Sindona – alla carica di amministratore delegato del Banco di Roma, istituto, come si è visto, di supporto alla strategia sindoniana;

Andreotti delega all'ingegner Federici, sua persona di fiducia e suo amico personale, i rapporti con il latitante Sindona dopo il *crack* e lascia che si pongano in essere una serie di reiterati tentativi alla ricerca di una sistemazione finanziaria, atta ad evitare la bancarotta;

Andreotti, dopo la morte dell'ingegner Federici, non esita ad instaurare, sempre per lo stesso fine, rapporti personali ed epistolari con i legali del bancarottiere latitante (avvocati Guzzi, Strina, Gambino), ricevendo direttamente ed indirettamente anche dagli USA pressioni e solleciti a mezzo della signorina Della Gratton, designata dall'uomo politico italiano alle pubbliche relazioni oltre Atlantico;

Andreotti, da Presidente del Consiglio, interessa il senatore Stammati – superando il Ministro del tesoro dell'epoca onorevole Pandolfi – per contattare la Banca d'Italia e l'avvocato Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, per un possibile e favorevole accoglimento del progetto di sistemazione predisposto, sotto il ricatto e la minaccia, dal dottor Enrico Cuccia;

Andreotti nega di aver delegato l'onorevole Evangelisti a contattare il dottor Sarcinelli, all'epoca capo del servizio vigilanza della Banca d'Italia; ma risulta confermato che l'onorevole Evangelisti svolse la pressione per la sistemazione in un contatto diretto con l'alto funzionario, come risulta confermato che lo stesso Evangelisti incontrò, si dice casualmente, Sindona latitante a New York;

Andreotti ebbe ripetuti e riconosciuti contatti con l'onorevole De Carolis, anche egli interessato alla sistemazione della Banca Privata Italiana per conto, sembra, dei piccoli azionisti della banca stessa, dichiarando sempre un vivo interesse per la definizione nei sensi proposti dal collegio difensivo di Sindona;

Andreotti non muta atteggiamento neanche quando viene posto a conoscenza del processo instaurato a Milano contro Sindona per minacce di stampo mafioso a Cuccia e Ambrosoli, né dichiara all'avvocato Guzzi la rottura di ogni ulteriore rapporto con Sindona e con i suoi procuratori dopo l'assassinio a Milano dell'avvocato Ambrosoli.

Questi i fatti di maggiore rilevanza emersi nella istruttoria. Fatti convergenti sotto il profilo logico e cronologico per convalidare l'ipotesi dell'intervento e dell'interessamento dell'onorevole Andreotti.

Ma l'ipotesi – su cui per anni ha vissuto la speranza del bancarottiere siciliano, che ha orientato per anni l'attività dei suoi legali e dei suoi amici, che ha influenzato e mosso autorevoli personaggi del mondo politico e finanziario – non ha trovato riscontro e conferma nei risultati: i progetti di sistemazione non hanno avuto successo e tutto sembra essere riconducibile, come gran parte della complessiva vicenda, ad un copione enigmatico ed irrazionale, in cui Presidente del Consiglio e ministri, finanzieri e politicanti, avvocati ed esponenti del potere occulto si avvicendano in un gioco delle parti, come in una farsa dai tragici risvolti.

* * *

Sulla base delle esposte conclusioni viene resa al Parlamento la relazione di minoranza del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, *ex informata conscientia.*

PARTE SECONDA

LE RISULTANZE DELLE INDAGINI

1. — I CONTROLLI DELLA BANCA D'ITALIA SULLE BANCHE DI SINDONA.

a) *Caratteristiche delle banche sindoniane.*

Il rapporto fra le banche di Sindona e la Banca d'Italia costituisce sicuramente uno dei punti centrali della vicenda oggetto dell'inchiesta, e quindi uno degli aspetti di maggior rilievo ai fini del lavoro della Commissione. Le banche infatti erano, per così dire, il centro motore della strategia di Sindona, una strategia che mirava a costruire un impero finanziario di dimensioni internazionali. Ciò richiedeva continue operazioni di acquisto e vendita di pacchetti azionari: la struttura operativa era quindi basata su un gruppo di aziende industriali operanti nei più disparati campi di attività e detenute come pura merce di scambio; su una costellazione di società finanziarie, la maggior parte delle quali ubicate nei vari « paradisi » fiscali; e infine sulle banche, che erano l'unico vero punto fermo della struttura operativa. Come ebbe a dichiarare una volta Sindona, « le aziende si comprano e si rivendono, le banche si comprano e si tengono ».

Quale sia stata esattamente l'estensione del gruppo Sindona è un dato ancora sconosciuto, proprio per l'impossibilità di ricostruire gli intrecci che realmente si celano dietro le finanziarie.

Possono peraltro essere evidenziate alcune caratteristiche generalissime della funzione delle banche all'interno del gruppo, caratteristiche che costituiscono le ipotesi che sono alla base di questa parte della relazione. Le banche, come si è detto, erano il centro motore dell'attività del gruppo, innanzi tutto perché fornivano risorse sia in forma palese sia in forma occulta (i depositi fiduciari). La concentrazione dei rischi delle operazioni creditizie era quindi

sempre elevatissima: è vero che i fiduciari erano apparentemente depositi interbancari, ma erano pur sempre tutti, o quasi tutti, rapporti interni al gruppo.

Le banche servivano inoltre a realizzare la strategia di borsa del gruppo, sostenendo le quotazioni, allargando la cerchia degli investitori e fornendo credito nella forma del riporto. Complessivamente, quindi, il gruppo riceveva un sostegno massiccio sotto forma di finanziamenti diretti o sotto forma di interventi di borsa. Si è quindi detto che le due banche presentavano caratteristiche particolari: si è parlato di banca d'affari, di banca mista, di società finanziaria e quant'altri. In realtà, tali configurazioni appaiono inadeguate, perché non necessariamente comportano l'estrema concentrazione dei rischi che era tipica delle banche in questione. Siamo piuttosto di fronte a « banche di gruppo » nel senso peggiore del termine, a quelle cioè che gli anglosassoni chiamano *captive banks*, banche prigioniere, cogliendo l'aspetto più preoccupante della pericolosa situazione che si verifica allorquando vi sono interessenze di banche in società e viceversa.

L'altra caratteristica fondamentale era la netta propensione verso operazioni speculative in cambi (le operazioni speculative su merci del gruppo venivano fatte passare attraverso altre società): una propensione accentuatasi nel periodo 1973-1974, in connessione con la maggiore instabilità dei cambi e con l'esigenza del gruppo di aumentare le entrate, anche con aumento del rischio. Si ricordi che una parte notevole delle operazioni in cambi non era contabilizzata: nel 1973 il totale degli acquisti di dollari USA non registrati ammontava a 3.405 milioni di dollari USA (2.270 per Banca Unione e 1.135 per Banca Privata, che peraltro aveva solo una funzione di intermediaria tra le controparti effettive).

Dal lato della raccolta, le banche seguivano l'orientamento di accrescere quanto più possibile i mezzi amministrati: ciò significava non solo un costo medio di raccolta elevato, ma anche la necessità di ricorrere in misura notevole a depositi interbancari o a depositi di imprese, enti pubblici, ecc. Con una rete di sportelli relativamente ridotta e concentrata in piazze importanti come Roma e Milano, l'obiettivo di massimizzazione poteva essere raggiunto solo con caratteristiche da « banca all'ingrosso » (*wholesale banks*): ma questo naturalmente comportava una massa amministrata costosa ed estremamente instabile. Un elemento estremamente rischioso rispetto ad un attivo così immobilizzato, soprattutto se si considera che il patrimonio delle due banche è sempre stato estremamente esiguo.

Ultima caratteristica da ricordare è la sistematica violazione delle regole amministrative e contabili, e quindi delle disposizioni del codice civile e della legge bancaria. Oltre alle operazioni in cambi non contabilizzate, di cui si è già parlato, verranno individuate contabilità « nere » di rilevante importo, eufemisticamente definite riservate – già conosciute, per taluni aspetti, dalla Banca d'Italia fin dalla prima ispezione –, irregolarità nelle segnalazioni alla Banca d'Italia, violazioni delle norme sui fidi e sulla riserva obbligatoria, e questo solo per citare i fatti più gravi.

Alto grado di rischio dell'attivo, alta propensione alla speculazione in presenza di una gestione personalistica dell'azienda, raccolta crescente, ma onerosa e volatile, gravi irregolarità amministrative erano quindi, dal punto di vista strettamente tecnico, le caratteristiche fondamentali delle due banche. Occorre allora chiedersi come tale situazione abbia potuto mettere radici e prosperare all'interno di una vigilanza bancaria che, per caratteristiche della legislazione, strutture istituzionali e preparazione dei quadri, avrebbe dovuto consentire di fronteggiare tempestivamente questi pericoli.

È d'altra parte impossibile limitarsi all'aspetto tecnico e bancario di questi problemi: si è quindi ritenuto opportuno ripercorrere l'intera vicenda dei rapporti tra Sindona e le autorità (segnatamente la Banca d'Italia) prendendo in esame anche fatti non strettamente bancari: una delle ipotesi fondamentali da cui la Commissione è partita è che il comportamento della vigilanza debba essere valutato anche alla luce degli altri importanti avvenimenti che hanno avuto per protagonisti Sindona e i vertici della Banca centrale.

Per quanto concerne i rapporti tra le banche di Sindona e la Banca d'Italia la Commissione si è particolarmente soffermata sui seguenti punti:

a) le ispezioni predisposte nel periodo 1971-72;

b) l'intervento della Banca d'Italia nell'ultima fase del dissesto delle due banche: dal luglio al settembre 1974. In particolare:

b-1) la scelta di far proseguire l'operazione di finanziamento concessa dal Banco di Roma e le soluzioni ideate per risolvere la crisi;

b-2) il controllo sui pagamenti effettuati nel periodo compreso fra luglio e settembre.

A ciascuno di questi punti sono dedicati i paragrafi che seguono.

b) *Le ispezioni predisposte nel periodo 1971-72.*

La Commissione ha accertato che queste ispezioni avevano messo in evidenza gli aspetti di rischio, di speculazione e di irregolarità delle due banche. Ciò è ben sintetizzato nelle relazioni conclusive redatte per il Governatore, che dicono testualmente:

BANCA PRIVATA FINANZIARIA (data 17 aprile 1972).

« *Giudizio complessivo.*

L'azienda svolgeva in prevalenza attività finanziaria e di intermediazione in cambi e titoli specialmente nell'ambito delle

società appartenenti ad *holdings* facenti capo agli azionisti ed in particolare a quello di maggioranza.

...Nettamente sfavorevole il giudizio complessivo sulla situazione e sull'andamento della Banca, basato sui normali criteri valutativi.

Giudizio su situazione tecnica.

Patrimoniale: debole, in quanto il patrimonio ufficiale ed i fondi interni (4,1 miliardi) erano gravati per oltre il 50 per cento non solo da perdite certe sugli impieghi per lire 1,1 miliardi, ma anche da altre perdite previste per lire 1,2 miliardi sulla esposizione di 2,9 miliardi verso la SpA Rossari e Varzi e l'affiliata Immobiliare Novarese Lombarda. Inoltre il patrimonio era inadeguato rispetto ai mezzi raccolti e all'alta provvista ordinaria e straordinaria.

Liquidità: scarsa, dato che l'eccezionale ammontare delle riserve liquide primarie (lire 50 miliardi) serviva in gran parte per la copertura dei debiti a vista (lire 35,9 miliardi) emergenti dai rapporti interbancari. Inoltre il 72 per cento circa degli impieghi era rappresentato da posizioni sofferenti, immobilizzate o aventi caratteristiche di breve formale (1).

Redditività: debole (1971: 0,08 per cento) derivante in massima parte dall'elevato costo della provvista interbancaria.

Irregolarità esaminabili agli effetti di eventuali responsabilità.

Violazione dell'articolo 38 della legge bancaria, conflitto di interessi *ex* articolo 2301 del codice civile [...]; irregolare, alterata o omessa registrazione di fatti di gestione; tenuta di una seconda contabilità economica riservata; importi esposti sul mod. 81 Vig. notevolmente diversi da quelli effettivi; riserva obbligatoria inferiore al dovuto di lire 1.527 milioni...; presentazione al risconto presso la Banca d'Italia di effetti non scontati e non contabilizzati; consegna di libretti al portatore di lire 2.360 milioni senza ritiro di ricevuta; relazioni fuori zona o eccedenti il limite legale; altre numerose irregolarità nel settore valutario.

Eventuali notizie particolari.

Si ritiene che la situazione dell'azienda vada esaminata sotto il profilo dell'applicabilità o meno dell'articolo 57 della legge bancaria, punti *a*) e *b*) ».

---

(1) Nella tabella a fianco del commento si mette in evidenza che al 30 settembre 1971 il rapporto impieghi-depositi era pari al 109 per cento.

BANCA UNIONE (data illeggibile; l'ispezione è terminata il 7 febbraio 1972; la relazione dovrebbe essere del successivo mese di marzo).

« *Giudizio complessivo.*

Negativo sia per taluni aspetti tecnici e sia, soprattutto, per i criticabili sistemi di comportamento che vanno dall'istituzione di inammissibili contabilità riservate e dalla mimetizzazione di fatti aziendali alla carenza di ogni forma di controllo ed alle deficienze dell'apparato contabile organizzativo.

La gestione dell'azienda è apparsa improntata a criteri di condotta che non si addicono ad un ente che esercita funzioni di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 1 della legge bancaria.

Giudizio su situazione tecnica.

Patrimoniale: debole con perdite (1.311 milioni) e plusvalutazioni (lire 32 milioni) che assorbono il 23 per cento del patrimonio ufficiale. Le riserve potenziali (lire 1.532 milioni) sono costituite per lire 1,5 miliardi dalla minusvalutazione degli immobili di proprietà, nella quasi totalità adibiti ad uso aziendale.

Liquidità: apparentemente equilibrata in quanto condizionata da una larga fascia di raccolta interbancaria (lire 84 miliardi di cui lire 43 miliardi all'estero) di per se stessa instabile, nonché da perdite in sofferenza e immobilizzate per globali lire 6,4 miliardi pari al 14 per cento degli impieghi.

Redditività: gravemente deficitaria quella dell'esercizio 1970...

Irregolarità esaminabili agli effetti di eventuali responsabilità di esponenti e/o dipendenti.

Illecita costituzione di due contabilità riservate...

Fidi eccedenti il quinto patrimoniale per lire 16 miliardi (fido complessivo lire 64 miliardi) (totale impieghi 39 miliardi) posti in essere abusivamente, alcuni dei quali malgrado l'espresso diniego dell'organo di vigilanza.

Altre irregolarità.

Infrazioni e manchevolezze valutarie... servizi di cassa a domicilio non autorizzati; riserva d'obbligo deficitaria di lire 500 milioni (adeguata nel corso degli accertamenti); riporti passivi simulati; fidi fuori zona abusivi...

Eventuali notizie particolari.

Impieghi scadenti e molto concentrati, sia per classi di importo (n. 70 assorbono oltre il 69 per cento dei crediti erogati), sia

per rami di attività economica (oltre il 31 per cento destinato ad attività finanziarie e non commerciali).

In definitiva, sembrerebbero ricorrere nella circostanza gli estremi previsti dal comma *a*) dell'articolo 57 della legge bancaria per invocare provvedimenti di rigore ».

Sulla base di queste conclusioni, la Commissione ha cercato di individuare i motivi per cui il Governatore non ebbe ad adottare i provvedimenti di rigore richiesti dagli ispettori, e cioè lo scioglimento degli organi amministrativi *ex* articolo 57 della legge bancaria. È stato a tal proposito rilevato che nella prassi della Banca d'Italia gli ispettori non hanno potere di proposta; è stato comunque chiarito che le conclusioni tecniche erano tali da rendere possibile il ricorso all'articolo 57 della legge bancaria.

Le motivazioni di questo comportamento sono contenute in documenti acquisiti dalla Commissione e nelle deposizioni.

In particolare, le motivazioni addotte per abbandonare l'ipotesi del ricorso all'articolo 57 della legge bancaria furono le seguenti:

a) la Banca d'Italia aveva trasmesso un esposto-denuncia alla magistratura;

b) le perdite patrimoniali non erano particolarmente gravi;

c) non era opportuno inserire elementi perturbatori sulla piazza di Milano;

d) Sindona era già stato sconfitto nell'operazione Centrale-Bastogi e in quella Italcementi.

La Commissione ha inoltre accertato che anche successivamente la Banca d'Italia svolse altre ispezioni sulle due banche, per seguire l'evoluzione della situazione. Si è trattato non di ispezioni ordinarie (analoghe a quelle del periodo 1971-1972), ma di ispezioni straordinarie specifiche, cioè limitate ad alcuni aspetti dell'attività delle banche. Nel mese di ottobre 1972 si ebbero ispezioni sulla regolarità amministrativa delle due banche. Nel 1973 ispezioni sulla gestione valutaria e sulle operazioni in cambi.

Questo carattere delle ispezioni non consentì obiettivamente agli ispettori di accertare la situazione reale. La Banca Unione, ad esempio, poté dimostrare di aver chiuso la contabilità riservata, che era rimasta ancora aperta al termine della precedente ispezione. In realtà, nel corso del 1972 (e precisamente il 22 settembre, cioè a tre settimane dall'inizio della nuova ispezione) era stato semplicemente modificato il sistema di contabilizzazione in modo da far perdere le tracce della contabilità precedente, come risulta dalla relazione dei commissari liquidatori (parte IV, volume I, p. 23).

c) *Le soluzioni ideate per risolvere la crisi.*

Il secondo punto cruciale del comportamento delle autorità riguarda l'atteggiamento assunto nei confronti del dissesto sempre più evidente delle due banche, a partire dai primi di luglio del 1974.

La documentazione e le deposizioni acquisite dalla Commissione mettono in evidenza le seguenti fasi.

1) *Prima fase*: *l'intervento « pilotato » del Banco di Roma,* dopo che questo aveva già deciso il prestito del quale si parlerà nel capitolo terzo, ebbe inizio il 3 luglio quando il Governatore, avuta notizia dal dottor Macchiarella delle difficoltà nelle quali versavano le due banche sindoniane,

> « manifesta al Banco di Roma l'opportunità di completare i versamenti sulla convenzione di credito. Il 4 luglio il Governatore conferma quell'avviso. Esso non ha natura di ordine, di direttiva, di istruzione; ma di domanda di collaborazione nell'interesse generale ». (Carli, 28 gennaio 1981, Zorzi VI/1).

Diversa interpretazione di questo intervento hanno invece dato i responsabili del Banco di Roma, i quali in sostanza affermano di averlo accolto come un ordine. In questi termini si è espresso dinanzi al giudice istruttore del Tribunale di Milano il 18 febbraio 1976 l'avvocato Guidi, il quale ha dichiarato alla Commissione che

> « qui comincia un chiaro coinvolgimento della Banca d'Italia... ...quando il Governatore ..... parla di " persuasione ", a me sembra un dolce eufemismo, perché sarebbe come un generale di corpo d'armata che dica ad un capitano " persuasione ", ma saranno ordini ». (Guidi, 9 gennaio 1981 pom., Iocca IV/6).

Dal canto suo, Ventriglia, nella lettera a Carli del 12 settembre 1974, sosteneva di aver agito come « il braccio operativo della Banca d'Italia » (v. doc. Banco di Roma, 00029/Sind.).

A quella data comunque sembrava già essere iniziata l'estromissione di Sindona dalla scena finanziaria italiana: l'obiettivo di questa fase appare, cioè, quello di fronteggiare le esigenze più urgenti delle banche, fare luce sulla situazione effettiva grazie anche all'intervento diretto di molti funzionari del Banco di Roma, e infine far acquisire a quest'ultimo il pacchetto di maggioranza delle due banche (che stanno per fondersi).

Secondo Carli, provvedimenti più rigorosi, come la gestione straordinaria o la liquidazione, sarebbero stati in questa fase inopportuni, sia per la delicata situazione internazionale dell'Italia in quel momento, sia per il rischio che il provvedimento potesse generare massicci ritiri di depositi, i quali avrebbero potuto portare ad una sospensione dei pagamenti giudicata pericolosa, sempre in nome della stabilità interna e internazionale.

È accertato l'arrivo, durante questa fase, di notizie sempre più allarmanti sulla reale situazione delle banche, soprattutto per merito dei funzionari della vigilanza che si erano da qualche giorno insediati presso le due banche.

Fin dal 22 luglio essi inviavano al Direttorio un appunto nel quale si legge:

> « I sottoscritti informano di essere in grado di rassegnare entro la fine della settimana una relazione dalla quale emergeranno fatti gravi, sicuramente rilevanti sotto il profilo della vigente legislazione ordinaria e speciale, idonei per l'adozione di adeguati provvedimenti di rigore (disposizione della liquidazione coatta amministrativa delle due aziende di credito e inoltro delle relazioni stesse all'autorità giudiziaria) ».

I rapporti provvisori vennero in effetti consegnati nel giro di pochi giorni. Essi contenevano notizie gravissime. Basterà citare, al riguardo, le conclusioni del rapporto relativo alla Banca Privata Finanziaria:

> « Da quanto fin qui precisato, emergono irregolarità amministrative e valutarie comportanti anche gravissime incidenze patrimoniali, di evidente pregiudizio per i depositanti, per i terzi creditori e la gestione valutaria... Ad ogni modo, i documenti disponibili dimostrano perdite di gran lunga assorbenti il capitale sociale dell'azienda... ».

Per la Banca Unione si metteva in evidenza che il patrimonio (22 miliardi) era totalmente assorbito dalle perdite (28,5 miliardi) e che vi erano anche partite di dubbio realizzo per 14 miliardi. Nella Banca Privata Finanziaria le perdite ammontavano a 19 miliardi di lire a fronte di un capitale di 3,8 miliardi.

Fu sulla base di informazioni di questa gravità che in Banca d'Italia si tenne, il 29 luglio 1974, una riunione cui parteciparono Carli, gli ispettori ed altri alti dirigenti della Banca d'Italia. Anche in questo caso vale la pena di riportare per esteso le conclusioni operative che risultano dal verbale:

> « Si decide di attenersi al seguente indirizzo:
>
> *a*) avviare il normale *iter* amministrativo per l'esame dei rapporti ispettivi da parte della Commissione consultiva per l'applicazione delle sanzioni...;
>
> *b*) inoltrare copia dei rapporti suddetti all'autorità giudiziaria;
>
> *c*) prosecuzione delle indagini per conseguire una visione globale delle due aziende ispezionate sulla base della documentazione idonea a definire più concretamente la loro attuale situazione patrimoniale.
>
> Nel corso della riunione si è presa anche in esame la proposta avanzata dal Banco di Roma che si è ritenuto di accettare, secondo una prassi in precedenza seguita, ferma restando per la Banca d'Italia ogni facoltà di verifica in ordine ai risultati conseguenti all'intervento del Banco di Roma ».

Alla fine di luglio, la Banca d'Italia dimostrava quindi di preferire ancora la soluzione dell'intervento « pilotato » del Banco di Roma ai provvedimenti previsti dalla legge bancaria.

2) *Seconda fase: la cessione per una lira.*

La prima fase si chiuse quando, alla fine di agosto, risultò evidente per tutti che il valore patrimoniale delle banche era ormai inesistente. La seconda fase mirava a conseguire sempre il risultato di estromettere Sindona, facendogli cedere il pacchetto della Banca Privata Italiana (sorta dalla fusione della Banca Unione con la Banca Privata Finanziaria) al Banco di Roma, ma questa volta per il prezzo simbolico di una lira.

Il progetto sfumò per l'opposizione di Sindona, che volle evitare un patto che equivaleva ad una dichiarazione di responsabilità penale (riunione presso il Banco di Roma dell'11 settembre) e per il parere negativo dell'IRI che venne comunicato l'indomani. Tale parere (vedi 00144/Sind.) recita testualmente:

« Pur non conoscendo nei suoi termini esatti e completi l'origine e lo svolgimento dell'operazione, l'opinione dell'IRI circa la acquisizione da parte del Banco di Roma del pacchetto azionario (51 per cento) della Banca Privata Italiana, detenuto in pegno dal Banco stesso, è la seguente.

Tale acquisizione non è, allo stato, giuridicamente realizzabile:

perché, non essendo ancora intervenuta la scadenza (all'incirca alla fine del corrente anno) dei sei mesi previsti per la durata del contratto di finanziamento (1), non vi sarebbe titolo da parte del creditore per l'attribuzione di parte dei beni conferiti in pegno;

perché, anche con il consenso del debitore, si integrerebbe l'ipotesi di patto commissorio (2) accentuata dalla non ancora intervenuta scadenza del termine ad adempiere, con la conseguente nullità dell'atto di acquisizione del bene conferito in pegno;

perché l'atto di trasferimento del pacchetto azionario in questione sarebbe oggetto di azione revocatoria qualora intervenisse entro l'anno il fallimento del debitore;

---

(1) Il contratto, peraltro, è rinnovabile fino a due anni, se lo consenta la situazione del mercato internazionale.

(2) E cioè il patto con il quale si conviene che in mancanza di pagamento del credito alla scadenza del termine la proprietà del bene dato in pegno passa al creditore. Il patto è nullo a norma dell'articolo 2744 del codice civile.

per l'eventualità che il debitore, anche avendo prestato il suo consenso all'acquisizione, chieda successivamente la rescissione dell'atto invocando lo stato di necessità in cui si sarebbe trovato nel momento della sua conclusione;

perché la notizia del trasferimento del pacchetto determinerebbe, presumibilmente, la reazione di altri creditori inducendoli a dare immediato avvio ad una procedura fallimentare nei confronti del debitore;

perché la garanzia dell'operazione di finanziamento è stata data con il conferimento di un pegno congiunto di azioni della Banca Privata Italiana e della Generale Immobiliare;

perché, a prescindere dalle considerazioni già svolte, l'assegnazione in pagamento del bene conferito in pegno deve essere domandata dal creditore al giudice in base a stima risultante da perizia.

Sembra pertanto necessario approfondire rapidamente la possibilità di operazioni di carattere tecnico atte a rendere solvibile la Banca Privata Italiana per gli impegni maturandi fino alla prima scadenza della complessiva operazione di finanziamento a cui si è fatto riferimento, senza modificare la "proprietà" della Banca Privata Italiana; ciò al fine di raggiungere le finalità dovute senza incorrere nei rischi indicati.

Concludendo, è opinione dell'IRI che l'acquisizione del pacchetto azionario della Banca Privata Italiana possa essere presa in considerazione solo dopo la scadenza dei sei mesi di durata del contratto di finanziamento, e una volta accertata la dislocazione del residuo 49 per cento del capitale sociale, non potendosi esporre gli amministratori del Banco di Roma e il Comitato di presidenza dell'IRI, che dovrebbero autorizzare l'acquisizione, alle possibili conseguenze derivanti dai motivi esposti in precedenza.

Vi sono inoltre – a parere dell'IRI – motivi di opportunità che non inducono ad autorizzare interventi prima della richiamata scadenza, nel quadro di una situazione che è particolarmente delicata anche per i riflessi suscitati nell'opinione pubblica ».

3) *Terza fase: costituzione di una nuova banca.*

La terza fase puntava alla creazione di una nuova banca, mediante la costituzione di un consorzio a cui avrebbero dovuto partecipare, oltre al Banco di Roma, anche le altre due banche di interesse nazionale e l'IMI. Anche questa soluzione non riuscì però ad essere realizzata, soprattutto perché emergeva sempre più chiaramente la situazione di crisi insanabile della Banca Privata Italiana.

La soluzione che era stata in precedenza continuamente scartata, e cioè la liquidazione coatta amministrativa, venne allora realizzata e il 27 settembre 1974 si procedette alla emanazione del decreto ministeriale.

d) *I controlli effettuati sui pagamenti delle banche milanesi.*

Nel momento in cui il Governatore Carli intervenne per indurre il Banco di Roma a proseguire il finanziamento al gruppo Sindona, stabilì anche che i pagamenti non dovessero andare ad esclusivo vantaggio del gruppo; venne cioè fissato quello che fu definito il « cordone sanitario ».

La direttiva veniva espressa in un *telex* del 19 luglio 1974, inviato dall'Ufficio partecipazioni del Banco di Roma alle banche milanesi, che affermava:

> « Preghiamo provvedere affinché Banca Unione e Banca Privata Finanziaria si astengano fino a nuovo avviso dal rimborsare alcun deposito anche se in scadenza effettuato da Finabank; Finterbank; IOR; Amincor; Franklin; Privat Kredit Bank; Bankhaus Wolff; New Bank; Capisec; Edilcentro. Qualsiasi liquidità disponibile deve essere utilizzata esclusivamente per rimborsi a corrispondenti per i quali non esistono collegamenti con il gruppo » (vedi documenti Banco di Roma, 00162/Sind.).

Già il 23 luglio sorgevano però le prime difficoltà per un pagamento di 5 milioni di dollari, che si decise di effettuare (e che fu poi realmente effettuato) a favore dell'Istituto per le Opere di Religione. Sui comportamenti in proposito vi sono state alcune divergenze, su cui si tornerà fra breve.

Un nuovo momento difficile per il cordone sanitario si ebbe alla fine di agosto, quando si pose il problema se rimborsare o meno depositi di Banca Privata Finanziaria verso Finabank che, a sua volta, aveva depositato quelle somme su mandato fiduciario. La Commissione ha accertato, sulla base di documentazione già acquisita dalla magistratura milanese, che quei mandati fiduciari erano in gran parte la conseguenza di operazioni di esportazione clandestina di capitali.

Al riguardo, vi fu in un primo momento una autorizzazione – concessa da Barone il 12 agosto (v. audizione di Barone dell'8 gennaio 1981, Guer. XI e Sant. XII), mentre sia Ventriglia sia Puddu erano in ferie – ad effettuare verso Finabank un rimborso di tre milioni di dollari per depositi scaduti; ma l'operazione fu bloccata il 14 agosto da Ventriglia, che diede un contrordine dal luogo di villeggiatura.

Vi fu poi il 28 agosto 1974 presso la Banca d'Italia la riunione determinante, il cui verbale recita:

« Il professor Ventriglia mette in particolare evidenza che nella sezione "depositi ricevuti", figurano alla voce 3 "Gruppo Sindona" crediti della Amincor per dollari 50.176.000 e della Finabank per dollari 43.620.000 e - ad illustrazione di dette voci - informa che il credito della Finabank, detratti dollari 7.000.000 circa e quindi per residui dollari 37.000.000 circa, rappresenta depositi di somme avute fiduciariamente da nominativi diversi (oltre n. 500), con scadenze varie già in corso di maturazione, alcune addirittura scadute nel corrente mese.

Il professor Ventriglia - dopo precisazioni varie, anche da parte di altri intervenuti alla riunione - propone, ed il dottor Carli approva che, soprattutto allo scopo di sostenere la credibilità del nostro sistema all'estero, la Banca Privata Italiana faccia fronte agli impegni con la Finabank alle singole scadenze, previa verifica di regolarità. Per quanto riguarda invece l'Amincor viene osservato innanzitutto che a fronte di un credito di dollari 50.176.000 esiste nella sezione " prestiti concessi " un debito per operazione diretta di dollari 44.671.000, per cui le partite si dovrebbero compensare tra di loro. Ad ogni modo l'impegno nei confronti dell'Amincor è rappresentato da dollari 34.336.000 essendo i mancanti dollari 15.840.000 la garanzia di operazioni attive fatte a nominativi indicati dalla Amincor medesima. Inoltre viene soggiunto che concorrono a formare i suddetti dollari 34.336.000 anche posizioni di pertinenza di banche italiane (deposito fiduciario Interbanca dollari 15.000.000).

In considerazione di questa particolare situazione dell'Amincor si conviene di opporsi alla restituzione delle somme figuranti a debito e di invocare la compensazione.

A favore dell'opportunità di far fronte agli impegni in valuta della Banca Privata Italiana con la Finabank concorre anche la considerazione che tale linea di condotta varrebbe ad evitare richieste integrali di rimborsi prevedibili dal gruppo clienti (dollari 11.012.000) e dal gruppo banche (dollari 78.624.000) » (v. documenti Banco di Roma, 00167/Sind.).

Sulla base di questa riunione, in data 5 settembre veniva inviato, sempre dall'Ufficio partecipazioni del Banco di Roma, un altro *telex*, anch'esso acquisito dalla Commissione, con il quale si comunicava a Banca Privata Finanziaria che

« secondo ultime disposizioni sono escluse dal cordone sanitario Finabank, Finterbank, IOR e Privat Kredit Bank e pertanto per eventuali rimborsi potete operare » (v. documenti Banco di Roma, 00162/Sind.).

Le contraddizioni emerse a proposito di questi episodi sono state ampiamente analizzate dalla Commissione, la quale ha dedi-

cato un approfondito esame alle modalità ed ai tempi con i quali vennero eseguite le operazioni relative ai pagamenti avvenuti dopo l'adozione del cosiddetto « cordone sanitario » ed ha ascoltato i principali protagonisti della vicenda. In ispecie è stato preso in esame il pagamento - cui si accennava in precedenza - eseguito nei confronti dell'IOR per l'importo di 5 milioni di dollari. La Commissione ha rilevato alcune contraddizioni tra il dottor Puddu - secondo il quale fin dal 23 luglio era stato autorizzato il pagamento all'IOR - ed il dottor Carli, il quale ha in un primo tempo sostenuto che non vi era stato alcun pagamento all'IOR, ma solo una disposizione di ordine generale, la quale includeva nel provvedimento tutti i soggetti collegati a Sindona. Spettava quindi ad altri accertare quali fossero i soggetti esclusi dal provvedimento. In un confronto disposto tra i due testimoni, diretto a stabilire quali fossero state le direttive della Banca d'Italia, il dottor Carli ha in qualche modo rettificato e chiarito la risposta data nella sua precedente deposizione, quando aveva escluso in modo più radicale il pagamento all'IOR. In particolare, il teste ha dichiarato che se si fosse accertato, districando il groviglio di rapporti IOR-Amincor, che i crediti vantati dallo IOR erano con certezza di pertinenza di questo, il cordone sanitario non doveva allora essere applicato; ed ha ammesso che una disposizione specifica in tal senso poteva essere data dalla Banca d'Italia.

2. — L'AUMENTO DI CAPITALE DELLA FINAMBRO.

L'operazione in questione assunse un ruolo di grandissima importanza nella strategia del gruppo Sindona, in quanto mirava a realizzare la liquidità necessaria per far fronte alla incalzante crisi delle due banche, Banca Unione e Banca Privata Finanziaria.

La Finambro era stata costituita a Milano il 26 ottobre 1972 con un capitale di lire 1.000.000, sottoscritto per il 50 per cento da certa Maria Sebastiani e per la restante quota da Cosimo Viscuso.

La società, a quanto è dato conoscere dagli elementi acquisiti, non gravitava all'atto della sua costituzione nell'orbita di Michele Sindona, anche se uno dei soci, il Viscuso, era persona già compresa nel circuito degli interessi collegati in varia forma al gruppo.

Solamente in un secondo tempo il Sindona, che si trovava nella necessità di disporre di uno strumento finanziario che avesse già cominciato ad operare e potesse ottenere l'autorizzazione all'aumento di capitale, prese le redini della società e la utilizzò ai propri fini.

In data 6 giugno 1973 l'assemblea straordinaria della società deliberò l'aumento del capitale da un milione a 500 milioni di lire, mediante emissione di 249.000 azioni ordinarie e 250.000 azioni privilegiate sempre da nominali mille lire, tutte con sovrapprezzo. Contestualmente si diede atto che l'intero importo in denaro, relativo a questa prima parte dell'aumento di capitale, era stato a tal fine depositato nelle casse sociali.

Nel corso della stessa riunione del 6 giugno, l'assemblea straordinaria dispose altresì un ulteriore aumento di capitale da 500 milioni a 20 miliardi di lire, sempre con sovrapprezzo, giustificando l'incremento del capitale di rischio con lo scopo di

« effettuare e completare investimenti in partecipazioni ».

Si precisò, inoltre, che l'aumento di capitale poteva essere attuato immediatamente dopo ottenute le autorizzazioni previste dalla legge 3 maggio 1955, n. 428, in quanto erano già state assicurate le condizioni per la sua sottoscrizione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 18).

In data 3 agosto 1973 l'assemblea straordinaria deliberò infine l'aumento del capitale sociale da 20 miliardi a 160 miliardi di lire; e si giustificò la richiesta di nuove sottoscrizioni che avrebbero fatto acquistare alla società una dimensione nazionale come il mezzo per consentire

« di effettuare una importante operazione finanziaria e precisamente l'acquisto del pacchetto di maggioranza relativa e di controllo della Società Generale Immobiliare s.p.a. ».

Contestualmente si diede atto dell'opzione, con scadenza al 30 ottobre 1973, per l'acquisto del pacchetto di maggioranza relativa della Moneyrex Euro Market Money Brokers e si indicò l'opportunità di tale eventuale acquisizione, nel quadro dell'operazione volta al completamento dell'attività di intermediazione nazionale e internazionale della Società Generale Immobiliare s.p.a. (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 19).

Questa data coincide forse con il momento di maggiore credibilità esterna dell'attività del gruppo, che appariva al vertice di importanti iniziative finanziarie e capace di costituire uno dei poli di attrazione del capitale privato in Italia. Guido Carli, interrogato dalla Commissione (28 gennaio 1981, Zorzi II/3), ha disegnato un quadro dell'ascesa di Michele Sindona e soprattutto del gruppo di cui questi era a capo, attribuendo l'incisività delle iniziative finanziarie sino ad allora poste in essere da un lato ad una indubbia vivacità dei programmi e alla spregiudicatezza degli strumenti adoperati e, d'altro lato, alla fondamentale inadeguatezza del regolamento giuridico dei rapporti societari.

Questa credibilità esterna sembrò trovare conforto nell'esito della riunione tenutasi presso la Banca d'Italia il 3 agosto 1973, con la partecipazione del governatore Carli, di Baffi e di Sindona (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2). In tale occasione Sindona sollecitò l'autorizzazione all'aumento di capitale della Finambro, richiamando l'attenzione sul fatto che:

1) le azioni Finambro non sarebbero state ammesse alle quotazioni presso la borsa valori, non avendo la società presentato alcun bilancio (occorre ricordare che, ai sensi della legge 20 marzo

1913, n. 272, articolo 12, possono essere ammesse alle quotazioni in borsa le azioni di società che abbiano pubblicato il bilancio di almeno due esercizi);

2) le azioni sarebbero state emesse alla pari senza alcun sovrapprezzo e sarebbero state sottoscritte nella maggior parte da non residenti, poiché una società finanziaria con sede all'estero avrebbe dovuto sottoscrivere almeno il 51 per cento del capitale e si sarebbe impegnata per un periodo di 3 anni a non cedere a residenti la partecipazione così acquisita;

3) la società si sarebbe impegnata a sottoporre i propri bilanci alla revisione di una società esperta in questo campo, con un incarico conferito per un triennio.

Michele Sindona, sempre al fine di motivare la richiesta di aumento del capitale, informò inoltre che erano stati effettuati trasferimenti dall'estero verso l'Italia - attraverso il mercato finanziario - di somme in conto aumento di capitale della Finambro, dell'ordine di grandezza di circa 50 miliardi. Risulta invece dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli che non avvennero trasferimenti e rientri di capitali da finanziarie estere estranee al gruppo, mentre le sottoscrizioni Finambro vennero effettuate attraverso società del gruppo alimentate da depositi fiduciari.

Come risulta dalla documentazione trasmessa dalla Banca d'Italia, il Governatore Carli, ottenuti questi chiarimenti, si indusse ad affermare che avrebbe proposto

> « al Ministero del tesoro di sottoporre l'intera questione all'esame del Comitato interministeriale per il credito alla luce delle soprariferite considerazioni ».

In realtà, nonostante l'affermazione di Sindona, l'aumento del capitale da 500 milioni a 20 miliardi doveva avvenire con un sovrapprezzo complessivo di lire 975.000.000 (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 23). A questo deve aggiungersi che la Procura generale della Repubblica di Roma, in data 21 settembre 1973, informò in via riservata il Ministro del tesoro e il Governatore della Banca d'Italia che era stata presentata una denuncia, dalla quale risultava che la Finambro aveva negoziato titoli in borsa prima dell'omologazione delle deliberazioni relative all'aumento del capitale sociale e prima ancora della prescritta autorizzazione del Ministero del tesoro (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 24).

Con riferimento a questi dati la Banca d'Italia, in data 28 settembre 1973, ebbe a precisare alla Procura generale che la richiesta di aumento di capitale della Finambro escludeva, anche per il futuro, le contrattazioni nel mercato ufficiale (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 25).

L'importanza che rivestiva per il gruppo l'autorizzazione all'aumento del capitale sociale della Finambro sembra trovare riscontro

nelle sollecitazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dallo stesso Ministro del tesoro.

In un appunto in data 28 agosto 1973, con il quale accompagnava un promemoria trasmessogli a proposito dell'aumento del capitale Finambro, l'allora Ministro del tesoro Ugo La Malfa scriveva:

> « Mezza Italia si sta muovendo per questa operazione, il che mi rende ancora più diffidente » (v. documenti Banca d'Italia, ins. 4).

A sua volta il senatore Fanfani ha riferito alla Commissione (27 maggio 1981, Bal. IV/1) che il Ministro del tesoro, nel corso di un incontro avente peraltro oggetto diverso, gli aveva testualmente detto di non occuparsi della vicenda Finambro, che egli stava seguendo con grande attenzione ed equilibrio ed in ordine alla quale riteneva si dovesse procedere con grande cautela. Questo incontro – ha precisato lo stesso senatore Fanfani – era avvenuto in epoca antecedente ad una sua telefonata all'onorevole La Malfa, telefonata in ordine alla quale è opportuno riferire compiutamente quanto risulta dagli atti.

Michele Sindona, nell'interrogatorio davanti ai giudici (18 dicembre 1980, pag. 9, v. 00200/Sind.), ha parlato di una telefonata fatta in sua presenza dal senatore Fanfani all'onorevole La Malfa, nel corso della quale sarebbe stato affrontato specificamente il problema dell'aumento di capitale della Finambro. In quella occasione il senatore Fanfani gli avrebbe addirittura permesso di seguire all'apparecchio lo svolgimento della conversazione.

Il senatore Fanfani, sentito in proposito dalla Commissione, ha detto di avere ricevuto nel febbraio 1974 Michele Sindona e di aver chiamato al telefono l'onorevole La Malfa con l'unico fine di chiedergli di ricevere il finanziere, che voleva perorare la causa della Finambro. Fanfani ha smentito di aver permesso a Michele Sindona di avvicinarsi all'apparecchio – « era e rimase in poltrona » – ed altresì di aver fatto qualsiasi opera di convincimento per il rilascio dell'autorizzazione. Poiché Sindona aveva detto, nel precedente primo incontro nell'autunno del 1973, che con l'operazione Finambro si riprometteva di agevolare l'arrivo in Italia di capitali esteri a beneficio del riequilibrio della bilancia dei pagamenti, il senatore Fanfani, che ha dichiarato di non aver mai incontrato prima Sindona, ritenne opportuno interpellare Andreotti e Carli, ai quali Sindona affermava di essersi rivolto in precedenza; e Carli e Andreotti confermarono buone informazioni sul personaggio. Carli gli dichiarò inoltre – ha concluso il senatore Fanfani – che la Banca d'Italia stava studiando il problema.

Per ottenere l'autorizzazione all'aumento di capitale della Finambro, Michele Sindona ed il suo gruppo devono aver utilizzato del resto tutti i canali allora praticabili, perché l'operazione era essenziale per la sopravvivenza stessa del gruppo e specificamente della Banca Privata Finanziaria e della Banca Unione, se è vero, come ha affermato il liquidatore avvocato Ambrosoli nella prima

parte della sua relazione, che le due banche, alla data del 30 luglio 1973, erano in stato di insolvenza (pag. 52).

L'impero fondato sui debiti, come lo hanno chiamato alcuni partecipi della vicenda, attraversava infatti, nell'agosto 1973, un momento di particolare difficoltà.

Risulta dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli (pag. 47) che in quel periodo intervennero fatti tali da far cadere l'ipotesi che le operazioni sui cambi, sviluppate dalla Banca Unione e dalla Banca Privata Finanziaria oltre ogni limite di prudenza, sul presupposto di un rialzo del dollaro USA e quindi a sostegno indiretto di quella moneta, potessero continuare nei termini preventivati.

Il riequilibrio con la Westminster, filiale di Francoforte, realizzato accendendo contratti a termine con altre banche, imponeva uno sforzo finanziario che la Banca Unione e la Banca Privata Finanziaria non erano in condizioni di sostenere a lungo.

L'importanza che si annetteva sin dall'inizio al successo dell'operazione traspare del resto – a quanto può desumersi dagli elementi acquisiti, anche se questi non sono privi di lacune ed equivocità – dalla articolazione che avrebbe dovuto assumere, nel suo definitivo assetto, il capitale di rischio della Finambro.

Uno degli elementi portanti pare dovesse essere la partecipazione Capisec, la società estera che aveva raccolto i fondi Banca Unione e Banca Privata Finanziaria attraverso i contratti fiduciari. Alla Capisec, costituita con funzione strumentale al buon esito dell'operazione (interrogatori Magnoni del 2 luglio 1980 e Bordoni del 30 ottobre 1980), era affidato in sostanza il compito di assicurare il rientro dei capitali italiani all'estero, conservando insieme con l'anonimato la nazionalità estera.

Le dichiarazioni di Sindona dell'agosto 1973, circa la partecipazione all'operazione di aumento del capitale di fondi provenienti dall'estero sembrano saldarsi quindi con le dichiarazioni di Pier Sandro Magnoni (interrogatorio del 2 luglio 1980), con una ulteriore precisazione.

La Capisec aveva sì funzione strumentale al buon esito dell'operazione e si presentava come società estera, ma in realtà rappresentava solo ed unicamente capitale italiano proveniente dai depositi fiduciari delle banche sindoniane, come risulta dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli (parte II, pagg. 47 e segg.).

Anche altri interessi sembra dovessero essere coinvolti nell'operazione, attraverso sottoscrizioni di capitale o promesse di sottoscrizione.

L'onorevole Filippo Micheli (26 marzo 1981, Mec. IX/4) ha escluso nel modo più assoluto che la DC abbia mai sottoscritto, anche per il tramite dell'avvocato Scarpitti, azioni o impegni per azioni Finambro; egli non ha escluso, invece, che la DC abbia avuto promesse di sottoscrizioni.

L'avvocato Scarpitti (7 maggio 1981, Fradd. XI/6), dal canto suo, ha invece escluso nella maniera più categorica anche che la

DC abbia ricevuto promesse di sorta, in ordine alla sottoscrizione di capitale Finambro.

In un interrogatorio reso al giudice istruttore del Tribunale di Milano in data 30 ottobre 1980, il Bordoni ha dichiarato che non vi fu certo alcun esborso effettivo da parte della DC per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Finambro, ma che la partecipazione di tale partito alla operazione si sarebbe attuata attraverso la Rosalyn Shipping, società controllata da Finabank, la quale – con il solito meccanismo dei depositi fiduciari – avrebbe ricevuto dalla Banca Privata Finanziaria dei fondi, poi impiegati per la sottoscrizione. Il Bordoni ha precisato di aver appreso dal Sindona, nel corso di una conversazione con questi avvenuta nel maggio del 1974, che, « se le cose fossero andate bene », la Rosalyn sarebbe divenuta titolare di un terzo del capitale di controllo della Finambro. Che la Rosalyn fosse di appartenenza o comunque sotto il controllo della DC il Bordoni ha aggiunto poi di averlo sentito dire più volte dal Sindona e dal Magnoni.

Il Magnoni, sentito in proposito dalla Commissione (8 aprile 1981, Zorzi XVII/5), ha però escluso nella maniera più assoluta di aver mai detto al Bordoni che la Rosalyn Shipping appartenesse, almeno in parte, alla democrazia cristiana.

Quanto alla asserita partecipazione della predetta società alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, gli elementi acquisiti dalla Commissione non offrono riscontri di sorta.

Si è rimasti a livello di semplici ipotesi assolutamente prive di riscontri anche per quanto concerne l'elenco di uomini politici di diversi partiti che, secondo il Bordoni (interrogatorio del 30 ottobre 1980, pagine 63 e 64), avrebbero partecipato all'operazione di aumento di capitale Finambro, alcuni attraverso la commissionaria Signorio. La genericità dei dati e la mancanza assoluta di riscontri rendono peraltro superflua una riproduzione dell'elenco, privo di concreto contenuto.

Il Magnoni, nel corso della sua deposizione dinanzi alla Commissione (8 aprile 1981), ha altresì affermato che erano stati compiuti passi presso tutti i partiti dell'arco costituzionale per convincerli ad appoggiare l'aumento di capitale, ma ha escluso che fosse stato versato o promesso denaro o altra utilità.

Per quanto riguarda, in particolare, il PSI, il Magnoni ha affermato che erano stati compiuti dei passi per interessare il Ministro dei lavori pubblici del tempo, quale componente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, per appoggiare l'aumento di capitale; egli non ha fornito, però, alcun particolare sui risultati di tali passi.

Dal canto suo il Sindona, nel corso dell'interrogatorio reso negli USA ai giudici di Milano, ha esibito una lettera dell'ingegner Gianni Trotta – nella quale si proponeva l'associazione alla Finambro di un gruppo finanziario disposto a sottoscrivere il 20 per cento delle azioni, vale a dire 32 miliardi di lire dell'epoca (1974) – senza fornire alcun dato sulla individuazione di tale gruppo finanziario. Di recente, copia di tale lettera è stata esibita alla Commissione dal senatore Riccardelli e pubblicata poi dal settimanale *Panorama*,

insieme con dichiarazioni attribuite allo stesso Sindona, nelle quali si lasciava intendere che il gruppo finanziario in questione sarebbe stato il partito socialista italiano.

L'ingegner Trotta, sentito in proposito dalla Commissione, ha recisamente smentito che il gruppo finanziario del quale si parla nella citata lettera fosse il PSI, trattandosi, in effetti, di un mediatore a nome Brambilla Edoardo (30 settembre 1981 pom., Mec. I/3). L'ingegner Trotta ha inoltre precisato di aver avuto contatti con due esponenti del PSI, ma non per problemi riguardanti Sindona o sue società, bensì per patrocinare l'avvio di un programma di edilizia convenzionata.

Sempre nel corso della sua deposizione dinanzi alla Commissione (8 aprile 1981), il Magnoni ha inoltre asserito di essere stato richiesto dall'avvocato Savini Nicci di stabilire un contatto con l'avvocato Maris, quale esponente del PCI, che si interessava alla questione Finambro e che gli avrebbe a tal fine telefonato. In effetti – ha affermato il Magnoni – egli ricevette tale telefonata, ma non ebbe alcun incontro con il Maris, perché il Sindona gli disse che i contatti con il partito comunista italiano li avrebbe tenuti lui direttamente.

La Commissione ha quindi convocato l'avvocato Maris e l'avvocato Savini Nicci, i quali, nella seduta del 15 aprile 1981, hanno smentito recisamente le affermazioni del Magnoni. Il Savini Nicci ha precisato inoltre di non aver mai conosciuto l'avvocato Maris. La Commissione ha deciso pertanto di procedere ad un confronto con il Magnoni, nel corso del quale questi, facendo riferimento a sue dichiarazioni rese due giorni innanzi al giudice istruttore del Tribunale di Milano dottor Apicella, ha affermato testualmente:

> « Ho ripetuto questo al giudice istruttore Apicella: che ho indicato nel senatore Maris la persona eventualmente introdottami telefonicamente dall'avvocato Savini Nicci in maniera – direi – dubitativa... andando a memoria e ricordando un fatto telefonico che è avvenuto oltre otto anni fa » (15 aprile 1981, Zorzi XVII/2).

Modificando la versione fornita nella deposizione dell'8 aprile 1981, il Magnoni ha quindi a più riprese dichiarato di non poter nella maniera più assoluta precisare che l'autore della telefonata preannunciatagli dal Savini Nicci fosse stato il Maris e di prendere atto del reciso diniego di questi (Fradd. XIX/3). Il Magnoni ha aggiunto, altresì, che il giudice Apicella, nel corso dell'indicato colloquio, ebbe ad esprimergli un positivo apprezzamento sul Maris:

> « Lo conosceva sul piano professionale; ha parlato di una persona di primissimo piano » (Dini XX/5)... « L'argomento Maris, che – ripeto – non è stato messo a verbale, è uscito come conclusione di un commento generale di quella che era stata la reazione della stampa sulla mia audizione in Commissione » (Mec. XXI/5).

A conclusione della esposizione dei risultati delle indagini concernenti l'aumento di capitale della Finambro appare opportuno ri-

cordare altresì che il 6 luglio 1974 il Tribunale di Milano (sez. VIII) ebbe a revocare il decreto 29 agosto 1973 di omologazione della deliberazione dell'assemblea straordinaria in data 3 agosto 1973 di aumento del capitale sociale Finambro da 20 a 160 miliardi di lire, in quanto la stessa doveva considerarsi « irragionevole e contraria a norme di ordine pubblico ». Si era infatti proceduto a deliberare il nuovo aumento quando il precedente, sebbene deliberato, non era divenuto efficace perché la deliberazione relativa non era stata omologata (con ciò violandosi l'articolo 2438 del codice civile); e comunque non era stato eseguito, non potendosi ritenere esecuzione un versamento effettuato prima dell'omologazione, sia pure in conto capitale (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2).

A queste considerazioni va aggiunto che la deliberazione del 3 agosto 1973 era inefficace, perché priva della prescritta autorizzazione ministeriale di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 428, in difetto della quale il giudice del registro delle imprese non avrebbe potuto neppure prendere in esame la modifica dell'atto costitutivo.

3. — L'INTERVENTO DEL BANCO DI ROMA PER IL PRESTITO DI 100 MILIONI DI DOLLARI.

L'operazione in questione fu prospettata, a quanto è dato sapere, il 10 giugno 1974 a New York, nel corso di un incontro richiesto da Sindona, al quale parteciparono Barone, Guidi, Ventriglia e, sembrerebbe, anche Puddu. Sindona prospettò la necessità di avere una linea di credito in valuta dal Banco di Roma, giustificando tale richiesta con le esigenze di liquidità nelle sue banche italiane (v. Barone, 8 gennaio 1981, Stiro I/5). Nella detta riunione, considerato il notevole importo del prestito richiesto e la circostanza che questo era chiesto in valuta, si decise di incontrarsi di nuovo con Sindona a Roma per parlare della cosa nella sede più competente.

Il 17 giugno 1974 alle ore 17 si ebbe l'incontro a Roma con Sindona e, poiché in quel momento esistevano in Italia restrizioni creditizie, si decise di far intervenire il Banco di Roma-Nassau. Più particolarmente il Banco di Roma-Nassau avrebbe dovuto erogare un prestito dell'importo di 100 milioni di dollari alla Generale Immobiliare Banking Corporation, prestito con garanzia reale rappresentata dalla dazione in pegno del pacchetto di maggioranza azionaria della Banca Unione da parte della Fasco, società lussemburghese del gruppo Sindona, e di azioni della Società Generale Immobiliare da parte della Finambro. Poiché ci si rese conto, nei giorni immediatamente successivi, che la regolare costituzione in pegno delle azioni della Società Generale Immobiliare da parte della Finambro a favore di un soggetto non residente quale il Banco di Roma-Nassau avrebbe richiesto la prescritta autorizzazione valutaria, si decise, poi, di sostituire tale parte della garanzia reale con una garanzia fidejussoria prestata al Banco di Roma-Nassau dal Banco di Roma-Roma, a sua volta controgarantito dalla dazione in pegno delle azioni della Società Generale Immobiliare, effettuata in suo favore dalla Finambro.

Anche questo *modus procedendi*, che venne concretamente adottato allorquando, il 20 giugno 1974, si perfezionò l'operazione, non era tuttavia tale da poter andare esente da censure. In un appunto per Puddu dello stesso 20 giugno (00129/Sind.), difatti, l'Ufficio legale del Banco di Roma faceva osservare che la soluzione adottata valeva solo a spostare, ma non a risolvere il problema, giacché anche per la regolarità della garanzia fidejussoria a favore di un non residente era necessario ottenere l'autorizzazione delle autorità valutarie. In particolare, l'Ufficio legale rilevava essere discusse, in dottrina e in giurisprudenza, le conseguenze del difetto d'autorizzazione, propendendosi da taluni per la radicale nullità delle obbligazioni assunte nei confronti del non residente e prospettandosi invece da altri la tesi della semplice inefficacia verso la pubblica amministrazione, ferma restando la piena validità fra le parti. Dalla eventuale invalidità della fidejussione l'Ufficio legale correttamente deduceva la conseguente eventuale invalidità della garanzia pignoratizia prestata dalla Finambro al Banco di Roma-Roma, quale obbligazione accessoria che segue, quindi, le sorti di quella principale. Né pienamente tutelato poteva ritenersi, sotto questo profilo, il Banco di Roma, in virtù dell'introduzione nel contratto di una clausola con la quale la Finambro rinunciava ad eccepire l'invalidità del pegno di azioni della Società Generale Immobiliare nel caso di invalidità della fidejussione, giacché – concludeva l'Ufficio legale – in relazione ad una clausola siffatta v'è chi ne sostiene la nullità quando, come nel caso, l'invalidità dell'obbligazione principale derivi dalla violazione di norme imperative.

Quanto alla data nella quale l'operazione venne perfezionata e cominciò a ricevere concreta attuazione, essa deve individuarsi – come detto – nel 20 giugno. Il già citato appunto dell'Ufficio legale del 21 giugno dice testualmente che l'operazione « ha avuto pratica attuazione in data 20 corrente ». Nella stessa data risulta essere stata stipulata, difatti, la convenzione di credito tra il Banco di Roma-Nassau e la Generale Immobiliare Banking Corporation (00128/Sind.), nonché prestata la garanzia fidejussoria da parte del Banco di Roma-Roma al Banco di Roma-Nassau (00128/Sind.). Benché nella convenzione di credito si subordinasse l'erogazione del finanziamento alla ricezione, da parte del Banco di Roma-Nassau, non solo delle garanzie (rappresentate – come è stato ampiamente detto – dal pegno azioni Banca Unione costituito dalla Fasco e dalla fidejussione del Banco di Roma-Roma), ma anche di « copia della documentazione comprovante l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni valutarie », una prima *tranche* del prestito per 20 milioni di dollari venne erogata lo stesso 20 giugno, seguita da una seconda di pari importo il 26 giugno ed infine da una terza di 10 milioni di dollari il 1° luglio (v. Barone, 8 gennaio 1981, Tac. II/2): rinunciando, quindi, ad avvalersi del termine di preavviso di cinque giorni lavorativi, previsto dalla convenzione, e soprattutto senza attendere l'autorizzazione valutaria, che, richiesta il 4 luglio, venne dall'Ufficio cambi concessa il giorno successivo.

Alla luce di quanto esposto, deve pertanto ritenersi inesatto ciò che parrebbe risultare da un documento datato 27 giugno ed intito-

lato « proposta d'affari » (00149/Sind.), nel quale, descrivendosi l'operazione come « tranquilla e fattibile », si dice di richiedere l'autorizzazione allo scopo di permettere al Banco di Roma-Nassau di firmare le convenzioni di credito e di dare corso al finanziamento: le convenzioni erano state in realtà firmate da una settimana, il finanziamento era già stato erogato per 40 milioni di dollari e l'autorizzazione all'Ufficio cambi, a sua volta, non verrà chiesta che il 4 luglio. Nel documento, firmato da Puddu e controfirmato da Barone, Guidi e Ventriglia (il quale ultimo vi appose l'indicazione manoscritta « richiedere autorizzazione a Cambital », insieme con una data, 26 giugno 1974), si indica inoltre quale soggetto proponente la Società Generale Immobiliare-Roma e si fa riferimento ad una lettera di *patronage* da questa indirizzata al Banco di Roma-Nassau, che doveva integrare le altre garanzie. Tale lettera, che porta la data 17 giugno, indicava la Generale Immobiliare Banking Corporation come una società controllata dalla Società Generale Immobiliare-Roma (00171/Sind.).

Il finanziamento venne quindi erogato nei confronti di una società la cui solidità in quel momento non era esattamente conosciuta – si tenga conto che in data 21 maggio 1974 l'amministratore delegato della Società Generale Immobiliare-Roma venne invitato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio a dare chiarimenti sulla società e su eventuali operazioni in cambi effettuate dalla stessa, in relazione all'andamento negativo del titolo ed alle notizie non favorevoli sulle aziende del gruppo Sindona, e in particolare sulla Franklin Bank, unica banca del gruppo negli USA, che già da alcuni mesi dava segni di cedimento (*24 ore* del 22 maggio 1974) – e senza preoccuparsi di conoscere la composizione del suo capitale. Infatti, l'affermazione contenuta nella già citata lettera di *patronage*, secondo cui la Generale Immobiliare Banking Corporation era una affiliata della Società Generale Immobiliare-Roma, venne vivacemente contestata nella riunione del Comitato esecutivo di quest'ultima società del 29 agosto 1974 dal vicepresidente-consigliere delegato dottor Aldo Samaritani, il quale, dando notizia del fatto che la società aveva ricevuto, in data 26 agosto, una comunicazione datata 20 agosto indirizzata dal Banco di Roma-Nassau alla Generale Immobiliare Banking Corporation presso la sede della Società Generale Immobiliare-Roma, ebbe ad affermare testualmente:

> « Né la nostra Società, né la S.G.I. International Co. (Monrovia - Liberia), né altra nostra Società controllata, partecipano al capitale della Generale Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd. La S.G.I. International, in data 11 marzo 1974, deliberò, in linea di massima, per una eventuale propria partecipazione del 60 per cento al capitale di " Finabank International Ltd. Cayman " che, come si è appreso successivamente, ha assunto il nome di " Generale Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd ".
>
> La partecipazione non è stata assunta e noi abbiamo avuto poi notizia che Finabank International Ltd, aveva mutato la propria denominazione in quella di Generale Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd, dalla stampa, quando è stata data

informazione di prestiti contratti da quella Società per un ammontare di dollari 100 milioni, garantiti da pegno di azioni della nostra Società.

Nessuna indicazione noi abbiamo avuto in via ufficiale né dell'assunzione, evidentemente in più riprese fra fine giugno e primi luglio, del prestito di dollari 100 milioni, né della destinazione data al ricavato del prestito.

Sappiamo, per avere recentemente rinvenuta a Milano la copia di una *lettre de patronage* in data 17 giugno 1974 firmata dal dottor Carlo Bordoni, che all'epoca era consigliere delegato preposto alla nostra " Divisione finanziaria " – e ci è risultato ora che aveva assunto la carica di presidente della Generale Immobiliare Banking Corporation – che egli nella *lettre de patronage* ha dichiarato, invece, inesattamente, che " la Generale Immobiliare Banking Corporation " era una nostra Società controllata » (00034/Sind.).

Occorre poi mettere in rilievo che il Banco di Roma-Roma concedeva la sua fidejussione ottenendo in pegno 100 milioni di azioni della Società Generale Immobiliare per un valore di borsa di circa 50 miliardi di lire, azioni di proprietà della Finambro, cioè di una società di recente costituzione ed il cui capitale era di gran lunga inferiore al valore delle azioni possedute, in violazione quindi del disposto dell'articolo 5 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 148, sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari. Si ricorderà, difatti, che all'epoca il capitale della Finambro era di 500 milioni di lire, mentre un primo deliberato aumento a 20 miliardi (che in parte era stato già eseguito) ed un secondo deliberato aumento a 160 miliardi di lire non erano stati autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Invero, quando si profilarono le prime difficoltà del gruppo Sindona, il Banco di Roma fu costretto, al fine di mantenere inalterate le garanzie ricevute a fronte degli impegni assunti, ad intervenire fornendo ulteriori mezzi finanziari alle società facenti parte del gruppo. In una lettera in data 1° agosto 1974 indirizzata a Carli (00029/Sind.), Ventriglia comunicava di aver dovuto realizzare altre due operazioni, la prima per complessivi 23 miliardi in favore della Società Generale Immobiliare-Roma e la seconda per 14 miliardi in favore di un cliente del Banco di Roma (di cui non erano precisate le generalità, ma che nella deposizione resa al giudice Urbisci viene identificato nella persona del costruttore Genghini).

4. — L'operazione di fusione per incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione e la nascita della Banca Privata Italiana.

Le difficoltà che nel corso del 1974 dovevano imporre al gruppo Sindona di costituire in pegno il pacchetto di maggioranza della Banca Unione, la quale aveva in corso di perfezionamento l'acquisizione della totalità della partecipazione della Banca Privata Finan-

ziaria, si erano già manifestate attraverso altre operazioni, impostate in tempi precedenti, che denotavano l'esigenza del gruppo di assicurarsi liquidità. Una di queste operazioni è quella che si ricollega all'aumento di capitale della Finambro, mentre altra e diversa è quella relativa all'aumento di capitale sociale della Banca Unione. Benché possa a prima vista apparire che quest'ultima operazione importasse per il gruppo un esborso per la percentuale detenuta nel capitale della Banca Unione, un più approfondito esame mostra, invece, che essa costituiva uno strumento per procacciarsi liquidità senza nel contempo perdere il controllo della banca.

L'aumento del capitale sociale della Banca Unione doveva essere integralmente destinato all'acquisto del capitale sociale della Banca Privata Finanziaria, al fine di dare vita ad una fusione tra le due banche per incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione. L'operazione, mentre garantiva da un lato il mantenimento del controllo del capitale della Banca Unione (e quindi, in seguito alla fusione, anche del controllo della Banca Privata Finanziaria), dall'altro consentiva al gruppo – come detto – di procacciarsi liquidità, in un momento in cui ne aveva particolare bisogno.

È opportuno a questo punto precisare che, mentre il pacchetto azionario della Banca Privata Finanziaria era interamente detenuto dal gruppo Sindona, la partecipazione di questo nel pacchetto Banca Unione ammontava, invece, al 51 per cento (vedi documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 23). Di conseguenza, il costo dell'operazione di acquisto della Banca Privata Finanziaria veniva a gravare solo per il 51 per cento sul gruppo, mentre per il restante 49 per cento sarebbe ricaduto sugli altri azionisti; il ricavato, invece, sarebbe andato per intero a beneficio del gruppo, che sarebbe così riuscito a realizzare quasi la metà della proprietà della Banca Privata Finanziaria ottenendone il prezzo dai soci della Banca Unione, senza perdere nel contempo il controllo di questo istituto.

Se il fine dell'aumento del capitale sociale della Banca Unione era quello di ottenere liquidità per il gruppo e se questa liquidità doveva provenire, come si è visto, dagli azionisti di minoranza, era necessario far accompagnare questa operazione da una vivacizzazione del mercato del titolo Banca Unione. È questa una caratteristica importante dell'operazione. Infatti, la scelta della Banca Unione non era casuale, in quanto questa aveva un azionariato di minoranza che raggiungeva una percentuale significativa, senza nel contempo condizionare il controllo della società, ed inoltre il titolo era trattato in un mercato ristretto. Tale condizione era particolarmente importante, sia per l'assenza, all'epoca, di qualsiasi effettiva sorveglianza sulle contrattazioni al « ristretto », sia perché era più facile influenzare le contrattazioni stesse, facendo risultare esteriormente un interessamento sui titoli che, in pratica, poteva anche mancare.

In questa direzione si mosse appunto il gruppo, anche al fine di invogliare il disinvestimento nei titoli Banca Unione da parte dei vecchi azionisti, assicurando la circolazione degli stessi tramite i risparmiatori meno attenti alla gestione sociale.

Altra caratteristica pure importante dell'operazione era rappresentata dalla presenza nello statuto della Banca Unione della clau-

sola di gradimento, per cui il gruppo di controllo poteva essere sicuro che la sua posizione, così come i criteri di gestione della banca, non avrebbero potuto essere soggetti a critiche, in quanto esso poteva controllare (attraverso il consiglio di amministrazione) la concessione o meno del gradimento.

Fu proprio la presenza di questa clausola nello statuto della Banca che preoccupò i responsabili del Banco di Roma, i quali si accorsero di aver ricevuto in pegno azioni, senza ottenere contestualmente il gradimento del consiglio di amministrazione; essi si affrettarono, quindi, una volta entrati i loro dirigenti nel consiglio di amministrazione della Banca Unione, a farsi concedere da questo il gradimento necessario a perfezionare la garanzia ricevuta.

Le contrattazioni al mercato ristretto, prima dell'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1977, n. 49, con la quale si è disciplinata la negoziazione dei titoli non quotati in una borsa ufficiale, erano assoggettate soltanto ad una autoregolamentazione, posta in essere da parte degli stessi operatori, la quale tendeva a disciplinare l'ammissione dei titoli in questo mercato, nonché a sottoporne a controllo lo scambio.

La partecipazione, anche se in forma non ufficiale, degli agenti di cambio alle contrattazioni al mercato ristretto e lo sforzo dagli stessi compiuto al fine di stabilire la regolamentazione della quale si è parlato non sempre hanno dato risultati positivi, sicché molto spesso questo mercato è stato oggetto di abusi e speculazioni: è proprio per questa disfunzione che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 578 del 7 marzo 1975, aveva di fatto interrotto il suo funzionamento, vietando agli agenti di cambio di partecipare a queste contrattazioni.

Una delle caratteristiche delle contrattazioni al mercato ristretto era che l'operazione doveva avvenire per « contanti », ma la scadenza delle 72 ore delle operazioni per « contanti » non è mai stata rispettata, per cui le operazioni venivano chiuse, nella stragrande maggioranza, dopo parecchio tempo dall'effettiva conclusione.

L'andamento del mercato ristretto e la sua particolare regolamentazione hanno avuto un ruolo significativo nella vicenda del titolo Banca Unione, del quale fu decisa la sospensione dalla quotazione solamente l'11 settembre 1974, quando ormai era imminente il provvedimento di messa in liquidazione della banca.

Il gruppo di controllo della Banca Unione cominciò ben presto a concentrare l'interesse della propria clientela su queste azioni, per cui il titolo passò da una quotazione di lire 6.700 (nel 1969) a lire 23.000 (nel marzo 1971), per raggiungere, nel marzo 1973, lire 25.800. Ed è proprio nel 1973 che si preparava l'operazione di acquisto della Banca Privata Finanziaria, al fine di incorporarla nella Banca Unione. Nel periodo successivo la quotazione del titolo Banca Unione migliorò ancora: essa raggiunse lire 27.200 il 28 giugno 1973 e, dopo una discesa a lire 18.500 nel settembre del 1973, riprese immediatamente a salire, attingendo, il 26 ottobre, lire 29.050. L'ascesa della quotazione continuò nel 1974 (lire 32.890 il 26 gennaio), raggiungendo (il 29 marzo) un valore di capitalizzazione in borsa di lire

120.960.000.000, rispetto ad un valore di lire 66.306.240.000 al principio del medesimo anno.

Se può ben dirsi che l'evoluzione della quotazione procedesse parallelamente alle finalità perseguite dal gruppo di controllo, viceversa il legame di tale ascesa del titolo con gli incrementi dei bilanci della banca appariva solamente un elemento formale, in quanto l'andamento positivo dei bilanci stessi non giustificava il valore di capitalizzazione raggiunto dall'istituto di credito, che, quindi, non corrispondeva alla reale situazione dello stesso.

In realtà il gruppo, così come aveva l'abitudine di fare per gli altri titoli di società rientranti nella sua sfera di controllo, operava sul titolo Banca Unione sempre al rialzo; e questo non solo perché questo titolo costituiva, come è stato osservato (v. relazione dell'avvocato Ambrosoli, p. 107), la sua « facciata », ma soprattutto in quanto la Banca Unione era lo strumento attraverso il quale il gruppo si era proposto di assicurarsi la liquidità necessaria (sia attraverso i depositi fiduciari, sia attraverso la descritta operazione di incorporazione della Banca Privata Finanziaria). A questo si aggiunga che il mantenimento di una alta capitalizzazione della società costituiva anche, qualora se ne fosse presentata la necessità (il che ebbe a verificarsi di lì a pochi mesi), una garanzia particolarmente valida in relazione ai valori raggiunti ed un elemento di riferimento per un eventuale finanziamento.

La quotazione del titolo Banca Unione quindi fu sempre seguita con particolare attenzione e cura dal gruppo, anche perché attraverso una lievitazione del titolo si veniva a creare l'interesse degli azionisti iscritti nel libro dei soci ad alienare i titoli.

Gli acquirenti di questi titoli non chiedevano il gradimento del consiglio di amministrazione, o perché non erano a conoscenza della relativa clausola, o perché attribuivano all'investimento posto in essere un carattere altamente speculativo e quindi si disinteressavano di ottenere l'iscrizione nel libro dei soci.

In tal modo il gruppo, attraverso la lievitazione del titolo Banca Unione, raggiungeva una duplice finalità: da una parte accreditava una migliore immagine di sé, dall'altra promuoveva un cambiamento della compagine azionaria, che, nella misura in cui i nuovi azionisti non chiedevano il gradimento, ovvero nella misura in cui questo non veniva concesso, lo poneva al riparo da interventi di contestazione della gestione della società da parte dei soci.

La presenza nello statuto della clausola di gradimento non suggerì all'autorità di controllo, e per essa al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nel momento in cui venne chiesta l'autorizzazione all'aumento di capitale, di raccomandare al socio di maggioranza l'eliminazione di questa clausola, per rendere maggiormente aderente la struttura della società con quella del suo azionariato che, con la quotazione ad un mercato ristretto, assumeva una rilevanza pubblica.

Sommariamente descritte, le principali tappe attraverso le quali l'operazione venne realizzata sono le seguenti.

Nel dicembre del 1972 veniva prospettato alla vigilanza un progetto di fusione per incorporazione della Banca Privata Finanziaria

nella Banca Unione, che doveva realizzarsi, come detto, attraverso un consistente aumento del capitale della Banca Unione, che questa avrebbe appunto destinato all'acquisto dell'intero pacchetto della Banca Privata Finanziaria. Sul presupposto di una stima del valore di mercato di quest'ultimo istituto pari ad oltre 24 miliardi di lire, la misura dell'aumento di capitale della Banca Unione veniva fissata, in via principale, in circa 12 miliardi (ipotizzandosi in tal caso una cessione della Banca Privata Finanziaria a circa metà del suo valore) e, in via alternativa, in 24 miliardi (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 23/1). Non risulta, al riguardo, che la disponibilità dei richiedenti a sottostimare il valore della Banca Privata Finanziaria, quale risultava dalla situazione patrimoniale dichiarata, abbia destato sospetti nella vigilanza.

Nonostante la debole situazione patrimoniale delle due banche fosse nota alla vigilanza in conseguenza delle ispezioni conclusesi nel corso del 1972, e nonostante che ciò potesse ragionevolmente far temere che l'aumento di capitale della Banca Unione fosse almeno in parte destinato a reintegrare perdite patrimoniali – senza che di questo fossero al corrente i potenziali sottoscrittori delle nuove azioni Banca Unione – la Banca d'Italia ebbe tuttavia ad esprimere, in data 30 maggio 1973, il suo assenso di massima all'operazione, nei termini nei quali veniva prospettata in via principale, e cioè con aumento del capitale Banca Unione per un ammontare di circa 12 miliardi di lire (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 24).

Pochi giorni dopo la Banca Unione rilanciava, però, l'ipotesi dell'aumento di capitale per circa 24 miliardi, in un primo momento avanzata in via alternativa (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 26); ma la Banca d'Italia, in data 25 ottobre 1973, ebbe ad esplicitare che modalità siffatte non avrebbero più incontrato il suo assenso, già prestato, invece, in ordine all'altra soluzione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 31/1).

Conseguentemente, l'assemblea straordinaria dei soci della Banca Unione deliberava, in data 27 novembre 1973, di aumentare il capitale sociale di lire 12.600 milioni, portandolo da 2.520 a 15.120 milioni di lire (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 33).

Si deve osservare, in proposito, che la Banca Unione non si preoccupò minimamente di portare a conoscenza dell'autorità di controllo una elaborata operazione di intestazione fiduciaria dei titoli di nuova emissione alla Interbanca, la quale avrebbe poi provveduto a trasferirli mediante girata agli azionisti che ne avessero fatto richiesta in esecuzione del diritto di opzione ovvero, in caso di vendita del diritto di sottoscrizione, a terzi, al fine di non dovere essere obbligata a dare il gradimento.

In data 21 dicembre 1973 la Banca d'Italia rilasciava l'approvazione formale della deliberazione di aumento del capitale, ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, della legge bancaria (regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni) (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 34).

Il 29 dicembre 1973 il Ministro del tesoro autorizzava di conseguenza la Banca Unione, con la richiesta procedura d'urgenza, a dare

esecuzione all'aumento di capitale dalla stessa deliberato ed approvato dalla Banca d'Italia (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 35).

Nel frattempo, le assemblee straordinarie dei soci delle due banche deliberavano – entrambe in data 21 dicembre 1973 – di procedere, « subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni di legge », alla operazione di fusione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 32).

Successivamente, la Banca Unione procedeva all'acquisto, per un investimento complessivo di 12 miliardi di lire, dell'intero pacchetto azionario della Banca Privata Finanziaria; ed infine il Governatore della Banca d'Italia concedeva, in data 29 luglio 1974, il nulla osta alla incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione ed al cambio di denominazione di questa in Banca Privata Italiana (documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 37); nulla osta previsto dall'articolo 48, secondo comma, della legge bancaria, che, ad avviso del dottor Carli (28 gennaio 1981, Mec. V/1), dovrebbe configurarsi come

> « un provvedimento avente natura meramente ricognitiva ed inteso a rendere operanti nei confronti dei terzi gli effetti della avvenuta fusione. Accertato che gli impegni assunti sono stati rispettati e che quindi l'incorporazione è avvenuta secondo il progetto approvato, l'organo di vigilanza non può esimersi dall'emanare il provvedimento formale in questione ».

Il rilascio del nulla osta rendeva possibile il perfezionamento della procedura, che aveva luogo con la stipula, in data 1° agosto, dell'atto di fusione e con il susseguente deposito di questo nella cancelleria del tribunale (documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 38).

Presidente della nuova banca divenne il dottor Pietro Macchiarella, già amministratore delegato e direttore generale della Banca Nazionale dell'Agricoltura e poi, da circa nove mesi, vicepresidente della Banca Privata Finanziaria. Nel corso della sua audizione il dottor Macchiarella ha dichiarato di aver ricevuto insistenze tendenti a fargli accettare la nuova carica presso la Banca Privata Italiana da Magnoni, nonché da Ventriglia, che spese, a tal fine, anche il nome del governatore Carli (19 marzo 1981 pom., Assenza II/3); ha aggiunto che prima di accettare la nomina a vicepresidente della Banca Privata Finanziaria si era recato dal Governatore della Banca d'Italia e che né questi, né altri funzionari della vigilanza gli avevano minimamente fatto cenno dell'ispezione effettuata nel 1971-1972 presso la Banca Privata Finanziaria stessa e degli esiti di questa (19 marzo 1981 pom., Piccioli IV/4); ha precisato, infine, che quale presidente della Banca Privata Italiana egli era praticamente senza poteri, in quanto il Banco di Roma aveva di fatto assunto la gestione della banca e dominava il consiglio di amministrazione, formato per otto decimi da suoi dirigenti (19 marzo 1981 pom., Fradd. I/1).

La situazione patrimoniale della Banca Privata Finanziaria presa in considerazione per la fusione faceva emergere un utile di 230 milioni, ma tale situazione era completamente inattendibile. Infatti

erano state omesse alcune partite di rilevante importo, così come erano stati modificati i saldi di vari conti. La relazione Ambrosoli (parte prima, pag. 22) stima la differenza negativa ad oltre 29 miliardi di lire, pervenendo a tale risultato anche calcolando la plusvalenza di alcuni cespiti realizzati nel corso della liquidazione e quindi non stimabili in quell'importo all'epoca della fusione. In verità, a parte il calcolo operato dal liquidatore, vi erano già i segni evidenti della situazione in cui si trovava la banca, che avrebbero dovuto almeno suggerire un controllo maggiormente attento in relazione alle ispezioni della Banca d'Italia. Infatti avrebbe dovuto destare fondati sospetti la circostanza che la Banca Privata Finanziaria aveva effettuato depositi così ingenti all'estero su una banca di dimensioni tanto limitate come era l'Amincor Bank, anche se all'epoca poteva essere ancora sconosciuto il legame che univa questa al gruppo di Sindona. Lo stesso discorso può essere fatto per le varie società (Arana, Idera, ecc.) che risultavano debitrici della Banca Privata Finanziaria.

La situazione doveva essere, tuttavia, chiara il 5 luglio 1974, al momento dell'ingresso degli uomini del Banco di Roma ai vertici della Banca Unione.

Infatti alcuni giorni prima (2 luglio) Ventriglia aveva bloccato l'operazione di finanziamento da parte del Banco di Roma, iniziata il 20 giugno 1974, per la crisi in cui versava il gruppo in generale ed in particolare la Banca Unione; e il giorno successivo (3 luglio) Macchiarella aveva dichiarato a Carli che esisteva una grave situazione di illiquidità in valuta, facendogli presente l'urgenza di interventi appropriati. A questo si aggiunga che in data 5 luglio 1974 Sindona comunicava a Carli l'esistenza di operazioni poste in essere a sua insaputa da Bordoni in cambi a termine per un ordine di grandezza di miliardi di dollari. Operazioni che non risultavano in contabilità.

Carli, pertanto, convocava immediatamente Ventriglia per sollecitarlo ad intervenire. Nella stessa giornata del 5 luglio, alle ore 16,30, Ventriglia, Barone e Guidi ricevevano Sindona e gli prospettavano l'operazione ideata da Carli e le sue modalità, tra cui la nomina di uomini del Banco di Roma ai vertici della Banca Unione. Sindona fu costretto ad accettare.

L'8 luglio Fignon veniva cooptato nel Consiglio di amministrazione della Banca Unione e nominato amministratore delegato, ed in data 12 luglio veniva cooptato nel Consiglio di amministrazione della Banca Privata Finanziaria. In virtù di questa carica gli venne trasmesso, nella stessa data del 12 luglio, da Biase (che era subentrato a Clerici nella direzione del « settore estero » della Banca Privata Finanziaria) un elenco delle operazioni in valuta estera con mandato fiduciario eseguite dalla Banca Unione e dalla Banca Privata Finanziaria, con la richiesta di autorizzazione a rinnovarle fino ad estinzione, in quanto « il rinnovo si impone poiché i debitori non sono al momento in grado di rimborsare ». La lettera veniva da Fignon trasmessa alla direzione centrale del Banco di Roma.

In tal modo si cominciava ad evidenziare l'effettiva esposizione del gruppo. In data 18 luglio Puddu redigeva una relazione, nella

quale calcolava intorno a 30 miliardi di lire le perdite presumibili sui cambi ed in circa 161 milioni di dollari lo sbilancio passivo fra crediti e debiti delle società estere che presumibilmente facevano capo a Sindona; ma poiché molte delle esposizioni di queste società erano originate da depositi fiduciari, la perdita si rifletteva immediatamente sulle banche italiane. E pertanto non meraviglia che il 19 luglio Biase inviasse a Fignon una lettera nella quale dichiarava di aver riscontrato che

> « il 99 per cento dei nostri depositi con banche estere sono fittizi, in quanto esiste sempre un rapporto fiduciario sottostante, al fine di permettere alle anzidette società di comodo di ottenere finanziamenti che non sarebbero mai stati loro concessi e in considerazione delle norme valutarie e in considerazione del loro stato patrimoniale » (v. 00162/Sind.).

Di conseguenza, quando il 1° agosto 1974 si procedette alla fusione tra Banca Unione e Banca Privata Finanziaria, il patrimonio di entrambe le società era completamente inesistente; pertanto la comunicazione fatta dagli amministratori della Banca Unione – secondo la quale questa, grazie alla fusione con la Banca Privata Finanziaria, avrebbe avuto la possibilità di riprendere rapidamente la sua ascesa – non solo non corrispondeva alla realtà, ma nascondeva la circostanza che il patrimonio sociale era completamente assorbito dalle perdite.

5. — Tecnica dei cosiddetti « depositi fiduciari » e « tabulato dei 500 ».

a) *I « depositi fiduciari »*.

I documenti in possesso della Commissione e le indagini compiute hanno permesso di accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che almeno dal 1971 le banche italiane di Sindona avevano adottato come sistema quello dei cosiddetti « depositi fiduciari » presso banche estere, in qualche modo collegate al gruppo finanziario che faceva capo a Sindona. Nella sua forma ordinaria, il deposito fiduciario è una pratica bancaria, certamente non sconosciuta alle banche italiane, che tende soprattutto, attraverso la predisposizione di una documentazione parallela alla contabilità ufficiale, a garantire l'anonimato di clienti preoccupati di non far conoscere la consistenza dei loro conti, e di sfuggire in particolare al pericolo di controlli fiscali.

Ben diversa era invece la natura dei « depositi fiduciari » a cui ricorrevano le banche di Sindona. Il denaro affluiva, in divise estere, verso banche straniere compiacenti, e i depositi venivano costituiti regolarmente, e nell'apparente rispetto della normativa valutaria allora vigente. Ma contemporaneamente e segretamente, con un patto

in cui la banca estera assumeva il semplice ruolo di intermediaria senza proprie responsabilità, le banche straniere venivano impegnate a versare - a nome proprio ma a rischio e per conto della banca depositante - il denaro depositato, per un periodo di tempo illimitato, a destinatari determinati che erano poi società dello stesso Sindona che operavano all'estero. In sostanza, con i « depositi fiduciari » le banche di Sindona effettuavano all'estero investimenti di vario genere, con operazioni che erano perciò di vero e proprio autofinanziamento e che dunque violavano le norme della vigente legge bancaria, e in particolare l'articolo 38 della stessa. Le operazioni non venivano contabilizzate per quelle che erano, e cioè come impieghi e immobilizzo di denaro all'estero, ma come depositi pienamente disponibili e che quindi attestavano la liquidità della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria.

Come si è già accennato, la vera natura dei « depositi fiduciari » sfuggì, almeno inizialmente, ai controlli dell'autorità monetaria italiana e finì per essere una delle cause principali del *crack*. In effetti, i depositi presso banche estere, apparentemente prelevabili in ogni momento, così come avviene con i libretti di risparmio, furono impiegati, o meglio si direbbe sperperati, in imprese finanziarie rivelatesi avventate o in atti di corruzione politica. Così non senza fondamento l'avvocato Ambrosoli, liquidatore della Banca Privata Italiana, nella sua relazione, attribuisce la maggior parte, se non la quasi totalità delle perdite, appunto a questo sistema di finanziamenti effettuati, attraverso i cosiddetti « depositi fiduciari », a società, enti o persone in vario modo legati alla persona di Sindona.

b) *La vicenda del « tabulato dei 500 ».*

È sotto certi aspetti strettamente connesso al problema dei « depositi fiduciari » quello della cosiddetta lista o « tabulato dei 500 », e cioè il documento che avrebbe contenuto più di 500 nomi di persone (o enti), titolari di depositi effettuati fiduciariamente, in divisa estera, presso le due banche italiane di Sindona, attraverso Finabank; una lista cioè di somme che Finabank aveva avuto in deposito fiduciario da un certo numero di persone, mai appurato nella sua esatta entità (si è infatti parlato di 543, 553 o 554 persone).

Dell'esistenza del tabulato sembra trovarsi una traccia documentale (sia pure non esplicita) in un appunto concernente una riunione tenutasi presso la Banca d'Italia il 28 agosto 1974 (quando già le due banche di Sindona si erano fuse nella Banca Privata Italiana), appunto che per la parte che interessa risulta essere del seguente testuale tenore:

> « 28 agosto 1974. — Si è tenuta una riunione a cui hanno partecipato per la Banca d'Italia Carli, Occhiuto, il direttore centrale Ignazio Pritano, l'ispettore capo Antonino Arista; per il Banco di Roma l'amministratore delegato professor Ferdinando Ventriglia, l'amministratore delegato avvocato Mario Barone, il

presidente del collegio sindacale Tancredi Bianchi, il direttore centrale Pier Luciano Puddu. Scopo della riunione era quello di mettere a punto alcune informazioni intorno alla situazione della Banca Privata Italiana e a tal fine il professor Ventriglia ha esibito al signor Governatore il prospetto qui accluso, compilato a mezzo di funzionari del Banco di Roma, riflettente le posizioni in valuta della predetta Banca Privata Italiana alla sera del 26 agosto. Dall'esame di tale prospetto emerge che lo sbilancio deriva da crediti verso società del gruppo Sindona che sono di impossibile esazione; da perdite su affari ormai conclusi; da probabili perdite su affari ancora aperti.

Il professor Ventriglia mette in particolare evidenza che nella sezione "depositi ricevuti" figurano alla voce 3° "gruppo Sindona" crediti dell'Amincor per dollari 50.176.000 e della Finabank per dollari 43.620.000 e – ad illustrazione di dette voci – informa che il credito della Finabank, detratti dollari 7.000.000 circa e quindi per residui dollari 37.000.000, rappresenta depositi di somme avute fiduciariamente da nominativi diversi (oltre n. 500), con scadenze varie già in corso di maturazione, alcune addirittura scadute nel corrente mese.

Il professor Ventriglia – dopo precisazioni varie anche da parte di altri intervenuti alla riunione – propone e il dottor Carli approva che soprattutto allo scopo di sostenere la credibilità del nostro sistema all'estero, la Banca Privata Italiana faccia fronte agli impegni con la Finabank alle singole scadenze, previa verifica di regolarità » (v. documenti Banco di Roma, 00167/Sind.).

Sembra desumersi con sufficiente chiarezza dall'appunto suddetto, che in sostanza costituisce il verbale di una riunione ufficiale presso la Banca d'Italia, il riferimento all'esistenza di 500 e più persone (o enti) che, attraverso il sistema dei depositi fiduciari, avevano esportato valuta all'estero e rispetto ai quali era stato ordinato il rimborso delle somme depositate, con denaro di una banca, quale la Banca Privata Italiana, che a pochissima distanza di tempo sarebbe stata posta in liquidazione coatta.

Era naturale di conseguenza (anche se a quell'epoca l'esportazione di valuta non costituiva un illecito penale) che il giudice istruttore di Milano iniziasse, nell'ambito delle più generali indagini concernenti il *crack* di Sindona, una specifica indagine diretta a stabilire se esistesse la lista dei cinquecento titolari dei depositi fiduciari, per rintracciarla o per ricostruirne il contenuto, al fine di stabilire se le vicende ad essa relative potessero integrare ipotesi di reati patrimoniali o fallimentari. Nel corso di pazienti indagini, i giudici milanesi accertarono – secondo quanto emerge, per grandi linee, dall'istruttoria compiuta – che il documento era stato ricevuto sotto forma di un tabulato elettronico (e di qui il nome che da allora la lista avrebbe preso), dal direttore centrale addetto ai servizi esteri del Banco di Roma Pier Luciano Puddu; che il Puddu a Roma ne aveva parlato a Ferdinando Ventriglia, amministratore delegato del Banco di Roma; che il documento era

stato sottoposto all'attenzione del Governatore Carli, che aveva autorizzato il rimborso dei depositi fiduciari; e che infine il documento, secondo la versione data da Puddu, sarebbe stato consegnato, perché lo conservasse, all'altro amministratore del Banco di Roma, Mario Barone. Malgrado gli accertamenti compiuti, anche attraverso organi di polizia, i giudici non riuscivano a rintracciare il tabulato tra i documenti delle banche di Sindona conservati presso il Banco di Roma; mentre dal canto suo Mario Barone, interrogato sulla vicenda come testimone, veniva ritenuto reticente e mendace e veniva perciò provvisoriamente arrestato.

Durante la detenzione, Barone dichiarava quindi di non potere escludere che Puddu gli avesse consegnato una busta contenente il tabulato e dal carcere, con il consenso del giudice, si metteva telefonicamente in contatto con il terzo amministratore del Banco di Roma Giovanni Guidi, nel tentativo non riuscito di recuperare il documento. Barone veniva pertanto scarcerato, in relazione all'ipotizzata accusa di falsa testimonianza, ma veniva poi formalmente incriminato, per la sparizione dei tabulati, del delitto di cui all'articolo 490 del codice penale (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri); mentre per gli stessi fatti veniva indiziato anche Giovanni Guidi. Entrambi però, sia il Barone che il Guidi, con sentenza istruttoria del 19 febbraio 1977, venivano prosciolti dai reati loro ascritti per amnistia; ma con la stessa sentenza il giudice disponeva la continuazione delle indagini intese ad acquisire il tabulato o a ricostruirne il contenuto, anche ai fini di accertare eventuali appropriazioni o distrazioni di fondi in lire o in valuta in danno della Banca Privata Finanziaria, commesse dalle stesse persone già imputate o da altre.

In questa stessa direzione, nell'ambito del suo mandato e quindi per fini diversi da quelli del giudice penale, si è attivamente e con rigore impegnata la Commissione, nell'intento di accertare, mediante la ricostruzione, se non il recupero, del tabulato, se personalità politiche o funzionari amministrativi avessero commesso illeciti valutari o di altro tipo, e più in generale se avessero comunque tratto dai loro rapporti con Sindona vantaggi di qualsiasi genere, come quello appunto di potere illecitamente esportare capitali all'estero e di potere ottenere anticipatamente il rimborso delle somme depositate fiduciariamente, con preferenza rispetto ad altri creditori delle banche di Sindona.

A questo fine sono stati più volte esaminati, anche in confronto tra loro, tutti i personaggi di maggiore rilievo coinvolti nella vicenda, e le indagini sono state indirizzate verso più direzioni: ad accertare, anzitutto, non solo la materiale esistenza del cosiddetto tabulato, quanto soprattutto la sua autenticità, e quindi la sua compilazione da parte della Finabank e la sua provenienza da questa; ad acquisire, poi, ogni utile elemento circa le modalità con cui il tabulato era stato portato a conoscenza del Governatore della Banca d'Italia e circa le ragioni e i modi con cui era stato disposto (ed eventualmente eseguito) il rimborso delle somme depositate fiduciariamente presso Finabank; a stabilire, quindi, che sorte avesse avuto il documento dopo la riunione presso la Banca d'Italia; a indivi-

duare, infine, induttivamente e attraverso le testimonianze, una volta esclusa la possibilità di venire in possesso materialmente del tabulato, quali fossero i nomi (o alcuni dei nomi) che esso conteneva.

In ordine al problema della materiale esistenza del tabulato, un elemento a favore della soluzione positiva è offerto dalle dichiarazioni rese da Puddu, Barone e Ventriglia che presuppongono sempre come incontestabile l'esistenza del documento. Come si avrà modo di chiarire meglio in prosieguo, Bordoni, che pure ha parlato di una lista di depositi fiduciari presso Finabank, sembra però riferirsi ad un documento diverso, che non conteneva i nomi dei depositanti, a loro volta desumibili da un altro documento. Se le dichiarazioni di Bordoni lasciano intravvedere quindi la eventualità che i tabulati fossero due, v'è peraltro anche chi, come Magnoni (8 aprile 1981, Bal. XIX/2 e 3), ha negato l'esistenza della lista, aggiungendo, però, di non poter escludere che, quando la gestione delle banche non era più sotto il controllo di Sindona (e dunque nel periodo che qui interessa), qualcuno fosse andato alla Finabank a farsi dare i nomi dei titolari dei depositi fiduciari.

Il primo a ricevere il documento in Italia sarebbe stato, in data 27 agosto 1974, Pier Luciano Puddu, direttore centrale addetto al servizio estero del Banco di Roma. Al ritorno dalle ferie, Puddu era stato inviato a Milano da Ventriglia per svolgere una ispezione sulla posizione in valuta della Banca Privata Italiana; fu in quella occasione che avrebbe avuto il documento, ma sulle modalità il teste ha dato prima ai giudici e poi alla Commissione informazioni imprecise e contraddittorie. In particolare, mentre al giudice istruttore aveva affermato di non ricordare in che modo avesse avuto il tabulato, se a Roma dai dipendenti del servizio che dirigeva, o se a Milano dai funzionari preposti alla Banca Privata Italiana, alla Commissione ha in un primo tempo ripetuto di non essere certo se il documento gli fosse stato consegnato a Milano o se l'avesse trovato sulla sua scrivania, tra gli altri documenti, al ritorno dalla trasferta di Milano; per poi finire con l'attestarsi, nel confronto del 4 febbraio 1981, sulla versione che, secondo i suoi ricordi, al 90 per cento delle probabilità il documento l'aveva avuto a Milano durante la sua visita del 27 agosto e che poteva averlo ricevuto o da Giovambatfista Fignon, che dirigeva per conto del Banco di Roma la Banca Privata Italiana, o da Ugo Grazia, della segreteria di Fignon, o da Nicola Biase, responsabile del servizio estero della Banca Privata Finanziaria. Tutti costoro hanno smentito Puddu, anche se Fignon ha ammesso di avere visto una volta il tabulato; così come Alessandro Gregori, capo servizio della Centrale cambi del Banco di Roma (e che dunque, secondo una delle prime versioni di Puddu, sarebbe stato il primo consegnatario del documento), ha negato la circostanza.

Al di là di questa pluralità di contraddittorie versioni, sta di fatto comunque che Puddu non ha mai messo in dubbio l'autenticità del documento, e cioè la sua effettiva e volontaria provenienza dai funzionari dirigenti di Finabank; tanto che nella sua dichiarazione alla Commissione (Sant. IX/2) ha affermato, evidentemente

per esplicitare ed avallare tale sua convizione, che il documento, consistente in un elenco di nomi, era intitolato a « Finabank ». Non diversa si è dimostrata l'opinione di Carlo Bordoni, assunto da Sindona nel 1971 per guidare gli affari valutari delle società del gruppo, che ha dichiarato di aver ricevuto da Hans Hoffer, funzionario di Finabank, un tabulato (materialmente diverso, evidentemente, da quello consegnato a Puddu), contenente una lista di 543 titolari di depositi fiduciari presso Finabank. Al riguardo, Bordoni ha indicato una serie di elementi (come ad esempio l'uso delle virgolette al posto degli zeri) da cui era possibile desumere con certezza la provenienza da una banca svizzera del tabulato. Bordoni ha peraltro precisato che, pur non potendo essere sicuro dell'attendibilità del contenuto (ma non della genuinità) della lista, se l'era fatta consegnare, per poterla usare eventualmente contro Sindona, in vista di asseriti pericoli che lo minacciavano; e che l'aveva quindi affidata in Venezuela al legale Oscar Rasquin, perché ne depositasse tre esemplari presso tre notai di tre paesi diversi. La lista, ha aggiunto Bordoni, avrebbe dovuto essere pubblicata qualora egli fosse morto. Ma, malgrado le informazioni ora riassunte e la convinzione più volte ribadita dal teste circa l'autenticità della lista, circa cioè la sua provenienza da Finabank, Bordoni non è stato in grado di fornire alla Commissione nessun elemento utile per il recupero del documento, affermando di non conoscere i nomi dei notai a cui il tabulato sarebbe stato consegnato, mentre Oscar Rasquin, che li conosceva, era nel frattempo deceduto.

Molto più problematico è il punto di vista espresso da altre persone, che pure non negano la materiale esistenza del tabulato, sulla legittimità della sua provenienza. Così, ad esempio, Ventriglia ha accennato alla possibilità che il documento fosse stato sottratto a Finabank (dato il rigore delle norme circa il segreto bancario vigente in Svizzera) ed ha avanzato anche altre ipotesi, variamente argomentate, circa la provenienza del documento; così ancora Carli ha messo in dubbio, più o meno apertamente, la possibilità di considerare il tabulato come un documento legittimamente formato e uscito da Finabank, sostenendo che avrebbe invece potuto trattarsi di nient'altro che di un documento anonimo; così, infine, Barone ha escluso che il tabulato, pur venendo da Finabank, potesse avere valore giuridico.

Quale che sia la verità su questo punto, è risultato comunque che la mattina del 28 agosto 1974 Puddu parlò del tabulato a Ventriglia, spiegandogli che parte dei depositi di Finabank erano costituiti, per un numero superiore a 500, da depositi fiduciari. Secondo Puddu, Ventriglia avrebbe mostrato specifico interesse al documento, sottolineando la necessità di andare a parlarne a Carli. Ventriglia ha invece sostenuto di non avere attribuito nessuna particolare importanza, ai fini delle informazioni che si dovevano dare a Carli, al tabulato dei 500; ed ha aggiunto di non avere nemmeno esaminato il documento, se non dandogli una scorsa fugace, e ciò per deontologia professionale, trattandosi di un documento che si affermava proveniente da una banca svizzera e dunque vincolata al riserbo. Lo stesso Ventriglia ha tuttavia riconosciuto di aver detto a Puddu

che del tabulato avrebbero dovuto parlare a Carli, in occasione della riunione con questi già fissata per quella stessa mattina; va ribadito peraltro che oggetto specifico della riunione prestabilita erano soltanto i risultati delle rilevazioni effettuate, per suo incarico, da Puddu nella sede di Milano della Banca Privata Italiana. Pertanto, secondo Ventriglia, la riunione tenutasi presso la Banca d'Italia il 28 agosto era stata una sola, aveva avuto inizio poco dopo le 11, ad essa avevano partecipato le persone indicate nell'appunto prima trascritto, e vi erano stati discussi i problemi e prese le decisioni di cui all'appunto stesso. Puddu invece ha dichiarato, come del resto aveva già fatto durante l'inchiesta penale svolta dal giudice istruttore di Milano, che quella mattina le riunioni presso la Banca d'Italia furono due; la prima, cui parteciparono soltanto Carli e Ventriglia, che egli stesso aveva accompagnato in macchina, ebbe ad oggetto la questione del tabulato; la seconda, invece, fu quella plenaria di cui all'appunto più volte citato. Questa versione è stata indirettamente confermata davanti alla Commissione, così come davanti al giudice istruttore, da Mario Barone, che ha sempre dichiarato che Puddu gli aveva parlato di un primo incontro con Carli, precedente a quello a cui anch'egli aveva ufficialmente partecipato.

Ventriglia invece, come si è accennato, ha insistito sulla tesi dell'unica riunione, cercando di spiegare le diverse affermazioni di Puddu con il rilievo che questi, parlando di due riunioni presso Carli, poteva essersi confuso con i due incontri che quella stessa mattina aveva avuto con lui, a breve intervallo di tempo, prima che si recassero alla Banca d'Italia, e sempre riguardo alle questioni di cui avrebbero dovuto parlare con Carli. Quest'ultimo dal canto suo ha anch'egli sempre affermato, nella dichiarazione resa alla Commissione ed in sede di confronto, che la mattina del 28 agosto la riunione svoltasi nel suo studio fu una sola, cominciò con breve ritardo e non fu preceduta da nessun incontro bilaterale con Ventriglia. Carli ha peraltro aggiunto che, prima della riunione, Ventriglia si era limitato a farsi vedere, affacciandosi alla porta del suo studio, ed ha reiteratamente dichiarato di non aver voluto nemmeno vedere il tabulato, anche se ha escluso, contrariamente a quanto ha affermato Ventriglia, di aver fatto un gesto di repulsione (o di orrore, come sostiene Barone di aver appreso da Ventriglia) a sentirne parlare. Ha anzi chiarito di non aver nemmeno voluto discutere di un tabulato, in quanto doveva trattarsi o di un documento anonimo, di provenienza ignota, e dunque inutilizzabile, posto che egli non poteva considerarsi investito (neppure nella sua veste di capo dell'Ufficio italiano cambi) di funzioni di polizia; oppure di un documento realmente proveniente da una banca svizzera, e quindi compilato e diffuso in violazione delle rigorose norme sul segreto bancario vigenti in Svizzera, del quale, quindi, sarebbe stato sbagliato parlare, nell'interesse del paese. Se poi il tabulato fosse stato sottratto a Finabank, sarebbe stato gravemente dannoso avvalersene per l'Italia.

Tutti coloro che parteciparono alla riunione ufficiale verbalizzata nell'appunto di cui si è più volte parlato hanno escluso che in

quella occasione il tabulato fosse stato mostrato a Carli; in particolare, Puddu, che durante l'inchiesta giudiziaria aveva detto di averlo portato alla riunione in una busta gialla e di aver messo la busta sul tavolo intorno a cui sedevano i partecipanti alla riunione, ha dichiarato alla Commissione che aveva tenuto il documento in borsa e che Carli, con un cenno, gli aveva fatto capire di non estrarlo neppure.

Quali che siano state le modalità della riunione, è comunque certo che le sue conclusioni, in merito alla lista dei 500, furono quelle documentate nell'appunto. In precedenza, com'è noto, la Banca d'Italia aveva disposto, con un provvedimento che aveva preso il nome di « cordone sanitario », che le banche italiane di Sindona non effettuassero pagamenti a società o persone in qualsiasi modo legate al gruppo Sindona. Il cordone sanitario già prima del 28 agosto aveva subìto deroghe, come si è detto in altra parte della relazione, e sarebbe stato poi completamente eliminato. Per quanto riguarda i conti fiduciari di Finabank, il pagamento fu disposto, secondo le persone esaminate, sul presupposto che i titolari dei conti dovessero essere trattati alla stessa stregua delle persone fisiche e giuridiche non collegate con il gruppo Sindona e che i rimborsi dunque dovessero essere senz'altro effettuati a favore di chi appariva – come coloro che figuravano nel tabulato – non collegato a Sindona e al suo gruppo.

Si stabilì perciò che la Banca Privata Italiana facesse onore agli impegni con la Finabank alle singole scadenze e si aggiunse che ciò doveva avvenire « previa verifica di regolarità ». Il significato di questa clausola è stato oggetto di una specifica indagine, che non ha dato nemmeno essa risultati univoci. Per Carli, infatti, la condizione stava ad indicare l'obbligo di non effettuare pagamenti quando si fosse acquisito il convincimento che i conti fossero intestati a persone fisiche o giuridiche legate a Sindona; mentre Ventriglia ha aggiunto che la clausola comportava anche la necessità di una verifica di regolarità valutaria e, dal canto suo, Antonino Arista ha precisato che la clausola imponeva di accertare, prima di eseguire i pagamenti, che i depositi fiduciari fossero effettivamente esistenti, che fra i depositi non vi fossero partite di pertinenza del gruppo Sindona e che i depositi stessi fossero stati effettuati secondo le norme valutarie allora vigenti.

Al termine della riunione che portò alle decisioni accennate, il tabulato fu riportato da Puddu negli uffici del Banco di Roma; qui Puddu, secondo una dichiarazione più volte ribadita, avrebbe chiesto a Ventriglia che cosa doveva fare del documento e Ventriglia gli avrebbe risposto di darlo al suo superiore, e cioè a Barone (che era l'amministratore delegato preposto al servizio esteri); egli pertanto avrebbe seguito Barone nel suo ufficio e, secondo le sue indicazioni, gli avrebbe lasciato il tabulato in una busta che egli stesso aveva chiuso leccandone i lembi. Ventriglia, invece, ha sostenuto davanti alla Commissione, e anche in sede di confronto, di avere detto a Puddu di consegnare il documento al servizio esteri e non al suo diretto superiore ed ha precisato di non aver visto Puddu consegnare materialmente il documento a Barone: circostanza che,

peraltro, non si è detto in condizione di escludere. Dal canto suo, Barone ha sempre negato di aver preso in consegna il tabulato, e ha affermato che quando Puddu lo aveva invitato a far ciò, gli aveva risposto di tenere per sé il documento e di metterlo in cassaforte. A sostegno della sua tesi, Barone ha chiarito in più occasioni che non vi erano ragioni perché egli personalmente conservasse il documento, tanto più che non aveva una cassaforte, che non era abituato a conservare documenti in ufficio e che, a suo parere, il tabulato, essendo privo di ogni valore giuridico, non era in alcun modo necessario o utile per la verifica di regolarità, a cui erano condizionati i rimborsi.

È risultato, peraltro, che Barone mise in atto, attraverso propri incaricati e a costo di un personale sacrificio economico, un serio tentativo per recuperare il tabulato e metterlo a disposizione della giustizia. Barone, non solo durante il tempo del suo arresto provvisorio si rivolse a Guidi, pregandolo di rintracciare il tabulato; ma successivamente incaricò uno straniero, non nominato al giudice istruttore, di contattare i funzionari di Finabank per avere, a pagamento, un esemplare del tabulato. Alla Commissione Barone ha fatto per la prima volta il nome dello straniero, indicandolo nella persona dell'avvocato statunitense Roberto Memmo; costui, seguendo le istruzioni di Barone, si era messo in contatto con il dottor Pietro Oliviero di Finabank, dandogli, per il recupero del tabulato, un assegno di centomila dollari, corrispondenti alla liquidazione di Barone; ma Oliviero, dopo aver promesso la consegna del tabulato, aveva successivamente restituito l'assegno, dicendo di non essere più in possesso del documento. Con la conseguenza che Barone non aveva potuto portare a termine il suo tentativo, posto in atto – secondo la sua versione – non già perché egli fosse in qualche modo responsabile della sparizione del documento, ma soltanto per evitare le complicazioni giudiziarie in cui era stato coinvolto; ed anche perché Andreotti, dopo il suo primo fermo giudiziario, lo aveva pregato di fare ogni sforzo per trovare e produrre il tabulato, allo scopo di evitare che si volessero coprire gli evasori e che rimanesse il sospetto che si tentava il salvataggio di importanti personaggi della democrazia cristiana.

È inoltre certo che, insieme a questo di Barone, fu fatto anche un altro tentativo di rintracciare il tabulato. Al riguardo Ventriglia ha precisato che, il 2 o 3 settembre 1974, aveva chiesto a Guidi di sistemare tutte le carte riguardanti Sindona in un locale dell'ufficio diretto da Tommaso Rubbi, capo dell'ufficio legale del Banco di Roma. Successivamente, durante la cerimonia per il matrimonio di un figlio di Guidi, Puddu lo aveva pregato di chiedere a Guidi e a Rubbi di fare qualcosa per rintracciare il tabulato, ed egli effettivamente si era rivolto ai due, senza però ottenere nessun risultato. Anche Guidi ha dichiarato che Puddu, nella primavera del 1976, gli aveva fatto presente la difficoltà di rintracciare il tabulato ed ha aggiunto che, durante il matrimonio del figlio, Ventriglia lo aveva pregato di cercare il tabulato, chiedendolo a Rubbi; al che egli gli aveva risposto che, trovandosi Rubbi tra gli invitati, la richiesta poteva rivolgergliela direttamente. Rubbi, infine, ha am-

messo di aver sentito parlare del tabulato durante il matrimonio del figlio di Guidi, ma ha negato di esserne stato mai in possesso. Anche Alessandro Gregori (capo servizio della Centrale cambi del Banco di Roma), che, secondo Ventriglia, avrebbe dovuto materialmente conservare il documento, ha negato di esserne mai venuto a conoscenza.

Il tabulato, così, non è stato più rintracciato, ma è certo che la riunione presso Carli mise in moto l'operazione dei pagamenti dei depositi.

c) *Indagini sui nomi presuntivamente contenuti nel tabulato.*

Resta a questo punto la domanda circa i nomi di coloro che figuravano nel tabulato e circa l'esatta natura delle infrazioni configurabili a loro carico. In mancanza del documento, anche a questa domanda è impossibile dare una risposta più o meno precisa, data l'eterogeneità e la contraddittorietà dei dati forniti in proposito dalle persone che hanno ammesso di aver avuto tra le mani il tabulato o, per lo meno, di averne avuto conoscenza. È da mettere in particolare rilievo, a tal proposito, che tutti coloro che hanno fatto dei nomi li hanno tratti esclusivamente dalla loro memoria, senza fornire alcun riscontro documentale od obiettivo. Bordoni, in particolare, si è addirittura messo – come si è avuto modo di vedere – nella condizione di non poter offrire la prova documentale che pure ha affermato essere stata in suo possesso.

Come si è già accennato, Carli ha detto di non avere nemmeno voluto vedere o parlare del tabulato, mentre Ventriglia ha sostenuto di non ricordare se avesse o no sfogliato il documento che gli veniva mostrato da Puddu, ma ha comunque ribadito di non averlo esaminato e di non aver letto i nomi in esso contenuti.

Bordoni, invece, per quanto riguarda la questione dei nomi, ha spiegato che il documento venuto in suo possesso era diviso in tre colonne: la prima recava dei numeri (corrispondenti ai depositi), la seconda, che avrebbe dovuto contenere i nomi dei titolari dei conti, era in bianco, la terza riportava gli importi e la valuta dei singoli depositi. Ha peraltro aggiunto che esisteva una chiave per desumere i nomi degli intestatari dei conti da un altro documento pure in suo possesso, e pure consegnato alle persone di cui si è detto. Sulla base di queste precisazioni, facendo appello alla memoria, e non escludendo la possibilità di errori o di imprecisioni, Bordoni ha fatto una serie di nomi in parti diverse della sua deposizione, spontaneamente o fornendo precisazioni alle sollecitazioni dei commissari. Da un esame globale delle dichiarazioni di Bordoni si ricava che i nomi da lui complessivamente fatti sono i seguenti: Mr. New, dal teste identificato in Shadick della Franklin; Glison, presidente della Franklin National Bank; David Kennedy, già ministro del tesoro degli USA; « Mike » (che sarebbe poi l'onorevole Micheli, segretario amministrativo della democrazia cristiana); l'onorevole Giacomo Mancini; Anna Bonomi; Jack Surley; Acheson, un avvocato di New York, presidente di società controllate da Sindona; Lolli Ghetti; Licio

Gelli, capo della loggia massonica P2; Sabini; John Mac Caffery sen., capo del servizio segreto britannico in Italia, e il figlio omonimo; il generale Picchiotti; Pighini (che è anche lui un ufficiale); Cacioppo (generale o ammiraglio); Scarpitti; i fratelli Caltagirone; Nicola Biase; un certo Jack C., corrispondente forse a Jack Connally; Gianluigi Clerici; Gaetano Di Maggio; Pier Sandro Magnoni; Rosalyn Shipping (una sigla che – come s'è detto nel secondo capitolo – Bordoni ha asserito essere corrispondente alla DC, ed alla quale avrebbe fatto riscontro, sempre secondo Bordoni, il numero 58259). Bordoni ha anche precisato che a Clerici corrispondeva il numero 01476 e a Magnoni il numero 025444 o 2544. Ha infine escluso che nell'elenco figurasse il nome di Birindelli, mentre ha detto che vi figurava quello di Fanfani, aggiungendo però che poteva anche trattarsi di una sigla di fantasia.

A sua volta Puddu, che pure ha detto di aver consultato il tabulato, ha sempre asserito di avervi letto soltanto nomi di banche e di privati (tra cui quello della società Agusta); mentre ha escluso che vi fossero nomi noti. In particolare ha escluso che vi fossero i nomi di Leone, Saragat, Rumor, Andreotti, Colombo, Mancini e Nenni: circostanza che ha detto di aver riferito anche a Ventriglia, per escludere che nel tabulato vi fossero i nomi di quelli che – secondo lui, che per dieci anni era stato a New York – erano in quel momento gli uomini politici italiani più conosciuti. La circostanza è stata confermata negli stessi termini anche da Ventriglia; mentre Guidi, durante l'inchiesta penale, ha dichiarato che Puddu gli parlò non soltanto della società Agusta, ma anche di altri nomi, come quelli di un importante industriale, di un dipendente di banca e del segretario amministrativo di un partito.

Come può vedersi, in ordine alla vicenda del tabulato, la quale presenta aspetti inquietanti, in relazione alle responsabilità, anche penali, di molte persone, la Commissione non è stata in grado di pervenire a risultati di certezza, anche per le reticenze e le contraddizioni che hanno caratterizzato le deposizioni di alcuni dei testimoni esaminati.

La Commissione ha preso in esame l'opportunità di un intervento presso il Governo svizzero per ottenere che si deroghi alle norme sul segreto bancario vigenti nella vicina Confederazione, magari anche sulla base di richieste specifiche delle persone interessate. Sono stati assunti, a tal fine, pareri di organi competenti, ed in particolare della Guardia di finanza, data la sua competenza sulle infrazioni valutarie. Secondo un appunto informativo inviato alla Commissione in data 6 maggio 1981 dal Nucleo speciale di polizia valutaria di tale corpo, esisterebbero scarse possibilità di ottenere informazioni dalla Svizzera, data la rigidità delle norme vigenti e della loro osservanza. La Commissione ha tuttavia richiesto l'intervento del Governo italiano presso quello svizzero, ma non è nondimeno riuscita ad ottenere risultati di sorta.

La Commissione ha infine chiesto all'Ufficio italiano cambi di far conoscere se nei rientri di capitali in Italia in seguito alla legge 30 aprile 1976, n. 159, vi siano tracce di operazioni concernenti il

supposto elenco di nomi del tabulato, o se vi siano altri elementi su accertate esportazioni di valuta. Dai dati resi noti alla Commissione nulla è emerso al riguardo.

d) *Ulteriori risultanze delle indagini in sede giudiziaria e brevi considerazioni sul controllo dei cambi.*

La Commissione, dopo l'indagine direttamente compiuta al fine di giungere alla identificazione dei nominativi ai quali poteva riferirsi il cosiddetto « tabulato dei 500 », ha preso cognizione delle ulteriori risultanze degli accertamenti posti in essere dal giudice istruttore del tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale a carico di Sindona ed altri.

È emerso così che un tabulato proveniente dalla Finabank sarebbe stato in effetti portato a Roma nell'agosto del 1974 dalla signora Anita Gaimard, segretaria del direttore generale della Finabank Nussbauer, e da questa consegnato al dottor Gregori, reggente – in assenza del Puddu – dell'ufficio centrale cambi del Banco di Roma; tale consegna sarebbe in particolare avvenuta alla presenza del dottor Vetri in un giorno di venerdì, assente il Puddu perché in ferie. Il documento sarebbe stato poi consegnato il lunedì successivo al Puddu, rientrato dalle ferie. Il teste Vetri ha riferito ancora che la cartella contenente il tabulato sarebbe rimasta nella disponibilità dell'ufficio centrale cambi sicuramente fino al 16 dicembre 1974, data in cui la cartella con il suo contenuto sarebbe stata consegnata all'avvocato Rubbi, capo dell'ufficio legale.

Il Gregori, sentito dal giudice istruttore, ha in un primo tempo negato – come s'è detto – le circostanze riferite dal suo collega Vetri, ma poi ha finito per chiarire di avere inteso negare di aver ricevuto un « tabulato nominativo » di depositanti della Finabank. Sottoposto ad arresto per testimonianza reticente, il Gregori ha confermato infine tutto quanto riferito dal Vetri.

Di particolare interesse sono le più recenti dichiarazioni rese al magistrato inquirente da Ugo Grazia, secondo il quale, nel corso di una sua visita al Gregori a Roma nei primi giorni di settembre, questi gli avrebbe indicato nel suo ufficio un raccoglitore, che, a suo dire, conteneva documenti esplosivi. Si trattava, difatti, dei documenti concernenti i depositanti di Finabank, con nomi di « personaggi primari della vita pubblica italiana ». Se fino ad allora il Grazia non aveva parlato, ciò sarebbe dipeso – a suo dire – da pressioni del Banco di Roma, che gli aveva suggerito di non rendere pesanti le posizioni dei singoli imputati rimasti coinvolti.

È sintomatica la dichiarazione del Grazia a conclusione della sua deposizione, che merita di essere trascritta:

> « A.D.R. Dopo il *crack*, ed in varie occasioni in cui anche la stampa mise in evidenza, trattandolo, l'argomento della cosiddetta lista dei 500, ebbi modo di parlare con vari membri della direzione centrale del Banco di Roma con i quali ero in maggiore confidenza – vale a dire Garramone, Alessandrini, Rubbi,

Viglione, Parascandolo ed altri che in questo momento non ricordo, oltre naturalmente a Puddu – della lista giunta da Finabank: tutti i predetti si mostrarono informati di essa, ma tutti (ad eccezione di Puddu, ovviamente) affermarono di non aver avuto mai modo di vederla. Non so se dicevano il vero...

A.D.R. Ebbi poi modo di riparlarne anche con Fignon, specie in occasione degli interrogatori che avremmo dovuto affrontare col precedente giudice istruttore. Il Fignon mi suggerì sempre di non parlare mai della lista, cioè di non dire che essa esisteva veramente e che sapevo che era stata anche in sue mani ».

Sono stati quindi di nuovo ascoltati dal magistrato il Gregori ed il Vetri, i quali, sul punto, hanno ribadito le deposizioni già rese. Puddu, a sua volta, ha confermato che Gregori e Vetri gli avevano consegnato al suo ritorno dalle ferie il tabulato numerato di Finabank: tabulato che lui aveva trasmesso al professor Ventriglia.

Proseguendo nell'istruttoria, il giudice istruttore ha riascoltato Puddu, Gregori, Grazia, Rubbi, Garramone, Tripepi, Clerici e Bissoni, nel tentativo di individuare come il tabulato nominativo dei 500 fosse giunto in Italia, quando e a chi fosse stato consegnato e quale fosse stato l'uso fattone da coloro che avevano avuto modo di esserne in possesso. Il Puddu, in particolare, ha confermato una circostanza già riferita alla Commissione, e cioè che Carli, nel corso della riunione del 28 agosto 1974, lo aveva fermato con un cenno quando egli aveva fatto il gesto di estrarre dalla borsa il tabulato per mostrarlo ai partecipanti; ha ribadito che Ventriglia era in un primo tempo entrato da solo, e con la lista nominativa dei 500, nello studio del Governatore; ed ha affermato, infine, di non ricordare se, al ritorno nella sede del Banco di Roma, Ventriglia gli abbia restituito o meno il documento.

Come si vede, varie persone che, in un modo o nell'altro, hanno avuto a che fare con le vicende del tabulato dei 500 hanno sostanzialmente mantenuto le loro reticenti posizioni, aggiungendo solo alcuni chiarimenti o precisazioni che in nulla hanno fatto progredire la ricerca dei nominativi dei 500 presunti contrabbandieri valutari. Così Fignon ha precisato, nell'interrogatorio del 23 ottobre 1981, che egli in effetti aveva soltanto visto un tabulato in cifre recante semplicemente le scadenze dei depositi di Finabank. A sua volta Ventriglia ha confermato al giudice istruttore, il 27 ottobre 1981, di aver appreso solo il 28 agosto 1974 da Puddu dell'elenco dei 500 nominativi, senza peraltro conoscere come e da chi questi avesse avuto il documento: nel quale non erano per altro contenuti, a suo dire, nomi di uomini politici.

Può pertanto concludersi che dalla indagine giudiziaria non è emerso sostanzialmente nulla di più rispetto alle risultanze acquisite dalla diretta indagine compiuta dalla Commissione.

Corre l'obbligo a questo punto di rilevare come la vicenda dei depositi fiduciari di Finabank presso le banche sindoniane in violazione delle norme valutarie sia stata resa possibile dalla omessa

vigilanza da parte dell'Ufficio italiano cambi, volontariamente assente nel controllo sulle attività dei cambi con l'estero svolte dalle aziende di credito, nonostante che la vigente legislazione gliene imponesse l'obbligo.

In effetti, con il regio decreto-legge 9 dicembre 1934, n. 1942, venne istituito in Italia il monopolio dei cambi, riservando istituzionalmente all'INCE, poi denominato Ufficio italiano dei cambi, il commercio della valuta.

Le norme del regio decreto-legge del 1942 vennero poi ampliate dalle leggi che tuttora regolano la materia. In particolare, il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, recante costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, ridefiniva i termini nei quali si esplicava il monopolio dei cambi spettante all'UIC. Si statuiva difatti che l'UIC « effettua all'interno le operazioni di sua competenza a mezzo della Banca d'Italia e delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie ». Veniva, cioè, precisato che l'UIC, mancando di una struttura bancaria adeguata, poteva avvalersi, per le operazioni connesse all'esercizio del monopolio dei cambi, della Banca d'Italia e delle banche agenti. Tale rapporto, secondo la migliore dottrina, veniva a configurarsi come una concessione di pubblico servizio, demandato dall'UIC alle banche agenti. Tale qualifica di concessionarie di pubblico servizio per le banche agenti trovava un importante riscontro nei poteri di controllo che allo stesso UIC riconoscevano il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, e il regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, che devono considerarsi ancora oggi, pur dopo l'introduzione delle sanzioni penali di cui alla legge n. 159 del 1976, testi fondamentali per l'individuazione delle funzioni ispettive dell'UIC e delle procedure connesse alle rilevazioni di infrazioni. A mezzo di tali normative veniva in particolare istituito il servizio ispettivo dell'UIC cui si conferivano i poteri, assai ampi, prima spettanti alla Banca d'Italia in materia di controllo e vigilanza sulle operazioni in cambi effettuati da banche, banchieri, cambiavalute, enti o ditte; e si stabiliva che, « quando le infrazioni riguardino direttamente le aziende di credito sottoposte alla vigilanza di cui agli articoli 5 e 41 della legge 7 marzo 1938, n. 141, l'UIC eserciterà le funzioni predette a mezzo della Banca d'Italia facendo capo esclusivamente al Governatore della Banca stessa ».

Nonostante l'ampiezza dei poteri così attribuitigli, che appaiono più estesi di quelli spettanti alla Guardia di finanza in base alla legge finanziaria del 1925, già dalla seconda metà degli anni '50 il servizio ispettivo dell'UIC non risulta abbia mai esercitato appieno le funzioni ad esso demandate. Una interpretazione limitativa dei poteri di verifica e controllo dell'UIC ha fatto sì che gli organi valutari ufficiali vietassero all'ispettorato dell'UIC di compiere ispezioni presso le aziende di credito; il settore valutario delle banche è stato quindi esaminato solo occasionalmente dagli ispettori della Banca d'Italia, nel corso dei controlli di normale vigilanza sul credito. Fra l'altro, la stessa possibilità di compiere ispezioni su ditte

private è stata ridimensionata, nella supposizione che non sussistesse una soggezione delle ditte stesse ai poteri ispettivi dell'UIC. Caso emblematico di tale orientamento sono le ispezioni sui cambiavalute: pur spettando tale controllo senza ombra di dubbio all'UIC, esse sono sempre state fatte esclusivamente dai funzionari della Banca d'Italia. È facilmente intuibile il risultato di tutto ciò: rare le ispezioni su ditte da parte dell'UIC; poche e inconcludenti ispezioni su banche da parte della Banca d'Italia per quanto concerne le operazioni in valuta.

L'evidente inerzia in cui ha versato il controllo valutario pur in anni di ingenti fughe di capitali (fenomeni rilevantissimi tra il 1965 e il 1975) ha portato a quel movimento d'opinione sfociato poi nella emanazione della legge 30 aprile 1976, n. 159. Con tale legge è stato inteso correggere i difetti della precedente normativa: ma, tuttavia, non risulta che l'ispettorato dell'UIC, a distanza di sei anni dalla sua introduzione, abbia mai fatto ispezioni su banche. La Banca d'Italia, invero, ha continuato a mantenere il controllo valutario sulle aziende di credito.

Sembra ovvio che non possa essere ulteriormente conservato un sistema di tal genere, che, mentre penalizza i piccoli infrattori, consente, invece, alle banche di operare senza adeguati controlli. Si può, infatti, ricordare che il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valuta estera allo Stato, consentiva alle banche di avere una loro gestione valutaria introducendo così una notevole breccia al principio del monopolio dei cambi spettante all'UIC. Ciò ha permesso – come il caso Sindona insegna – alle banche meno scrupolose ed osservanti di operare in violazione della normativa valutaria in tutta tranquillità, tenendo addirittura, a tal fine, una seconda contabilità.

6. — Finanziamenti a partiti e ad uomini politici.

I sistemi con i quali il gruppo Sindona ha attribuito vantaggi economici a partiti ed uomini politici compongono una gamma così vasta di articolazioni che fa apparire preferibile esporre partitamente le risultanze delle indagini svolte in merito alle singole operazioni di finanziamento.

a) *Indagini sul versamento di due miliardi di lire alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana.*

Nel descrivere tale operazione occorre distinguere il complesso dei dati in ordine ai quali le risultanze acquisite si presentano con caratteristiche di univocità, dagli elementi su cui permangono essenziali contraddizioni.

Dagli elementi documentali acquisiti, ed in special modo dal rapporto del Nucleo regionale di polizia tributaria di Milano del

26 gennaio 1979 (v. 00064/Sind.), risulta che i libretti a risparmio ordinario al portatore « Rumenia » n. 4484 (di lire un miliardo), « Primavera » n. 4502 (di lire 500 milioni) e « Lavaredo » n. 4514 (di lire 500 milioni), accesi presso la sede di Milano della Banca Privata Finanziaria rispettivamente in data 2, 9 e 17 aprile 1974, vennero estinti il giorno successivo alla accensione presso la filiale di Roma della stessa banca da un funzionario di questa, il dottor Silvano Pontello, che ritirò i fondi in contanti.

I tre libretti, la cui movimentazione complessiva raggiunge l'importo di due miliardi di lire, avevano quindi in comune: l'accensione, nel mese di aprile 1974, presso la Banca Privata Finanziaria sede di Milano; l'estinzione, il giorno dopo all'apertura, presso la filiale di Roma della stessa banca ad opera del Pontello; un solo accredito per l'accensione ed un solo addebito per l'estinzione.

Subito dopo la estinzione dei tre libretti presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria da parte del dottor Silvano Pontello, le somme, per l'importo complessivo di due miliardi di lire, vennero dal Pontello stesso consegnate in biglietti di banca all'avvocato Raffaello Scarpitti, mandatario della segreteria amministrativa della DC. Le dichiarazioni rese alla Commissione dal Pontello e dallo Scarpitti sono concordi in merito al fatto che la consegna sia avvenuta, presentando qualche divergenza marginale sulle modalità della consegna stessa. Pontello, in particolare, ha sostenuto di avere consegnato la prima *tranche* di un miliardo all'avvocato Scarpitti nei locali della Banca Privata Finanziaria, alla presenza di un paio di dirigenti della banca, e di aver subito dopo accompagnato lo Scarpitti nella sede della DC all'Eur e quindi in ufficio sempre in Roma per la formazione di una ricevuta (Pontello, 19 marzo 1981, Mar. II/4). Scarpitti da parte sua, pur non soffermandosi sui particolari, ha affermato che la materiale consegna dei biglietti di banca avvenne nella sede della DC ed ha precisato che immediatamente dopo Pontello ebbe a richiedergli di sottoscrivere una documentazione tecnica già predisposta su iniziativa della controparte (Scarpitti, 7 maggio 1981, Mar. III/2 e 3 e Zorzi XXVI/3). Con riferimento alla seconda e terza *tranche,* Pontello (19 marzo 1981, Mar. II/4) ha assunto di essersi recato direttamente alla sede della DC all'Eur, accompagnato da un autista della Banca Privata Finanziaria, procedendo anche in queste due occasioni alla consegna dell'importo (cinquecento milioni per volta) a mani dell'avvocato Scarpitti in biglietti di banca. Anche in tali occasioni la documentazione che ha accompagnato il versamento delle somme, sempre secondo Pontello, sarebbe stata formata subito dopo nel medesimo ufficio in Roma, nel quale si era recato con lo Scarpitti anche la prima volta.

Le somme ricevute dallo Scarpitti vennero infine da questi interamente versate nelle casse della democrazia cristiana.

Quanto alla documentazione contabile sottoscritta dallo Scarpitti subito dopo la consegna delle somme, essa è entrata in possesso degli organi inquirenti attraverso un invio anonimo al giudice che si occupava di una delle istruttorie penali aperte a seguito dell'insolvenza della Banca Privata Italiana.

La consegna dei due miliardi e la predisposizione della già accennata documentazione vennero ordinate, secondo Pontello (19 marzo 1981, Tac. III/1), direttamente da Sindona. Anche l'avvocato Scarpitti e l'onorevole Micheli hanno fatto riferimento a Michele Sindona. Uguale versione è stata fornita da Pier Sandro Magnoni.

In ordine alla origine della operazione i protagonisti della vicenda hanno ricostruito gli eventi nei termini che qui di seguito si riportano.

L'avvocato Scarpitti, nell'ultima delle dichiarazioni rese al giudice istruttore del tribunale di Milano (18 marzo 1981), ha esplicitamente attribuito all'incontro diretto fra Sindona e l'onorevole Fanfani il carattere determinante nella conclusione dell'operazione (v. 00224/Sind.).

Dinanzi alla Commissione, Scarpitti ha precisato che Sindona dopo che l'onorevole Micheli gli aveva rappresentato le necessità di cassa del partito, si era riservato di decidere e aveva chiesto un colloquio con il senatore Fanfani; dopo tale colloquio – ha soggiunto il teste – Micheli, che non vi aveva peraltro partecipato, ebbe a comunicargli che sarebbero stati erogati alla democrazia cristiana due miliardi di lire (7 maggio 1981, Zorzi XXVI/2 e 3).

L'onorevole Micheli, a sua volta, sempre qualificando l'operazione come un « prestito a breve », ha sostenuto che, con l'avvicinarsi di alcune scadenze elettorali e soprattutto del *referendum* sul divorzio del maggio 1974, aveva manifestato al segretario politico del tempo le difficoltà finanziarie nelle quali si trovava in quel momento il partito e l'impossibilità di sostenere finanziariamente la campagna referendaria, se non ricorrendo a forme di prestiti, che però era difficile ottenere in istituti bancari, in relazione alle incertezze legate alla progettata legge sul finanziamento pubblico dei partiti, che alcune banche ritenevano coinvolgesse anche le loro possibilità di aderire alle richieste di credito.

In questo quadro era maturato l'intendimento di rivolgere un appello a Michele Sindona, che già in passato aveva sovvenuto le casse del partito con l'erogazione periodica di 15 milioni mensili.

Vi era stato, a tal fine, anche un colloquio tra Sindona e il senatore Fanfani, fissato dallo stesso Micheli, che però non vi aveva preso parte:

> « Anche in quel colloquio si parlò del prestito di due miliardi. E Sindona stesso si pronunciò a favore di questa erogazione ». (Micheli, 26 marzo 1981, Bal. II/6).

Il senatore Fanfani ha infine affermato di avere incontrato solo tre volte Sindona: una prima sul finire del 1973, una seconda e una terza – brevissima – nel 1974, quando appunto era stato sollecitato il suo intervento dall'onorevole Micheli, per avallare la richiesta di un prestito a favore della democrazia cristiana. In tali occasioni Sindona ebbe a dire che non intendeva fare, come banca, concessioni di sorta e che poteva pensare soltanto di dare – sempre come ponte finanziario – qualche aiuto, di cui non precisò

l'ammontare, alla democrazia cristiana, in attesa che questa fosse in condizioni, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, di restituire quanto ricevuto. Verso la fine di aprile Micheli gli aveva poi comunicato che l'operazione era stata realizzata, descrivendogli altresì le modalità di consegna della somma (Fanfani, 27 maggio 1981, Zorzi I/4 e Mec. II/1). Il senatore Fanfani ha smentito decisamente che vi fosse una qualsiasi relazione – asserita invece da Bordoni (1° aprile 1981, III/1) – tra l'operazione descritta e la nomina dell'avvocato Barone ad amministratore delegato del Banco di Roma, avvenuta il 29 marzo 1974. Fanfani ha esplicitato le ragioni che lo indussero ad appoggiare la candidatura di Barone, individuandole nella lunga carriera di questi all'interno della banca e nel fatto che Barone era sostenuto dal mondo dell'Azione cattolica e dall'onorevole Andreotti (27 maggio 1981, Pic. III/2).

Quanto, infine, alla qualificazione da assegnare all'operazione, se cioè questa fosse intesa come un prestito o come una erogazione a fondo perduto, e al conseguente quesito se da parte della democrazia cristiana siano state successivamente restituite le somme erogate dal gruppo Sindona, in mancanza di prove documentali la Commissione si è limitata a registrare le versioni che hanno offerto in merito alcuni protagonisti della vicenda.

L'onorevole Micheli, in particolare, ha sostenuto di avere restituito personalmente i due miliardi in contanti a Sindona, senza la presenza di altre persone, nella sede della democrazia cristiana in piazza del Gesù, all'incirca due o tre mesi dopo l'erogazione del prestito (26 marzo 1981, Bal. VIII/2). I fondi per la restituzione erano stati

> « raccolti da amici, da estimatori e da operatori economici che in quel momento potevano finanziare la DC [...] Ho avuto praticamente degli aiuti e dei finanziamenti che ci sono venuti legittimamente da altre fonti » (Micheli, 26 marzo 1981, Assenza XI/3).

b) *Erogazioni mensili di somme all'avvocato Raffaello Scarpitti.*

In epoca precedente alla erogazione dei due miliardi di lire, della quale si è fino ad ora trattato, ebbe luogo, per un periodo di oltre un anno, una erogazione periodica a fondo perduto di 15 milioni mensili a favore di un conto intestato all'avvocato Scarpitti presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria. I fondi bonificati allo Scarpitti, che erano di pertinenza delle banche del gruppo, ammontano complessivamente, per il periodo ottobre 1972-dicembre 1973, a 220 milioni di lire (vedasi rapporto ispettivo della Banca d'Italia, relativo all'ispezione effettuata presso la Banca Unione dal 1° luglio all'11 ottobre 1974, pp. 62-65).

Le somme messe a disposizione dello Scarpitti venivano da questi immediatamente prelevate e quindi versate alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana (Scarpitti, 7 maggio 1981, Mar. III/3 e 4; Micheli, 26 marzo 1981, Bal. II/3).

Il senatore Fanfani ha dichiarato, in proposito, che il suo primo incontro con Sindona verso la fine del 1973 avvenne su sollecitazione dell'onorevole Micheli, il quale lo invitò appunto a ringraziare Sindona per il versamento mensile di 15 milioni regolarmente effettuato a favore della democrazia cristiana. Fanfani ha soggiunto che, essendo – in tal modo – venuto a conoscenza di tale erogazione periodica da parte del gruppo Sindona, ebbe da allora a rinunciare alla indennità spettantegli quale segretario politico della democrazia cristiana (27 maggio 1981, Mec. II/2, 3 e 4).

Restano incerte le ragioni per le quali vennero sospese, ad un certo punto, tali elargizioni mensili.

c) *Operazioni di borsa e negoziazioni in* commodities *poste in essere dall'avvocato Raffaello Scarpitti fra il 1972 e il 1974.*

Questo punto delle indagini sul finanziamento ad uomini politici della democrazia cristiana è quello che presenta i maggiori margini di incertezza, nonostante l'impegno della Commissione nell'approfondirne i molteplici aspetti in tutte le possibili direzioni.

Va segnalato peraltro che il confronto fra Raffaello Scarpitti e Carlo Bordoni sembra aver offerto chiarimenti utili per la ricostruzione, se non degli addendi relativi agli utili tratti dai contratti a termine ed in genere dalle negoziazioni su titoli e materie prime, quanto meno degli strumenti operativi scelti per offrire agli uomini politici della democrazia cristiana una stabile fonte di finanziamento.

Come per altre operazioni già descritte, tramite operativo della segreteria amministrativa della democrazia cristiana fu l'avvocato Scarpitti, incaricato dall'onorevole Micheli della gestione delle operazioni finanziarie intese a reperire fondi per il partito (Micheli, 26 marzo 1981, Bal. II/3 e 4). L'avvocato Scarpitti era a tal fine intestatario di un gran numero di conti (molti dei quali specificamente destinati a tali operazioni) presso la Banca Privata Finanziaria, sedi di Roma e di Milano, la Banca Unione, la Banca Generale di Credito di Milano, la Edilcentro Sviluppo commissionaria di borsa Spa di Milano e la commissionaria Signorio di Milano. Lo stesso Scarpitti ha inoltre parlato, nel corso del suo interrogatorio reso al giudice istruttore del Tribunale di Milano il 18 marzo 1981, di conti presso una delle collegate estere della Edilcentro. L'avvocato Scarpitti ha dichiarato, in proposito, che tanto le operazioni su titoli di borsa quanto le negoziazioni in *commodities* da lui effettuate avvenivano esclusivamente per conto della democrazia cristiana:

> « Io ho dichiarato sempre – e Bordoni lo sa, e l'avvocato Sindona lo sapeva, [...] e le stesse dichiarazioni dell'onorevole Micheli credo siano state esplicite – che questi conti sono stati fatti solo ed esclusivamente a vantaggio della democrazia cristiana » (11 giugno 1981, Bal. XXIX/5).

Ulteriori strumenti operativi sarebbero state, secondo Bordoni, le due società - Usiris e Polidar - delle quali si è avuto modo di discutere a proposito della erogazione dei due miliardi. Come s'è detto, l'onorevole Micheli ha negato recisamente d'aver posto in essere operazioni attraverso la Usiris, della quale era procuratore generale. Risulta comunque che la Usiris e la Polidar, titolari - a detta dell'avvocato Scarpitti - di conti presso la Finabank e (la sola Polidar) presso la Amincor Bank, erano state costituite da circa un anno e mezzo quando vennero erogati i due miliardi alla democrazia cristiana. Le due società erano state difatti iscritte nel registro delle imprese del Principato del Liechtenstein in data 23 ottobre 1972.

La genesi e lo sviluppo delle operazioni, sia di quelle concernenti titoli sia delle altre incentrate sulla negoziazione di materie prime, sono controversi in molti degli aspetti significativi.

Per quanto riguarda, in particolare, le operazioni su titoli poste in essere attraverso la commissionaria Signorio, il furto di documenti contabili denunciato da Armando Signorio ne ha pregiudicato non poco la ricostruzione, date le molte divergenze che caratterizzano le versioni rese sull'argomento dalle persone coinvolte nella vicenda.

Secondo Pietro Olivieri, già vicedirettore generale della Banca Unione e già direttore generale amministrativo della Gemoes (v. interrogatorio reso al giudice istruttore del Tribunale di Milano il 9 marzo 1981, 00224/Sind.) l'avvocato Scarpitti beneficiava, per conto della democrazia cristiana e per sé, degli utili tratti da compravendita di titoli in uno dei seguenti modi:

a) mediante attribuzione di titoli il cui prezzo era salito con notevole rapidità, ricavando utilità immediata dalla differenza di corso e senza esborsi precedenti, con vantaggi più facilmente realizzabili quando era possibile l'attribuzione sulla base di acquisti a prezzo differenziato;

b) mediante attribuzione di titoli, di cui si prevedeva il rialzo, con un utile differenziale riversato sui conti di riferimento e sempre senza esborso iniziale di fondi;

c) infine, mediante storni di operazioni, al fine di evitare perdite per acquisti precedenti.

In tutte e tre le ipotesi vi era una contabilizzazione delle operazioni, che dovevano apparire formalmente regolari, ma non un esborso di fondi. Tutto questo sarebbe avvenuto - sempre secondo Olivieri - sotto la guida di Carlo Bordoni, che avrebbe dato le direttive giorno per giorno al funzionario Mozzi, addetto al settore borsa della Banca Unione.

Dinanzi alla Commissione, Bordoni ha sostenuto che le operazioni poste in essere dall'avvocato Scarpitti presso la commissionaria Signorio

> « potevano e dovevano produrre soltanto degli utili e non delle perdite », in quanto « non avevano nessuna relazione in ordine ai prezzi con i valori quotati sul mercato borsistico ».

Gli utili realizzati da Scarpitti « naturalmente si riflettevano ed avevano in contropartita contabile conti patrimoniali della Banca Unione » (11 giugno 1981, Pic. VII/1).

L'utile che dalle singole operazioni doveva derivare a Scarpitti era predeterminato da Sindona; sulla base di tale predeterminazione le operazioni in titoli venivano quindi programmate, « calibrate » in anticipo sulla loro esecuzione (11 giugno 1981, Sant. VIII/1 e Dini XIII/3). Se, poi, le operazioni avessero nondimeno fatto registrare una perdita, essa non doveva comunque essere sopportata - in base agli accordi - dallo Scarpitti: in questo senso tali operazioni erano « senza rischi » (11 giugno 1981, Mec. IX/4-6; Bal. X/4; Testini XI/3). Quando, in concreto, una perdita di 400 milioni di lire ebbe a verificarsi (a causa della flessione delle azioni della Società Generale Immobiliare originata dalle voci che correvano sul mercato in ordine a difficoltà insorte per la richiesta di aumento di capitale della Finambro), egli chiese a Sindona di ripianare la perdita medesima, ottenendo però un netto rifiuto, giacché in quel particolare momento, data la situazione di crisi, anche 400 milioni erano una cifra apprezzabile per la Banca Unione. Riportata tale risposta di Sindona a Signorio, questi gli aveva prospettato la soluzione di dividere la perdita a metà fra loro due: soluzione che egli aveva accettato, poiché altrimenti avrebbe potuto essere perseguito personalmente, come chi aveva dato istruzioni ufficiali alla commissionaria Signorio (11 giugno 1981, Mec. IX/5 e 6), e poiché, come amministratore delegato della Banca Unione, non poteva lasciare una pendenza che non avrebbe potuto giustificare addossandola alla contabilità riservata della banca (11 giugno 1981, Bal. X/5 e 6). Pertanto - ha concluso il teste - la perdita è stata alla fine assorbita

> « da un conto " contrattazioni in titoli " che era gestito in parti uguali, al cinquanta per cento, dal Signorio e da me; erano nostre operazioni personali che facevamo nella sua commissionaria » (11 giugno 1981, Dini XIII/5).

In sede di confronto con l'avvocato Scarpitti, Signorio ha dichiarato che le operazioni destinate a produrre effetti a favore di Scarpitti venivano da lui effettuate dietro istruzioni del Bordoni - erano cioè « radiocomandate », come lo stesso Signorio ebbe a dichiarare al giudice istruttore di Milano il 20 marzo 1981 - ed ha altresì affermato che non gli venne rimborsata da alcuno la perdita connessa ad una operazione che aveva avuto esito sfavorevole:

> « I soldi non li ho mai presi. Li ho chiesti una prima volta all'avvocato Scarpitti che mi ha detto: " parlane con Bordoni ", e Bordoni ha detto: " vedrai che ci pensa il gruppo ". Il gruppo, poi, è finito come è finito e non ci ha mai pensato nessuno » (3 giugno 1981, Lux. V/2).

A sua volta Scarpitti ha sostenuto, nelle sue ultime dichiarazioni, che il buon esito delle operazioni e l'asserita sicurezza di queste

dipendevano, in buona sostanza, dalla abilità di operatore del Bordoni che le poneva in essere (11 giugno 1981, Sant. XXI/2), non essendovi alcun previo accordo secondo cui egli non avrebbe dovuto sopportare le perdite (Sant. XXI/5 e 6); ha riconosciuto che su dette operazioni non veniva corrisposto il prescritto deposito di copertura, pari al 25 per cento del prezzo corrente dei titoli trattati (11 giugno 1981, Bal. XXIII/2); ed ha affermato, infine (11 giugno 1981, Testini XXIV/3) – modificando le sue precedenti versioni – che mai gli venne da Signorio contestata una perdita, richiedendogliene il saldo, cosicché della perdita stessa egli non poté avere notizia.

Sull'entità degli utili conseguiti dall'avvocato Scarpitti attraverso tali operazioni, in difetto della documentazione contabile della commissionaria Signorio, non è stato possibile pervenire a determinazioni certe. La Commissione ha anche chiesto per iscritto all'onorevole Micheli, quale segretario amministrativo della democrazia cristiana, se esistesse, presso la segreteria amministrativa, documentazione contabile relativa ad operazioni di borsa effettuate dall'avvocato Scarpitti attraverso la commissionaria Signorio (v. 00321/Sind.). L'onorevole Micheli ha però risposto negativamente (00362/Sind.). L'unico riscontro obiettivo è quindi rappresentato dalla copia di una ricevuta di un versamento di circa 487 milioni di lire, effettuato in data 6 luglio 1973 dalla commissionaria Signorio in favore dell'avvocato Scarpitti presso la sede di Milano della Banca Commerciale Italiana (v. 00384/Sind.). È da registrare, al riguardo, che Scarpitti ha parlato di utili complessivi per circa 800 milioni-un miliardo di lire, riportandosi alle sue dichiarazioni rese dinanzi al giudice istruttore (11 giugno 1981, Dini XXIV/6), nelle quali ultime peraltro si soggiungeva che una parte di tale importo era stata assorbita da perdite (v. interrogatorio del 18 marzo 1981).

Per quel che riguarda, poi, le operazioni in *commodities*, ossia le negoziazioni differenziali in materie prime, Bordoni ha dichiarato alla Commissione quanto segue:

> « Sulle operazioni in *commodities* delle due società Usiris e Polidar posso dire qualche cosa soltanto per quanto riguarda quella parte di operatività svolta da queste due società del Liechtenstein presso la consociata estera della Società Generale Immobiliare, ossia la Edil-Nassau o Edilcentro Nassau. Ricordo che globalmente, dopo storni compensativi per annullare le perdite (la stessa tecnica dei titoli applicata anche alle *commodities*), emerse un utile oscillante intorno ai 190 mila dollari. Per quanto riguarda le attività sulla Amincor Bank, sempre in *commodities*, e presso la Finabank, non sono in grado di poter indicare alcuna cifra. Quanto e se queste due società hanno guadagnato qualche cosa di apprezzabile o meno, non sono in condizione di poterlo dire, perché mi era precluso nel modo più severo attingere informazioni dalle due banche » (11 giugno 1981, Mec. XI/8 e Bal. IX/1).

Sul punto, Scarpitti ha dichiarato di aver proceduto personalmente alla costituzione della Usiris e della Polidar, dietro suggeri-

mento di Sindona; aggiungendo che, peraltro, esse furono utilizzate quasi unicamente per l'operazione dei due miliardi:

> « Non hanno fatto praticamente niente di particolare; una sola, la Polidar, rimase in piedi per una serie di operazioni delle quali era a conoscenza l'onorevole Micheli, perché abbiamo compiuto delle operazioni in *commodities* » (7 maggio 1981, Mar. III/5).

Tali operazioni – ha continuato il teste – non avevano nulla di irregolare e

> « sono state due o tre al massimo, per un beneficio dell'ordine di un centinaio di milioni » (7 maggio 1981, Fabi IV/3 e 4).

L'onorevole Micheli, infine, ha affermato che l'effettuazione di operazioni in *commodities* gli venne suggerita da Scarpitti; a tal fine – ha aggiunto –

> « io firmai una procura da parte della società Usiris, la quale società avrebbe dovuto facilitare, secondo i suggerimenti che a sua volta aveva ricevuto l'avvocato Scarpitti, l'afflusso al partito di denaro frutto di operazioni in *commodities*. È certo però che nessuna operazione è stata mai effettuata a mia firma da questa società, tanto che nel tempo ne avevo dimenticato persino l'esistenza. L'avvocato Scarpitti mi aveva anche parlato in tale circostanza di un'altra società, Polidar, che doveva sempre servire come veicolo per le operazioni anzidette, sempre sotto l'aspetto della perfetta regolarità e liceità delle operazioni, alcune delle quali andate a buon fine. Naturalmente furono consigliate operazioni possibilmente sicure, che si risolvessero con utili... che poi si sono risolte con utili di qualche centinaio di milioni. Debbo smentire, comunque, quanto è stato asserito da certa stampa, che le operazioni in perdita sarebbero state addebitate alle banche di Sindona; è invece vero che per alcuni conti che furono chiusi in perdita sono state intentate azioni legali nei confronti dell'avvocato Scarpitti che era l'intestatario delle operazioni; tali azioni legali furono definite col pagamento delle relative somme » (26 marzo 1981, Bal. II/4 e 5).

Il senatore Fanfani, a sua volta, ha dichiarato che nel corso del suo primo colloquio con Sindona – del quale s'è fatto cenno a proposito della elargizione mensile di 15 milioni di lire a favore della democrazia cristiana – il suo interlocutore ebbe a prospettargli l'opportunità che i partiti provvedessero a finanziarsi attraverso proprie società. Successivamente, l'onorevole Micheli gli disse che il partito aveva già costituito in precedenza due di queste società: della cui attività, peraltro, egli non fu mai posto al corrente, rientrando questa nella esclusiva competenza del segretario amministrativo, che porta difatti la intera responsabilità, ai sensi della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, della gestione economica (27 maggio 1981, Mec. II/4-6).

Dai documenti acquisiti dalla Commissione risulta che il conto in dollari statunitensi della Polidar presso la Banca Unione, alimen-

tato in data 11 luglio 1973 con un versamento di 70.000 dollari effettuato tramite la Finabank, ebbe a registrare – a parte minori movimenti ed accrediti di interessi – un versamento di circa 57.000 dollari, costituenti profitti di operazioni in *commodities,* con valuta in data 7 giugno 1974. L'importo era stato rimesso dalla Edilcentro International-Nassau con riferimento al conto della Polidar presso la stessa Edil-Nassau. Successivamente, con valuta in data 26 giugno 1974, il saldo attivo del conto della Polidar presso la Banca Unione, pari a circa 132.000 dollari, veniva pressoché interamente trasferito su un conto della stessa Polidar presso la Finabank (v. 00148/Sind.).

d) *Finanziamento IRADES.*

Nell'esame del finanziamento del « gruppo Sindona » all'IRADES (Istituto ricerche applicate documentazione e studi) la Commissione ha utilizzato i dati documentali, allegati al processo penale n. 6412/74 R.G. PM Milano (00064/Sind.), che possono considerarsi da tempo pacifici.

Risulta da questi documenti che l'onorevole Flaminio Piccoli, con lettera 6 agosto 1973 indirizzata alla Banca Privata Finanziaria e con riferimento « alle conversazioni intercorse », fece richiesta di una apertura di credito in conto corrente « fino alla concorrenza di 20 milioni di lire », in nome e per conto dell'IRADES, associazione costituita a Roma il 18 maggio precedente (presidente lo stesso onorevole Piccoli, vicepresidente il vescovo Ettore Cunial). Nella stessa lettera Piccoli precisava che sul conto corrente avrebbero dovuto operare, oltre a lui stesso, il dottor Vincenzo Cazzaniga ed il dottor Emanuele Levi, a firma congiunta o a firma disgiunta.

L'affidamento per scoperti di conto corrente, autorizzato per 20 milioni il 31 agosto 1973 (tasso 10 per cento, oltre 1,8 per cento), venne elevato a 30 milioni il 1° ottobre successivo su istruzioni di Pier Sandro Magnoni (nota 1° ottobre 1973 della Banca Privata Finanziaria), ed infine portato a 40 milioni di lire in quello stesso autunno.

Pier Sandro Magnoni ha reiteratamente affermato, prima davanti ai giudici (interrogatorio del 2 luglio 1980) e poi davanti alla Commissione (audizione dell'8 aprile 1981, Iocca XXIII/2 e 3), di aver prestato garanzia personale a favore dell'IRADES, cui era seguito il pagamento del debito con mezzi forniti dal gruppo.

In realtà risulta (rapporto della Guardia di finanza in data 15 febbraio 1981: v. 00200/Sind.) che il debito IRADES è stato estinto mediante rimessa ai commissari liquidatori della Banca Privata Italiana dell'assegno Comit n. 070010160 di lire 57.194.525, in data 11 febbraio 1976.

Nel citato rapporto della Guardia di finanza si sottolinea che Pier Sandro Magnoni, all'atto della concessione del finanziamento, costituì in pegno a favore della Banca Privata Finanziaria il libretto a risparmio al portatore n. 4080 (Tides), acceso presso la Banca Privata Finanziaria in data 3 novembre 1973 con il versamento di lire 30.000.000, poi elevato a 40.000.000 in coincidenza con l'aumento

del fido. La garanzia ebbe carattere riservato ed il libretto Tides, all'atto dell'apertura della liquidazione, venne acquisito alla procedura ed infine, non essendo stato reclamato da alcuno, estinto (28 marzo 1979) mediante giro del saldo di lire 40.360.395 al conto « sopravvivenze attive ».

e) *Altre operazioni di finanziamento a favore della democrazia cristiana.*

Carlo Bordoni ha asserito che – oltre ai due miliardi di lire dei quali s'è parlato a suo tempo – in vista della campagna referendaria il gruppo Sindona erogò altresì, tra la fine di marzo ed i primi di aprile del 1974, un finanziamento di un certo numero di miliardi (undici) a favore della democrazia cristiana. Bordoni ha asserito di aver appreso tali notizie da Sindona e da Magnoni e di aver altresì tratto la constatazione della loro esattezza dal fatto che l'avvocato Scarpitti andò in un momento successivo a chiedergli per sé la cifra di un miliardo, quale commissione, pari a circa il 10 per cento, a lui spettante per detto finanziamento a favore della democrazia cristiana (1° aprile 1981, III/7-16).

Tali asserzioni di Bordoni, non confortate da riscontri obiettivi, sono state recisamente smentite dinanzi alla Commissione, tanto da Scarpitti, quanto da Magnoni (8 aprile 1981, Dini XV/4). Lo stesso Magnoni ha pure negato – al pari di quanto ha fatto Sindona dinanzi ai giudici – presunti versamenti, anche questi asseriti da Bordoni, a favore della Rosalyn Shipping e di un conto denominato « Sidc », denominazioni che avrebbero nascosto (secondo Bordoni) interessi di uomini politici della democrazia cristiana.

Di un altro episodio ha riferito alla Commissione il dottor Macchiarella, il quale ha parlato di un presunto finanziamento ad una fondazione istituita per onorare la memoria del cardinale Spellmann, affermando che, in ragione dei suoi rapporti di cordialità con l'onorevole Andreotti, egli venne officiato di consegnare, perché fosse devoluta alla indicata fondazione, una somma aggirantesi sui 150-200 milioni di lire, che gli fu detto provenire dal patrimonio personale di Sindona, al dottor Umberto Del Ciglio, funzionario del centro studi Lazio (19 marzo 1981 pom., Fradd. I/3-5).

L'onorevole Andreotti ha precisato, al riguardo, che la fondazione non venne in effetti costituita e che vi fu solo un comitato promotore, al quale egli stesso dette dei contributi; che non gli risulta essere stato versato il contributo di cui ha parlato il dottor Macchiarella e che, comunque, quand'anche tale contributo fosse stato in realtà dato al comitato promotore della fondazione, certo non potrebbe considerarsi di carattere politico e, tanto meno, in alcun modo riferibile alla sua persona (11 novembre 1981, Zorzi VI/2-4).

f) *Finanziamenti ad altri uomini e partiti politici.*

Per quanto riguarda presunti finanziamenti concessi dal gruppo Sindona ad uomini politici non democristiani ed a partiti diversi

dalla democrazia cristiana, la Commissione ha sviluppato indagini su quanto è stato asserito da Carlo Bordoni in merito ad un conto presso la Banca Unione denominato « Sico ». Bordoni, in particolare, ha sostenuto (1° aprile 1981, VIII/10 e segg.) di aver appreso da Carlo A. Marca, direttore generale della Amincor Bank, che tale conto – alimentato, al pari di altri, da fondi trasferiti dalla Banca Unione alla Amincor Bank attraverso il marchingegno dei contratti fiduciari – era il risultato di « una relazione stabilita da Sindona e De Luca con il partito comunista italiano ». Sempre a detta di Bordoni, in un momento successivo Marca ebbe a telefonargli, dicendogli che il dottor Ugo De Luca, già direttore generale della Banca Unione, intendeva prelevare da tale conto la somma di 90 milioni di lire. Bordoni, in un primo tempo, avrebbe dato a Marca istruzioni di non pagare; senonché vi sarebbe stato un deciso intervento personale di Sindona, che il teste ha definito così sproporzionato da dargli indiretta conferma della esattezza delle asserzioni di Marca circa la pertinenza del conto. Bordoni ha aggiunto, ancora, che una precedente conversazione con De Luca gli aveva già ispirato il convincimento che questi fosse in qualche modo legato al PCI e che, infine, si diceva che da tramite tra il PCI e De Luca fungesse il dottor Mario Nardone, già questore di Como, da lui conosciuto come amico di De Luca.

Tali asserzioni di Bordoni hanno trovato recisa smentita da parte di tutte le persone chiamate in causa, nonché da parte di ex funzionari delle banche sindoniane. In particolare, Nardone ha escluso nella maniera più assoluta anche di conoscere De Luca (15 aprile 1981, Mec. II/5); Silvano Pontello ha escluso di aver mai sentito che il conto « Sico » facesse capo al PCI (19 marzo 1981, Fradd. V/3); Pietro Olivieri, infine, ha negato che De Luca gli avesse mai parlato di un conto denominato « Sico » (25 marzo 1981 pom., Assenza VII/1), escludendo altresì di aver fatto da tramite in rapporti concernenti il partito comunista italiano.

La Commissione ha inoltre acquisito elementi istruttori in ordine ad un contributo oblativo, chiesto dall'onorevole Preti, all'epoca Ministro dei trasporti, e concesso da Michele Sindona tra la fine del 1973 e l'inizio del 1974, a favore del centro internazionale di ricerche « Pio Manzù », presieduto dallo stesso onorevole Preti (v. lettere dell'onorevole Preti a Sindona del 26 novembre 1973 e del 10 gennaio 1974, rispettivamente di richiesta del contributo e di ringraziamento per la sua concessione: 00200/Sind.).

7. — Gli interessi « extra » e le elargizioni a persone diverse dai depositanti collegate ai depositi pubblici presso le banche sindoniane.

La Commissione, sin dalle prime acquisizioni documentali concernenti le ispezioni della Banca d'Italia, ha avuto modo di verificare che dagli anni 1970-1971 le banche sindoniane avevano introdotto in larga misura la pratica degli interessi « extra », corrisposti con fondi della contabilità riservata.

Le ispezioni conclusesi in data 7 febbraio 1972 per la Banca Unione e 17 aprile 1972 per la Banca Privata Finanziaria segnalavano la politica di alti tassi come strumento per accrescere la liquidità delle due banche, affette, da tempo, da una eccessiva immobilizzazione, con riflessi sulle stesse possibilità operative nel normale mercato del credito.

Si può anzi affermare che la pratica degli interessi « extra » preesisteva all'ingresso di Sindona nel gruppo di comando della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria.

È certo però che dopo il 1971, come hanno evidenziato le ispezioni disposte a norma dell'articolo 31 della legge bancaria, ha avuto nuovo impulso la politica degli alti tassi passivi perseguita dalla direzione delle due banche per riequilibrare, attraverso l'incremento dei depositi, una situazione definita globalmente insoddisfacente. Proprio questo profilo è messo in rilievo dalla relazione degli ispettori che, a proposito della Banca Unione, menziona la politica degli alti tassi passivi come mezzo adottato, insieme a soluzioni esterne all'azienda di credito, per migliorare l'eccessivo rapporto fra impieghi e depositi (corrispondente al 94,04 per cento per la Banca Unione nel 1970) e per modificare l'incidenza negativa dipendente dall'esistenza di partite cosiddette « incagliate » (3.700 milioni per la Banca Unione nell'esercizio 1970). Circostanza che aveva in parte trasformato la Banca Unione, da cui dipendevano, con legami giuridici di vario genere, circa 30 società immobiliari, in una finanziaria immobiliare.

Per evidenti ragioni, non esclusa l'esistenza di un cartello bancario relativo ai tassi passivi di interesse, che le banche sindoniane non potevano ignorare, così come non volevano privarsi di operare sul mercato a tassi notevolmente differenziati, questa scelta operativa provocava il frazionamento dell'interesse: che veniva così in parte ufficializzato ad ogni effetto, compreso quello legato alla regolare contabilizzazione, ed in parte mantenuto invece al livello di « extra », con separata contabilizzazione.

Tale scelta si è rivelata fruttuosa per un certo tempo, almeno sul piano dell'accrescimento della liquidità, se non su quello del rispetto delle regole giuridiche relative ai documenti contabili di periodo. Essa, però, non poteva non determinare un incremento di quella che è stata definita da più parti, compresi gli ispettori della Banca d'Italia ed i funzionari delle due banche, come contabilità grigia.

Allorché nel 1971 ed all'inizio del 1972 questa scelta dell'aumento dei tassi, nonostante gli sforzi fatti per una migliore introduzione nel mercato del risparmio, mostrò i propri limiti e si rivelò impraticabile per lunghi periodi; ed allorché l'andamento asfittico della raccolta del denaro coincise con le accresciute necessità del gruppo, in relazione al cedimento di soluzioni esterne alle due aziende di credito ed all'andamento delle operazioni speculative in borsa e delle manovre sui cambi, si impose all'attenzione una diversa possibilità.

Sia stata o no una diretta iniziativa di Carlo Bordoni, al quale peraltro hanno certamente fatto capo il gruppo degli intermediari (Jannuzzi ed i fratelli Ruggiero), sembra acquisito che le due banche abbiano divisato di attirare depositi pubblici non con il riconosci-

mento di interessi eccedenti il cartello bancario o non solo con questo incentivo, ma mediante l'attribuzione di vantaggi economici a persone, che, per collocazione politica o per altra ragione, fossero in condizioni di influire sulle determinazioni degli organi statutari preposti alla scelta degli istituti di credito destinati a raccogliere le disponibilità liquide di enti o società della nostra area dell'economia pubblica.

Tale scelta operativa era tutt'altro che nuova per il mercato italiano. Essa fu però perseguita dalle banche sindoniane con spregiudicata determinazione e traendo profitto da quello che rappresentava un elemento di « disordine » sul piano della conformità alle disposizioni di legge ed a quelle della corretta amministrazione dell'azienda bancaria: la coesistenza di più contabilità. Si trattava, in particolare, della tenuta di dati a diversi livelli, con la funzione di modificare gli utili di gestione attraverso l'annullamento dei conti dei documenti relativi all'esercizio (cosiddetta contabilità grigia), ovvero addirittura della manovra dei fondi provenienti da conti-libretto intestati a nomi di fantasia, utilizzati in modo autonomo rispetto alle due altre contabilità (cosiddetta contabilità nera).

Emerge da ciò in tutta la sua gravità la sistematica violazione delle disposizioni di legge che impongono la veridicità delle scritture contabili, obbligatorie e no (articoli 2423, 2424 e 2425 del codice civile), e correlativamente l'oggettiva efficienza causale esercitata dalla protratta inerzia degli organi preposti al controllo delle due aziende di credito.

Sembra infatti difficile negare che la condotta di questi ultimi, di fronte all'emergere di più contabilità delle aziende di credito e della utilizzazione ai fini modificativi dei risultati di periodo dei fondi di libretti al portatore, abbia notevolmente agevolato la consumazione e la diffusione sistematica dell'illecito ed abbia reso successivamente più ardua la ricostruzione delle singole operazioni.

Non si intende, in particolare, come e perché sia stata sottovalutata per diversi anni l'importanza e l'idoneità inquinante delle contabilità riservate ed in special modo della cosiddetta contabilità nera, realizzata utilizzando il pericoloso strumento di conti-libretto, intestati a nomi di fantasia e manovrati dai funzionari talvolta al di fuori della stessa conoscenza diretta del consiglio di amministrazione. Conti-libretto manovrati al di fuori dei normali canali bancari, privi di riscontri – non potendosi ritenere tali i fogli di memoria pure ricordati in sede ispettiva – e destinati ad essere estinti nell'arco di uno o due anni con contestuale distruzione degli scritti afferenti le operazioni.

Questa notazione permette di mettere in luce un ulteriore aspetto del problema, e cioè l'utilizzazione dei « fondi neri », incrementati da mezzi finanziari in parte estranei alla gestione delle due aziende di credito, che hanno rappresentato l'elemento di raccordo fra le scelte del gruppo di comando e la gestione dell'attività bancaria. Su questo punto non pare possano sussistere seri dubbi, stante l'univocità delle risultanze documentali provenienti dalle relazioni dei commissari liquidatori e dalle inchieste penali.

Meno facile, all'attuale livello delle acquisizioni documentali, appare l'indagine circa la provenienza e – quel che più conta ai fini della legge istitutiva della Commissione – circa l'accertamento dei vantaggi attribuiti a persone diverse dai depositanti con lo scopo specifico di accrescere l'entità dei depositi pubblici. Alcune acquisizioni offrono peraltro un quadro sufficientemente attendibile di alcune importanti operazioni che, pur non coprendo l'intera area di indagine, permettono di trarre valutazioni di carattere generale sul comportamento di uomini e gruppi politici in varia forma coinvolti nella vicenda Sindona.

Può essere utile prendere le mosse, per avere un riferimento sia pure generico ai dati quantitativi globali, dalle indagini che il Nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano ha svolto su richiesta del magistrato penale, indagini i cui esiti sono contenuti nel rapporto del 5 febbraio 1981 (vedi protocollo n. 00200/Sind). In tale rapporto, che si collega alla precedente relazione dell'8 gennaio 1980 della stessa Guardia di finanza, viene precisato che l'esame documentale delle posizioni concernenti pagamenti di interessi « extra » aveva fatto emergere un certo numero di situazioni nelle quali i depositi di enti e società, compresi nell'area pubblica, non solo avevano generato interessi « extra » accreditati ai depositanti, ma erano collegati alla attribuzione di vantaggi economici a persone diverse dai depositanti.

1) Appare opportuno, seguendo l'ordine del rapporto citato, esaminare per prima la posizione dell'I.N.P.D.A.I. (Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali), che merita attenzione anche sotto un profilo generale, in quanto non solo fa emergere in modo emblematico il *modus procedendi* seguito nelle attribuzioni dei vantaggi economici, ma mette anche in luce la presenza di alcune persone che si ritroveranno in molte vicende simili.

L'I.N.P.D.A.I., nel periodo considerato (1972-1974), aveva aperto due conti presso le banche sindoniane: uno presso la Banca Unione di Milano ed un secondo presso la Banca Privata Finanziaria, filiale di Roma. Sul primo conto, che sarà estinto il 26 aprile 1974, venne effettuato un solo versamento di lire 500.000.000, con valuta 20 marzo 1973, al quale non seguì alcun movimento. Gli interessi relativi all'anno 1973, pari a lire 10.120.931, nelle quali sono comprese lire 2.445.000 di interessi « extra » rapportati all'entità del deposito, vennero regolarmente portati ad incremento del capitale. Così accadde anche per gli interessi accreditati al 30 settembre 1974 e relativi all'anno successivo (lire 26.753.956), che vennero regolarmente portati ad incremento del capitale. L'anomalia consiste nelle registrazioni, avendo la banca fatto apparire l'accredito come versamento per contanti del cliente, pur trattandosi di fondi che provenivano dalla stessa azienda di credito, talvolta prelevati dalla contabilità riservata. Ciò si può desumere dalla utilizzazione del libretto n. 29920/52 (della contabilità riservata della Banca Unione), da cui venne prelevato anche l'importo destinato a persone diverse dall'ente depositante, mediante emissione dell'assegno n. 2438047 a firma « Fisa » probabilmente apposta da Isacchi Francesco, dirigente della Banca Unione. Traspare difatti, attraverso la destinazione di tale assegno, il colle-

gamento fra tale conto e quello recante il n. 30476/61, intestato a Edoardo Ruggiero ed alla sorella Maria Luisa Grassi Orsini, cioè al gruppo indicato da diverse parti, e prima di tutte da Carlo Bordoni, come normale tramite per l'acquisizione dei depositi da parte di enti pubblici. Attraverso la scheda di detto conto emerge infatti che, oltre agli interessi ufficiali ed « extra » attribuiti al depositante e portati ad incremento del capitale, la Banca Unione specificò sotto la voce « avv. Ruggiero 003476/61 retrocessioni per competenze » anche l'accredito di lire 2.445.205 con riferimento ai conti n. 31829.49 (I.N.P.D.A.I.) e n. 32186.87 (I.N.A.), accredito che sembra appunto rappresentare la quota di interessi « extra » (attribuiti a persone diverse dal depositante) commisurati all'entità ed alla durata del deposito (1,75 per cento di lire 500 milioni per 102 giorni: da valuta 20 settembre a valuta 31 dicembre 1973).

La circostanza è stata del resto ampiamente ammessa dal Ruggiero nell'audizione del 1° ottobre 1981 (XVII/3 Tac.; XXXI/8 Sant.).

Il conto aperto dallo stesso I.N.P.D.A.I. presso la Banca Privata Finanziaria presenta numerosi accrediti ed addebiti. In relazione ad esso, oltre alla quota di interessi « extra » accreditati all'istituto depositante (lire 5.350.120), figurano altresì attribuiti vantaggi economici a terzi, dal momento che, sempre con riferimento a detto conto, risultano liquidate altre somme in contanti non confluite sul conto del depositante. Si tratta, in particolare, della somma di lire 3.750.000, che risulta essere stata prelevata l'11 ottobre 1973 da parte di Tacconi Franco, vice direttore della filiale di Roma, utilizzando fondi provenienti dal libretto « Zeus » (uno dei libretti della contabilità riservata della Banca Privata Finanziaria).

Per concludere, dall'esame delle risultanze dei depositi I.N.P.D.A.I., emergono in modo chiaro quelle che possono considerarsi caratteristiche comuni a gran parte delle acquisizioni documentali relative ad enti e società pubbliche che hanno effettuato dei depositi presso le banche sindoniane:

a) la singolarità del fatto che enti e società, gestori di denaro pubblico, abbiano depositato in conto somme rilevanti senza operare talvolta movimenti per lunghi periodi;

b) la diffusa pratica degli interessi « extra », in una duplice forma: corresponsione per una frazione allo stesso ente attraverso artifici contabili e pagamento per altra frazione a terzi;

c) il coinvolgimento personale dei funzionari delle banche sindoniane nell'anomalia. Pratica che, coinvolgendo più soggetti a vari livelli, ha determinato evidenti conseguenze nella diffusione della illegalità all'interno della organizzazione delle aziende di credito;

d) la utilizzazione di conti della contabilità riservata, con funzione strumentale per l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti diversi dai depositanti;

e) l'emergere del nome di Edoardo Ruggiero, intestatario insieme con la sorella Maria Luisa Grassi Orsini del conto corrente n. 0030476/61, nonché di quello di Umberto Ortolani, che compare nel modulo di apertura del conto dell'I.N.P.D.A.I. presso la Banca Privata Finanziaria;

f) l'incidenza causale, per il perdurare sistematico di comportamenti anomali da parte delle banche sindoniane, che hanno avuto la insufficiente presenza degli organi ispettivi della Banca d'Italia e la tolleranza, che è difficile non definire eccessiva, manifestata dagli organi, ai quali erano demandati dalla legge bancaria interventi sanzionatori, di fronte all'emergere di una pluralità di contabilità riservate, con le connotazioni sopra indicate.

2) L'I.N.A. (Istituto nazionale delle assicurazioni) aveva aperto due conti presso le banche di Michele Sindona: uno presso la Banca Unione con valuta 25 ottobre 1972 di due miliardi di lire, e l'altro presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria con valuta 11 ottobre 1973 di quattro miliardi di lire. Gli interessi sul conto acceso presso la Banca Unione raggiunsero la somma di lire 30.745.780 nel 1973, di cui lire 10.554.000 per interessi « extra » con valuta 2 gennaio 1974, con la causale, sul conto, di « versamento per contanti » e, nelle registrazioni della banca, di « lista extra da accreditare al 31 dicembre 1973 ». La valuta per interessi relativamente al periodo 2 gennaio-24 aprile 1974 figura registrata con l'importo di lire 2.378.477. Il conto non risulta mai movimentato per l'intero periodo e figura estinto il 24 aprile quando, su ordine del cliente del 19 aprile, la Banca Unione ne trasferì il saldo sul conto acceso presso la filiale romana della Banca Privata Finanziaria.

Gli interessi riconosciuti all'I.N.A. dalla Banca Privata Finanziaria di Roma e regolarmente accreditati in conto raggiunsero con valuta 31 dicembre 1973 l'importo di lire 92.007.273, di cui lire 42.571.917 accreditati in conto con la causale 78, corrispondente alla voce « versamento », usata per coprire gli interessi « extra ». A tale causale fa riscontro, nel tabulato della contabilità riservata della banca, l'importo incluso nella « lista competenze clienti liberi al 31 dicembre 1973 ». Per il 1974 non figurano interessi « extra », preferendo la Banca Privata Finanziaria, al pari della Banca Unione, per il periodo al quale si è fatto sopra cenno, ufficializzare l'intero tasso accordato alla clientela.

Giova ricordare a tale proposito che Edoardo Ruggiero, interrogato dalla Commissione (1° ottobre 1981, XVII/3 Tac.; XXII/3 Zorzi), ha confermato la versione offerta agli inquirenti circa la sua partecipazione all'opera di « promozione » svolta per acquisire il deposito e circa l'entità delle somme attribuite. Il Ruggiero, in particolare, ha ricordato che Carlo Bordoni gli aveva promesso una percentuale del 2 per cento per i depositi fino a 500 milioni, dello 0,25 o 0,30 per quelli superiori al miliardo di lire ed infine dell'1 per cento per quelli intermedi. In realtà, quella che Edoardo Ruggiero ha definito come « provvigione » ha finito per essere corrisposta in modo forfettario, nell'ambito di una resa di conti che ha compreso molteplici operazioni (1° ottobre 1981, XXII/3 Zorzi; XXIII/4 Iocca).

3) La Mec-Fin (Meccanica finanziaria) società controllata completamente dalla Finmeccanica del gruppo I.R.I., aveva acceso un conto presso la Banca Unione in data 2 maggio 1973, con l'addebito di lire 2 miliardi, a seguito della concessione di una linea di cre-

dito rimborsabile a vista. Il conto in questione ha presentato pochi ma consistenti movimenti ed ha raggiunto il tetto massimo di saldo creditore di oltre 15 miliardi in data 5 febbraio 1978. Su questo conto sono stati pagati i seguenti interessi ufficiali: per il 1973, lire 176.137.828; e per il 1974, lire 311.312.509 (al netto della ritenuta erariale di lire 54.955.149). Sembra, però, che siano stati pagati anche interessi « extra » per lire 56.043.919, con la forma messa in evidenza dalla relazione dell'ispettore Desario della Banca d'Italia, redatta a conclusione dell'ispezione 1° luglio-11 ottobre 1974, e successivamente descritta nel citato rapporto della Guardia di finanza del 5 febbraio 1981. L'operazione può essere così sinteticamente ricostruita. In concomitanza con l'esborso delle somme attribuite a titolo di interessi « extra », vennero richiesti assegni circolari non trasferibili per complessive 56.040.000 ed emessi 12 titoli tratti sull'Istituto Bancario Italiano, all'ordine dello stesso richiedente Franco Levi. Tutti gli assegni furono poi incassati presso la Banca Commerciale Italiana, con la girata « per conoscenza e garanzia » di persona non identificata. L'importo relativo all'erogazione da parte della banca non risulta suffragato da quietanze di persone abilitate a spendere il nome della Mec-Fin e non sono stati acquisiti elementi per affermare che l'importo sia stato riservato ad incremento del capitale del conto dell'ente depositante.

Con riferimento al contesto di fatti relativi al pagamento di questi interessi « extra », si è sviluppata una inchiesta penale ed è stata successivamente promossa azione penale nei confronti di Maiolino Vito, Bordoni Carlo ed altri per il delitto di falsità materiale in assegni circolari ed altri reati (n. 11226/75A R.G. P.M. Roma e 1257/75A G.I. di Roma). A conclusione dell'istruzione formale solo Maiolino e Bordoni sono stati rinviati a giudizio davanti al tribunale di Roma per rispondere del reato di falso, consistente nell'aver fatto firmare « materialmente da altri » numerosi assegni circolari sui quali apponevano la firma di girata di Franco Levi, persona inesistente, facendone poi uso in Roma (ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore in data 20 luglio 1976). Per gli altri coimputati di reati connessi è stato dichiarato non doversi procedere con la formula « per non aver commesso il fatto » o « perché il fatto non costituisce reato ». Nel provvedimento che ha concluso l'istruttoria si afferma che sono stati acquisiti sufficienti elementi di colpevolezza, in ordine al fatto che Maiolino Vito, all'epoca direttore amministrativo della Mec-Fin, ebbe a negoziare con un funzionario della Banca Unione la maggiorazione del tasso di interesse. Lo stesso Maiolino ebbe poi a ricevere in via riservata, come da sua ammissione, assegni circolari intestati al nome fittizio di Franco Levi, per l'importo corrispondente agli interessi « extra » concordati. Gli assegni vennero poi versati sul conto corrente acceso presso l'agenzia n. 10 della Comit di Roma, conto intestato allo stesso Maiolino, a Pappalardo Vito e ad Antonio Franco, rispettivamente addetto al personale e direttore amministrativo della Mec-Fin.

Presenta qualche interesse, ai fini della ricostruzione dell'operazione specifica ed insieme del sistema adottato in generale per

il pagamento degli interessi « extra », ricordare quanto ha riferito al magistrato penale Isacchi Francesco, a proposito dei mezzi economici da cui venivano tratti gli interessi « extra » da attribuire a persone diverse dai depositanti ed a proposito della prassi seguita in tali casi. L'Isacchi, che all'epoca era il responsabile amministrativo della contabilità della Banca Unione, ha sostenuto che i mezzi per corrispondere gli interessi « extra » venivano attinti da un libretto di risparmio al portatore, che figurava nella contabilità ufficiale come denaro depositato. In occasione dei pagamenti degli interessi « extra » figurava nella contabilità riservata uno scarico su detto libretto, senza indicazione del beneficiario. Il teste ha altresì precisato che, per disposizioni interne, l'utilizzazione del libretto era subordinata alla presentazione di documenti a firma congiunta di almeno due dirigenti dell'azienda, ai quali era stato attribuito il mandato gestorio (Isacchi, Bordoni, Martinez, Olivieri). Era peraltro Carlo Bordoni che, sempre a detta dell'Isacchi, dava disposizioni per l'emissione degli assegni circolari per il pagamento degli interessi « extra ».

Il processo penale, da cui sono stati tratti i dati sopra riferiti, figura trasmesso alla cancelleria del tribunale di Roma il 26 luglio 1976 e successivamente assegnato alla quinta sezione penale del tribunale. Il procuratore generale presso la corte di appello di Roma, con lettera del 2 dicembre 1981, ha comunicato alla Commissione che il processo si trova ancora giacente presso la quinta sezione del tribunale, in attesa di fissazione del dibattimento di primo grado. Sembra lecito supporre che, a seguito dei provvedimenti di clemenza intervenuti *medio tempore*, tutta la vicenda finisca per concludersi con una pronuncia di proscioglimento tale da travolgere anche le imputazioni residue.

Dalla documentazione acquisita dalla Commissione non risulta che attraverso la Banca Privata Finanziaria siano stati pagati interessi « extra » sui depositi della Mec-Fin.

4) Il CREDIOP (Consorzio di credito per le opere pubbliche), ente di diritto pubblico, aveva aperto presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria due conti contrassegnati con i numeri « 83.0-conto B » e « 82.0 », il primo dei quali evidenzia pochissimi movimenti e figura estinto il 3 agosto 1972, quando il saldo di lire 47.335.620 venne trasferito sul secondo conto. Gli interessi liquidati ed accreditati sul primo conto ammontano a lire 20.250.426 per quelli « ufficiali » e a lire 27.085.194 per quelli « extra ». Nel rapporto, più volte citato, del 5 febbraio 1981 si assume, facendo riferimento alla documentazione bancaria, che, a valere sui depositi del conto n. 83.0-conto B, furono liquidati ulteriori interessi « extra », che confluirono nel libretto al portatore « Orlando » (n. 7080447 presso la Banca Privata Finanziaria, filiale di Roma), acceso il 5 agosto 1966 ed estinto il 31 gennaio 1973, la cui appartenenza al dottor Umberto Ortolani sembra accertata con sufficiente grado di attendibilità. Le schede relative a quest'ultimo conto presentano, come si è sopra ricordato a proposito delle risultanze relative alla posizione del Ruggiero, un interesse che travalica il caso specifico.

Al pari della posizione del Ruggiero, le risultanze del conto « Orlando » appaiono estremamente utili ai fini di far emergere le connessioni fra depositi pubblici ed attribuzioni economiche a persone considerate dalle banche sindoniane tramite necessario per l'introduzione in un determinato mercato.

L'altro conto, contrassegnato con il n. 82.0, figura aperto l'11 novembre 1968, mediante l'accredito di un miliardo. Anche tale conto presenta pochi movimenti ed all'atto della messa in liquidazione della Banca Privata Italiana (27 settembre 1974) aveva un saldo creditore che raggiungeva l'importo complessivo di lire 9.011.621.327, con valuta 30 settembre 1974. In relazione a tale conto vennero corrisposti all'ente depositante interessi ufficiali ed « extra ». Ma quel che più interessa sottolineare è che sulle schede del conto « Orlando » risulta riportato l'accredito di lire 2.500.000 al dottor Umberto Ortolani, a titolo di ulteriore « extra » sui depositi CREDIOP.

La Commissione ritiene doveroso segnalare, in proposito, che il 16 aprile 1981 (v. prot. n. 00272/Sind.) gli organi amministrativi del CREDIOP hanno ad essa trasmesso un memoriale, con il quale l'ente ha voluto portare a conoscenza alcuni dati relativi alla gestione dei depositi negli anni dal 1968 al 1974. Con riferimento al conto n. 82.0, in particolare, sono stati comunicati i saldi annuali e l'entità degli interessi corrisposti. Lo stesso memoriale riporta anche i medesimi dati per quanto riguarda i depositi dell'ICIPU (Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità), oggi incorporato dal CREDIOP, sostenendo che, per entrambi gli enti, i depositi presso la Banca Privata Finanziaria ebbero a coinvolgere percentuali estremamente ridotte dell'ammontare complessivo dei depositi bancari, giacché essi non superarono in nessun caso la percentuale del 2,50 per cento e, in molti anni, neppure quella dell'1 per cento. Nel memoriale si sostiene, infine, che gli interessi furono sempre accreditati con valuta fine anno e registrati nella contabilità CREDIOP e ICIPU; e si precisa che la Banca, sino al 1972, avrebbe proceduto alla liquidazione con due distinte operazioni: una prima liquidazione, conteggiata al 2,50 per cento ed indicata in estratto conto come competenze di chiusura, cui seguiva il completamento dell'accredito a titolo di interessi, liquidati, nel totale delle due operazioni, sulla base dei tassi in vigore. Tale procedura non sarebbe stata più seguita per gli anni 1973 e 1974, quando la banca dispose che gli interessi maturati fossero accreditati in unica soluzione.

Per una compiuta ricostruzione dei rapporti fra banche sindoniane ed enti depositanti, può essere ricordato che sia il CREDIOP che l'ICIPU, nel contrarre prestiti in valuta sui mercati internazionali nella forma di finanziamenti in *pool* di banche estere, hanno avuto continuità di rapporti con la Franklin National Bank, il cui inserimento nel circuito sindoniano non ha bisogno di specifica dimostrazione. In particolare risulta da documenti in possesso della Commissione (v. prot. nn. 00179 e 00180/Sind.) che la Franklin National Bank ha partecipato al *pool* di banche che hanno concesso

prestiti al CREDIOP e all'ICIPU negli anni compresi fra il 1970 ed il 1973 e che in due occasioni, sempre relative al 1973, essa ha partecipato alla organizzazione del *pool* medesimo. Questo è l'unico dato accertato in proposito, essendo mancato qualsiasi riscontro circa l'esistenza di possibili connessioni fra l'acquisizione dei depositi dei due enti nelle banche sindoniane in Italia e le iniziative assunte dalla Franklin National Bank.

5) L'ICCRI (Istituto di credito delle casse di risparmio italiane) ebbe rapporti sia con la Banca Unione che con la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria. Esso, in particolare, aveva aperto un conto corrente presso la filiale romana della Banca Privata Finanziaria già nel 1966, con un versamento di 500 milioni effettuato in cinque *tranches* da cento milioni ciascuna, a partire dal 2 febbraio di quell'anno. Questo conto ebbe moltissimi movimenti e nel 1971 raggiunse punte massime di depositi di lire 8,5 miliardi circa (nei mesi di luglio-agosto), nel 1973 di circa 11 miliardi di lire (mese di giugno) e nel 1974 di circa 4,5 miliardi (mesi giugno-luglio). All'ente, secondo la documentazione bancaria acquisita dalla Guardia di finanza, non risultano versati in conto interessi « extra » secondo lo schema descritto per altre ipotesi di depositi pubblici; interessi « extra » commisurati ai depositi furono invece elargiti a persone non coincidenti con il depositante, ed in particolare ad Umberto Ortolani, con accrediti sul libretto « Orlando » (legato, come si è detto, anche ad altre vicende) e sul suo conto corrente personale (n. 40900), accesi tutti e due presso la filiale romana della Banca Privata Finanziaria.

Data l'importanza del libretto « Orlando » è forse opportuno, a questo punto, dedicare ad esso qualche cenno più specifico. Dalle schede contabili risulta che esso fu acceso il 5 agosto 1966, con un versamento di lire 1.008.750, e poi estinto il 31 gennaio 1973. In relazione alla successione dei depositi e dei prelevamenti ed ai tempi medi di giacenza dei fondi, sembra convalidata l'interpretazione della Guardia di finanza, secondo cui la funzione primaria del conto fosse quella di offrire un « parcheggio », ovvero una collocazione provvisoria alle somme di volta in volta accreditate all'Ortolani a titolo di « tangenti » o « provvigioni » per i depositi procurati alle banche sindoniane. La continuità di rapporti fra detto conto ed il conto personale intestato all'Ortolani e la corrispondenza fra gli addebiti sul primo conto e gli accrediti sul secondo, dove è confluita una parte notevole delle disponibilità liquide, sembra confermare altresì la tesi che attribuisce ad Umberto Ortolani l'esclusiva disponibilità del rapporto di conto corrente ed in definitiva i benefici delle varie operazioni. Nel libretto « Orlando » si rinvengono – come detto – interessi « extra » sui depositi pubblici CREDIOP e Italcasse, pari a lire 2.500.000 sui depositi CREDIOP, calcolati forse nella percentuale dello 0,25 dei depositi dell'ente, e a lire 13.472.400 su quelli effettuati dall'Italcasse, calcolati probabilmente nella percentuale dello 0,50. Le variazioni delle percentuali fra diverse posizioni sembrano legate a dati che non sono emersi in sede di indagini. Probabilmente esse dipendono dalla spe-

cificità dell'interesse riconosciuto ai depositanti e dalla presenza di altri interventi, ai quali la banca ha attribuito una efficienza causale nella acquisizione dei depositi.

Con riferimento al libretto « Orlando » ed al conto personale dell'Ortolani – che presentano interesse anche al fine di cogliere il rapporto fra pagamento di tangenti e contabilità riservata, e conseguentemente fra tolleranza dell'ente di controllo di fronte alla presenza di più contabilità riservate e diffusione della politica degli interessi « extra » pagati a terzi, perseguita con sistematicità dalle banche sindoniane – è utile sottolineare quanto risulta a proposito della provenienza dei fondi. La Banca Privata Finanziaria ha sempre pagato gli interessi « extra » e le tangenti, accreditati sul libretto « Orlando », attingendo da libretti a risparmio su cui faceva affluire propri fondi riservati: libretti aperti ed estinti a soddisfacimento delle esigenze di un solo esercizio. Tali libretti, assieme alla documentazione complementare, ridotta peraltro a fogli di memoria estremamente sintetici, venivano di norma distrutti nell'arco di due anni. Si spiega così la povertà della documentazione acquisita all'atto della messa in liquidazione della Banca Privata Italiana e l'importanza, ai fini della ricostruzione del *modus procedendi*, che deve essere attribuita ai due conti appena menzionati, che si collegano direttamente al conto « Zeus » dell'anno 1973 ed ai libretti « L. R. » e « R. A. » dell'anno 1972, svolgenti funzioni di contabilità riservata in quegli esercizi.

L'Italcasse aveva inoltre aperto nel febbraio del 1972 un conto presso la Banca Unione, che venne utilizzato solo per movimenti di scarsa consistenza. Il saldo creditore, che era pari a lire 249.852.794 alla data del 31 dicembre 1973, aumentò sino a raggiungere quasi mezzo miliardo nell'agosto e i due miliardi alla fine di settembre dell'esercizio successivo. Anche per questi depositi non sono stati registrati nella contabilità bancaria interessi « extra » corrisposti all'ente depositante. Traspare però dai movimenti del conto personale dell'Ortolani il pagamento di « tangenti » o « provvigioni » su tali depositi, con riferimento ai quali (riferimento esplicitato dalla causale « interessi sul c/c Italcasse ») diversi importi vennero fatti affluire direttamente sul menzionato conto dell'Ortolani, con provenienza dal libretto « Zeus » acceso presso la sede di Milano della Banca Privata Finanziaria.

6) Il FASDAI (Fondo assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali) aveva aperto un conto corrente presso la Banca Privata Finanziaria, filiale di Roma, con un versamento di 200 milioni di lire effettuato il 24 ottobre 1969. Il conto non ha sviluppato molti movimenti ed ha raggiunto un tetto massimo di lire 3,3 miliardi circa nel 1973 e di 4,6 miliardi circa nel 1974. Con riferimento ad esso sono stati accertati pagamenti di interessi « extra » non solo a favore dell'ente depositante, ma anche a favore di terzi, e precisamente del tesoriere dell'ente ragionier Mario Riccomanni, titolare di un conto di corrispondenza e di un conto garantito presso la stessa banca. Gli importi complessivamente accreditati a questo titolo al Riccomanni superano i 25 milioni di lire e sembra siano

stati calcolati sulla base della percentuale dello 0,50 dei depositi. A quanto si può ricavare dalla contabilità bancaria, anche questi « extra » appaiono provenire dai fondi riservati, in particolare attraverso la utilizzazione dei ben noti libretti al portatore « L. R. », « R. A. » e « Zeus ». Nessuna risultanza è emersa, invece, a proposito della destinazione finale dei fondi affluiti nei conti del Riccomanni, ed in special modo della eventuale utilizzazione degli stessi all'interno del circuito amministrativo-finanziario del FASDAI.

7) Le vicende legate al deposito della GESCAL presso la Banca Unione hanno sollecitato particolare attenzione da parte della Commissione che, oltre alle acquisizioni documentali, ha ritenuto di disporre accertamenti diretti mediante l'audizione di persone a vario titolo coinvolte. Le acquisizioni documentali hanno percorso due tracciati: *a*) gli sviluppi del processo penale contro Maria Luisa Ruggiero ed altri (n. 560/1975 R.G. del G.I. di Milano); *b*) gli atti relativi alla richiesta ed al diniego, da parte del Senato della Repubblica, della autorizzazione a procedere per il reato di peculato a carico del senatore Onorio Cengarle. Gli accertamenti diretti hanno gravitato sul senatore Cengarle, su Raffaele Jannuzzi, su Edoardo Ruggiero e sulla sorella di questi Maria Luisa Ruggiero in Grassi Orsini e su Carlo Bordoni.

Il processo penale al quale si è fatto riferimento (n. 560/1975) ha tratto la sua origine da rapporti ispettivi della Banca d'Italia che avevano messo in evidenza, fra l'altro, l'entità degli interessi « extra » maturati sui conti correnti accesi presso la Banca Unione dall'Ente Minerario Siciliano, dalla GESCAL e dalla Mec-Fin. Secondo le relazioni ispettive, che mettendo l'accento sulle tre posizioni sopra ricordate hanno puntualizzato elementi sufficienti al radicarsi di tre distinti processi penali, la fonte dalla quale la Banca Unione traeva i mezzi per la elargizione degli interessi « extra » è stata sempre la disponibilità offerta dalla contabilità riservata (v. prot. n. 00158/Sind.). Sempre secondo le citate relazioni, l'importo complessivo degli interessi « extra » sul conto della GESCAL avrebbe raggiunto la somma di lire 175 milioni, corrispondenti approssimativamente alla percentuale dell'1,25 dei depositi, mentre gli interessi ufficiali venivano accreditati nella percentuale del 5,75.

I dati del processo penale, che non risulta ancora concluso, possono offrire ampia materia di discussione su una realtà che presenta molte sfaccettature; gli elementi sui quali sono confluite gran parte delle risultanze inducono tuttavia a stabilire alcuni punti fermi.

Innanzitutto risulta che l'acquisizione del deposito seguì ad un contatto fra il dottor Briatico e il Bordoni, sviluppatosi attraverso il canale Jannuzzi-Ruggiero, contatto che ebbe uno dei punti determinanti nell'incontro a Roma presso gli uffici direttivi della GESCAL fra il vice direttore della Banca Unione, Pietro Olivieri, alcuni membri del consiglio di amministrazione dell'ente e Maria Luisa Ruggiero. La circostanza è stata affermata in sede penale da Pietro Olivieri (interrogatori del 14 maggio 1975 e del 19 gennaio 1981) e da Maria Luisa Ruggiero (interrogatorio del 13 novembre 1975)

e ulteriormente sviluppata da questa ultima nella sua audizione dinanzi alla Commissione del 1° ottobre 1981. In secondo luogo può ritenersi acquisita la coincidenza temporale, in termini di giorni, fra la determinazione della GESCAL di effettuare dei consistenti depositi presso la Banca Unione ed alcuni pagamenti a favore di persone, che in vario modo erano intervenute per favorire un incontro tra i delegati della banca ed il dottor Briatico. In ordine a tale circostanza Raffaele Jannuzzi ed i fratelli Ruggiero hanno affermato che i pagamenti in loro favore debbono configurarsi come una sorta di provvigione; mentre il senatore Cengarle ha sostenuto non esservi nessuna relazione tra le somme da lui percepite e la decisione della GESCAL di depositare fondi presso la Banca Unione. Infine, risulta che, successivamente al deposito e sempre in oggettiva coincidenza con la abituale liquidazione degli interessi da parte della banca, vennero ottenuti versamenti di somme da parte delle stesse persone, ivi compreso il senatore Cengarle, che avevano ricevuto benefici economici in concomitanza con l'apertura del conto.

Gli elementi ricavati dall'istruttoria penale, con riferimento ai quali può considerarsi acquisito un sufficiente grado di sicurezza, terminano a questo punto. Per il resto si contrappongono versioni contrastanti. Da un lato sta la ricostruzione dei fatti che sin dall'inizio è stata prospettata dalle persone che hanno operato all'interno della Banca Unione o parallelamente a questa. In particolare, il Bordoni ha istituito una relazione necessaria fra elargizioni commisurate all'entità dei depositi ed aperura del conto a condizioni determinate ed ha attribuito un ruolo specifico al gruppo degli intermediari composto dal Jannuzzi e dai fratelli Ruggiero (audizione del 1° aprile 1981, IV/6-11; XII, 4-7; XVII/2-5). Analoghe dichiarazioni hanno reso al magistrato inquirente Pietro Olivieri (interrogatorio del 19 gennaio 1981), Francesco Isacchi (interrogatorio del 19 gennaio 1980) e Alfonso Gelardi (interrogatorio del 22 gennaio 1975), i quali hanno prospettato, sia pure da diverse angolazioni e con qualche discrasia, la presenza di « tangenti » collegate ai depositi GESCAL, i cui importi commisurati all'entità dei depositi (si è parlato dell'1,75 per cento) erano prelevati dai fondi tratti dalla contabilità riservata. Emergono, dal complesso di tali dichiarazioni, due gruppi di percettori delle elargizioni: il senatore Onorio Cengarle, da un lato, e, dall'altro, Raffaele Jannuzzi e i fratelli Ruggiero.

Si contrappongono frontalmente a tale ricostruzione della vicenda le dichiarazioni rese, in diverse sedi, dal senatore Cengarle, che sono riassunte nei memoriali da questi presentati alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica in relazione alle due domande di autorizzazione a procedere per peculato. La tesi del parlamentare – che a tali documenti si è riferito anche nella sua audizione davanti alla Commissione (30 settembre 1981) e che ha sempre negato ogni rapporto fra le elargizioni passate per le sue mani e la determinazione degli organi direttivi della GESCAL di depositare dei fondi presso la Banca Unione – muove dalla premessa che negli anni 1972-73 il tasso ufficiale attribuito ai depositi della GESCAL (5,75 per cento) non era inferiore a quello di mercato, in quanto, secondo la relazione della Banca d'Italia, gli interessi

passivi sui depositi erano nei 4 trimestri del 1972 rispettivamente del 4,83-4,31-4,28-4,16 per cento e nei 4 trimestri dell'anno successivo rispettivamente del 4,45-4,49-4,73-4,68 per cento. L'interesse del 5,75 per cento era quindi di per sé idoneo a stimolare la scelta della banca sindoniana, indipendentemente da qualunque vantaggio accessorio da negoziare sulla « pecunia pubblica ». Sempre secondo il senatore Cengarle, i due versamenti di 50 milioni di lire ciascuno passati per le sue mani, ma a suo dire destinati ad una « corrente » del partito democristiano, avrebbero avuto una origine del tutto diversa. Nei suoi contatti con Carlo Bordoni, per vicende legate al mandato parlamentare (30 settembre 1981, V/7 Fradd. e VI/1 Tac), questi gli avrebbe espresso l'intendimento della Banca Unione di dare un contributo a determinate forze politiche, in vista di un generale indirizzo volto ad appoggiare finanziariamente alcuni partiti « per accattivarsi simpatie attraverso forme di sostegno alla stampa » (30 settembre 1981, IV/5 Lux; v. anche prot. n. 00078/Sind.). Il Bordoni non avrebbe prospettato contropartite di sorta (30 settembre 1981, III/1 Zorzi) e non avrebbe fatto riferimento ai depositi della GESCAL (II/4 Bal.; IV/1 Lux). Il senatore Cengarle, che ha sempre sottolineato la mancanza di un suo potere decisionale interno od esterno all'ente, ha peraltro ammesso di avere telefonato una o due volte, su sollecitazione del Bordoni, al dottor Briatico, che conosceva da 30 anni (IV/5 Lux), al fine di prospettare la disponibilità della banca a pagare interessi superiori a quelli di mercato per i depositi della GESCAL. Ma ciò – a suo dire – non vale in alcun modo a stabilire un collegamento fra i depositi e l'elargizione spontanea di cento milioni. Anche per quel che concerne le modalità del pagamento di cento milioni in due *tranches* di cinquanta milioni l'una, la versione del senatore Cengarle si contrappone in punti essenziali a quella prospettata dai funzionari della Banca Unione. Il parlamentare ha difatti sostenuto che i primi cinquanta milioni, pagati dalla banca nel febbraio 1973, non solo erano stati spontaneamente elargiti (Bordoni ha in più occasioni parlato invece di pressanti ed arroganti richieste, accompagnate da non velate minacce di ritiro dei fondi: v. audizione del 1° aprile 1981, XIII/14, 15, 16, 17; XVII/9, 10, 12, 13, 14; XVIII/9 e 10), ma erano stati destinati specificamente alla « corrente » ed alla pubblicazione *Settegiorni;* ed ha precisato di aver ritenuto che i dieci assegni da 5 milioni di lire ciascuno, intestati ai nomi di fantasia Rossi Paolo e Mario Bianchi, rispondessero a modalità operative del tutto normali, aggiungendo testualmente in proposito, per spiegare la mancata attenzione alla differenza di grafia nelle sottoscrizioni dei diversi titoli:

> « I nomi che erano in calce non li ho neanche guardati; per me poteva essere benissimo il nome del funzionario » (30 settembre 1981, III/2 Zorzi).

Il senatore Cengarle, in definitiva, ha presentato il suo ruolo come semplice trasmissione delle somme ad altri (VII/4-5 Iocca), per dare ragione della sua indifferenza ai particolari, pur riconoscendo di non essere stato a conoscenza che amministratore unico della editrice *Sette,* destinataria delle elargizioni, fosse all'epoca l'onorevole Marzotto Caotorta

(VII/2 Iocca) e pur ammettendo che almeno un assegno gli era stato ritrasferito successivamente alla consegna dell'intera somma ai corrieri della pubblicazione *Settegiorni* (III/4 e 5 Zorzi). Questa particolare circostanza si connette direttamente con il fatto, del tutto pacifico, che uno degli assegni di cinque milioni di lire ciascuno emessi dalla Banca Unione in realtà risulta essere finito nelle mani del venditore di un appartamento acquistato in Roma dalla signora Paola Seccaspina, moglie del senatore Cengarle (v. verbale di sommarie informazioni rese da Alberto Palombini in data 19 novembre 1976; e atto di compravendita per notaio Attaguile in data 29 gennaio 1974). Il senatore Cengarle, facendo leva sul contenuto di una lettera in data 5 marzo 1973 a firma dell'onorevole Vittorino Carra, ma esibita solo nel luglio 1980 a seguito della seconda richiesta di autorizzazione a procedere, ha offerto della circostanza la spiegazione che segue:

> « Poiché incassarono gli assegni i cassieri di *Settegiorni*, che non gestivano solo il problema della pubblicazione ma anche tutta l'attività del gruppo, dovendomi restituire una determinata cifra (cioè l'anticipazione a titolo personale menzionata nella lettera a firma Carra) hanno utilizzato questo assegno che io neanche sapevo fosse di quelli che avevo ritirato e consegnato » (30 settembre 1981, III/2 e 3 Zorzi).

Egli ha quindi ribadito, anche con riferimento a questo fatto, di non aver tenuto una contabilità dell'operazione (III/4 e 5 Zorzi).

Si inserisce in modo anche più pregnante nel problema degli interessi « extra » corrisposti in occasione dell'acquisizione del deposito della GESCAL il ruolo di Raffaele Jannuzzi, Edoardo Ruggiero e Maria Luisa Ruggiero in Grassi Orsini, che Carlo Bordoni ha indicato come il gruppo destinatario delle iniziative volte ad incrementare la raccolta dei fondi pubblici ed in genere l'aumento dei depositi. Anche se la circostanza della coesistenza di due separate iniziative, in parte concorrenti, è tutt'altro che chiara (né potrebbe essere diversamente in relazione alla contestazione del presupposto, costituito dalla relazione causale fra acquisizione dei fondi GESCAL ed attribuzione dei cento milioni di lire a favore del gruppo politico ed editoriale indicato dal senatore Cengarle), sembra nel complesso verosimile che l'opera promozionale dei fratelli Ruggiero abbia preceduto in ordine di tempo le telefonate fra Cengarle e Briatico e gli stessi incontri ai quali ha fatto riferimento Carlo Bordoni. Ciò si desume non solo dal generale incarico promozionale da tempo ad essi conferito, ma anche dagli specifici riferimenti temporali ai quali si sono riportati entrambi i fratelli Ruggiero nelle loro audizioni dinanzi alla Commissione (v. 1° ottobre 1981, XVII/3 Tac; VI/6 Zorzi; e VII/3 Iocca). Costoro, difatti, hanno esplicitamente ricordato che Bordoni – a trattative già avviate – telefonò « dicendosi furibondo » con Cengarle a proposito delle iniziative assunte da quest'ultimo: con il che essi ebbero notizia di una circostanza che minacciava di incidere negativamente sull'entità del compenso per l'opera prestata (IX/3 Guer. e XX/1 Bal.). In realtà, questa preoccupazione ini-

ziale sembra essersi ben presto dissolta perché non risulta che né Jannuzzi né i fratelli Ruggiero abbiano mosso specifici rilievi circa l'entità del compenso liquidato loro dalla Banca Unione. Tale circostanza non trova una chiara spiegazione, in quanto – se si ritiene attendibile quanto affermano i funzionari della Banca Unione (Olivieri, Gelardi e Bordoni) circa la determinazione, sulla base di una percentuale fissa commisurata all'entità dei depositi, dell'interesse « extra » da attribuire a soggetti diversi dal depositante – riesce allora difficile interpretare la condotta del gruppo Jannuzzi-Ruggiero di fronte alla iniziativa successiva, suscettibile di incidere sui vantaggi dell'opera di intermediazione; a meno di non supporre che in realtà il maggior onere legato alla presenza di altri intermediari, sia stato, almeno in parte, assorbito dalla stessa banca, ovvero che fosse già previsto un coacervo di percentuali da distribuire secondo lo sviluppo dell'operazione.

Le considerazioni concernenti le percentuali ed in genere l'entità delle elargizioni non possono essere concluse senza registrare la incertezza di molti dati relativi alle elargizioni legate all'operazione GESCAL.

Edoardo Ruggiero, confermando quanto in precedenza aveva dichiarato ai giudici in sede di indagine penale, ha affermato davanti alla Commissione – come si è ricordato in precedenza – che per la sua azione di « promozione » per i depositi INA, Enasarco e INPDAI gli era stata promessa dal Bordoni una « provvigione » del 2 per cento per i depositi fino ai 500 milioni di lire, dello 0,25 o dello 0,30 per cento per quelli superiori al miliardo e dell'1 per cento per i depositi intermedi. Su questa base egli aveva sviluppato il suo intervento presso la GESCAL (1° ottobre 1981, XVII/3 Tac. e XXII/3 Zorzi); ed a proposito di tale affare Bordoni gli aveva versato 60 milioni di lire come prima *tranche* della commissione (XVII/5 Tac.). Da questa somma aveva però dovuto detrarre 15 milioni per sovvenire Jannuzzi, che doveva pagare un debito non dilazionabile (XVIII/2 e 4 Lux). Lo stesso Ruggiero ha aggiunto, inoltre, che la percentuale era « piuttosto forfettaria » (XXI/8 Sant.) e che ancora nel giugno 1974, quando Bordoni si accingeva a partire per l'America, vi erano dei conti in sospeso (XVIII/1 Lux). Di fronte alla contestazione di avere ricevuto una cifra pari a tre volte circa la percentuale concordata a proposito della GESCAL, il Ruggiero, poi, ha finito per sostenere che

> « evidentemente ci furono degli avvenimenti che indussero Bordoni a darmi più di quello che avevamo concordato » (XXII/3 Zorzi),

facendo riferimento alle iniziative assunte nel 1972 dalla società Hyde Park (dominata dallo stesso Ruggiero) per incrementare la clientela della Edilcentro.

L'attenzione che la Commissione ha ritenuto di prestare alle questioni relative alle percentuali, in generale estranee agli scopi della legge istitutiva, si spiega non solo con l'esigenza di verificare i dati economici relativi al denunciato intervento di uomini politici e per questa via giudicare della attendibilità delle diverse versioni offerte, ma anche con il bisogno di cogliere il contesto economico che ha permesso lo sviluppo e la ramificazione di iniziative eterogenee ed in parte concorrenti.

Per concludere la registrazione dei dati raccolti a proposito dell'operazione GESCAL appare opportuno soffermarsi su due episodi, legati l'uno al ruolo di Raffaele Jannuzzi, e l'altro alla fase di perfezionamento dell'intesa.

Non è molto chiaro perché Raffaele Jannuzzi, che pure aveva avviato delle polemiche giornalistiche contro il dottor Briatico, dal quale dipendeva almeno in parte la scelta delle aziende di credito da utilizzare per i depositi della GESCAL, sia stato scelto dai fratelli Ruggiero quale tramite per l'acquisizione del cliente alla Banca Unione. Le spiegazioni di Maria Luisa Ruggiero, rimasta sempre nel vago (VII/3 Iocca; VIII/5-7 Sant.) e di Edoardo Ruggiero (XX/7 Bal.) sono certamente inappaganti: il fatto che Jannuzzi avesse dei rapporti con la Banca Unione e la circostanza che conoscesse il dottor Briatico non sono certo, in effetti, ragioni sufficienti per spiegare una scelta rilevante sotto molteplici profili, non esclusi quelli economici. Maggiore attendibilità sembrano invece avere le spiegazioni offerte, sin dai suoi primi interrogatori dinanzi al magistrato inquirente (5 novembre 1980 e 23 febbraio 1981), dal Bordoni, il quale ha parlato della costituzione di un « gruppo operativo » con caratteristiche di continuità, predisposto allo specifico fine di agevolare i rapporti con i politici, considerate le persone più idonee a contribuire all'acquisizione di fondi pubblici. In questa logica non è senza rilievo che l'acquisizione dei depositi fosse per lo Jannuzzi strumentale per alleggerire una posizione debitoria nei confronti delle banche sindoniane di diverse decine di milioni di lire (v. audizione del 30 settembre 1981, IX/3 e 4 Mec.), posizione che è stata faticosamente affrontata proprio attraverso le utilità tratte dall'operazione GESCAL, secondo quanto ha affermato la signora Ruggiero (1° ottobre 1981, VII/4 e 6 Iocca; VIII/3 Sant.). Si rimane pertanto perplessi di fronte alle dichiarazioni di Raffaele Jannuzzi, che da un lato ha sostenuto di essere intervenuto nell'operazione GESCAL « ma di non aver ricevuto alcuna mediazione » (30 settembre 1981, X/6 Bal.) e, d'altro lato, ha riconosciuto sia l'esistenza di uno scoperto presso la Banca Privata Finanziaria e l'opera svolta al riguardo da Edoardo Ruggiero (IX/3 Mec.), sia l'intervento economico di quest'ultimo per estinguere un debito scaduto (IX/4 Mec.). Quest'ultima circostanza appare tanto più pregnante se si tiene conto dei reali termini economici di questo intervento, così come risultano dalla audizione di Maria Luisa Ruggiero, la quale ha diffusamente descritto l'operazione che ha permesso, grazie anche alle disposizioni impartite da Bordoni ad Olivieri, di saldare fortunosamente – e non senza qualche contrattempo – il debito dello Jannuzzi ormai in scadenza (VII/4 e 5 Iocca; VIII/3 e 4 Sant.).

Sostanzialmente omogenee appaiono le ricostruzioni relative all'incontro nella sede della GESCAL con gli organi direttivi dell'istituto, anche se tutte le persone sentite hanno offerto versioni anodine e sfumate del contenuto del colloquio. In particolare, Jannuzzi ha ammesso di aver fissato l'appuntamento con Briatico su richiesta del suo amico d'infanzia Edoardo Ruggiero e di aver partecipato all'incontro, pur escludendo di aver sentito parlare di promesse di elargizioni o di interessi (30 settembre 1981, IX/3 Mec.); Maria

Luisa Ruggiero ha descritto il clima di cortesia di questo incontro tra Briatico e Jannuzzi (1° ottobre 1981, IX/2 Guer.) e non ha fatto menzione di interessi, limitandosi a riferire che Briatico avrebbe detto che la richiesta della banca di ottenere dei depositi era una proposta praticabile, ma che doveva essere sottoposta alla decisione del consiglio di amministrazione. Sempre secondo la Ruggiero, a questo primo colloquio erano seguiti, sette od otto giorni dopo, un incontro fra Bordoni e Briatico (IX/2 Guer.) e poi ancora un altro incontro al quale intervennero l'Olivieri ed alcuni membri del Consiglio di amministrazione dell'ente (VII/3 Iocca). La Ruggiero non ha fatto riferimento alla previsione di percentuali nel corso di tali incontri, ma dell'esistenza di un interesse economico legato alla acquisizione del deposito non ha mostrato mai di dubitare, pur dichiarando di non conoscerne l'esatto contenuto; ed ha attribuito i benefici economici tratti da Jannuzzi ad accordi diretti di quest'ultimo con Bordoni (VIII/3 Sant.).

8) Anche il procedimento penale contro Graziano Verzotto, Antonino Renna e Pietro Giordano (n. 651/75 R.G. P.M. Milano: vedi prot. nn. 00203 e 00063/Sind.) ha tratto la sua origine dalla ricordata ispezione della Banca d'Italia sulla Banca Unione, oltre che, come è avvenuto anche per altre vicende legate al caso Sindona, da interviste giornalistiche ed esposti fatti pervenire all'autorità giudiziaria. L'ispezione della Banca d'Italia aveva permesso di appurare che l'Ente Minerario Siciliano aveva aperto un conto presso la Banca Unione di Milano, versando la somma di 7 miliardi e mezzo, prelevati sulla maggiore somma di 20 miliardi, stanziata con la legge 24 maggio 1971, n. 16, a favore dell'ente. A distanza di cinque giorni dall'accensione di tale conto l'Ente Minerario Siciliano aveva trasferito due miliardi e mezzo dalla Banca Unione alla Banca Loria, divenuta successivamente Banco di Milano, di cui era componente del consiglio di amministrazione il senatore Graziano Verzotto, presidente dell'ente depositante.

In relazione a tali fondi i dirigenti dell'Ente Minerario Siciliano avevano percepito dalla Banca Unione, sino al luglio 1973, interessi « extra » nella misura del 2 per cento, che non erano mai pervenuti nelle casse dell'ente depositante. Sulla base di tali dati si è sviluppata l'indagine penale e sono stati rinviati a giudizio il senatore Verzotto, per interesse privato in atti di ufficio, e lo stesso Verzotto, il Giordano (direttore generale dell'Ente Minerario Siciliano) ed il Renna (direttore amministrativo) per peculato. Con sentenza del 3 maggio 1976 il tribunale di Milano ha ritenuto Graziano Verzotto, Pietro Giordano e Antonino Renna colpevoli del reato di peculato, nonché il Verzotto colpevole anche del reato di interesse privato in atti di ufficio, limitatamente all'episodio di deposito bancario presso la Banca Loria, condannandoli a pena detentiva, alla restituzione degli interessi percepiti, pari a lire 70.749.711 ed al risarcimento del danno. La pena è stata ridotta in sede di gravame ed il giudizio si è concluso, quanto a Graziano Verzotto, con la sentenza della Corte di cassazione in data 8 febbraio 1980. Si deve porre nel dovuto rilievo che la pronunzia giudiziaria definitiva

ha stabilito che le somme versate agli imputati costituivano veri e propri interessi bancari. A tal fine, è stato difatti ritenuto significativo e probante il fatto che le somme in questione risultassero sempre contabilizzate come « interessi extra sul conto EMS », oppure come « interessi sul conto corrente EMS », oppure ancora come « versamento a favore EMS ». Ugualmente significativa è stata inoltre giudicata la circostanza che in un *pro memoria* a firma del vicedirettore della Banca Unione si leggesse che il tasso ufficiale da corrispondere per il deposito fosse del 5 per cento, con l'annotazione:

> « a parte dovremo retrocedere ulteriore 2 per cento suddiviso come segue: 1, 0,50, 0,25, 0,25 per cento ».

Sotto diverso profilo è stato attribuito valore probatorio alle dichiarazioni degli stessi imputati Renna e Giordano e di altre persone a vario titolo coinvolte nella vicenda. Il Renna ha infatti dichiarato che il Giordano e il Verzotto avevano sostenuto che il motivo del deposito di 7,5 miliardi di lire era rappresentato dalla presenza di un interesse « extra » nella misura dell'1,25 per cento, che le due banche avrebbero dovuto corrispondere « sotto banco », e che da tale interesse avrebbero prelevato qualcosa per lui. Il teste Natale De Cesaris ha riferito che il Bordoni gli aveva detto, in riferimento ai depositi dell'Ente Minerario Siciliano, di dovere corrispondere qualcosa ad alcune persone e che avrebbe diviso l'importo globale in quattro *tranches* da pagare attraverso assegni circolari intestati a nomi fittizi. Il coimputato Negri ed il teste Perelli hanno a loro volta specificato l'*iter* procedimentale seguito, assumendo che più volte erano stati fatti degli accrediti su un conto cifrato del Verzotto presso la Amincor Bank di Zurigo. Tutti questi elementi, per le loro peculiari caratteristiche e la loro convergenza, sono stati ritenuti idonei a fornire la certezza giudiziale della responsabilità degli imputati in ordine alla utilizzazione per fini privati di denaro pubblico, quale certo è il corrispettivo del godimento di fondi di un ente pubblico.

In tale contesto la Commissione ha ritenuto di limitare l'indagine alle acquisizioni documentali, senza procedere ad un accertamento di fatti già coperti, nel loro nucleo centrale, dal giudicato.

9) Per completare il quadro che si è giudicato utile al fine di cogliere la generale dimensione del fenomeno degli interessi « extra », sembra opportuno elencare anche i casi nei quali mancano del tutto elementi per affermare l'attribuzione di somme a soggetti diversi dall'ente depositante: i casi, cioè, nei quali l'anomalia è limitata alla banca erogante, che ha attribuito gli interessi in violazione del cartello bancario e, il più delle volte, attingendo ai fondi registrati nella contabilità riservata.

Gli enti che hanno beneficiato, sui loro depositi presso le due banche sindoniane, di interessi « extra » in aggiunta a quelli ufficiali risultano essere, in particolare, i seguenti: la Federazione italiana consorzi agrari, società cooperativa a responsabilità limitata; l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani; la SEAF (Società per l'esercizio di attività finanziarie), s.p.a. con partecipazione al 99 per cento della Fincantieri, cui gli interessi « extra » sono stati

elargiti tutti con prelevamento dei fondi dal noto libretto « Zeus »; la SOFID (Società finanziaria idrocarburi), s.p.a. con partecipazioni dell'Agip per il 46,25 per cento, della Snam per il 33,75 per cento e dell'Anic per il restante 20 per cento, per i cui « extra » si è fatto ricorso ancora al libretto « Zeus », nonché ad un libretto al portatore denominato « Ode », che risulta di pertinenza della stessa SOFID; l'IMI (Istituto mobiliare italiano), in ordine al quale pure risulta siano stati attinti fondi dalla contabilità riservata, prelevandoli dai libretti « Zeus » e « R.A. »; il Fondo assicurativo tra agricoltori (FATA) s.p.a.; le Assicurazioni d'Italia s.p.a., società collegata all'INA; la Previdenza del lavoro s.p.a., società privata; e, infine, la STET, società con partecipazione maggioritaria dell'IRI. Sembra utile sottolineare che la maggior parte dei conti, dei quali erano titolari le società e gli enti elencati e sui quali sono stati fatti confluire interessi « extra », erano accesi presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria.

10) Per dovere di completezza sembra utile, a questo punto, elencare altresì gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica che hanno effettuato depositi presso la Banca Privata Finanziaria e la Banca Unione senza che risultino concordati o conteggiati interessi « extra », né a favore di terzi, né degli stessi enti e società depositanti. Si tratta, in particolare, dell'INAIL; dell'INPS; dell'OTO Melara s.p.a.; dell'INSUD (Unione iniziative per il sud), s.p.a. con partecipazione al 40,40 per cento del gruppo EFIM; della Finmeccanica s.p.a., proprietaria dell'intero capitale azionario della Mec-Fin; dell'ICIPU; dell'Istituto italiano di credito fondiario s.p.a.; dell'Assonave (Associazione fra costruttori di navi di alto mare); della Cassa edile di mutualità ed assistenza di Roma e provincia; del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento; dell'EFIM; dell'ENASARCO (Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio); e della FINAM (Finanziaria agricola del mezzogiorno).

Nel corso delle sue indagini la Guardia di finanza ha esaminato altre posizioni (debitamente elencate nel più volte citato rapporto all'autorità giudiziaria), che non si ritiene tuttavia di dover prendere in ulteriore considerazione, in quanto le relative schede hanno evidenziato solo interessi debitori per scoperti in conto corrente e linee di credito varie, ovvero si riferivano a società private.

11) La ricostruzione dei momenti essenziali concernenti l'attribuzione di interessi « extra » su fondi pubblici suggerisce alcune considerazioni che prefigurano possibili proposte, volte a migliorare il quadro normativo. Pur se la specificazione e articolazione di esse deve essere riservata alla parte terza della presente relazione (capitolo 1), che abbraccia l'intero ventaglio delle possibili proposte di riforma legislativa, appare coerente con l'impostazione data all'argomento fare alcune riflessioni, direttamente suggerite dall'analisi dei dati appena riferiti: i quali, mettendo in luce la sistematicità di alcuni comportamenti illeciti ed il *modus procedendi* abitualmente seguito, sottolineano le carenze delle normative che hanno reso agevole lo svilupparsi ed il diffondersi – talvolta in modo impo-

nente – di comportamenti gravemente pregiudizievoli per la comunità civile. Non ci si vuole, peraltro, illudere che il quadro normativo possa eliminare di per sé, al di fuori di profonde modifiche del costume sociale e di una ritrovata tensione morale, fenomeni di inquinamento politico del tipo sopra descritto; né, più specificamente, che esso possa precludere il finanziamento occulto di uomini e gruppi politici da parte di enti e società comprese nell'area pubblica. Sarà, purtroppo, sempre ipotizzabile la commissione dell'illecito, mediante iniziative e scelte aziendali a favore di gruppi politici ed attraverso il trasferimento di utilità, pecuniarie e no, in contrasto con i fini istituzionali dei singoli enti o società pubbliche. Il problema è, dunque, quello di restringere il più possibile queste possibilità, sia in termini genericamente quantitativi, sia, ed ancor più, precludendo l'utilizzazione di alcuni percorsi agevoli che, come nella ipotesi considerata, hanno facilitato, in modo intollerabile, il ramificarsi e l'estendersi dell'illecito.

In questa ottica, e salvaguardando l'autonomia che pure va riconosciuta agli enti compresi a vario titolo nella mano pubblica, sembra che l'azione di riforma possa essere indirizzata in tre direzioni. Si dovrebbe, innanzi tutto, operare sulle norme che disciplinano l'organizzazione giuridica degli enti ed i vincoli che afferiscono alla formazione delle scritture contabili e dei documenti di periodo; in secondo luogo, eliminare la possibilità che si verifichino tolleranze e ritardi da parte degli organi di controllo delle aziende di credito; ed infine integrare, nelle parti che hanno rivelato limiti ed insufficienze, la legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

Per quanto concerne il primo punto, pur riconoscendo che qualche passo avanti è stato fatto negli anni che sono seguiti al periodo considerato, con il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e con la normativa successiva, nella quale fa spicco quella legata al nuovo sistema fiscale, per adeguare le specifiche disposizioni legislative al fine della « chiarezza e precisione » dei documenti di periodo, fissato come obbligatorio dall'articolo 2423 del codice civile, non può essere sottaciuto che molto resta ancora da fare. Permane, difatti, il divario fra le norme sulla formazione delle scritture e quelle sul controllo, sicché restano insufficienti gli interventi normativi volti a rendere non remunerativo – sotto il profilo del rischio di sanzioni anche personali – il sistema della doppia contabilità o della contabilità aggiuntiva, volte alla modifica dei risultati di periodo: artifici contabili usati dalle banche sindoniane come canale privilegiato, in tutte le ipotesi appena considerate, per l'attribuzione di interessi « extra » a persone diverse dai depositanti. Per colmare il divario esistente e raggiungere quello che è già un obiettivo codificato, sembrano possibili due strade, solo apparentemente antitetiche. La prima è quella di avvicinare ancora di più la normativa fiscale a quella dettata dal codice civile in tema di scritture contabili, scoraggiando l'inserimento di voci correttive dettate da esigenze puramente fiscali (basti pensare al problema degli ammortamenti ed a quello delle cosiddette « riprese fiscali »), che già prefigurano il sistema della

doppia contabilità. L'altra strada è invece quella di attribuire maggior frequenza ed incisività ai controlli interni – con correlative responsabilità personali dei titolari del potere – ed al sistema dei bilanci verificati, strumenti indispensabili per avvicinarsi al fine, evitando di aumentare, al di sopra di un certo livello, il sistema sanzionatorio, con effetti paralizzanti per la indispensabile duttilità dell'operare delle imprese. Sotto quest'ultimo profilo può attendersi qualche risultato dai progetti, che sono da tempo allo studio, relativi alla nuova disciplina delle società di revisione ed al sistema di certificazione annuale dei bilanci di esercizio.

Queste indicazioni sintetiche, circa i possibili tracciati di una riforma della normativa contabile di periodo, non devono far dimenticare che in casi di macroscopiche irregolarità occorre intervenire preventivamente, prima che l'illiceità abbia determinato effetti pregiudizievoli e si sia convertita in un danno molto spesso irreversibile. In altri termini, nei casi di gravi irregolarità – nel senso prefigurato ad altri fini dall'articolo 2409 del codice civile per le società per azioni – non dovrebbe attendersi la conclusione dell'esercizio e la predisposizione del bilancio di periodo, ma dovrebbero poter funzionare strumenti « anticipatori » idonei a prevenire il danno. A tal fine, si potrebbe da un lato ipotizzare una norma che definisca grave irregolarità, sottoponendola ad autonoma sanzione, la formazione di una contabilità correttiva od aggiuntiva (« nera » o « grigia », secondo la terminologia che ricorre tante volte nelle dichiarazioni alle quali si è fatto cenno), oggettivamente idonea ad alterare i risultati del bilancio ed a offrire una visione non veridica della contabilità obbligatoria. E si potrebbero prevedere, d'altro lato, una o più norme che responsabilizzino non solo gli organi di amministrazione – risultato che potrebbe già ritenersi acquisito alla stregua della legislazione vigente – ma anche i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato, in modo da rendere, per questa via, più significativo il controllo interno esercitato dal collegio sindacale. La prospettazione di una maggiore incisività di quest'organo tipico della società di capitali, ossia della forma giuridica che più comunemente assumono le imprese, pubbliche e private, di medie e grandi dimensioni, sollecita a sua volta specifica attenzione intorno ai modi di formazione dei sindaci ed alla loro estrazione professionale.

Le risultanze relative all'attribuzione di interessi « extra » inducono altresì – come si è detto – ad una ponderata riflessione sulle insufficienze normative che caratterizzano il sistema di controllo delle aziende di credito da parte della Banca d'Italia. Traspare, invero, l'esigenza di una normativa che limiti l'ambito della discrezionalità amministrativa, in presenza di ipotesi predeterminate di gravi irregolarità. In particolare, non dovrebbe essere più consentito agli organi preposti istituzionalmente al controllo che, in vista di fini legati alla politica del credito, si obliterino accertamenti relativi alla inattendibilità della contabilità ufficiale, la sola che la legge ammetta, e si omettano tempestive iniziative di tipo correttivo e sanzionatorio. La presenza di poste correttive od aggiuntive, con funzione di modifica dei risultati di periodo, dovrebbe essere cioè

definita – per legge – come grave irregolarità, tale da imporre interventi sostitutivi e correttivi anche di carattere straordinario.

L'ultima delle direzioni verso le quali s'è auspicato possa indirizzarsi l'azione riformatrice è quella della eliminazione delle attuali carenze della legge n. 195 del 1974 sul finanziamento pubblico dei partiti politici. Sembra al riguardo incontestabile che, per ottenere risultati accettabili nella lotta a fenomeni del tipo di quelli in precedenza descritti, non possa essere certo sufficiente integrare la normativa destinata ad incidere sui potenziali erogatori di valori ed in genere di utilità economiche, ma occorra altresì procedere sull'opposto versante dei possibili destinatari delle attribuzioni, rendendo meno aleatoria la garanzia rappresentata dalla pubblicità dei bilanci di periodo, prevista dalla legge istitutiva del finanziamento pubblico dei partiti. Solo dal miglioramento dei dati normativi che concernono la formazione delle scritture obbligatorie e dall'apprestamento di qualche controllo interno, può infatti attendersi un minimo di efficienza dalla garanzia offerta dalla legge n. 195, specificamente destinata ad evitare che, attraverso lo strumento del contributo finanziario, si alteri il ruolo che l'ordinamento costituzionale attribuisce al partito politico.

Sempre procedendo per definizioni sistematiche e riservando alla sede opportuna la specificazione di tale proposta, sembra utile prospettare due interventi correttivi e modificativi della disciplina. Il primo intervento dovrebbe riguardare l'articolazione del bilancio di periodo e, recependo le esperienze di questi anni, consentire di vedere in trasparenza la provenienza dei finanziamenti ed il tipo di essi. In particolare, non ci si può accontentare, a proposito delle entrate di bilancio, delle voci riassuntive accolte nei nn. 3, 4 e 5 dell'allegato, ma occorrerebbe un miglior dettaglio degli addendi. Uguali considerazioni possono essere riferite alle cinque voci del conto delle spese, la cui inadeguatezza sembra evidente soprattutto per le spese inerenti « attività » (editoriale, informazione e simili), che riassumono risultati « aziendali », trascurando la formazione dei saldi. Sotto questo profilo appare invero del tutto incongruo il generale rifiuto di scomporre il bilancio fra conto economico e conto patrimoniale.

Un secondo intervento legislativo dovrebbe essere volto a realizzare un sistema di controllo. Se deve essere evitato qualsiasi controllo esterno, per evidenti ragioni di opportunità e per salvaguardare l'indipendenza del partito politico anche sotto il profilo puramente contabile, ciò non vale tuttavia ad escludere l'importanza e la necessità di una verifica interna di natura non esclusivamente politica. Agli organismi statutari del partito, ai quali la legge citata già attribuisce diverse scelte, potrebbe infatti essere affidata anche quella di designare un collegio di revisori con la specifica funzione di attestare la veridicità delle poste e di illustrarne il significato in una relazione allegata al bilancio. Al segretario amministrativo si verrebbe così ad affiancare un organo di controllo interno, con compiti analoghi a quelli propri del collegio dei sindaci nelle strutture societarie. L'approvazione del conto e la attestazione di veridicità dei dati, implicando responsabilità personale dei revisori,

eventualmente sanzionata da una specifica norma penale, finirebbero così per offrire una garanzia ulteriore di genuinità del documento contabile.

8. — I TENTATIVI DI RISOLVERE LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.

a) *I progetti di salvataggio.*

In ordine temporale il primo progetto è quello presentato dall'avvocato Mariani in data 3 febbraio 1975 (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1/IV) per la tutela dei piccoli azionisti. Tale progetto partiva dalla constatazione che il 49 per cento del capitale azionario della Banca Privata Italiana risultava in quel momento posseduto da una miriade di azionisti di varie dimensioni, il cui numero era sconosciuto anche perché agli acquirenti delle azioni veniva normalmente taciuta l'esistenza di una clausola di gradimento. All'unione promossa dall'avvocato Mariani aderirono, il 15 novembre 1974, 689 azionisti per 560.523 azioni, corrispondenti all'11,27 per cento del capitale non posseduto dal Banco di Roma. Altri 163 azionisti si iscrivevano successivamente. La formula risarcitoria proposta era la seguente:

1) le tre banche di interesse nazionale avrebbero acquistato in tutto o in parte i cespiti attivi della Banca Privata Italiana (immobili in Milano ed in Roma), partecipazioni di maggioranza, Banca di Messina, ecc.);

2) i mezzi finanziari necessari per l'acquisto di detti cespiti sarebbero stati acquisiti mediante un aumento di capitale delle tre banche;

3) l'IRI avrebbe rinunciato in tutto o in parte ad esercitare il diritto di opzione relativo alle nuove azioni;

4) per compensare, almeno in parte, il sacrificio chiesto all'IRI, si ipotizzava un sovrapprezzo che, portato a costituire un fondo sovrapprezzo azioni, avrebbe arricchito le tre banche e quindi indirettamente l'IRI stesso;

5) si proponeva infine (senza peraltro indicare come) di escludere dalla sottoscrizione delle nuove azioni gli azionisti che fossero in qualche modo collegati al gruppo Sindona;

6) si faceva intravvedere la possibilità di graduare le agevolazioni, distribuendo gli azionisti in tre o più fasce, accordando il massimo delle agevolazioni ai più piccoli e riducendole in misura graduale per i possessori di pacchetti di media o grossa consistenza.

I progetti di salvataggio vero e proprio – cioè quelli che si proponevano esplicitamente la chiusura della liquidazione coatta e lo annullamento della dichiarazione di insolvenza e quindi la rivitalizzazione della Banca Privata Italiana – sono contenuti in quattro do-

cumenti, che si sono succeduti nel corso del tempo. Di essi si descrivono qui di seguito le caratteristiche ed i tratti essenziali.

« Primo progetto ».

Il primo progetto, che viene definito interdipendente perché intreccia la soluzione per la Banca Privata Italiana con quella per la Società Generale Immobiliare, prese le mosse nell'autunno del 1976 e venne abbandonato nei primi mesi del 1977. Secondo la testimonianza dell'avvocato Guzzi, si era prospettata la possibilità di vendere il pacchetto di controllo della Società Generale Immobiliare: interessati sarebbero stati o un non meglio identificato gruppo canadese o Corbi e per il suo tramite la società Condotte d'acqua.

Quale che fosse il gruppo acquirente, risulta dal progetto che esso, per subentrare nel controllo della Società Generale Immobiliare, poneva come condizione la esclusione di qualsiasi rischio di revocatoria o di addebiti alla società stessa per responsabilità non rappresentate nel bilancio. Il Banco di Roma riteneva di poter dare la garanzia solo in modo indiretto, cioè definendo contestualmente attraverso il pagamento integrale dei debiti della Banca Privata Italiana la posizione della banca stessa. Le fasi erano quindi diverse ma costituivano una entità unica dal punto di vista del disegno che si voleva realizzare. In particolare, si prevedeva:

A) la cessione della Società Generale Immobiliare, da porre in essere attraverso le seguenti fasi:

1) acquisto del pacchetto della Banca Privata Italiana per circa 45 miliardi di lire (140/160 milioni di azioni al prezzo di 300 lire l'una); gli acquirenti si sarebbero accollato il debito dei costruttori nei confronti del Banco di Roma;

2) modifica delle condizioni del prestito (due punti meno del tasso delle anticipazioni a scadenza fissa: poiché questo risultava pari in quel momento al 15 per cento e poiché il tasso medio per i conti correnti – vedi relazione Banca d'Italia 1976 tavola lL7 – era del 20,43 per cento, questo significava in pratica un abbattimento di oltre 7 punti rispetto al tasso corrente); modifica anche di altri aspetti (capitalizzazione annuale dell'interesse, corrispondente ad un minor onere complessivo per il debitore, ecc.);

3) subingresso da parte dell'acquirente nel sindacato azionario di maggioranza e altri patti parasociali;

4) definizione dei debiti della Società Generale Immobiliare verso banche (105 miliardi) mediante creazione di una società controllata interamente dalle banche creditrici, a cui la Società Generale Immobiliare avrebbe ceduto immobili per un valore corrispondente a 105 miliardi. In tal modo i crediti delle banche si sarebbero trasformati in partecipazioni;

5) il gruppo acquirente avrebbe addotto alla Società Generale Immobiliare nuova liquidità mediante un finanziamento di 30/50 miliardi;

6) transazione, con rinunzia alle rispettive pretese, delle azioni promosse dalla Società Generale Immobiliare e/o da società da questa controllate (Edilcentro Cayman - Edilcentro Nassau) nei confronti di Fasco A.G., Fasco Europe, Finambro, Amdanpco, Argus e Biasiotti Annamaria; rinunzia della Edilcentro Sviluppo alla azione promossa contro la Banca Privata Italiana per 254 miliardi di lire e contestuale chiusura delle posizioni della Banca Privata Italiana nei confronti della Società Generale Immobiliare e delle sue associate;

B) la chiusura della liquidazione coatta amministrativa della Banca Privata Italiana.

Al momento della redazione di questo progetto, le attività della Banca Privata Italiana, dopo un primo pagamento già effettuato di 89 miliardi di lire, oscillavano tra un minimo prudenziale di 156 miliardi ed un realizzo previsto di 200. Le passività venivano stimate in 450 miliardi di lire che, tenuto conto di una possibile riduzione delle multe valutarie da 87 a 10 miliardi, potevano scendere a 380. Ne viene di conseguenza che, a due anni dal provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e quindi avendo già scontato alcuni effetti positivi del mancato pagamento degli interessi sulle passività, le dimensioni del *crack* andavano da un massimo leggermente inferiore ai 300 miliardi ad un minimo di 180 miliardi di lire, cifra che sconta la valutazione più ottimistica delle attività e la riduzione delle multe valutarie.

Delle passività della Banca Privata Italiana, 334 miliardi di lire erano nei confronti del consorzio fra le tre banche di interesse nazionale. A sua volta questo aveva debiti verso le tre banche di interesse nazionale per 192 miliardi (per anticipazioni da queste effettuate). La differenza di 142 miliardi era costituita dalle plusvalenze maturate in virtù del decreto ministeriale del 27 settembre 1974. A questo punto il ragionamento degli estensori del progetto si imperniava su due ipotesi:

1) definizione al 100 per cento della posizione debitoria della banca con un'adduzione di liquidità stimata tra 38 e 82 miliardi di lire;

2) utilizzazione della plusvalenza di 142 miliardi di cui sopra.

Sulla base di questa ipotesi, si intravvedono due strade per la soluzione (più una in via subordinata), il cui effetto sostanziale era:

1) trasferimento al Banco di Roma dei pacchetti azionari Banca Privata Italiana (51 per cento), Capisec (100 per cento), Finambro (100 per cento) e adduzione di liquidità alla Banca Privata Italiana per l'importo già detto;

2) acquisizione da parte del Banco di Roma del « profitto » realizzato dal consorzio;

3) revoca della liquidazione coatta amministrativa della Banca Privata Italiana.

A quel punto il Banco di Roma si sarebbe trovato in possesso della maggioranza assoluta di una banca ormai privata delle sue attività e passività, ma con la capacità operativa potenziale legata alla sua rete di sportelli.

« Secondo progetto ».

Sul secondo progetto non si hanno notizie particolarmente precise. Si tratta di un progetto che venne portato avanti nel periodo aprile-maggio 1977 ed in cui dovevano essere ancora strettamente intrecciate le soluzioni riguardanti la Banca Privata Italiana, la Società Generale Immobiliare e le complesse posizioni che ad esse facevano capo. Che i due progetti fossero ancora interdipendenti può essere, fra l'altro, dimostrato dal fatto che ad essi si interessarono congiuntamente, tra gli altri, Calvi e Corbi (vedi audizione di Guzzi del 21 ottobre 1981, IV/5).

Fu a questo punto che la vicenda ebbe una svolta decisiva. A New York dal 3 al 9 luglio 1977 Sindona e i suoi legali tennero una riunione in cui, vista l'impossibilità di trovare una soluzione globale, studiarono nuovi piani d'azione e in particolare stabilirono di intervenire in modo più deciso e di intensificare le pressioni sugli uomini politici. È importante rilevare che l'azione per il salvataggio e quella per l'estradizione vennero da allora portate avanti parallelamente (al ritorno da New York, l'avvocato Gambino avrebbe ricevuto due *memorandum* sui due aspetti, *memorandum* che Guzzi consegnò entrambi anche all'ingegner Federici).

Per quanto riguarda in particolare il salvataggio, già il giorno 12 dello stesso mese, Gambino e Federici riuscirono ad avere un incontro con l'onorevole Andreotti. Prese così il via l'ultima fase che si articola nel terzo e nel quarto progetto.

« Terzo progetto ».

Esso è contenuto nel documento intitolato « *memorandum* sull'attuale urgenza e sulle modalità relative ad una soluzione tecnica per la Banca Privata Italiana in liquidazione ». Appare utile ricordare le premesse da cui muoveva il progetto (confronta punto 1) per dimostrare « l'urgente e improrogabile necessità » di chiudere la liquidazione. Si profilava infatti la possibilità, per non dire la certezza, che venissero alla luce elementi tali da danneggiare la credibilità delle istituzioni e del sistema bancario; che venisse contestato a Ventriglia, Guidi e Barone il reato di bancarotta fraudolenta (e si aggiungeva, inoltre, che altri e ben più gravi reati avrebbero potuto emergere nel corso dell'indagine); che venisse coinvolta la Banca d'Italia; che si tornasse ad indagare sul ruolo dell'IRI.

Le uniche motivazioni addotte in questo documento erano quindi relative all'opportunità di chiudere la vicenda, di interrompere la prosecuzione delle azioni giudiziarie e di evitare di rendere di pubblico dominio le vicende dell'estate 1974.

Tecnicamente la soluzione prevedeva:

1) il subingresso del Banco di Roma nella posizione del consorzio fra le tre banche di interesse nazionale;

2) l'acquisizione da parte del Banco di Roma del « profitto » realizzato dal consorzio;

3) il trasferimento al Banco di Roma dei pacchetti della Fasco Europe, titolare del 51 per cento del capitale della Banca Privata Italiana, della Capisec e della Finambro;

4) la transazione con le società del gruppo di tutti i giudizi in corso e/o la rinunzia ad essi;

5) il versamento di una somma pari allo sbilancio negativo della Banca Privata Italiana, cioè pari al « profitto » del consorzio di cui sub 2) e all'importo integrativo di circa 40 miliardi di lire, già valutati come posta di rischio del Banco di Roma;

6) il pagamento integrale di tutti i debiti da parte della Banca Privata Italiana.

Come conseguenza, si sarebbero determinate:

1) la revoca del decreto con il quale era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, provvedimento che avrebbe a sua volta influito sulla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, a quel punto all'esame della Corte di cassazione;

2) la reintegrazione dell'azionariato di minoranza della Banca Privata Italiana nella sua posizione;

3) la eliminazione dei rischi derivanti dalle azioni delle società del gruppo nei confronti della Società Generale Immobiliare e, quindi, l'eliminazione dei connessi riflessi penali.

Il progetto concludeva sottolineando l'importanza di invitare il governatore della Banca d'Italia ad un incontro con gli amministratori del Banco di Roma, ed affermava che a tale scopo sarebbe stato a completa disposizione almeno un rappresentante del gruppo Sindona per collaborare costruttivamente nella fase tecnica dell'operazione. Si concludeva, infine, dicendo che

> « sorgendo difficoltà sull'intervento del Banco di Roma si potrebbe convocare il dottor Roberto Calvi per impegnarlo nella operazione di salvataggio della B.P.I., anche con eventuale accordo con il Banco di Roma ».

« Quarto progetto ».

Il 10 gennaio 1978 venne studiata la possibilità di nuove soluzioni: in particolare fu messo a punto un nuovo espediente, che prevedeva l'inserimento della Capisec (cosiddetto « giroconto Capisec »). Vennero redatti due *memorandum*, uno consegnato a Delfino il 15 maggio 1978 e l'altro consegnato a Federici.

b) *Gli interessi da tutelare.*

Per inquadrare esattamente il problema occorre valutare quali erano gli interessi in gioco per tutto il periodo in cui questi progetti di salvataggio venivano compilati da alcuni, discussi da altri, caldeggiati da altri ancora.

Va subito ricordato che con la procedura avviata dalla Banca d'Italia in base al decreto ministeriale del 27 settembre 1974, tutti i depositanti erano stati rimborsati al 100 per cento, così come era stato assicurato dal Banco di Roma l'assorbimento dei dipendenti della banca. Inoltre, non era più in gioco la credibilità internazionale del sistema bancario italiano, posto che tutti i creditori esteri erano stati rimborsati, con una puntualità che, come si ricorda, era stata addirittura ritenuta eccessiva.

Quali interessi rimanevano allora da tutelare? Innanzitutto, è evidente, quelli di Sindona: il salvataggio infatti avrebbe annullato la dichiarazione di insolvenza e avrebbe fatto cadere il presupposto dell'azione penale. Su un piano meno rilevante da un punto di vista pratico, ma non per questo meno significativo, Sindona avrebbe inoltre in qualche modo vista avvalorata la sua tesi che nel 1974 le banche potevano ancora riprendersi e che la sua caduta era dovuta a un vero e proprio « complotto ». Si trattava evidentemente di risultati assai importanti ed è quindi perfettamente logico che tutti i progetti partissero da Sindona e che intorno ad essi si cercasse di creare la rete più vasta possibile di sostegni.

In secondo luogo al salvataggio della banca di Sindona era indubbiamente interessato il Banco di Roma. Questo istituto era infatti rimasto deluso dalla soluzione culminata nella liquidazione coatta amministrativa, poiché non aveva potuto conseguire il suo obiettivo principale, che sembrava raggiungibile fino alla fine di agosto del 1974, di rilevare da solo la Banca Privata Italiana. Non si tratta di una semplice deduzione logica, che pure è nei fatti; nel primo progetto, infatti, si ricordava esplicitamente che

> « d'altro lato esiste l'interesse del Banco di Roma ad una definizione dello *status* della B.P.I. per il rilievo degli sportelli da riattivare con delibera della Banca d'Italia e del Ministero del tesoro ».

In secondo luogo, per il Banco di Roma vi era evidentemente l'interesse a trovare soluzione che chiudesse una volta per tutte l'intreccio di problemi giuridici e di responsabilità che si era venuto a creare fra le operazioni che facevano capo da un lato alla Banca Privata Italiana e dall'altro alla Società Generale Immobiliare. Non a caso infatti il primo progetto era di natura interdipendente e cercava di risolvere contemporaneamente le due posizioni principali. Solo successivamente, data la complessità dei problemi, si sarebbe puntato a soluzioni separate, che concorrevano comunque ad un unico fine: quello di chiudere definitivamente tutti i processi di natura civile (con possibili risvolti di carattere penale) e tutte le possibili controversie che il complesso caso aveva creato.

Inoltre, vi era ancora l'interesse dei piccoli azionisti, posto in primo piano nel progetto Mariani e richiamato indirettamente in alcuni progetti del Banco di Roma. La tesi avanzata a questo proposito era che i piccoli azionisti avevano affidato i risparmi a Sindona alla stessa stregua dei depositanti che erano stati total-

mente rimborsati. Diversamente da quelli, non avevano però ricevuto alcun rimborso.

A parte l'aspetto giuridico della diversa posizione dell'azionista rispetto al depositante, va notato che anche sul piano tecnico la logica dell'investimento azionario è completamente diversa rispetto a quella dell'accensione di un deposito, in termini di liquidità, di rendimento e di rischio. Chi, soprattutto nel nostro contesto, investe in borsa, deve essere consapevole del maggior livello di rischio e anzi, proprio in contropartita a questo, richiede normalmente tassi di remunerazione più elevati, in linea interessi oppure in linea capitale. Quasi tutti i piccoli azionisti della Banca Privata Italiana avevano compiuto numerose operazioni in borsa al seguito delle tante manovre di Sindona ed avevano conseguito guadagni di notevole portata. Molti di essi continuarono a fidarsi del finanziere anche nei momenti più critici e arrivarono a sottoscrivere l'aumento di capitale della Finambro ben prima dell'autorizzazione. Molti di essi, cioè, erano compagni di strada, per così dire, di Sindona che, in cambio di qualche guadagno speculativo, li utilizzava per crearsi una fama di canalizzatore di risparmi, per attirare denaro fresco negli aumenti di capitale delle sue società (esemplare è il caso dell'aumento di capitale connesso alla fusione che dette origine alla Banca Privata Italiana), salvo poi disinteressarsene quando la situazione dell'azienda cominciava a vacillare.

Per la maggior parte dei piccoli azionisti, cioè, la perdita realizzatasi per effetto della liquidazione della Banca Privata Italiana era l'evento dannoso di un rischio precedentemente accettato e che aveva come contropartita gli elevati guadagni realizzati in precedenza sulle altre operazioni.

In definitiva, quindi, gli interessi da tutelare nel caso in questione non erano affatto di natura generale, ma riguardavano solo il Banco di Roma, oltre che – evidentemente – lo stesso Sindona.

c) *La consistenza tecnica dei progetti di salvataggio.*

Il progetto Mariani, sia quello principale, sia quello nella versione Mariani-De Carolis, prevedeva il salvataggio per tutelare i piccoli azionisti perché le autorità monetarie avevano in precedenza esplicitamente escluso la possibilità di tutelare gli azionisti alla stessa stregua dei depositanti.

In un primo tempo si era discusso su questa possibilità ed era stata portata una proposta in questo senso addirittura al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nella seduta del 27 maggio 1975. Si osservava infatti nel corso di quella riunione (v. prot. 00203/Sind, II, pagg. 309-312):

> « Un altro problema è quello che concerne la posizione dei piccoli azionisti. Se infatti gli interventi effettuati in occasione dei dissesti bancari mirano a salvaguardare il risparmio affluito alle aziende di credito, appare opportuno, per evidenti ragioni di coerenza, che ogni forma di risparmio ottenga questa tutela... Appare dunque equo che un apposito provvedimento ministeria-

le, da emanarsi entro un termine che può ragionevolmente indicarsi nel 30 settembre p.v., provveda ad includere nelle perdite da ammortizzare in base al menzionato decreto ministeriale del 27 settembre 1974 quelle derivanti non soltanto dalla surrogazione a crediti in lire e in valuta verso le banche dissestate, ma anche dall'acquisto di azioni di risparmio, la particolare e la stessa denominazione delle quali sembrano di diritto postulare un trattamento analogo a quello tradizionalmente accordato ai depositi.

Non differenti ragioni di equità possono infine invocarsi per sostenere che, in situazioni nelle quali può affermarsi che fra i portatori di azioni ordinarie sono compresi i risparmiatori che, per l'esiguo ammontare delle quote azionarie in possesso di ciascuno di loro, non hanno in realtà mai potuto concorrere a determinare scelte di gestione della società e sono quindi del tutto estranei ai fatti che cagionarono il dissesto, la posizione di questi azionisti sia degna di tutela allo stesso modo di quella dei titolari di azioni di risparmio ».

Questa serie di analogie successive (depositanti – possessori di azioni a risparmio – azionisti ordinari) aveva immediatamente suscitato delle perplessità (soprattutto da parte dei ministri Bisaglia e Visentini) e, dopo un rinvio e la richiesta di un parere a De Gennaro e Guarini, era stata definitivamente accantonata.

Chiusa questa strada, la possibilità di rimborsare i piccoli azionisti richiedeva la rivitalizzazione della Banca Privata Italiana; questa, però, è la contraddizione fondamentale del progetto Mariani: per tutelare i piccoli azionisti (indipendentemente dalla scarsa rilevanza di quegli interessi, come si è visto sopra) si doveva produrre come « effetto collaterale » un evento così abnorme e grave come la chiusura della liquidazione coatta amministrativa e l'annullamento della dichiarazione di insolvenza. Vi era una chiara sproporzione fra effetto principale ed effetto collaterale e questo rendeva più che legittimo il sospetto che gli interessi dei piccoli azionisti fossero un fragile schermo dietro cui l'obiettivo effettivo era la rivitalizzazione della Banca Privata Italiana (v. anche prot. n. 00203/Sind, II, pagg. 299-303).

Per quanto riguarda gli altri progetti provenienti direttamente da Sindona e dal suo *entourage*, dal punto di vista tecnico si possono fare due considerazioni. In primo luogo va sottolineato che la stima della liquidità necessaria per rimborsare al 100 per cento i creditori era legata a valutazioni ottimistiche in ordine al valore dell'attivo e, soprattutto, ad un drastico abbattimento delle multe valutarie. Già sotto questo profilo vi erano quindi elementi di incertezza e, cosa più grave, si supponeva l'eliminazione quasi totale degli effetti pecuniari di tutte le gravissime violazioni delle norme valutarie che le banche sindoniane avevano compiuto.

La seconda considerazione, ancora più importante, è che tutti i progetti di salvataggio avevano come punto centrale l'acquisizione dal consorzio alla Banca Privata Italiana dei 142 miliardi di lire

(250 secondo Sarcinelli) di utili rivenienti dall'impiego in buoni ordinari del tesoro delle somme ottenute con le famose anticipazioni all'1 per cento previste dal decreto ministeriale del 27 settembre 1974. L'avvocato Guzzi ha affermato che si trattava di un problema di « interpretazione di certe norme del decreto ministeriale »; in realtà si trattava di far accettare il principio del « chi ha avuto ha avuto », che non è precisamente un alto concetto giuridico.

L'elemento chiave del disegno rimaneva l'utilizzazione, per una operazione in ordine alla quale si è dimostrata la totale insussistenza di elementi di pubblico interesse, di somme erogate a carico del bilancio della Banca d'Italia e quindi della collettività.

Sotto il profilo bancario vi era però un altro problema, ancor più delicato. Come si è già detto, non vi era alcun interesse pubblico che imponesse di rimettere in vita l'azienda di credito, una volta che erano stati rimborsati subito e al 100 per cento i depositanti, che erano stati tutelati i lavoratori ed era stata assicurata la credibilità del sistema bancario nei confronti dell'estero. Al contrario, dal punto di vista dell'interesse generale, la chiusura della liquidazione e la rivitalizzazione della banca avrebbero avuto conseguenze sicuramente negative, perché avrebbero fatto venir meno il significato esemplare del provvedimento di liquidazione; avrebbero cioè fatto perdere largamente di efficacia e di rigore alla procedura e avrebbero quindi indebolito in generale la capacità della Banca d'Italia di assicurare la correttezza e la regolarità della gestione delle banche. In altre parole, se questi progetti avessero avuto successo, si sarebbe posto nel nulla un atto delle autorità monetarie importante come la liquidazione coatta amministrativa di una banca, in cui si erano riscontrate gravi irregolarità e gravi perdite patrimoniali; e, per di più, ciò avrebbe comportato un onere a carico della collettività, mascherato – neanche troppo bene – da « profitto » del consorzio. In questo caso, davvero sarebbe stato legittimo chiedersi nei confronti di quale fattispecie si sarebbe mai dovuta applicare la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 67 della legge bancaria e, quindi, se non ci fosse in realtà una sorta di totale impunità per i banchieri italiani. Era questo, invero, il terreno sul quale rischiava di compromettersi la credibilità delle autorità monetarie e del nostro sistema bancario nei confronti dell'estero.

In definitiva, quindi, i progetti erano gravemente pericolosi sul piano dell'interesse collettivo ed erano basati su presupposti tecnici estremamente fragili.

d) *Ulteriori considerazioni in ordine alle varie implicazioni dei progetti di salvataggio.*

Per quanto riguarda la soluzione dell'insolvenza della Banca Privata Italiana i legali del gruppo Sindona avevano coltivato – come si è avuto modo di illustrare nelle pagine che precedono – varie ipotesi, le quali avevano tutte come comune denominatore la partecipazione del Banco di Roma all'operazione di sistemazione, nonché l'acquisizione dell'operazione di anticipazione effettuata

dalla Banca d'Italia. Si tendeva infatti a far considerare questa perdita a monte, vale a dire esaurita con riferimento alle operazioni che erano state fatte tra Banca d'Italia, il Ministero del tesoro ed il consorzio delle tre banche d'interesse nazionale nell'epoca immediatamente successiva alla costituzione del consorzio stesso (v. audizione dell'avvocato Guzzi del 14 ottobre 1981, V/2 Lux). Tale perdita, pari a 127 miliardi di lire, risultava infatti come fondo rischi che le tre banche d'interesse nazionale riportavano nel bilancio del consorzio e che veniva allegato ai loro bilanci annuali. In sostanza, il discorso che i legali di Sindona tentavano di portare avanti era quello di fare considerare le operazioni di anticipazione, in quanto esaurite nell'anno, come avvenute, sia pure per un motivo specifico, esclusivamente tra la Banca d'Italia ed il consorzio; evitando così che le operazioni stesse avessero qualche riflesso anche sulla liquidazione della Banca Privata Italiana, nel qual caso questa sarebbe rimasta esposta per la cifra innanzi indicata nei confronti della Banca d'Italia.

A questa impostazione, che presupponeva evidentemente una determinata interpretazione dell'operazione effettuata dalla Banca d'Italia, faceva riscontro un'altra tesi da parte della difesa di Sindona e precisamente quella della chiusura della liquidazione della Banca Privata Italiana in maniera diversa da quella tipica della liquidazione fino ad esaurimento (v. Guzzi, 14 ottobre 1981, V/3 Lux).

L'altro aspetto che doveva essere risolto per potere validamente perseguire il tentativo di sistemazione della liquidazione della Banca Privata Italiana era quello relativo alle multe valutarie che erano state, al momento in cui venivano coltivati i progetti di sistemazione, accertate in circa 85 miliardi di lire. In merito i legali di Sindona consideravano di poter ottenere una riduzione tra i 10 e i 15 miliardi di lire (più esattamente in 15 miliardi, come ha affermato Guzzi), fondando questa loro aspettativa su quanto era avvenuto precedentemente in casi analoghi. In particolare si faceva riferimento al precedente del caso del Banco di San Marco, per il quale, al fine di pervenire ad una soluzione, si erano ridotte le multe valutarie (v. Guzzi 14 ottobre 1981, V/3 Lux).

L'operazione doveva essere completata da un complesso giro di transazioni dirette a costituire liquidità aggiuntiva alla Banca Privata Italiana per consentirle di raggiungere le percentuali per il pagamento dei creditori chirografari. In particolare il discorso si appoggiava essenzialmente sul cosiddetto « giroconto » Capisec. Questa società, facente capo alla costellazione delle società di Sindona, doveva essere ceduta per la simbolica cifra di una lira da questi al Banco di Roma, il quale, una volta venuto in possesso dell'intero pacchetto azionario, avrebbe proceduto a transigere le cause promosse dalla Capisec contro il Banco di Roma stesso con il versamento di una somma che veniva quantificata in 40 miliardi di lire.

La liquidità ottenuta con tale somma avrebbe consentito alla Capisec di transigere la propria esposizione debitoria nei confronti della liquidazione della Banca Privata Italiana per un importo pari a quello ricevuto a transazione delle proprie pretese giudiziarie. Di

conseguenza la somma versata alla Capisec dal Banco di Roma doveva tornare sostanzialmente a questo istituto, il quale risultava all'epoca (insieme con le altre due banche d'interesse nazionale) l'unico creditore chirografaro, avendo provveduto al pagamento dei depositanti. In sostanza

> « attraverso queste rinunzie e transazioni con il Banco di Roma e la Società Generale Immobiliare, sarebbero affluiti dei denari nella Capisec, divenuta società controllata dal Banco di Roma; con questo giro si sarebbe ripianata la posizione nei confronti della Banca Privata Italiana. Quest'ultima in liquidazione avrebbe pagato il 100 per cento, che sarebbe ritornato al Banco di Roma attraverso la percentuale maggiore che si acquistava » (Guzzi 21 ottobre 1981, XXI/2 Tac.).

L'operazione prospettata, che doveva portare al risultato finale di aumentare le disponibilità della Banca Privata Italiana, per consentirle di arrivare ad una copertura pari al 100 per cento delle sue passività, in realtà non determinava sostanzialmente alcuna maggiore disponibilità di mezzi per la banca, in quanto veniva « creata » una liquidità in dipendenza della transazione di un giudizio promosso dalla Capisec nei confronti del Banco di Roma, transazione alla quale si perveniva anche in base alla considerazione che la somma oggetto di essa sarebbe in sostanza ritornata nella disponibilità del soggetto (Banco di Roma) che aveva provveduto a versarla.

L'operazione tuttavia non sembrerebbe trovare una corrispondenza negli stessi termini sul piano giuridico. Infatti, innanzi tutto, veniva ad essere ceduta per un valore simbolico una partecipazione totalitaria in una società, cui in un momento immediatamente successivo era riconosciuto un credito di circa 40 miliardi di lire, derivante dalla transazione di una serie di giudizi instaurati precedentemente al trasferimento delle partecipazioni, nei confronti dello stesso soggetto acquirente della partecipazione. Il susseguirsi, in un tempo sostanzialmente ristretto, delle due operazioni (trasferimento e transazione) rendeva quella relativa al trasferimento dell'intera partecipazione della Capisec per il prezzo simbolico di una lira suscettibile di azione revocatoria per la sproporzione tra il prezzo pagato ed il valore entrato nel patrimonio dell'acquirente, anche se si doveva tenere conto delle esposizioni della società nei confronti della Banca Privata Italiana.

L'operazione, oltre che determinata dall'esigenza di « creare » una liquidità per ridurre a sua volta l'esposizione creditoria non recuperata della Banca Privata Italiana, doveva avere anche un significato che trascendeva quello immediatamente ricollegabile all'originaria finalità. Infatti la prospettata transazione avrebbe avuto il significato di convalidare in qualche modo la fondatezza delle tesi prospettate nei giudizi transatti, e quindi le ragioni addotte per motivare il *crack* del gruppo; elementi che, se fosse stata portata avanti l'operazione di salvataggio, avrebbero finito per assumere un ruolo significativo per il successivo intento della difesa di Sindona, che si vedrà in seguito.

Infatti, le azioni giudiziarie che si intendevano transigere (in particolare quella promossa dalla Fasco Europe SA nei confronti del Banco di Roma e della Finambro) tendevano a fare accertare l'esistenza di un accordo verbale raggiunto dal Banco di Roma con Sindona, quale rappresentante della Fasco Europe SA e della Fasco AG, per la sistemazione della posizione del gruppo, nonché il non rispetto di tale accordo da parte del Banco di Roma, il quale in tal modo aveva determinato la liquidazione coatta amministrativa della banca facente capo al gruppo o, almeno, aveva aggravato considerevolmente la sua posizione patrimoniale (vedi protocollo numero 00553/Sind.). Di conseguenza, i giudizi promossi assumevano un significato particolare che trascendeva i motivi addotti, per costituire in definitiva uno strumento indispensabile per acquisire la liquidità necessaria a portare avanti il discorso del salvataggio.

Un altro aspetto che non consente di considerare corretti sul piano giuridico i termini di questa operazione è dato dalla circostanza che la somma che doveva essere elargita dal Banco di Roma non poteva ritornare per l'intero allo stesso a titolo di restituzione dei crediti da questo istituto vantati nei confronti della liquidazione della Banca Privata Italiana, in quanto il Banco di Roma partecipava, insieme con le altre due banche di interesse nazionale, per una percentuale determinata al consorzio. Pertanto l'eventuale maggiore introito derivante alla Banca Privata Italiana dalla restituzione da parte della Capisec della somma da questa ricevuta a seguito della transazione andava suddiviso fra tutti gli aderenti al consorzio. Questa sembrerebbe essere la impostazione corretta, anche se si è accennato da parte di Guzzi ad un « preventivo benestare » delle altre due banche di interesse nazionale all'operazione studiata, di cui non si riesce a comprendere il contenuto.

Il gruppo Sindona aveva promosso una serie di giudizi nei confronti del Banco di Roma; la Finambro, a sua volta, aveva promosso un giudizio nei confronti della Società Generale Immobiliare, o meglio, più esattamente, era stata la Capisec a esperire tale giudizio in via surrogatoria, in quanto creditrice di 84 miliardi di lire nei confronti della Finambro per l'acquisto delle azioni della Società Generale Immobiliare. A queste azioni giudiziare si devono aggiungere altre promosse sempre da società del gruppo nei confronti dei costruttori romani e del Banco di Roma (v. Guzzi 21 ottobre 1981, XX/5 Iocca).

La chiusura quindi della posizione debitoria della Banca Privata Italiana, attraverso la soluzione prospettata dal gruppo Sindona, poggiava essenzialmente sulla posizione del Banco di Roma quale controparte nelle cause civili che erano state promosse dalle società facenti capo allo stesso Sindona; giudizi che nei programmi dei legali di questi dovevano costituire, come si è veduto, uno strumento per procacciarsi la liquidità aggiuntiva necessaria al raggiungimento delle percentuali prospettate per la definizione della liquidazione. In altri termini, i giudizi pendenti, attraverso un meccanismo complesso di transazioni, dovevano giustificare la disponibilità delle somme necessarie per portare avanti la definizione della liquidazione, anche

se in pratica una delle fonti (e la più importante) della chiusura della sistemazione era il Banco di Roma, il quale avrebbe dovuto erogare le somme che, nel meccanismo predisposto dai legali di Sindona, dovevano poi ritornare allo stesso banco (Guzzi 21 ottobre 1981, XXI/2 Tac.).

L'altro elemento su cui si basava la proposta di sistemazione messa a punto dai legali di Sindona era quello di considerare acquisita all'azienda di credito la liquidità dalla stessa ottenuta in conseguenza del decreto ministeriale emanato il 27 settembre 1974 dall'allora Ministro del tesoro Colombo. Con questo decreto si disponeva che il Ministro del tesoro poteva consentire anticipazioni a 24 mesi sui buoni del tesoro a lunga scadenza, all'interesse dell'1 per cento, a favore di aziende di credito che, surrogatesi ai depositanti di altre aziende in liquidazione coatta, si trovavano a dovere ammortizzare le conseguenti perdite; la Banca d'Italia avrebbe regolato l'ammontare del ricorso a tali anticipazioni in rapporto all'entità della perdita ed alle esigenze dei piani di ammortamento. Già nella prima applicazione del decreto ci si era discostati sostanzialmente da quelli che, secondo una interpretazione testuale di esso, sembrano esserne i termini, in quanto nella pratica si era consentita l'anticipazione senza che preventivamente si fossero contabilizzate le perdite registrate dall'azienda di credito a favore della quale si interveniva. Inoltre, nonostante che il decreto presupponesse l'erogazione del beneficio a favore di qualsiasi azienda di credito, nella realtà i beneficiari dovevano essere praticamente solo le tre banche di interesse nazionale che si erano assunte l'onere di intervenire a favore della Banca Privata Italiana.

Con l'acquisizione da parte del consorzio del ricavato dell'anticipazione effettuata dalla Banca d'Italia si era sostanzialmente creato un fondo di circa 127 miliardi di lire (originariamente di 142 miliardi, ridotti successivamente per ragioni fiscali); fondo che però non costituiva un finanziamento bensì semplicemente una anticipazione. Nondimeno, si considerava come acquisito dal consorzio il ricavato della anticipazione, che veniva quindi portato in detrazione del debito della Banca Privata Italiana, in quanto, anche se con fondi messi a disposizione per altro titolo, il consorzio stesso doveva ritenersi rientrato, da questa parte, del suo credito.

È evidente che questa impostazione non teneva conto del fatto che l'anticipazione costituiva per la Banca d'Italia un onere. Più avanti sarà precisato come si intendeva portare avanti il discorso su questo punto.

Le modalità dell'operazione di sistemazione della liquidazione della Banca Privata Italiana presupponevano – come più volte s'è ricordato – anche la riduzione della multa valutaria da 85 miliardi a 10-15 miliardi di lire. La riduzione della multa non risulta in alcun modo concordata con l'amministrazione competente, né sembra che alcun contatto sia intervenuto su questo punto. In sostanza, i promotori del progetto di sistemazione della liquidazione si basavano su esperienze precedenti, nelle quali si era pro-

ceduto a concordare una riduzione della multa valutaria. In seguito a questa ulteriore riduzione del passivo della Banca Privata Italiana, si contava di raggiungere la percentuale di pagamento dei debiti che avrebbe consentito l'accoglimento della transazione proposta. Questo meccanismo, inoltre, tendeva a far revocare la sentenza di dichiarazione dello stato di insolvenza e conseguentemente a far venir meno i reati di natura fallimentare connessi a tale dichiarazione.

La definizione della liquidazione della Banca Privata Italiana, se realizzata nei termini e con le modalità che venivano prospettate dai promotori, avrebbe comportato anche l'evidenziazione di un altro e diverso valore patrimoniale, non immediatamente ricollegabile alla liquidazione della banca, ma particolarmente significativo, ai fini della valutazione della complessa operazione. Si tendeva, in particolare, a porre in evidenza il valore aziendale della Banca Privata Italiana che, tenuto conto dell'ammontare dei depositi all'epoca (1.000 miliardi di lire) ed in considerazione dei valori attribuiti ad istituti di credito della stessa dimensione, veniva stimato intorno ai 140-180 miliardi di lire, senza considerare il maggior valore degli sportelli in Milano ed in Roma della banca stessa, nonché la partecipazione nella Banca di Messina. In tal modo se, da un lato, con la complessa sistemazione delle passività della Banca Privata Italiana si otteneva il venir meno dei presupposti della dichiarazione dello stato di insolvenza, con i descritti effetti sulla configurabilità dei reati a questa dichiarazione collegati; d'altro lato si tentava altresì di precostituire un elemento, quale il valore aziendale della Banca Privata Italiana, per un duplice scopo. Innanzitutto, qualsiasi obiezione in merito alla legittimità dell'acquisizione al consorzio dell'anticipazione alle condizioni particolari praticate dalla Banca d'Italia, che di fatto costituiva una perdita a carico della collettività, avrebbe potuto essere contestata sostenendo che a fronte di tale anticipazione esisteva un valore patrimoniale di circa 140-180 miliardi di lire. In secondo luogo, l'attribuzione alla Banca Privata Italiana di un valore patrimoniale largamente superiore al passivo della stessa avrebbe dimostrato che la crisi del gruppo era stata facilitata o addirittura determinata esclusivamente da motivi politici, secondo la tesi sempre accreditata da Sindona, il quale appunto sosteneva che il *crack* era imputabile all'opposizione nei confronti del gruppo stesso di alcuni ambienti politici. Opposizione, il cui più evidente e clamoroso esempio era stato dato dalla vicenda dell'aumento del capitale della Finambro, che avrebbe dovuto costituire il polmone finanziario del gruppo. Questa posizione è emersa chiaramente attraverso l'audizione dell'avvocato Gambino, il quale ha precisato che il progetto di sistemazione della Banca Privata Italiana tendeva alla

> « ricostituzione della organizzazione aziendale, al recupero dell'avviamento attraverso la revoca del decreto di liquidazione coatta amministrativa »,

per cui si doveva puntare ad una revoca di tale decreto « per fatti sopravvenuti ». In conseguenza della revoca del decreto si sarebbe

dovuto sostenere che il fatto sopravvenuto indicava

> « che già all'origine l'insolvenza non c'era e questo... avrebbe costituito un notevole aiuto per la tesi dell'inesistenza dello stato di insolvenza »;

in buona sostanza, cioè,

> « la revoca del decreto avrebbe dimostrato che c'era un avviamento della banca » (Gambino, 2 dicembre 1981, XXIV/4 Lux).

In tal modo, quindi, si cercava di dimostrare (anche se a posteriori) che al momento del dissesto il patrimonio complessivo di Sindona copriva largamente le perdite, sia per il valore intrinseco della Società Generale Immobiliare nel momento in cui si era verificata la crisi del gruppo, sia per il valore di avviamento della Banca Privata Italiana.

Al fine di avvalorare questa tesi e per evidenziare in maniera concreta il valore patrimoniale da attribuire alla Banca Privata Italiana furono parzialmente modificati gli originari progetti di sistemazione e si previde, quale correttivo, che l'azienda bancaria avrebbe dovuto, una volta revocato il decreto di liquidazione coatta amministrativa, riprendere la sua attività, anche se con una denominazione diversa.

In termini analoghi si è espresso, in proposito, anche Guzzi, il quale ha affermato che il piano di sistemazione tendeva a « sdrammatizzare » la situazione facendo venire meno la parte civile ed avvalorando

> « quella che era la tesi di Sindona, cioè essere stata l'operazione del 1974 un'operazione voluta da certi gruppi politico-finanziari in suo danno, mentre in realtà, se si fosse tenuto presente l'avviamento di una banca aperta e non chiusa (come avvenne per i provvedimenti del 1974), i valori vi sarebbero stati » (21 ottobre 1981, VI/5 Fradd.).

Lo stesso Guzzi, nella deposizione resa al giudice istruttore di Milano il 5 ottobre 1981, ha altresì sostenuto (v. prot. n. 00459/ Sind., fasc. A, pag. 61) che

> « l'interesse che aveva Andreotti a seguire questa vicenda ritengo fosse lo stesso che aveva animato Andreotti e Fanfani e più genericamente la democrazia cristiana alla sistemazione della Banca Privata Italiana prima del *crack*. Andreotti riteneva che Michele Sindona fosse stato vittima di centri di poteri politico e finanziario contrari alla democrazia cristiana. Egli mostrava e ha sempre mostrato molta stima nei confronti di Sindona, al quale riconosceva meriti anche per certi consigli che nel periodo di normalità del gruppo Sindona lo stesso Sindona aveva fornito ad Andreotti ».

In realtà la sistemazione della liquidazione coatta amministrativa doveva essere in pratica molto più complessa di quanto non

è dato rilevare dai progetti predisposti dai legali di Sindona; e ciò in relazione alle miriadi di società, alcune delle quali prive di qualsiasi attività, che facevano capo al gruppo, tutte legate, anche se in misura diversa, da un complesso di rapporti reciproci. È possibile rilevare questo aspetto dagli atti che avrebbero dovuto precedere ed accompagnare un'eventuale sistemazione della liquidazione della Banca Privata Italiana. In particolare, si può osservare che solamente alcune società del gruppo, e precisamente la Finambro, la Fasco Europe, la Capisec e la Fasco A.G., sarebbero state trasferite al Banco di Roma o alla nuova società che doveva essere costituita (a seconda delle varie ipotesi prospettate) per il corrispettivo simbolico di una lira; mentre sarebbe stata addotta liquidità limitatamente alla Capisec sino alla concorrenza della percentuale della esposizione globale del gruppo verso la Banca Privata Italiana in liquidazione coatta, al fine – come si è detto – di consentire il pagamento di quanto dovuto alla banca stessa. La ipotesi, tuttavia, non indicava la situazione giuridica e patrimoniale delle società cedute, mentre invece si prevedeva (venendo in tal modo a confermare che le società che si trasferivano non esaurivano quelle facenti parte del gruppo) che a richiesta della nuova società sarebbero state liquidate ed estinte quelle società « ponte » un tempo controllate da Sindona o da altri soggetti facenti parte del gruppo, società per altro estranee all'accordo e quindi non tenute giuridicamente a rispettarlo.

Dal *pro memoria* predisposto dai legali di Sindona per il liquidatore è possibile rilevare alcune condizioni particolari che formavano parte integrante della complessa operazione che doveva portare, nella intenzione dei promotori, alla revoca del decreto di liquidazione coatta. In particolare, in tale promemoria era prevista la transazione del giudizio promosso da Sindona contro la Banca Privata Italiana in liquidazione coatta e concernente la proprietà di 4.000 azioni della Fasco A.G.; azioni che, in base all'accordo generale, dovevano essere trasferite al Banco di Roma, insieme con le altre partecipazioni di cui si è detto prima, per il prezzo simbolico di una lira. La transazione di questa lite avrebbe comportato anche la consegna da parte della Banca Privata Italiana alla UCI delle azioni Dufour, con la contestuale rinuncia a qualsiasi azione diretta o indiretta tendente a rivendicarne la proprietà; la definizione del giudizio relativo al sequestro ed alla rivendica da parte della Handelscredit delle azioni della Generalfin, che sarebbero rimaste in tal modo acquisite al gruppo Sindona; la liquidazione di tutte le società controllate dalla Fasco A.G., con la eccezione delle azioni della Fasco International e delle altre partecipazioni estere, direttamente o indirettamente detenute dalla Fasco, che sarebbero rimaste quindi anch'esse nelle mani di Sindona.

La cessione della partecipazione della Fasco A.G. al capitale della Banca Privata Italiana per il corrispettivo simbolico di una lira avrebbe inoltre implicato la contestuale rinunzia della parte cessionaria a far valere qualsiasi diritto e/o pretesa, anche sotto

il profilo di azioni di responsabilità

« nei confronti del socio dominante, nei confronti degli amministratori anche di fatto, dei liquidatori, eccetera, per la gestione sino alla data della cessione stessa » (v. prot. n. 00062/Sind.).

Sempre nel citato promemoria era previsto che la liquidazione delle società controllate dalla Fasco A.G. (che doveva – si ripete – essere trasferita al Banco di Roma) dovesse avvenire « al meglio », riconoscendosi in tal modo che la liquidazione di queste società poteva far sorgere problemi tali da giustificare la chiusura « al meglio ». La sistemazione contemplava, ancora, la definizione della vertenza tra l'Interbanca e la Amincor Bank, di quella tra l'Interbanca-Handelscredit e l'Amincor « alle migliori condizioni », nonché la chiusura della liquidazione dell'Amincor col mandato, da parte degli azionisti di quest'ultima, di mettere a disposizione della Banca Privata Italiana il saldo attivo della liquidazione, la transazione della posizione della Kamiene, la rinuncia da parte della Banca Privata Italiana a qualsiasi azione e/o pretesa nei confronti degli organi amministrativi della Amincor. Erano previsti anche la transazione con la società Mofi ed il contestuale passaggio delle azioni Interlakes per un corrispettivo da concordare, con la rinunzia a qualsiasi azione anche attinente alla responsabilità, nonché la rinunzia a qualsiasi azione nei confronti delle persone che in qualità di soci dominanti, amministratori anche di fatto, liquidatori o sindaci avevano gestito la Fasco A.G. e le società controllate o collegate. Infine, sempre secondo il progetto dei legali di Sindona, la Banca Privata Italiana in liquidazione, al fine di agevolare la transazione Finabank-Interphoto, avrebbe dovuto concordare la rinunzia a qualsiasi pretesa recuperatoria nei confronti della Finabank stessa.

Alla luce di quanto si è detto, appare chiaro che la sistemazione della liquidazione coatta della Banca Privata Italiana non dipendeva solamente dalla transazione dei giudizi promossi dalle società facenti capo al gruppo Sindona nei confronti del Banco di Roma – strumento per creare la liquidità necessaria per raggiungere una percentuale di pagamento della massa debitoria tale da giustificare la revoca della liquidazione – nonché dalla riduzione delle multe valutarie. Essa, invece, si fondava altresì su una serie di altre condizioni che, anche se potevano sembrare marginali, denotavano le finalità collaterali che si intendevano perseguire con questo progetto di « salvataggio » (l'espressione utilizzata costituisce un indice particolarmente significativo al fine di percepire l'effettiva consistenza dell'intera operazione) che, nonostante le affermazioni contrarie, tendeva a conservare al vecchio gruppo la titolarità di alcune partecipazioni. Di dette partecipazioni non si conosce il valore patrimoniale, ma – in considerazione del fatto che venivano inserite in un progetto di accordo di natura economica – non sembra dubbio che ad esse il gruppo Sindona attribuisse un certo valore.

Per quanto riguarda la definizione transattiva della controversia relativa alla titolarità delle azioni della Fasco A.G. l'avvocato Guzzi dinanzi ai giudici di Milano (vedi interrogatorio del 9 ottobre 1981,

prot. n. 00459/Sind, fasc. A, pag. 151) ha sostenuto che la soluzione che si proponeva ad Ambrosoli era di carattere puramente pratico, in quanto si aveva interesse a far risultare che ad una certa data (e precisamente il 12 luglio 1972) il legittimo proprietario di tali azioni era Michele Sindona; questo, al fine di evitare che un accertamento giudiziale che avesse modificato il suo *status* su questa partecipazione potesse implicare una incriminazione per Sindona negli U.S.A., in quanto questi aveva dichiarato in tutti gli atti ufficiali resi presso le autorità di quello stato di essere il proprietario unico della Fasco A.G. L'interesse di avere riconosciuta la propria titolarità delle azioni della Fasco A.G. giustificava, secondo Guzzi, il fatto che Sindona fosse disposto a trasferire le stesse al corrispettivo simbolico di una lira.

La transazione con la società Mofi e il passaggio delle azioni Interlakes previo versamento di un corrispettivo ancora da definire, cui si è accennato innanzi, avrebbero permesso di addurre liquidità alla Mofi e quindi recuperare quanto da questa dovuto alla liquidazione della Banca Privata Italiana. In base al prezzo offerto, si pensava ad un recupero del credito vantato dalla Banca Privata Italiana nei confronti della Mofi – che era pari a circa 6 milioni di dollari – in una misura che si sarebbe aggirata intorno al 15 per cento: percentuale che, a detta di Guzzi (v. interrogatorio del 9 ottobre 1981, prot. n. 00459/Sind, fasc. A, pagg. 150-151), il liquidatore della Banca Privata Italiana giudicava abbastanza soddisfacente rispetto ad una previsione di recupero, mostrata allo stesso Guzzi, nell'ordine del 10 per cento. La transazione di questa posizione doveva essere realizzata da Sindona, anche se con l'intervento di un terzo. Infatti, tra i documenti sequestrati nello studio di Guzzi vi è un appunto dello stesso in cui accanto all'indicazione di questa società Interlakes si trova scritto

> « sbarrare la strada ad Ambrosoli come già concordato con... (nome indecifrabile) immediatamente dopo, trattare la transazione con l'intervento di un terzo » (v. prot. n. 00459/Sind, fasc. C, pag. 184).

Lo stesso Ambrosoli non doveva conoscere esattamente questa posizione, se chiedeva in merito alcuni elementi a Guzzi (contratto di *leasing* dei terreni, contratto di *leasing* di fabbricati, rapporti tra proprietari del terreno e dei fabbricati, effetti di possibili azioni recuperatorie nei confronti della società debitrice della Interlakes).

Emerge da quanto si è fino ad ora esposto che la sistemazione della liquidazione della Banca Privata Italiana avrebbe dovuto fondarsi sulla collaborazione del liquidatore, della Banca d'Italia e del Banco di Roma, istituto che veniva individuato come il soggetto maggiormente interessato a prestare detta collaborazione, in considerazione sia delle operazioni dallo stesso intrattenute con il gruppo Sindona, sia della sua posizione di convenuto in vari giudizi, con la definizione transattiva dei quali si sarebbe trovata la liquidità da addurre alla Banca Privata Italiana per consentire a questa di raggiungere quella determinata percentuale di riparto ai creditori, che avrebbe consentito la revoca della liquidazione coatta. Per quanto

concerne le valutazioni del Banco di Roma, si deve ricordare che in un appunto del dirigente del Banco Rubbi, senza data, ma da questi consegnato al giudice istruttore del Tribunale di Milano nel corso del suo interrogatorio in data 18 aprile 1979 (v. prot. numero 00062/Sind, pag. 35), si trova scritto:

> « l'impressione è che l'intero progetto meriti, più che un'analisi degli innumerevoli, difficili e, qualche volta, incomprensibili punti in cui si articola, un rifiuto globale ».

Ad opposte conclusioni conduce, invece, un *pro memoria* sull'intera procedura da seguire per la sistemazione della Banca Privata Italiana, che fa parte della documentazione sequestrata nello studio dell'ingegner Federici, all'epoca vicepresidente del Banco di Roma ed indicato da più persone come uno dei sostenitori della sistemazione. Nel documento si afferma difatti che

> « la soluzione studiata e già sottoposta nel gennaio scorso all'esame del Banco di Roma, che l'ha ritenuta realizzabile sotto il profilo tecnico e finanziario, appare l'unica idonea al superamento di tutti i profili concernenti la vicenda per essere la sola in grado di soddisfare anche gli interessi dei piccoli azionisti. Per contro, una soluzione concordataria, soddisfacendo potenzialmente i soli interessi dei creditori, lascerebbe aperta ogni rivendicazione e ogni giustificata pressione dell'azionariato sia in sede civile sia in sede penale » (v. prot. n. 00062/Sind, pag. 115).

La circostanza che il progetto di sistemazione venisse ad essere coltivato con l'assenso del Banco di Roma sembrerebbe confermata da un appunto per il dottor Sarcinelli, nella sua qualità di responsabile della vigilanza della Banca d'Italia, datato 7 novembre 1977, nel quale, a proposito di una richiesta di incontro del liquidatore Ambrosoli con Sarcinelli, si precisa che

> « la richiesta è in relazione ad una visita effettuata venerdì scorso dal dottor Rubbi, direttore centrale del Banco di Roma, il quale ha preannunciato all'avvocato Ambrosoli l'intendimento del Banco (o eventualmente del consorzio tra le tre banche di interesse nazionale) di proporre una soluzione concordataria che consenta di definire la procedura della Privata con un riparto complessivo ai creditori chirografari superiore a quello attualmente previsto (56 per cento), oltre al rimborso delle partecipazioni azionarie dei soci di minoranza della banca » (v. prot. n. 00203/Sind, II, pag. 359).

Proprio in virtù delle loro incongruenze di carattere tecnico, le ipotesi di sistemazione avrebbero dovuto avere – per sperare di concretizzarsi – un supporto politico. Ciò spiega le attività poste in essere dalla difesa di Sindona, e segnatamente dall'avvocato Guzzi, per cercare di procurare tale supporto: argomento, del quale

meglio si dirà nel paragrafo che segue. Qui si vuole soltanto porre in rilievo che la valutazione espressa era condivisa dall'avvocato Ambrosoli, il quale, nel manifestare le sue perplessità sulla possibilità di una esecuzione della sistemazione nei termini prospettati,

> « in quanto altro non sarebbe che un regalo di 126 miliardi di lire a fronte del quale la collettività non ricaverebbe nulla se non una scatola vuota della Capisec S.A. »,

affermava:

> « il progetto dovrebbe necessariamente avere appoggi politici per poter essere realizzato » (v. prot. n. 00062/Sind., pag. 7).

e) *Tentativi di acquisire appoggi di carattere politico ai progetti di salvataggio.*

Come s'è detto, i progetti di salvataggio, date le loro manchevolezze tecniche, avrebbero avuto bisogno, per essere approvati dagli organi competenti, di un consistente appoggio politico. Questa necessità fu ben chiara e presente a Sindona, il quale pertanto – attraverso il suo *entourage* e soprattutto attraverso l'avvocato Guzzi – si diede molto da fare in questa direzione. L'avvocato Guzzi, in particolare, cercò di guadagnare alla causa del salvataggio l'onorevole Andreotti, all'epoca Presidente del Consiglio dei ministri.

Sul dipanarsi dei rapporti tra Andreotti e Guzzi i due protagonisti della vicenda hanno fornito versioni in parte contrastanti, che tali sono rimaste pur dopo il confronto tra di essi all'uopo disposto dalla Commissione. Quel che è certo, tuttavia, è che Andreotti non fece mai nulla di concreto per aiutare Sindona e si limitò a ricevere le richieste di Guzzi ed i documenti – non importa quanti – da questi inviatigli, promettendo soltanto che la posizione di Sindona sarebbe stata debitamente esaminata nelle sedi competenti, senza pregiudizi nei suoi confronti. L'avvocato Guzzi, specificamente interrogato sul punto nel corso della sua audizione, ha risposto in termini negativi a chi gli chiedeva se l'onorevole Andreotti avesse compiuto qualche atto per favorire Sindona, sia per evitarne l'estradizione e sia in ordine ai progetti di salvataggio.

L'onorevole Andreotti, in particolare, ha ricordato alla Commissione che egli aveva fatto parte della « mezza Italia » che non si era mossa per sollecitare a La Malfa l'aumento di capitale della Finambro; ed ha recisamente negato quanto sostenuto da Guzzi a proposito del ruolo dell'ingegner Fortunato Federici, nel quale l'ex legale di Sindona ha sostenuto dovesse vedersi un « portavoce » dell'allora Presidente del Consiglio. Andreotti ha invece affermato che Federici, deceduto nel corso del 1978, già amministratore del Banco di Roma ed amico di Sindona, si era molto attivato a favore di una sistemazione della liquidazione coatta della Banca Privata Italiana, convinto com'era che il provvedimento difettasse dei necessari presupposti e che la vicenda minacciasse di

danneggiare il buon nome del nostro sistema bancario, trascinando in una inquietante polemica anche la Banca d'Italia. In contrasto con Guzzi che ha parlato di una riunione tra Andreotti, Federici e l'avvocato Gambino avvenuta il 12 luglio 1977, Andreotti ha sottolineato che i pressanti e molteplici impegni politici di quella giornata non gli consentirono se non un rapido incontro con Federici che aveva chiesto di parlargli, incontro nel corso del quale il suo interlocutore non gli aveva presentato documenti scritti, avendogli inviato solo in seguito un semplice appunto. Quanto a Gambino, Andreotti ha ritenuto che potrebbe trattarsi della persona presentatagli da Federici in quella occasione: persona che peraltro era rimasta in piedi e con la quale egli non aveva discusso alcun aspetto del problema sindoniano.

In seguito, Guzzi fece avere all'onorevole Andreotti uno schema di sistemazione e contemporaneamente gli chiese di far ricevere dalla Banca d'Italia l'avvocato Ambrosoli insieme con il dottor Cuccia, il quale – a detta di Guzzi – aveva partecipato alla stesura del documento ed intendeva avallarlo, ma non desiderava prendere l'iniziativa. Andreotti si riservò di far delibare il testo al ministro Stammati, scelto per la sua competenza tecnica e perché, non essendo Ministro del tesoro, non poteva dar luogo al sospetto che si volessero esercitare pressioni sulle banche. I sondaggi operati da Stammati avendo dato esito negativo, non si dette da parte di Andreotti ulteriore corso alle richieste di Guzzi.

Guzzi ha affermato, in merito, che, oltre che a Stammati, Andreotti avrebbe dato incarico di occuparsi della questione anche all'onorevole Evangelisti, all'epoca sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Queste affermazioni di Guzzi sono state recisamente smentite tanto da Andreotti quanto da Evangelisti, il quale ha dichiarato di essersi interessato della vicenda in seguito ad una richiesta di Guzzi e di averne parlato al dottor Sarcinelli, senza esercitare su questi nessuna pressione e solo sottoponendogli il progetto di sistemazione avuto da Guzzi. Pochi giorni dopo, avendo informato Andreotti della sua iniziativa, Evangelisti venne da questi sconsigliato a seguitare in essa e, pertanto, si affrettò a telefonare a Sarcinelli per dirgli di desistere dall'esame del progetto. Si deve notare come questa versione di Evangelisti sia stata confermata – per la parte che lo riguarda – dal dottor Sarcinelli nel corso della sua audizione dinanzi alla Commissione.

Altro punto di dissonanza tra le versioni di Andreotti e di Guzzi riguarda una telefonata di benevola assicurazione che il secondo asserisce di aver ricevuto dal primo e che il primo nega, invece, di avere mai fatto. Guzzi ha ritenuto di portare a sostegno della sua tesi una minuta di lettera a lui sequestrata dai giudici milanesi, recante la stessa data della presunta telefonata; lettera, con la quale egli ringraziava l'onorevole Andreotti per il « messaggio ricevuto ». Si deve al riguardo porre nel dovuto rilievo che l'argomento sembra piuttosto asseverare la tesi contraria a quella sostenuta da Guzzi, in quanto – se la telefonata vi fosse stata – apparirebbe ben strano che Guzzi dovesse poi ringraziare Andreotti per iscritto per un messaggio ricevuto verbalmente.

Contraddizioni sono insorte anche a proposito del numero di *memorandum* e appunti trasmessi da Guzzi all'onorevole Andreotti. Questi ha però chiarito, in proposito, che, dell'enorme mole di posta che a lui perveniva, gli venivano mostrati solo i carteggi più importanti, su cui occorreva prendere decisioni e che interessassero veramente il Presidente del Consiglio. Andreotti ha aggiunto che una volta il suo segretario, dottor Ceccherini, ebbe ad informarlo che l'avvocato Guzzi comunicava che Sindona minacciava – se le cose avessero preso per lui una brutta piega – di mettere a repentaglio le relazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti. Tale minaccia, apparendo del tutto paradossale ed inconsistente, non fu da Andreotti presa in considerazione alcuna.

Andreotti ha riferito, ancora, che nel corso di un colloquio Guzzi gli comunicò di aver ricevuto una lettera di Sindona, nella quale questi – che all'epoca fingeva di essere stato rapito – gli chiedeva di rendere pubblica la « lista dei 500 ». A Guzzi, Andreotti ripeté quanto aveva detto più volte, sull'argomento, a Barone, e cioè che la lista doveva essere resa pubblica, non dovendosi offrire nessuna copertura a chi, in un momento particolarmente difficile per la nostra economia, aveva esportato valuta, pur se, all'epoca, si trattava soltanto di illeciti amministrativi e non anche penali.

Andreotti ha poi negato di aver incontrato Sindona negli Stati Uniti nel 1976 e nel 1977, fornendo al riguardo concreti elementi di smentita.

Quanto, infine, alle ragioni che hanno motivato il suo interessamento – sia pure nei limiti che si sono descritti – al caso Sindona, Andreotti ha sottolineato che è prassi costante che la Presidenza del Consiglio segua le vicende di aziende in crisi, ricordando in proposito il caso coevo del salvataggio del gruppo Maraldi e facendo presente che talvolta, in ipotesi del genere, la stessa Banca d'Italia sollecita l'intervento governativo per evitare danni di carattere generale: come era difatti avvenuto – e l'onorevole Andreotti ha prodotto documentazione che comprova detta affermazione – per la Società Generale Immobiliare, le cui vicende per altro si intrecciavano con quelle della Banca Privata Italiana. L'onorevole Andreotti ha inoltre affermato che era opportuno non accreditare in alcun modo la tesi, sostenuta da Sindona e dal suo *entourage*, che fosse in atto una persecuzione ai danni di questi; ed ha riferito, infine, di un suo concreto intervento, posto in essere anche su richiesta dei sindacati, per bloccare la vendita ad un gruppo statunitense della Condotte d'acqua, società con un enorme fatturato che soltanto pochi anni prima era stata acquistata dall'IRI.

Non fu, peraltro, soltanto in direzione di Andreotti che si rivolsero i tentativi di coinvolgimento di personalità politiche nel salvataggio di Sindona. I legali di questi cercarono, difatti, di guadagnare alla causa del loro assistito anche il senatore Fanfani, adoperando come tramite l'avvocato Giuseppe Bucciante, al quale, nel corso di un incontro avvenuto a New York, lo stesso Sindona ribadì l'intenzione – già manifestata a Bucciante dai suoi difensori – di dare pubblicità all'affare del prestito di due miliardi di lire alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana.

Fu proprio per poter stabilire se tale prestito fosse stato effettivamente restituito che il senatore Fanfani invitò Bucciante a mantenere i contatti con gli avvocati di Sindona e a recarsi a New York. Successivamente, ricevuta da Micheli assicurazione che le somme erano state in effetti restituite, Fanfani lasciò cadere i rapporti. Non risulta, in effetti, che il ruolo di Bucciante abbia mai travalicato i confini della descritta opera di accertamento.

Altro esponente politico che ebbe contatti con i difensori di Sindona, e precisamente con l'avvocato Guzzi, è l'ex senatore Mario Tedeschi, direttore del periodico « Il Borghese ». In particolare, Guzzi ha affermato di avere avuto degli incontri con Tedeschi, talora accompagnato dall'altro ex parlamentare Delfino, allo scopo di concordare i termini di una campagna di stampa a favore di Sindona che avrebbe dovuto essere condotta dal periodico diretto da Tedeschi. Sentito in proposito dalla Commissione, questi ha invece difeso l'autonomia delle posizioni da lui assunte, sostenendo che esse risalivano ad epoca antecedente agli incontri con Guzzi, da lui avuti al solo scopo di acquisire notizie. A detti incontri Delfino aveva talora partecipato – secondo Tedeschi – perché intenzionato, in quel periodo, a fare pratica nella professione giornalistica.

Oltre ai sostegni di carattere politico, Sindona si ingegnò di procurare ai progetti di sistemazione anche appoggi di diversa natura. Rientrano in questo quadro le telefonate minatorie rivolte ad ammorbidire la posizione dell'avvocato Ambrosoli e le pressioni ricattatorie esercitate, anche con mezzi violenti, su Enrico Cuccia perché si facesse promotore del salvataggio.

Anche nei confronti di Roberto Calvi si cercò di adoperare l'arma del ricatto attraverso una campagna diffamatoria condotta da tale Luigi Cavallo; ma, verosimilmente, non fu questa l'unica strada percorsa per arrivare al presidente del Banco Ambrosiano, il quale ha riconosciuto, dinanzi alla Commissione, che a Gelli stavano molto a cuore, tanto da non farne mistero, le vicende di Sindona. In ordine ai rapporti tra Calvi e Sindona, Guzzi ha espresso l'opinione che tra i due vi fosse una vera e propria società di fatto, secondo quello che lo stesso Sindona affermava; Calvi, al contrario, ha recisamente negato tale circostanza sostenendo di aver dato vita, insieme con Sindona, soltanto ad una serie di operazioni staccate.

Il precedente accenno a Licio Gelli fornisce lo spunto per ricordare – prima di concludere l'esame dell'argomento – come gli ambienti della loggia P2 si siano attivamente adoperati in favore del salvataggio di Sindona. Oltre agli interventi di Gelli, risulta difatti che vi fu un interessamento di Ortolani – che, a dire di Guzzi, sperava insieme con Gelli di inserirsi nell'operazione anche per trarne un personale profitto – nonché di Roberto Memmo, enigmatico personaggio che, oltre ad aver fatto da tramite tra Guzzi e Federici, prese parte a riunioni con costoro e con Gelli, favorì contatti di Guzzi anche con altre persone come l'ex procuratore generale della Repubblica Carmelo Spagnuolo ed il dottor Pone e si interessò della accennata trattativa per la cessione ad un gruppo statunitense del pacchetto azionario della società Condotte d'acqua.

9. — Il procedimento per l'estradizione di Michele Sindona.

La Commissione è chiamata a rispondere al quesito se da parte di pubblici dipendenti siano stati tenuti comportamenti tali da impedire o ritardare o comunque ostacolare l'estradizione dell'avvocato Sindona o tali da intralciare lo svolgimento delle indagini della magistratura sulle sue attività; se esponenti politici o membri del Governo siano direttamente o indirettamente intervenuti per sollecitare o favorire i comportamenti indicati.

Per rispondere a tale quesito la Commissione ha svolto precise e articolate indagini, lungo due direttrici. Ha provveduto anzitutto ad acquisire dai Ministeri della giustizia e degli affari esteri tutta la documentazione concernente la procedura di estradizione dagli Stati Uniti iniziata nel 1974 contro Michele Sindona e proseguita fino all'incriminazione di Sindona da parte delle autorità statunitensi e al suo successivo falso rapimento. Si tratta di una serie di documenti (spesso coincidenti) provenienti dalle autorità giudiziarie o amministrative italiane, o dalle stesse autorità statunitensi. Tutto il complesso di questi documenti, disposti secondo la loro cronologia, ha consentito alla Commissione di accertare quali cadenze abbia avuto la procedura di estradizione, quale ne sia stato globalmente lo svolgimento, quali gli interventi e le iniziative prese dagli organi competenti dei due paesi interessati e quali infine i rapporti che si sono stabiliti, nel tempo, tra gli organi suddetti allo scopo di portare a termine il procedimento.

D'altra parte la Commissione, oltre ad acquisire le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria milanese da persone che si erano occupate, a titoli diversi, della vicenda dell'estradizione, ha anche proceduto alla audizione diretta di queste e di altre persone, per ricavarne dati utili circa le possibili, indebite interferenze sull'*iter* della procedura. I due tipi di elementi probatori, integrati tra loro, consentono una migliore valutazione dell'oggetto del giudizio che compete alla Commissione; ciò perché mentre l'esame dei documenti serve di per sé a stabilire il grado della regolarità del procedimento e vale già da solo a mettere in evidenza illeciti comportamenti (come quelli degli *affidavit* rilasciati da taluni pubblici dipendenti), le audizioni testimoniali consentono di valutare se una regolarità formale sia stata tale anche sul piano sostanziale, ed insieme di far venire alla luce eventuali comportamenti che, pur senza avere conseguito risultati effettivi nell'ostacolare l'estradizione, si siano tuttavia mossi in questa direzione, così da doversi considerare parimenti indebiti.

In questa prospettiva è pertanto utile esporre prima i dati documentali e poi il contenuto delle varie audizioni, per valutarne quindi separatamente il significato al fine di pervenire, attraverso una globale comparazione dei due tipi di prova, alla formulazione di un giudizio quanto più preciso possibile sui quesiti sopra indicati o comunque all'indicazione delle cause che hanno in concreto impe-

dito, sia pure al di fuori di responsabilità individuali, che Michele Sindona, perseguito dalla giustizia italiana per gravissimi reati, fosse estradato dagli Stati Uniti d'America dove si era rifugiato.

A — *I DOCUMENTI.*

Le pagine che seguono contengono, per linee sintetiche, la cronistoria del procedimento per l'estradizione dagli Stati Uniti d'America in Italia di Michele Sindona, quale si desume dalla documentazione trasmessa alla Commissione dai Ministeri della giustizia e degli affari esteri.

a) *Attività preparatorie della richiesta di estradizione.*

È noto che, con sentenza del 14 ottobre 1974, il tribunale civile di Milano dichiarò lo stato di insolvenza della Banca Privata Italiana di Michele Sindona. In precedenza, il giudice istruttore dello stesso tribunale, in data 4 ottobre 1974, aveva emesso mandato di cattura nei confronti di Sindona, per i due reati di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili). Successivamente, in data 24 ottobre 1974, a seguito della citata sentenza, fu emesso contro Sindona ordine di cattura per il delitto di bancarotta fraudolenta.

Gli atti citati costituiscono i presupposti del procedimento di estradizione. Il 30 dicembre 1974 il Ministero dell'interno comunica l'esito negativo delle ricerche del catturando effettuate in Italia e chiede se si vuole che le ricerche vengano estese anche agli Stati aderenti all'organizzazione dell'Interpol. Con telegramma dell'8 gennaio 1975 il procuratore generale di Milano chiede che siano disposte ricerche in campo internazionale a scopo di estradizione. Il 22 gennaio il sostituto procuratore Viola comunica di avere appreso dalla stampa, e di averne avuto conferma dalla Guardia di finanza, che Sindona si troverebbe negli Stati Uniti d'America e ne sollecita pertanto l'arresto provvisorio. L'Interpol dal canto suo, a seguito di contatti ufficiosi, si dichiara in attesa di un *telex* (nel senso suddetto) della procura generale. Con telegramma del 22 gennaio, diretto ai Ministeri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri, il procuratore generale chiede formalmente l'arresto provvisorio di Sindona a scopo di estradizione, facendo riferimento all'articolo 2 della Convenzione fra Italia e Stati Uniti del 25 marzo 1968, allora in vigore. In seguito lo stesso procuratore generale, con una nota del 24 gennaio, invita il Ministero della giustizia a chiedere l'estradizione di Sindona. Pochi giorni dopo, il Ministero dell'interno conferma che, secondo le informazioni fornite dalla polizia statunitense, Sindona è reperibile all'Hotel Pierre di New York. Può pertanto darsi inizio alla procedura di estradizione. A sostegno

della richiesta, la procura milanese ha messo a disposizione, in questa prima fase, una serie di documenti, e precisamente: i due provvedimenti di coercizione, l'elenco delle disposizioni di legge violate, lo statuto della Banca Unione, documenti relativi alla Banca Privata Finanziaria e in particolare le norme concernenti la firma sociale, la deposizione di Ambrosoli del 22 ottobre 1974, il contratto di mandato (con allegati) tra Banca Privata Finanziaria e Finabank, la richiesta di pronuncia dello stato di insolvenza in data 30 settembre 1974, infine due note del 21 e 23 gennaio 1975 riguardanti i reati ascritti a Sindona e i fatti che ne sono alla base, con specifico riferimento ai fatti di distorsione contabile, di occultamento di costi e ricavi e di operazioni speculative sui cambi, posti a fondamento dei due reati di cui all'articolo 2621 del codice civile. A seguito di una richiesta del Ministero dell'interno, la procura generale, con telegramma del 3 febbraio 1975, provvede a trascrivere le norme di legge a cui si riferiscono le imputazioni e le pene previste.

Sulla base degli accennati elementi, con nota del 24 febbraio 1975 il Ministero della giustizia comunica a quello dell'interno di aver chiesto in pari data al Ministero degli affari esteri di presentare al Governo degli Stati Uniti d'America domanda di estradizione. Nella nota si precisa che la domanda dovrà essere presentata sulla base della Convenzione del 23 marzo 1968, ma si aggiunge che essa conserverà valore anche dopo che sia entrato in vigore il nuovo trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti sottoscritto a Roma il 18 gennaio 1973. Tale trattato, in effetti, entrerà in vigore l'11 marzo 1975 (*Gazzetta ufficiale* dell'11 aprile 1975, n. 97): e sarà ad esso soltanto che si farà perciò riferimento nel corso della procedura di estradizione.

b) *Principali norme del trattato su cui risulta fondata la procedura di estradizione. Norme federali di maggior rilievo vigenti negli Stati Uniti in materia di estradizione.*

Ai fini di una migliore comprensione della vicenda concernente l'estradizione, conviene tener presenti quelle norme del trattato prima citato, che risultano richiamate nella documentazione acquisita o che comunque siano state rilevanti per le decisioni adottate. Secondo l'articolo 11 del trattato, l'estradizione è consentita per le persone imputate del delitto di bancarotta fraudolenta (n. 25, articolo 11). In ogni caso, a norma dell'articolo V, l'estradizione è concessa

> « solo se le prove sono ritenute sufficienti, secondo le leggi della Parte richiesta, a giustificare il rinvio a giudizio se il reato... fosse stato commesso nel territorio di detta Parte ».

L'estradizione, invece, a norma dell'articolo VI, non sarà mai concessa: 1) se la persona di cui si chiede l'estradizione è oggetto di procedimento penale in corso, ovvero in seguito a giudizio è

stata prosciolta o condannata, nel territorio della Parte richiesta, per il reato per il quale viene chiesta l'estradizione; 2) se l'azione penale o l'esecuzione della pena per il reato sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente o sarebbero prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiesta; 3) se il reato per il quale l'estradizione viene chiesta è di natura politica o se la persona di cui si chiede l'estradizione dimostra che la richiesta, di fatto, è stata avanzata allo scopo di sottoporla a giudizio o di punirla per un reato di natura politica.

Dal punto di vista procedurale, secondo l'articolo XI, la domanda di estradizione deve essere inoltrata per via diplomatica, e deve essere accompagnata da una descrizione della persona richiesta, dall'esposizione dei fatti relativi al procedimento, dal testo delle leggi applicabili dalla Parte richiedente comprese quelle che configurano il reato, quelle che stabiliscono la relativa pena e quelle che regolano la prescrizione dell'azione penale. La domanda inoltre, se riguarda un imputato, deve essere accompagnata da un provvedimento restrittivo della libertà personale, emesso da un giudice, e da documenti dai quali risultino indizi tali che secondo le leggi della Parte richiesta giustificherebbero l'arresto e il rinvio a giudizio se il reato fosse stato commesso nel suo territorio, nonché dalla prova che la persona richiesta è quella alla quale il provvedimento restrittivo della libertà personale si riferisce. Si aggiunge infine, sempre dalla stessa norma, che il provvedimento restrittivo della libertà personale, le deposizioni e le altre prove asseverate con giuramento saranno ammessi come prove in sede di esame della domanda di estradizione se, nel caso di domanda formulata dall'Italia, essi portano la firma o sono accompagnati dall'attestazione di un giudice o altro pubblico ufficiale, oppure sono autenticati con il sigillo ufficiale del Ministero della giustizia e, in ogni caso, sono autenticati dal principale funzionario diplomatico o consolare degli Stati Uniti in Italia.

D'altra parte, ogni deposizione o altro mezzo di prova che non sia stato reso sotto giuramento, ma che sia conforme agli altri requisiti, sarà ammesso come prova nel caso in cui risulti che la persona, prima di deporre avanti l'autorità giudiziaria della Parte richiedente, sia stata informata da detta autorità delle sanzioni penali nelle quali incorrerebbe nel caso di dichiarazione falsa o reticente. A sua volta, l'articolo XIV dispone che se la Parte richiesta esige prove o informazioni aggiuntive per poter essere in grado di decidere, tali informazioni e prove devono esserle sottoposte nel termine che la Parte richiesta fisserà. Se la persona richiesta si trova in stato di arresto e le informazioni e le prove aggiuntive di cui sopra non sono sufficienti o non sono ricevute nel termine indicato, detta persona sarà posta in libertà. Tale rilascio tuttavia non impedirà alla Parte richiedente di proporre un'altra domanda per lo stesso reato. L'articolo IX infine stabilisce che se la persona della quale si chiede l'estradizione è sottoposta a procedimento penale o sta espiando una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello per il quale è stata chiesta l'estradizione, la consegna può essere rinviata sino

alla conclusione del procedimento e al termine dell'espiazione della pena eventualmente inflitta.

Per quanto poi riguarda le norme federali vigenti negli Stati Uniti in materia di estradizione, basta dire, ai fini che qui interessano, che nel caso di esistenza di un trattato o di una convenzione di estradizione con un paese straniero, un giudice, competente secondo la legge, può emettere, su denuncia giurata, mandato di cattura contro l'estradando in modo che lo stesso possa essere condotto davanti a lui e possano essere valutate le prove offerte nei suoi confronti. Tutti i documenti, le deposizioni e ogni altro provvedimento possono essere ammessi come prova ai fini dell'estradizione se sono debitamente e legalmente autenticati, in modo da poter essere ricevuti per scopi simili dall'autorità giudiziaria dello Stato estero da cui l'imputato è fuggito. A questo fine, l'autenticazione deve provenire dal principale funzionario diplomatico o consolare degli Stati Uniti nel paese estero da cui proviene la domanda di estradizione. Se il giudice ritiene sufficienti le prove così autenticate, dovrà darne atto al segretario di Stato affinché possa essere emesso un provvedimento di consegna dell'estradando allo Stato richiedente. Il magistrato peraltro deve emettere un provvedimento con il quale l'imputato sia posto in stato di detenzione per rimanervi fino al momento della consegna; ma, quando la detenzione duri oltre un certo periodo di tempo, l'estradando deve essere rilasciato. È anche ammessa la sua liberazione a seguito di cauzione.

La decisione del giudice investito del procedimento di estradizione è impegnabile dall'interessato davanti a un giudice dello stesso grado. La decisione emessa da questo secondo giudice può essere a sua volta impugnata davanti ad un giudice di appello, e la pronuncia di quest'ultimo davanti alla Corte federale. Risulta peraltro che l'opposizione a una pronuncia positiva di estradizione, anche se una prima volta respinta, può essere nuovamente proposta, sempre davanti a un giudice dello stesso grado di quello che l'ha emessa, per motivi diversi da quelli inizialmente addotti.

c) *La domanda di estradizione alle autorità americane e le attività connesse.*

A seguito dei documenti e delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria, con nota del 1° marzo 1975 il Ministero degli affari esteri trasmette all'ambasciata italiana degli Stati Uniti la domanda di estradizione per i delitti di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio, chiedendo nel contempo di accelerare al massimo le procedure relative al deposito degli strumenti di ratifica del nuovo trattato.

Il 2 marzo successivo, l'ambasciata informa che la nota verbale, con la richiesta di estradizione, è stata consegnata alle 16,45 del giorno precedente, subito dopo lo scambio degli strumenti di ratifica del trattato, precisando che si è fatto notare al funzionario Knute Malmborg che la richiesta di estradizione deve intendersi basata sull'articolo II del trattato (prima riportato).

Successivamente, con nota del 26 aprile 1975, il Ministero degli affari esteri comunica a quello della giustizia che il Dipartimento di Stato ha sollevato obiezioni circa l'inadeguatezza della documentazione inviata a sostegno della richiesta, dal punto di vista sia sostanziale che formale. Il Ministero della giustizia risponde alle obiezioni in data 2 maggio 1975, e contemporaneamente sollecita l'ambasciata italiana a seguire con particolare attenzione il caso Sindona, trattandosi della prima estradizione richiesta sulla base del nuovo trattato.

In data 5 maggio 1975, il Ministero degli affari esteri comunica la nota verbale del Dipartimento di Stato, con la quale si rileva la mancanza di alcuni dei requisiti prescritti dal trattato di estradizione e dalla legislazione americana. Più specificamente, secondo il Dipartimento di Stato, difetterebbero le prove sufficienti, di cui fa cenno l'articolo V del trattato; inoltre, a differenza di quanto stabilisce l'articolo XI dello stesso trattato (prima trascritto), le autorità italiane avrebbero omesso l'indicazione delle norme in materia di prescrizione dei reati ascritti a Sindona e i documenti necessari per la sua identificazione. Con la stessa nota verbale si fa anche presente che negli Stati Uniti sono in corso indagini a carico di Sindona per il dissesto della Franklin Bank.

Con successiva nota del 15 maggio 1975, il Ministero degli affari esteri chiede a quello della giustizia che la documentazione venga integrata con i seguenti elementi: una più precisa indicazione dei reati commessi; i necessari chiarimenti circa la natura penale delle fattispecie di cui all'articolo 2621 del codice civile; una migliore esposizione delle prove concernenti i reati che hanno dato luogo ai due provvedimenti di coercizione; le possibili previsioni in ordine al corso futuro del procedimento; l'indicazione delle norme vigenti in Italia sulla prescrizione dei reati; i documenti occorrenti per l'identificazione di Sindona come la persona ricercata. Il 26 giugno 1975, il Ministero della giustizia invita la procura generale di Milano a integrare la documentazione nei sensi richiesti; e l'8 luglio successivo la procura generale provvede a trasmettere la documentazione e i chiarimenti sollecitati.

Dal canto suo, in un *memorandum* del 5 agosto 1975, il console italiano a New York fornisce informazioni circa l'attività svolta da Sindona in seno alla comunità italo-americana della città e segnala l'opportunità di perseguire l'estradizione con energia, sollecitando l'invio dei documenti ancora attesi dall'Italia. Già in precedenza le nostre rappresentanuze diplomatiche e consolari negli Stati Uniti avevano sottolineato l'interesse che la vicenda rivestiva; mentre in seguito il Ministero degli affari esteri rileva che allo stato la procedura è ferma, in attesa dell'invio da parte italiana delle necessarie integrazioni alla documentazione inviata a suo tempo, e che sarebbe estremamente opportuno che i nostri rappresentanti fossero messi in grado di affrontare la situazione con la necessaria fermezza, dato che Sindona svolge una intensa attività diretta a procurarsi l'appoggio di alcuni gruppi italo-americani. Con nota del 9 dicembre 1975 quindi, l'ambasciata assicura il Ministero degli affari esteri

di aver trasmesso agli organi competenti la documentazione integrativa, tra cui un rapporto ispettivo della Banca d'Italia. Con successiva nota, in data 17 dicembre 1975, l'ambasciata accenna a una visita negli Stati Uniti dei magistrati Urbisci e Viola e ai loro incontri con funzionari dei Dipartimenti degli esteri e della giustizia, per valutare l'ammissibilità della nostra richiesta di estradizione.

d) *La traduzione in inglese della documentazione da presentare a sostegno della richiesta di estradizione.*

La competente direzione generale del Ministero della giustizia (affari penali), in data 18 luglio 1975, chiede la traduzione in inglese della documentazione ricevuta all'apposito ufficio traduzioni dello stesso Ministero; ma l'ufficio traduzioni risponde che, per carenza di organico e per difficoltà organizzative, non è in grado di provvedere. Il Ministero pertanto, in data 1° agosto 1975, chiede alla procura generale di Milano di provvedere alla traduzione servendosi di comuni interpreti e ricorrendo quindi alla procedura dell'interpretazione prevista dal codice. Di eseguire l'incombenza viene incaricato il consigliere istruttore del tribunale di Milano; e all'esito delle operazioni, in data 13 novembre 1975, il procuratore generale trasmette al Ministero della giustizia i documenti in originale e nella traduzione inglese. Il 15 novembre la documentazione viene trasmessa al Ministero degli affari esteri, che provvede a inoltrarla alla nostra ambasciata negli Stati Uniti in data 19 novembre.

e) *Inizio della procedura di estradizione negli Stati Uniti. L'attività del procuratore distrettuale.*

A seguito di una richiesta telegrafica, in data 26 marzo 1976, del Ministro della giustizia (Bonifacio) alla nostra ambasciata negli Stati Uniti in ordine allo stato della procedura di estradizione, si apprende, per una comunicazione del Ministero degli affari esteri, che sin dal gennaio 1976 il Dipartimento di Stato e quello della giustizia hanno provveduto a trasmettere, con parere favorevole, la richiesta di estradizione e la relativa documentazione al procuratore distrettuale competente, Kenney. Il 2 aprile 1976, il Ministero degli affari esteri informa che il procuratore si è dichiarato disposto a chiedere l'arresto di Sindona in vista dell'apertura del procedimento dibattimentale di estradizione; ma successivamente, con note del 23 e 24 giugno 1976, lo stesso Ministero precisa che il procuratore ha soprassieduto sulla decisione di richiedere l'arresto, per la necessità di avere chiarimenti su alcuni dettagli formali dei documenti; il procuratore ha aggiunto di aver chiesto direttamente ai magistrati milanesi che si occupano dell'inchiesta i suddetti chiarimenti e che, appena ricevuti alcuni documenti esplicativi, di cui è in attesa, richiederà l'arresto di Sindona (l'incontro di cui parla Kenney dovrebbe essere lo stesso menzionato in una nota del giudice istruttore

Urbisci in data 8 luglio 1976, secondo la quale Kenney si era recato a Milano nella seconda decade di maggio per assistere all'espletamento di una rogatoria e in quell'occasione lo stesso giudice istruttore, il pubblico ministero e Kenney avevano avuto colloqui informali circa l'inchiesta relativa a Sindona e la sua eventuale estradizione).

Successivamente, in data 30 giugno 1976, l'ambasciata comunica che il procuratore è sin da ora in grado di chiedere l'arresto, ma poiché si appresta ad andare in vacanza, viene sollecitato il consenso (del Ministero degli affari esteri) a che la richiesta di arresto venga inoltrata al rientro in sede di Kenney.

Intanto Sindona viene condannato dal pretore di Milano, con sentenza del 25 giugno 1976, quale responsabile del delitto di cui all'articolo 38 della legge bancaria, e il Dipartimento della giustizia chiede una copia della sentenza. Il 13 luglio il procuratore generale trasmette al Ministero della giustizia per l'inoltro negli Stati Uniti una serie di atti, a integrazione della documentazione già presentata per l'estradizione. Della traduzione dei documenti viene incaricata la procura generale di Roma, che vi provvede dal 28 luglio al 18 agosto; e la stessa procedura viene eseguita anche per la traduzione della sentenza. Il 24 luglio 1976 l'ambasciata comunica che il procuratore ha preparato ogni cosa per l'avvio della procedura e che il mandato di arresto dovrebbe essere emesso entro i primi di agosto. Il procuratore peraltro ritiene necessaria la copia della sentenza di condanna, richiesta dal Dipartimento della giustizia, per opporsi all'eventuale liberazione condizionale di Sindona. Il 21 agosto viene ribadita dall'ambasciata la disponibilità del procuratore a chiedere l'arresto di Sindona, qualora arrivi tempestivamente la documentazione aggiuntiva. Nella stessa nota si mette in evidenza il timore che spirino i termini fissati dall'articolo XIV del trattato per la trasmissione di prove aggiuntive (v. paragrafo sul trattato) e si segnala nuovamente l'utilità della trasmissione di copia della sentenza di condanna. Il Ministero della giustizia, in quegli stessi giorni, aveva provveduto a trasmettere a quello degli affari esteri la nuova documentazione, facendo inoltre presente che era in corso la traduzione della sentenza, ma che era inutile attenderne l'arrivo, in considerazione del suo contenuto, mentre era opportuno continuare a insistere sulla richiesta di arresto. Nel frattempo, il Ministero degli affari esteri ha anche comunicato che Sindona aveva chiesto la restituzione del passaporto ritiratogli fin dal 1975 e che il Dipartimento della giustizia si era dichiarato disposto ad esaminare con favore la nostra richiesta che il passaporto fosse consegnato alle autorità italiane. In questo stesso senso si esprimeva il Ministero della giustizia, e in data 26 agosto 1976 il Ministero degli affari esteri assicurava di aver trasmesso negli Stati Uniti la nuova documentazione.

Per quanto riguarda il passaporto, l'ambasciata informa che la richesta di consegna alle autorità italiane deve essere sottoposta al giudizio di una Corte e che a tanto provvederà Kenney, chiedendo alla Corte la concessione di un termine di 30 giorni, per il

caso che il passaporto venga riconsegnato a Sindona; ciò per avere il tempo di inoltrare una nuova domanda di estradizione.

In seguito però, con nota del 31 agosto, l'ambasciata comunica che le dichiarazioni di Ambrosoli circa la veridicità delle informazioni contenute nel rapporto redatto per conto della Banca d'Italia non risultano asseverate con giuramento e che nemmeno risulta che Ambrosoli sia stato ammonito circa le possibili conseguenze penali della sua dichiarazione (così come prescrive il ricordato articolo XI del trattato). Si chiede pertanto che il rapporto di Ambrosoli venga integrato con l'accennata ammonizione, anche in italiano. A tanto si provvede con la trasmissione di quanto richiesto in data 9 settembre 1976.

f) *La presentazione della domanda di estradizione da parte del procuratore. La fase iniziale del procedimento davanti al giudice.*

Il 9 settembre 1976 l'ambasciata comunica che il giudice ha ordinato l'arresto di Sindona, fissando una cauzione di tre milioni di dollari, che è stata adempiuta parte con versamento di denaro, parte con l'assunzione di un impegno a versare la somma residua da parte dello stesso Sindona, della moglie e della figlia (successivamente, nel luglio 1977, il sostituto Viola darà parere negativo alla esclusione dell'impegno assunto dalla moglie e dalla figlia di Sindona).

A seguito della prestazione della cauzione, Sindona è liberato e gli viene imposto l'obbligo di risiedere nei quartieri orientali della città. L'arresto di Sindona, comunque, secondo quanto rileva l'ambasciata, non esclude la necessità di integrare utilmente la documentazione. Il giudice ad ogni modo ha fissato il termine del 14 settembre per la presentazione dei documenti e ha concesso un mese di tempo per la presentazione delle controdeduzioni da parte di Sindona, sicché è prevedibile che l'udienza si terrà dopo il 15 ottobre. Il 15 viene trasmessa al Ministero degli affari esteri la copia tradotta della sentenza di condanna, che il 17 successivo è inviata negli Stati Uniti.

Con altra nota del 27 settembre l'ambasciata riferisce che il procuratore, per controbattere le deduzioni del difensore di Sindona, chiede:

1) una dichiarazione di ammonizione, ai sensi dell'articolo 357 del codice di procedura penale (relativo all'esame dei testimoni), dell'estensore del rapporto della Banca d'Italia;

2) una dichiarazione di autenticità della fotografia di Sindona trasmessa con la documentazione aggiuntiva;

3) una attestazione del sostituto circa le norme sulla prescrizione specificamente applicabili al caso di specie.

Il procuratore generale adempie la richiesta in data 2 ottobre. Intanto l'ambasciata comunica che per quanto riguarda il rapporto

ispettivo della Banca d'Italia una nuova traduzione, ai fini di completarla con l'ammonizione di cui sopra ed anche perché quella esistente non risulta al giudice sufficientemente chiara, può essere fatta a cura della stessa ambasciata, che dovrebbe essere autorizzata dal Ministero della giustizia a servirsi a questo scopo dello studio legale Pavia e Harcourt.

Con successiva nota del 2 ottobre, l'ambasciata informa che le obiezioni dei legali di Sindona sono centrate su due punti: 1) l'asserito carattere politico dell'accusa; 2) il tentativo di contestazione della regolarità formale dei documenti presentati a sostegno della richiesta di estradizione. Con la stessa nota, si comunica che i nostri documenti saranno presentati il 25 ottobre, e le controdeduzioni dei difensori di Sindona entro il 25 novembre. La decisione è prevedibile che venga emanata nel febbraio 1977, mentre la procedura potrà con ogni verosimiglianza concludersi alla fine del 1977. Viene anche segnalato il pericolo che Sindona nel frattempo venga formalmente incriminato negli Stati Uniti, perché ciò potrebbe compromettere il corso ulteriore del procedimento, data la poca chiarezza del trattato su questo punto.

Il 4 ottobre il Ministero della giustizia trasmette a quello degli affari esteri le dichiarazioni richieste all'autorità giudiziaria milanese; ed il direttore generale degli affari penali autorizza la nuova traduzione a cura dell'ambasciata del rapporto ispettivo della Banca d'Italia. I documenti quindi sono trasmessi negli Stati Uniti dal Ministero degli affari esteri con nota dell'8 ottobre. Nello stesso giorno, l'ambasciata informa che le integrazioni richieste dal procuratore non intaccano la validità della nostra documentazione e che la necessità dell'ammonimento deriva dal contenuto di una pronuncia giudiziaria emanata dopo la presentazione dei documenti.

Il 22 ottobre, l'ambasciata comunica che il testo della traduzione e della nuova documentazione consegnata a Kenney è stato ritenuto soddisfacente, salvo per quanto riguarda alcuni chiarimenti che saranno chiesti dal procuratore direttamente ai magistrati milanesi. L'ambasciata quindi informa che il giudice ha concesso ai legali di Sindona una dilazione fino al 10 dicembre per presentare eventuali obiezioni; e con nota del 15 dicembre avverte che la difesa dell'estradando ha presentato al giudice una propria documentazione (già in precedenza consegnata a Kenney) e ha svolto le sue controdeduzioni. La documentazione risulta costituita da una serie di dichiarazioni (*affidavit*), in cui si fa cenno a una pretesa persecuzione politica contro Sindona e al pericolo di vita che egli correrebbe se tornasse in Italia. Le dichiarazioni figurano rilasciate da Licio Gelli, Francesco Bellantonio, John Mac Caffery, Stefano Gullo, Philip A. Guarino, Anna Bonomi, Flavio Orlandi, Edgardo Sogno, Carmelo Spagnuolo e dall'avvocato Strina. Secondo l'ambasciata le dichiarazioni suddette non risultano asseverate da giuramento né sono accompagnate da un avvertimento circa le conseguenze a cui si va incontro qualora si renda una falsa testimonianza. Il procuratore Kenney pertanto ha espresso il parere che a prima vista la

documentazione non esclude la fondatezza dell'accusa; egli vorrebbe d'altra parte avere chiarimenti in ordine alle disposizioni della legge italiana in materia di deposizioni di persone ascoltate in qualità di indiziati o di imputati.

Con altra nota del 16 dicembre, l'ambasciata comunica che la linea di Kenney è quella di sostenere l'inammissibilità delle testimonianze a sostegno di una pretesa persecuzione politica di Sindona, di non presentare altra documentazione, di rinunciare ad utilizzare le dichiarazioni di persone incriminate, dato che non essendo corredate da giuramento o dall'ammonizione equivalenti potrebbero essere giudicate irricevibili. Con successiva nota, l'ambasciata conferma che la tesi di Sindona secondo cui la sua incriminazione sarebbe dovuta a ragioni politiche e non giuridiche appare priva di efficacia e che al massimo potrebbe indurre il giudice a chiedere informazioni al Dipartimento di Stato circa i rischi a cui potrebbe andare incontro Sindona se tornasse in Italia. Le controdeduzioni della difesa tendono d'altra parte a far giudicare inammissibili le testimonianze rese da ex collaboratori di Sindona, a loro volta incriminati: e si è visto come Kenney sul punto fosse del parere di rinunciare all'utilizzazione di queste dichiarazioni. La chiave di volta del procedimento rimane il rapporto Ambrosoli, che è pienamente valido, in quanto l'ammonizione circa le conseguenze connesse alla sua falsità non era richiesta al momento della presentazione del documento, e in seguito è stata presentata altra copia del rapporto con la prescritta ammonizione. Per Kenney sarebbe peraltro necessario conoscere i limiti della carcerazione preventiva vigenti in Italia.

Il sostituto Viola provvede pertanto a trasmettere una relazione sull'istituto della carcerazione preventiva e sulle norme vigenti in materia, anche con riferimento al caso concreto. Lo stesso Viola, con altra relazione, precisa, con l'indicazione dei relativi articoli di legge, quali siano secondo l'ordinamento italiano i diritti e in genere la posizione degli imputati.

Successivamente il Ministero della giustizia, che ha avuto notizia dall'ambasciata dell'opportunità di disporre di adeguati profili dei firmatari degli *affidavit*, rispondendo a una richiesta di quello dell'interno, precisa che non è in grado di dare informazioni per quanto riguarda le persone che hanno rilasciato gli *affidavit*, se non su Sogno (in relazione a un procedimento penale a suo carico) e sul magistrato Spagnuolo. Per quest'ultimo si precisa che è stato disposto il suo trasferimento di ufficio dall'incarico di procuratore generale di Roma e quindi l'inizio a suo carico di un procedimento disciplinare, con richiesta di sospensione dalle funzioni: ciò che, secondo una nota successiva dell'ambasciata in data 15 aprile 1977, avrebbe offerto uno spunto ai legali di Sindona per avallare la tesi della persecuzione politica.

Queste iniziative risultano tra l'altro sollecitate anche dall'avvocato Giuseppe Melzi con un esposto, nel quale si fa anche cenno a una indagine che avrebbero condotto Spagnuolo ed altri, per sei settimane, sulle accuse rivolte a Sindona.

g) *L'ordinanza della corte d'appello di Milano nella causa di appello contro la decisione di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza della Banca Privata Italiana.*

Si inserisce a questo punto una vicenda, che viene sfruttata dalla difesa di Sindona per tentare di opporsi all'estradizione. Dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della Banca Privata Italiana, Sindona aveva proposto opposizione, ma l'opposizione era stata respinta dal tribunale. Avverso tale pronuncia viene presentato appello e il procedimento è assegnato alla IV sezione civile della corte di appello di Milano. Con ordinanza del 10 gennaio 1977, la corte d'appello, composta per l'occasione dai magistrati Lilli Di Primo, presidente, Giovanni Cacopardo, Ferdinando Rea, relatore ed estensore del provvedimento, Ettore Napoli ed Elio Longato, dispone l'acquisizione di determinati documenti.

A seguito dell'ordinanza, viene chiesta la sospensione del procedimento per bancarotta fraudolenta pendente a carico di Sindona. Nello stesso tempo, come risulta da una nota del Ministero degli affari esteri a quello della giustizia in data 1° aprile 1977, negli Stati Uniti i legali di Sindona chiedono la sospensione del procedimento di estradizione, facendo riferimento all'ordinanza, col dire che in Italia si sarebbero verificati « drammatici sviluppi » nel procedimento civile concernente le banche di Sindona.

Intanto il giudice istruttore penale dottor Urbisci, con ordinanza del 14 febbraio 1977, aveva respinto l'istanza di sospensione del processo per bancarotta fraudolenta. L'ordinanza di Urbisci viene quindi trasmessa all'ambasciata italiana, che a sua volta la invia a Kenney, il quale pertanto si oppone all'esibizione dell'ordinanza della corte d'appello civile, sul rilievo che il provvedimento di Urbisci aveva escluso che la pronuncia suddetta potesse avere effetto sul procedimento in corso. Lo stesso Kenney peraltro (come si ricava sempre dalla citata nota del Ministero degli affari esteri) rileva che sarebbe utile acquisire informazioni circa le valutazioni della corte d'appello, o quanto meno un'assicurazione formale in ordine alla reciproca indipendenza dei procedimenti penale e civile.

In risposta a questa richiesta, la direzione competente del Ministero della giustizia fa rilevare che non è possibile che il giudice esprima apprezzamenti o pareri su materie oggetto del suo giudizio; nello stesso tempo, però, un magistrato della suddetta direzione generale provvede a rilasciare un *affidavit* circa i rapporti, così come sono disciplinati in Italia, tra processo penale e civile, con particolare riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta.

Con nota del 1° giugno 1977, il Ministero della giustizia comunica a quello degli affari esteri che il 7 giugno passerà in decisione la causa civile d'appello; e con nota successiva del 7 giugno informa che la causa è effettivamente passata in decisione e che è stato sollecitato, attraverso il pubblico ministero, il deposito della motivazione. Il Ministero della giustizia, inoltre, comunica, con altra nota, che la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa contro il provvedimento del giudice istruttore penale. In data 12 luglio 1977, la procura generale informa che la IV sezione della

corte d'appello ha depositato la sentenza, rigettando l'appello di Sindona e impedendo definitivamente così ai suoi difensori di servirsi della sua precedente ordinanza.

h) *La prima decisione sulla domanda di estradizione e lo svolgimento della relativa fase processuale.*

Nel gennaio del 1977, l'ambasciata comunica che il giudice incaricato della procedura (Griesa) dovrebbe far conoscere la sua decisione entro giugno e che la pronuncia potrebbe essere anche interlocutoria.

Successivamente, dopo che era stato superato il problema conseguente alla decisione della IV sezione civile della corte di appello di Milano, il Ministero degli affari esteri, con nota del 12 novembre 1977, informa quello della giustizia che, secondo la prassi americana, il giudice Griesa, anticipando oralmente la propria decisione, aveva riconosciuto la fondatezza della richiesta e si apprestava a firmare nelle settimane seguenti l'ordine di estradizione. Con una nota dello stesso giorno, però, il Ministero della giustizia manifesta le sue preoccupazioni a quello degli affari esteri in relazione a una notizia diffusa dalla RAI-TV, secondo cui il giudice statunitense, in contrasto con le informazioni ufficiali, avrebbe deciso di ascoltare alcuni testimoni sulle asserite conseguenze politiche dell'estradizione. L'ambasciata conferma la notizia e riferisce che il giudice, attenendosi a un precedente giurisprudenziale relativo ad alcuni profughi haitiani, ha deciso di soprassedere alla sua decisione, per dare la possibilità ai difensori di suffragare le loro tesi con nuove argomentazioni.

L'ambasciata e il Ministero degli affari esteri riferiscono quindi, con una serie di note, che le nuove argomentazioni dei legali di Sindona hanno formato oggetto di comparse scritte e che il giudice, dopo averle esaminate, deciderà se il loro contenuto sia tale da rendere necessaria l'esibizione di altro materiale probatorio e se sia o no opportuno dar luogo a un contraddittorio orale. A quest'ultima ipotesi si è opposto il procuratore Kenney, il quale peraltro ha anche fatto sapere di non essere al corrente dell'asserita presentazione di un parere da parte di un certo professor Lilli. Dal canto suo, il Dipartimento della giustizia (sempre secondo le informazioni dell'ambasciata) aveva confermato che la difesa di Sindona avrebbe potuto chiedere, a scopo dilatorio, una udienza conoscitiva (*hearing*) al Dipartimento di Stato.

A seguito di una richiesta del Ministero della giustizia, con cui si sollecitano altre notizie circa le determinazioni del giudice, l'ambasciata comunica che, dopo una udienza tenutasi il 14 dicembre, il giudice ha deciso per un contraddittorio orale, da tenersi in una udienza fissata per il 6 gennaio 1978, e che il procuratore Kenney consiglia le autorità italiane di avvalersi, per l'udienza suddetta, dell'assistenza dell'avvocato Pavia, posto che lo stesso giudice ha messo in evidenza l'opportunità della presenza di un esperto bilingue. Il

Ministro della giustizia quindi, in data 22 dicembre 1977, su richiesta della competente direzione generale, autorizza l'intervento dell'avvocato Pavia.

Con nota dell'11 gennaio 1978, il Ministero degli affari esteri informa che durante l'udienza, tenutasi il 10 e non il 6 gennaio, il giudice ha chiesto spiegazioni circa gli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta secondo la legge italiana, tenendo così ad accertare la sufficienza del materiale acquisito per dedurne la configurabilità del reato. Poiché gli elementi raccolti non erano apparsi sufficienti, l'udienza era stata aggiornata. Con una sua nota dell'11 gennaio, quindi, l'ambasciata precisa che fino a quel momento Sindona non era stato interrogato, ma ammette la possibilità dell'interrogatorio. Sempre secondo la nota dell'ambasciata, inoltre, le osservazioni dei legali di Sindona per cui lo stesso non avrebbe avuto dirette responsabilità nella gestione della Banca Privata Italiana non erano tali, a parere di Kenney, da trovare ascolto da parte del giudice. Dal canto suo, il Ministero della giustizia informa che, pur opinando che la documentazione fino allora fornita doveva essere ritenuta sufficiente, era tuttavia disponibile ad inviarne altra. L'ambasciata comunica che, secondo l'avvocato Pavia, vi era stato un recente, inatteso cambiamento di opinione del giudice e che non era certo che all'esito della nuova udienza il giudice avrebbe considerato definitivamente acquisiti tutti i necessari elementi di giudizio.

Infatti, all'udienza del 12 gennaio, il giudice chiede a Kenney un nuovo *affidavit* dell'autorità giudiziaria italiana in cui sia chiarito tra l'altro se secondo la legge fallimentare la procedura di liquidazione coatta possa dar luogo al delitto di bancarotta fraudolenta. Viene quindi fissata una nuova udienza per il 18 gennaio, mentre dall'Italia sono spediti gli altri documenti richiesti, e cioè un *affidavit* circa gli estremi dei reati contestati e gli articoli di legge violati. In data 16 gennaio, l'ambasciata sottolinea le perplessità suscitate dal comportamento del giudice, comunicando che è stato anche effettuato un passo presso il Dipartimento di Stato per segnalare la questione. La successiva udienza del 18 gennaio non dà luogo a risultati concreti, in quanto il giudice, ritenuto necessario un ulteriore approfondimento del problema, si limita a concedere alle parti un termine di quindici giorni per presentare documenti ed eventuali comparse. Tale decisione viene spiegata dall'ambasciata, in una nota del 28 gennaio, con un'espressione del desiderio del giudice Griesa di comprendere l'esatto significato e l'ambito di operatività delle norme italiane che trovano applicazione nel caso in esame.

Successivamente, dopo uno scambio di note tra il Ministero della giustizia e l'ambasciata (tramite il Ministero degli affari esteri) in ordine al termine concesso per la presentazione dei nuovi documenti, ed alla loro effettiva presentazione il Dipartimento di Stato americano (come informa l'ambasciata) chiede precisazioni scritte in merito alle garanzie e ai diritti di cui godono in Italia gli imputati; mentre il procuratore Kenney segnala la necessità dell'invio di un'altra copia della sen-

tenza del 14 ottobre 1974 dichiarativa dello stato di insolvenza della Banca Privata Italiana, posto che quella trasmessa in precedenza non risultava legalizzata o, come in seguito meglio si precisa, risultava legalizzata in base alla convenzione del 1968, e quindi irregolarmente. Dopo alcune note dell'autorità italiana, che tendono a precisare come la sentenza sia stata a suo tempo trasmessa e come non sia possibile contestarne la regolarità, il Ministero della giustizia, data l'insistenza da parte americana, con nota del 18 febbraio 1978 provvede a trasmettere una nuova copia, regolarmente legalizzata, della sentenza dichiarativa dell'insolvenza. Il Ministero della giustizia provvede anche a informare le autorità americane sulle garanzie della difesa vigenti in Italia; e il 5 aprile, dopo aver ricevuto notizia dell'avvenuto scambio delle comparse, comunica alla ambasciata che le autorità italiane si atterranno al principio di specialità e che non saranno sollevate obiezioni se l'estradizione verrà concessa con esclusione dei casi che già formano oggetto del provvedimento pendente negli Stati Uniti per i fatti della Banca Franklin. Sempre il Ministero della giustizia, con altra nota del 24 aprile, diretta al Ministero degli affari esteri, trasmette un *affidavit* del sostituto procuratore e i testi di legge circa le garanzie di difesa e i diritti spettanti agli imputati in Italia.

Con nota del 18 maggio 1978, l'ambasciata comunica che il giudice Griesa in pari data si è pronunciato per l'estradabilità di Sindona, con una sentenza di 78 pagine. Il giudice invece non ha accolto l'istanza di arresto di Sindona, il quale dal canto suo ha presentato ricorso, sul quale si pronuncerà un giudice dello stesso grado di Griesa.

i) *L'opposizione di Sindona e la seconda decisione che conferma la sua estradabilità.*

Dopo la decisione del giudice Griesa, risultano inviati al Presidente del consiglio italiano, onorevole Giulio Andreotti, numerosi telegrammi provenienti dalla comunità italo-americana di New York, che sollecitano interventi a favore di Sindona. Intanto, con nota del 5 luglio 1978, il procuratore generale di Milano trasmette al Ministero della giustizia, tramite corriere, un *affidavit* di Viola del 30 giugno 1978. L'*affidavit*, che, secondo la stessa nota, figura richiesto verbalmente a Viola dal procuratore Kenney, contiene le seguenti attestazioni:

1) che Sindona, come si rileva dal mandato di cattura del giudice istruttore in data 2 luglio 1975, non è stato mai incriminato in Italia per le operazioni illecite commesse negli Stati Uniti (Banca Franklin e Talcott);

2) che non è stato incriminato per i suddetti reati proprio in previsione di una sua eventuale incriminazione per gli stessi fatti negli Stati Uniti, e quindi per evitare qualsiasi controversia

in ordine all'applicazione del trattato di estradizione, conseguente alla disposizione di cui all'articolo VI, n. 1;

3) che quindi l'eventuale incriminazione di Sindona negli Stati Uniti necessariamente riguarderebbe fatti che, per il tempo e il luogo in cui si sono verificati, sono diversi da quelli per i quali si procede in Italia;

4) che ad ogni modo l'autorità giudiziaria italiana è a conoscenza, in base ai documenti acquisiti, di come si svolsero le operazioni Franklin e Talcott, che infatti vengono sommariamente esposte.

In data 8 luglio, il Ministero della giustizia, ricevuta la nota, chiede la versione in inglese dell'*affidavit;* e l'ufficio traduzioni del Ministero lo restituisce tradotto in data 28 luglio. Il 4 agosto successivo, il Ministero della giustizia trasmette due copie dell'*affidavit* a quello degli affari esteri per l'ulteriore inoltro alla competente autorità statunitense, previa la consueta legalizzazione della documentazione da parte dell'ambasciata degli Stati Uniti a Roma. Una terza copia dell'*affidavit* viene allegata per l'inoltro al Dipartimento della giustizia, che ha richiesto di avere a disposizione un esemplare di tutti i documenti concernenti l'estradizione. I documenti pertanto vengono trasmessi dal Ministero degli affari esteri alla nostra ambasciata di Washington, che con nota dell'11 agosto assicura di aver provveduto a trasmettere l'*affidavit* di Viola al Dipartimento di Stato e a quello della giustizia.

Con altra nota, l'ambasciata informa che i difensori di Sindona hanno presentato memorie per illustrare i motivi di opposizione al provvedimento di Griesa e che Kenney non intende replicare. Quindi, con decisione del 15 novembre 1978 (di cui l'ambasciata dà notizia il giorno dopo), il giudice Werker, dello stesso grado del giudice Griesa, ritiene emessa correttamente la dichiarazione di estradabilità e respinge l'opposizione al decreto per *habeas corpus.* Il giudice invece non decide sulla richiesta di arresto e, sempre secondo quanto riferisce l'ambasciata, il procuratore Kenney esprime l'opinione che Sindona ricorrerà contro la nuova pronuncia. Con successiva nota del 23 novembre, diretta al Ministero degli affari esteri (e da questo trasmessa all'ambasciata in data 1° dicembre), il Ministero della giustizia sollecita l'interessamento delle autorità statunitensi per l'emissione dell'ordine di arresto; ma, con nota del 7 dicembre, l'ambasciata risponde che l'arresto non è possibile se non quanto sia stato definito il giudizio di appello, nel frattempo già iniziato dalla difesa di Sindona.

Intanto, con nota del 23 dicembre, il Ministero della giustizia chiede all'ambasciata notizie sulla procedura di estradizione e sulla decisione di Werker. A sua volta, il 23 gennaio 1979 il procuratore generale di Milano trasmette al Ministero della giustizia copia della sentenza istruttoria con cui Sindona è stato assolto dal reato di cui all'articolo 2628 del codice civile. Nuove notizie sullo stato

della procedura di estradizione vengono chieste dal Ministero della giustizia all'ambasciata con nota del 1° marzo 1979; il 5 marzo successivo, il Ministero degli affari esteri comunica a quello della giustizia che il giudizio di appello si svolgerà tra il 12 e il 16 dello stesso mese, per poi precisare, con altra nota dell'11 marzo 1979, che l'udienza è fissata per il 21 marzo.

l) *L'inizio del procedimento per i fatti della Banca Franklin e la nuova opposizione di Sindona all'estradizione.*

Con nota del 19 marzo 1979, l'ambasciata comunica che Sindona è stato rinviato a giudizio per i fatti della Banca Franklin, ma che a parere di Kenney il fatto non dovrebbe avere influenza sul procedimento di estradizione in corso. Con altra nota del 9 aprile (trasmessa dal Ministero degli affari esteri a quello della giustizia l'11 seguente), l'ambasciata informa che l'udienza di appello (nel procedimento di estradizione) fissata per il 21 marzo è stata rinviata *sine die* per dar luogo allo svolgimento del processo per i reati connessi al fallimento della Banca Franklin. Si precisa inoltre che, secondo informazioni date da Kenney, la settimana precedente la difesa di Sindona ha presentato un nuovo ricorso per *habeas corpus* contro i verdetti di Griesa e di Werker, sostenendo la sussistenza di un vincolo di connessione tra i reati per cui è stata chiesta l'estradizione e quelli concernenti la Banca Franklin e deducendone di conseguenza l'illegittimità dell'estradizione. A richiesta dell'ambasciata, peraltro, Kenney, confermando quanto già detto in precedenza, ha asserito che a suo parere il nuovo ricorso dovrebbe rappresentare una semplice battuta di arresto del procedimento di estradizione, ma non dovrebbe ritardarne la definizione. Il procuratore ha anche aggiunto, sempre secondo le informazioni dell'ambasciata, di essersi intrattenuto sull'argomento col sostituto Viola, con il quale conterebbe di incontrarsi di lì a qualche settimana in occasione di un suo viaggio in Italia.

Con successiva nota del 10 maggio 1979, l'ambasciata comunica di avere appreso da Kenney che il ricorso presentato da Sindona e fondato sulla coincidenza tra i reati commessi in America con quelli avvenuti in Italia sarà esaminato dal giudice Werker, e cioè dallo stesso giudice che già si era espresso a favore dell'estradizione. Secondo le previsioni di Kenney, inoltre, la decisione di Werker dovrebbe essere pronunciata prima dell'inizio del processo concernente la Banca Franklin.

m) *La decisione di sospendere l'estradizione e i fatti che la precedettero.*

Con una nota del 15 giugno 1979, trasmessa a mano mediante corriere speciale della Polfer, il procuratore generale di Milano invia al Ministero della giustizia (direzione generale affari penali) nuovi *affidavit* di quel procuratore della Repubblica, con preghiera

di volerli inoltrare per via diplomatica al procuratore Kenney. Secondo quanto si desume da successive notizie di stampa a seguito di dichiarazioni rese dal sostituto Viola, nel plico erano contenute tra l'altro dichiarazioni dei magistrati inquirenti sulla vicenda Sindona, nelle quali si metteva in evidenza che il finanziere siciliano era stato incriminato in Italia soltanto per i fatti connessi al fallimento della Banca Privata Italiana, e non anche per quelli che formano oggetto dei processi in corso negli Stati Uniti. Alle dichiarazioni erano allegate copie dei capi di imputazione contestati a Michele Sindona. Sempre dalla stessa fonte si desume che i documenti erano stati fatti tradurre in inglese a cura del consolato degli Stati Uniti per accelerarne al massimo la trasmissione alla competente magistratura statunitense.

Il Ministero della giustizia (direzione generali affari penali), ricevuta la documentazione, la trasmette al Ministero degli affari esteri (e precisamente all'ufficio IX della direzione generale emigrazione e affari sociali, che è l'ufficio a cui in genere figura intestata la stragrande maggioranza se non la totalità della documentazione del Ministero degli affari esteri relativa all'estradizione), con nota del 21 luglio 1979, al fine di curare la prescritta legalizzazione dei documenti presso l'ambasciata statunitense di Roma, così come richiesto dalle autorità americane, e di inviarli poi all'ambasciata italiana a Washington. La nota testualmente conclude:

> « Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione, significando che la documentazione stessa è stata richiesta, direttamente e con estrema urgenza, dal procuratore distrettuale dello Stato di New York John Kenney al dottor Guido Viola ».

Alla suddetta nota il Ministero degli affari esteri risponde con un telescritto del 7 luglio 1979 firmato dal direttore generale della emigrazione, che è del seguente testuale tenore:

> « Riferimento nota del 21 giugno 1980 n. 167/120/180/74 assicurata per lit. 100 pervenuta at competente ufficio di questa direzione generale in data odierna, osservasi che attestazione di legale autenticità a nome ministro giustizia dei documenti da far legalizzare presso questa ambasciata USA est priva della firma. Pregasi provvedere, prendendo contatto con capo ufficio IX questa direzione generale ».

Con successiva nota del 9 luglio, la direzione generale emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri trasmette i documenti, spediti dal Ministero della giustizia in data 21 giugno, all'ambasciata d'Italia negli Stati Uniti, con preghiera di inoltrarli al procuratore distrettuale. Nella nota si ripete che la documentazione spedita dal Ministero della giustizia a quello degli affari esteri era pervenuta in data 7 luglio e la stessa annotazione figura apposta all'originale della nota del Ministero della giustizia allegata agli atti trasmessi alla Commissione dal Ministero degli affari esteri.

Quindi, con *telex* del 13 luglio, il Ministero della giustizia, sulla base di informazioni del Ministero degli affari esteri in data 12 luglio, informa la procura generale di Milano che l'ambasciata ha provveduto a consegnare in data 11 luglio al Dipartimento di Stato la documentazione pervenuta a Washington nella serata del 10 luglio; e che un altro esemplare degli stessi documenti è stato consegnato al procuratore Kenney.

Intanto, secondo informazioni inviate dall'ambasciata, il giudice Werker, con una pronuncia del 6 luglio 1979, aveva già deciso di porre termine entro dieci giorni al procedimento di estradizione, a causa dell'asserita coincidenza dei reati su cui era basata la domanda di estradizione con quelli che formavano oggetto del procedimento penale pendente per i fatti della Banca Franklin. Secondo la decisione di Werker, e diversamente dalla contraria opinione sostenuta nel procedimento dal procuratore, i fatti avevano un'origine comune costituita da una serie di vaste e frammiste operazioni fraudolente che non sarebbe stato possibile assoggettare a giudizi separati.

Il contenuto della decisione di Werker e il ritardo (rispetto alla pronuncia) con cui i documenti spediti da Milano risultano pervenuti negli Stati Uniti sono alla base di una dichiarazione resa alla stampa dal sostituto Viola. In essa il magistrato manifesta anzitutto la sua sorpresa che i fatti per cui si procede in Italia siano stati ritenuti identici a quelli per cui Sindona è processato in America, quando invece si tratta di fatti diversi; rileva poi che:

> « desta amarezza che documenti di estrema importanza, che avrebbero permesso al giudice Werker di meglio valutare la questione, siano ancora fermi se non addirittura smarriti presso il Ministero degli affari esteri, che avrebbe dovuto apporre solo il timbro e inviarli poi all'ambasciata americana di Roma »;

e conclude affermando che da troppi anni si sono registrate interferenze e omissioni a favore di Sindona e che da tempo è aperta:

> « un'inchiesta sui vari intralci che la massoneria, ben individuate forze politiche e la mafia hanno frapposto al corso della giustizia ».

Nella stessa occasione in cui registra le suddette dichiarazioni e le altre notizie prima accennate, la stampa informa altresì che i magistrati hanno inviato a Roma un'altra copia della documentazione spedita il 15 giugno e si augurano che i documenti giungano in America entro i dieci giorni previsti per proporre appello contro il verdetto che si è pronunciato contro l'estradizione di Sindona.

Dal canto suo, l'ambasciata, con le note a cui si è fatto riferimento, informa che secondo il procuratore Kenney il ritardo di ricezione dei documenti spediti dall'Italia non ha influito sul contenuto della decisione di Werker: ciò in quanto in precedenza lo

stesso Kenney aveva presentato elementi di contestazione della difesa di Sindona.

D'altra parte, sulle cause del ritardo esiste una nota del Ministero degli affari esteri (inclusa tra gli atti che lo stesso ha trasmesso alla Commissione) in cui si mette in rilievo che la nota del 21 giugno 1979 del Ministero della giustizia reca l'annotazione « assicurata Lit. 100 », ciò che lascerebbe presumere l'uso della posta ordinaria (la circostanza è esplicitamente confermata da una nota riassuntiva della procedura di estradizione, in data 16 luglio 1979, redatta e firmata dal capo dell'ufficio II della direzione generale degli affari penali del Ministero della giustizia). Nella nota del Ministero degli affari esteri si sottolinea inoltre l'assenza di ogni indicazione di urgenza nella lettera del Ministero della giustizia (ciò che è invece contraddetto dalla conclusione della stessa lettera) e si precisa che la nota del 21 giugno figura protocollata in arrivo al Ministero in data 4 luglio e pervenuta all'ufficio IX della direzione generale emigrazione e affari sociali il 7 successivo. Dopo aver contestato le dichiarazioni del sostituto Viola circa la procedura che in casi del genere è tenuto a seguire il Ministero degli affari esteri, la nota mette in evidenza che il foglio del Ministero della giustizia, sul quale l'ambasciata avrebbe dovuto effettuare la prescritta legalizzazione, mancava della firma del rappresentante del Ministero; e che nella stessa mattina in cui la nota del Ministero della giustizia era pervenuta alla competente direzione del Ministero degli affari esteri, un funzionario si era personalmente recato ad acquisire la firma del capo dell'ufficio II della direzione generale degli affari penali.

Nel frattempo, secondo quanto si apprende dalla nostra rappresentanza negli Stati Uniti, il procuratore Kenney presenta un'istanza diretta ad ottenere che il giudice Werker revochi l'ordine di cessazione del procedimento di estrazione di Sindona e conceda una temporanea sospensione del provvedimento. Ma il provvedimento di Werker, emanato, come si è detto, il 6 luglio, viene confermato il 26 luglio, con la conseguenza che questa seconda ordinanza, con cui è stata respinta l'istanza di Kenney, rende il ricorso in appello l'unico mezzo ancora disponibile per mantenere in vita il procedimento di estradizione.

n) *Le vicende successive. L'impugnazione del procuratore e la nuova pronuncia di estradabilità.*

Mentre sono in corso le vicende ora narrate, Sindona scompare, fingendo, come ormai è noto, di essere rapito. Secondo Kenney, la irreperibilità di Sindona potrebbe indurre il giudice americano a sospendere anche il procedimento nei confronti di Bordoni, nel qual caso Kenney agirebbe in giudizio per far dare corso all'estradizione di Bordoni. Ad ogni modo, come informa l'ambasciata, Kenney propone appello contro la seconda decisione di Werker. Il 14 gennaio 1980 è celebrata l'udienza di appello, e il 25 marzo 1980 l'appello

è accolto ed è quindi ribadita l'estradabilità di Sindona. La decisione può essere impugnata davanti alla Corte suprema. Con una successiva nota del 13 giugno 1980, l'ambasciata comunica che essendo divenuta inoperante la pronuncia di estradabilità per effetto della condanna di Sindona per i reati commessi negli Stati Uniti, nel frattempo intervenuta, gli organi federali e in particolare il Dipartimento della giustizia potrebbero esaminare la possibilità di una interruzione anticipata dell'espiazione della pena e della concessione dell'estradizione affinché Sindona possa essere a disposizione anche della giustizia italiana. Gli stessi concetti risultano ribaditi in una nota del Ministero della giustizia del 23 giugno; mentre, con una nota del 26 agosto, l'ambasciata ribadisce la possibilità di una petizione dei difensori alla Corte suprema per la revisione della pronuncia di estradabilità, sottolineando peraltro l'estrema difficoltà che un ricorso del genere possa venire accolto.

Da un appunto esistente tra i documenti inviati dal Ministero degli affari esteri si desume anche che il direttore generale degli affari penali del Ministero della giustizia ha telefonato per esplorare la possibilità di fare intervenire un avvocato americano di fiducia del Governo italiano nella procedura in corso, e che sono stati presi gli opportuni contatti per accelerare l'estradizione. Per altro verso, nella nota citata dell'ambasciata del 26 agosto 1980, si prospetta anche l'ipotesi di una revisione del trattato, nelle disposizioni la cui applicazione sia risultata controversa o insoddisfacente.

B. — *LE AUDIZIONI.*

a) *Le audizioni di Rodolfo Guzzi.*

L'avvocato Rodolfo Guzzi è stato difensore di Sindona. Nelle dichiarazioni rese prima al giudice istruttore e poi alla Commissione, e di cui si è tenuto insieme conto nel riassumerne le affermazioni, il teste ha precisato che dal 1974 al 1978 si interessò soltanto della difesa civile di Sindona, ma che nel 1978 era stato incaricato anche della vicenda penale, dovendo trattare con il giudice istruttore Urbisci della questione concernente i contratti fiduciari. La sua attività, peraltro, secondo quanto egli afferma, non si limitò ad una mera assistenza tecnica, perché al contrario egli avrebbe svolto, in un primo momento specie attraverso altre persone e poi direttamente, un'intensa attività, di carattere non propriamente legale, intesa ad influenzare personalità ed ambienti politici, per raggiungere due risultati: da una parte quello del cosiddetto salvataggio delle banche sindoniane, dall'altra quello di evitare l'estradizione di Sindona dagli Stati Uniti.

A proposito di questo secondo aspetto, che è quello che più interessa qui, Guzzi sottolinea nelle sue dichiarazioni che negli am-

bienti a lui vicini Sindona veniva considerato vittima di gruppi politici che facevano capo a La Malfa e a Cuccia; e che anche i comunisti erano ritenuti avversari di Sindona, che era stato sempre un tenace anticomunista. Più specificamente, con riguardo alla procedura di estradizione che veniva seguita negli Stati Uniti da avvocati americani, ci si muoveva tra due fronti, uno puramente tecnico, l'altro invece di carattere politico, sul rilievo che il processo intentato in Italia contro Sindona sarebbe stato ingiusto, sostanzialmente caratterizzato da intenti persecutori. Ed è proprio muovendo da questo convincimento che Guzzi ed altri personaggi (in particolare e soprattutto l'ingegnere Fortunato Federici e Della Gratton) avrebbero sollecitato l'intervento di uomini politici, e in particolare dell'onorevole Giulio Andreotti, per ottenere che i processi penali intentati contro Sindona non portassero alla sua estradizione.

Per comprendere meglio, su questi punti, le dichiarazioni di Guzzi, bisogna ricordare che il testimone, nel rifare la storia dei suoi movimenti concernenti la vicenda Sindona (anche per ciò che riguarda l'estradizione), si è servito delle annotazioni contenute sulle agende sequestrategli dai giudici penali e ha inoltre tenuto conto di una serie di documenti, trasmessi alla Commissione dalla magistratura, tutti genericamente denominati negli atti *memorandum*, e spesso anonimi. Conviene pertanto fare una rapida ricognizione di quelli tra essi che hanno riferimento all'estradizione e comunque ai processi penali pendenti a carico di Sindona.

b) *I* memorandum *e gli altri documenti esibiti da Guzzi.*

Il materiale documentale cui si è fatto cenno può essere diviso, ai fini di una più facile lettura, e più propriamente rispetto al contenuto, in appunti (di solito non firmati), in minute di lettere, in veri e propri *memorandum* (costituiti dalle minute di quelli che sarebbero stati inviati all'onorevole Andreotti), e infine in documenti di altro genere.

Così raggruppati e disposti, per quanto è possibile, in ordine di data, i suddetti documenti hanno il seguente contenuto (sommariamente riassunto).

1) *Gli appunti.* Il primo in ordine di tempo è un appunto in cui mette in evidenza che il giudice americano sta esaminando gli atti e che nei giorni seguenti imporrà a Sindona una pesante cauzione; sicché

« è necessario un intervento inteso a rallentare la pressione ».

Seguono tre appunti, il primo relativo all'ordinanza della corte di appello civile con cui si era ordinato un supplemento istruttorio, nel quale si sottolinea come

« se vi fosse stato qualche concreto interessamento, la corte di appello avrebbe potuto fare molto di più, con prevedibili effetti positivi nel processo penale a carico di Michele Sindona ».

Si accenna quindi che invece il giudice istruttore aveva rigettato l'istanza di sospensione del processo penale, su parere favorevole del sostituto Viola, sollecitato dal ministro Bonifacio e dal suo capo gabinetto Brancaccio. Nel secondo dei tre appunti si fa riferimento a una relazione dell'ambasciatore Gaja con la quale si sollecita un concreto interessamento contro Sindona; mentre nel terzo appunto, datato 2 luglio 1977, si accenna alle pressioni esercitate dalle autorità italiane e dall'ambasciatore Gaja a favore dell'estradizione e si aggiunge che appare quindi urgente

« un intervento idoneo a bloccare tali pressioni e conseguentemente a lasciare al giudice americano libertà e serenità di giudizio ».

In un appunto anonimo datato 22 maggio 1978 si parla della vicenda dell'estradizione dopo la decisione favorevole del giudice Griesa.

Vi è infine un appunto pure anonimo, in cui si rileva che Sindona si sarebbe comportato da gentiluomo, non denunciando fino ad oggi per reati gravi nessuna personalità e non rivelando importanti segreti di Stato

« che potrebbero danneggiare i rapporti tra Italia e USA e la stessa sicurezza dei due paesi ».

2) *Le lettere.* Esiste anzitutto una lettera di Sindona diretta all'onorevole Andreotti nella quale si afferma che

« il procedimento di estradizione, dietro evidenti pressioni di giudici italiani che continuano le indagini istituite sulla base di una preconcetta e preordinata mia colpevolezza, ha ormai preso l'avvio. La pesante cauzione imposta a me e ai miei familiari ha esaurito le fonti di finanziamento che avrebbero dovuto consentire la continuità della mia difesa ».

Si accenna quindi alle pressioni di gruppi politici che lo avrebbero messo nella situazione in cui attualmente si trova.

Vi sono quindi otto lettere (dell'avvocato Guzzi) evidentemente dirette all'onorevole Andreotti, anche se solo due recano l'intestazione « Ill.mo Presidente ». Nella prima, datata 19 gennaio 1979, si riferisce che la signorina Della [Gratton], avuta conoscenza di un suo *memorandum,* gli aveva fatto presente la delusione conseguente all'esito negativo della pratica di estradizione e il disagio in cui era venuta a trovarsi; e si aggiunge:

« Ho ricevuto dall'interlocutrice l'invito a sollecitarLe un immediato intervento, affinché l'operazione venga indirizzata nel senso desiderato. Scusi la mia insistenza, ma questa volta sono altri che mi costringono a comportarmi così ».

Nella seconda lettera, datata 1° marzo 1979, si dice testualmente che

> « riferimento nostro colloquio, è urgentissimo intervenire su Warren Cristopher, al fine di rappresentargli la situazione reale e le conseguenze negative per i due paesi, nel caso che il nostro fosse richiesto di chiarimenti »;

e si aggiunge che occorre anche conoscere l'esito dell'intervento per consentire ai legali di prendere contatto con la persona suddetta. La lettera conclude:

> **« Si rimane in attesa, confermando la gravità della situazione ».**

Nella terza lettera, del 9 marzo 1979, si accenna alle rivelazioni **che Sindona avrebbe promesso di fare al magistrato e si ripete che nelle more si sarebbe dovuto fare l'intervento richiesto.**

> « Nulla – continua la lettera – si è saputo, di guisa che i legali, incaricati di prendere contatto col Dipartimento (di Stato americano), sono smarriti e preoccupati ... Posso essere messo in condizione di dire qualcosa ? Oppure può far sapere qualcosa ? ».

La quarta lettera, della stessa data, comincia con le parole:

> « Ill.mo Presidente, ho ricevuto il Suo messaggio e La ringrazio »,

e continua:

> « La signorina Della mi comunica di aver fissato un incontro per martedì 13 con Lee Marks, *deputy legal adviser* del Dipartimento. La prega di chiamarla domani a casa non essendo riuscita a contattarla. La ringrazio ancora ».

Con la lettera successiva del 13 marzo 1979 si riferisce che l'indomani il giudice americano dovrebbe procedere all'incriminazione di Sindona (per i fatti della Franklin) e si sottolinea che l'ultima carta da giocare è ormai

> « un contatto diretto con la persona fisica alla quale Ella avrà parlato o fatto parlare ».

Seguono quindi due lettere, l'una del 14 e l'altra del 20 marzo 1979. Con la prima, il destinatario viene informato che la signorina Della aveva comunicato al mittente che nessun intervento era stato

Rodinò e Murphy (parlamentare italo-americano), sollecitato da un altro *congressman* italo-americano, tale Biaggi.

L'avvocato Guzzi ha peraltro confermato e spiegato il contenuto dei documenti prima riassunti, affermando (come risulta annotato in calce ad uno di essi) di aver ricevuto una telefonata personale dell'onorevole Andreotti e chiarendo altresì che la signorina Della Gratton era amica e si interessava delle pubbliche relazioni dell'onorevole Andreotti in America, ed era lei, come risulta dai documenti, che lo informava della situazione e delle richieste degli avvocati; questi ultimi chiedevano di essere messi in condizione di parlare con un esponente del Dipartimento di Stato, da loro individuato in Warren Christopher. L'avvocato Guzzi ha affermato che non sapeva altro e che nelle lettere manoscritte non faceva che prendere in considerazione le notizie ricevute dalla Gratton e dagli avvocati americani. Ha anche spiegato che l'interessamento dei politici sul potere giudiziario, di cui si parla in uno dei documenti, gli risultava da quanto gli diceva Federici a seguito dei suoi colloqui con l'onorevole Andreotti. Con più specifico riferimento agli incontri con l'onorevole Andreotti, Guzzi ha anche precisato che nel 1976 erano venuti a Roma Philip Guarino, un avvocato di Sindona, e Paul Rao junior, figlio di un magistrato di una corte doganale di New York, esponente della locale comunità italo-americana, che si era interessato insieme a Magnoni e allo stesso Sindona delle associazioni « per l'Italia democratica ». L'avvocato Guzzi li aveva accompagnati allo studio dell'onorevole Andreotti in quanto i due desideravano parlare con lui di Sindona, ma era rimasto fuori ed Andreotti si era limitato a salutarlo, in quanto aveva conosciuto suo padre. Dopo l'incontro, Guarino e Rao gli avevano detto di essere rimasti soddisfatti perché avevano avuto assicurazione di un interessamento da parte dell'onorevole Andreotti. A suo giudizio (vedi deposizione al giudice istruttore del 30 settembre 1981), Guarino e Rao erano stati in condizione di avanzare richieste del genere in vista di rapporti che esistevano tra l'onorevole Andreotti e la comunità italo-americana, e, in particolare, oltre che con Guarino, anche con i *congressmen* Biaggi, Rodinò, Dominici. L'onorevole Andreotti aveva interesse a mantenere presso costoro quel credito che gli aveva permesso di essere considerato negli Stati Uniti una personalità di primo piano. D'altra parte Licio Gelli, che a dire di Guzzi aveva la possibilità di incontrare l'onorevole Andreotti senza nemmeno farsi preannunciare, aveva preso contatto con Rao e Guarino e aveva loro manifestato la sua piena disponibilità a proseguire, in vece loro, i discorsi che gli stessi avevano cominciato a proposito dell'estradizione di Sindona. Gelli gli aveva anche detto che, secondo quanto aveva appreso dall'onorevole Andreotti, la sistemazione della vicenda sembrava dovesse concludersi positivamente.

Sempre con riguardo al contenuto dei documenti, Guzzi ha riferito che dal 3 al 9 luglio 1977 vi fu un incontro a New York tra lui, Sindona e i suoi legali, in esito al quale vennero redatti due *memorandum*, uno relativo all'estradizione, che è quello con la data del 12 luglio 1977. Ne furono redatte tre copie, consegnate (come

risulta dall'annotazione a margine) a Federici e a Gambino, e la terza sempre a loro perché la dessero all'onorevole Andreotti.

Il teste ha anche aggiunto di non sapere chi fosse la persona prescelta per tentare di evitare l'incriminazione, a cui si accenna nella lettera del 14 marzo 1979. Secondo le sue dichiarazioni, il *memorandum* (appunto anonimo) del 22 maggio 1978 era stato stilato a New York e come al solito era stato consegnato a Federici, perché lo desse all'onorevole Andreotti; ma Guzzi non sapeva se Federici l'avesse effettivamente consegnato all'onorevole Andreotti o gliene avesse esposto il contenuto. Si voleva soprattutto che l'onorevole Andreotti prendesse in considerazione la situazione concernente la sistemazione della Banca Privata Italiana, in quanto all'epoca questa appariva l'unica strada per attenuare la spinta sia sulla attività dei magistrati penali italiani sia nel processo di estradizione, visto l'andamento che avevano le relative procedure.

Sempre secondo Guzzi, una volta Federici gli aveva detto che l'onorevole Andreotti « aveva avuto buone notizie dal Dipartimento ».

Guzzi ha quindi aggiunto che dopo la morte di Federici aveva stabilito contatti personali con l'onorevole Andreotti, e più precisamente si era incontrato con lui complessivamente 12 volte, un paio di volte a Palazzo Chigi (ad uno di questi incontri si riferisce il « passi » in atti) e le altre al centro studi del Presidente in piazza Montecitorio, nelle seguenti date, come risulterebbe dalle annotazioni riportate sulle agende sequestrate al teste: 15 luglio, 25 luglio, 1° settembre, 5 ottobre e 15 dicembre 1978, 8 gennaio, 23 febbraio, 22 marzo, 26 giugno, 5 settembre 1979 e infine 21 maggio 1980 [ma le date indicate sono 11 e non 12].

Con riguardo a questi incontri, il teste ha in particolare riferito che in quello del 22 marzo 1979, sollecitato col biglietto del 20 marzo agli atti, aveva detto all'onorevole Andreotti che era in arrivo da New York un *memorandum* riassuntivo della situazione che si era venuta a creare e che l'onorevole Andreotti non sembrava aver dato soverchia importanza all'incriminazione di Sindona negli Stati Uniti; mentre non si era parlato delle dichiarazioni che Sindona aveva minacciato di fare. Il 5 settembre 1979 vi era stato un incontro segreto seguito alle minacce che Guzzi avrebbe subìto per telefono da una donna appartenente al cosiddetto « gruppo proletario eversivo » (il gruppo a cui veniva attribuito il falso rapimento di Sindona). Il 21 maggio 1980 si era recato dall'onorevole Andreotti per comunicargli che, a seguito di noti episodi, aveva rinunciato al mandato conferitogli da Sindona.

Nelle sue dichiarazioni, l'avvocato Guzzi ha anche affermato che, per conto del senatore Fanfani, l'avvocato Bucciante si era recato a New York incontrandosi con Sindona e con l'avvocato Martino Giuffrida; e che egli stesso aveva visto, senza essere visto, l'avvocato Bucciante all'Hotel Pierre. Successivamente, l'avvocato Giuffrida si era presentato al console italiano di New York per chiedere protezione per Sindona: ma il teste ha precisato di non essere in grado di dire se Giuffrida agisse legittimamente per conto del senatore Fanfani.

D'altra parte, sempre a proposito di interventi di personalità, politiche e no, a favore di Sindona, Guzzi ha anche dichiarato che Pier Sandro Magnoni, che era amico dell'onorevole Massimo De Carolis, aveva pregato quest'ultimo di verificare, attraverso suoi contatti diretti, la veridicità di quanto diceva Federici circa i suoi rapporti con l'onorevole Andreotti. L'onorevole De Carolis perciò non agiva come portavoce di Andreotti, ma verificava il comportamento di Federici.

Ancora a dire di Guzzi, l'onorevole Andreotti si sarebbe incontrato a New York con Sindona, come egli avrebbe appreso da Magnoni e dallo stesso Sindona, tra il 1976 e il 1977; ed anche l'onorevole Evangelisti si era recato in America e si era incontrato con Sindona, ma egli non sapeva se il viaggio avesse avuto questo scopo. Il teste peraltro ha affermato che l'onorevole Evangelisti aveva avuto dall'onorevole Andreotti una « preghiera di intervento », così come risultava da un biglietto che gli era stato mostrato.

Con riferimento al ruolo svolto da Della Gratton, il teste ha riferito che costei era comparsa nella vicenda nella seconda metà del 1978, dopo la morte di Federici; che nel dicembre 1978 era stata a Roma e gli aveva detto che aveva parlato con l'onorevole Andreotti, ma che lo stesso non ce la faceva in quel momento, per cui bisognava aspettare tempi migliori; che l'8 febbraio 1979 (v. dichiarazione al giudice istruttore del 10 ottobre 1981, ore 15), il teste aveva ricevuto una telefonata da Sindona, in cui costui gli comunicava che la Gratton aveva parlato con un certo John Crook del Dipartimento di Stato (ve ne è cenno nei documenti) e gli diceva (senza indicare la fonte) che la Farnesina, e cioè il Ministero degli affari esteri italiano, non avrebbe avuto nulla in contrario, una volta esaurito il giudizio, al diniego in sede politica dell'estradizione; che infine, per incarico di Della Gratton aveva accennato con l'onorevole Andreotti alla gravità sempre maggiore della situazione. A suo giudizio, gli avvocati americani che si erano esposti in prima persona per poter parlare con esponenti del Dipartimento di Stato e la stessa Della Gratton, che aveva parlato con Lee Marks e con Crook, avevano perso credibilità, in quanto, pur avendo Della Gratton certamente speso il nome di Andreotti, erano rimasti privi di reali supporti. Tuttavia, nonostante il pessimismo manifestato da Della Gratton, una volta l'onorevole Andreotti avrebbe personalmente detto al teste che la donna « aveva male interpretato ».

In conclusione, a giudizio dell'avvocato Guzzi, da parte dei legali americani si chiedeva un intervento dell'onorevole Andreotti perché esponenti governativi statunitensi avessero contatti con Sindona. Egli però, al di fuori di una assicurazione che gli aveva fatto una volta l'onorevole Andreotti di essere intervenuto, non sapeva di altri interventi, ed anzi, stando a quanto diceva Della Gratton, avrebbe dovuto ritenere che non c'era stato alcun intervento. Più precisamente, sempre a parere del teste, l'onorevole Andreotti si

« sarebbe interessato, ma non sarebbe intervenuto »;

o, meglio, avrebbe promesso un interessamento che stando ai risultati non vi sarebbe stato.

Guzzi ha anche aggiunto di aver saputo che il ministro Bonifacio e il suo capo di gabinetto Brancaccio avevano dato il massimo impulso alla procedura di estradizione; e che, se vi furono ritardi, essi erano stati causati dal fatto che gli avvocati americani erano riusciti a convincere il giudice che le traduzioni non erano perfette e che quindi si dovevano rifare.

d) *Le audizioni degli avvocati Michele Strina e Agostino Gambino.*

Oltre all'avvocato Guzzi hanno deposto davanti alla Commissione, anche a proposito delle procedure di estradizione, altri due legali che si interessarono della difesa di Michele Sindona, l'avvocato Michele Strina e il professor Agostino Gambino.

L'avvocato Strina ha parlato, tra l'altro, dell'opera svolta per ottenere dalla corte d'appello civile di Milano l'annullamento della decisione con cui era stata rigettata l'opposizione alla liquidazione coatta; e ha precisato (come già s'è detto) che la corte emise una decisione interlocutoria, con la quale fu disposta l'acquisizione di nuove prove e cioè degli interrogatori di Ventriglia, Barone, Guidi e Carli. Ha peraltro confermato che nel luglio 1971 vi era stata una riunione a New York con Sindona e i suoi legali americani, alla quale aveva partecipato anche lui, ma soltanto per i giorni dal 3 al 6 luglio, insieme con Guzzi e con Gambino. In quell'occasione, Sindona avrebbe manifestato il desiderio di contattare l'onorevole Andreotti per chiedere il suo intervento in ordine ai problemi attinenti sia alla procedura di estradizione, sia al processo in corso a Milano.

All'esito di questi incontri erano stati preparati due *memorandum*, relativi uno al cosiddetto salvataggio, l'altro all'estradizione. Dai *memorandum* risultava che si intendevano intraprendere azioni politiche, campagne di stampa, ricorsi contro i magistrati. A quanto aveva saputo da Guzzi, il *memorandum* concernente il salvataggio era stato consegnato all'onorevole Andreotti dal professor Gambino; mentre non era al corrente se Andreotti fosse stato messo a conoscenza delle iniziative cui si è accennato. Sempre secondo l'avvocato Strina, Sindona riteneva di essere un perseguitato politico e aveva predisposto a New York il *promemoria* sulla situazione che lo riguardava appunto perché fosse portato a conoscenza dell'onorevole Andreotti. L'intervento dell'onorevole Andreotti era stato sollecitato proprio all'inizio del 1977. Guzzi era stato incaricato di mantenere i rapporti con Federici, il quale a sua volta aveva costanti rapporti con l'onorevole Andreotti.

A giudizio dell'avvocato Strina, doveva ritenersi pienamente provato che l'onorevole Andreotti avesse conosciuto e stimato Sindona e che nel corso degli anni avesse avuto un interessamento per lui. Sindona da parte sua aveva sempre dichiarato che l'onorevole Andreotti aveva manifestato stima nei suoi confronti. L'avvocato Guzzi, peraltro, gli aveva detto di essere stato avvicinato più volte dall'avvocato Bucciante, qualificato come persona di fiducia del sena-

tore Fanfani. Ha anche riferito di essersi interessato della compilazione di uno solo degli *affidavit* a favore di Sindona, quello firmato da Anna Bonomi.

Anche il professor Gambino ha riferito di essere stato presente alla prima parte (dal 3 al 6 luglio 1977) dell'incontro svoltosi a New York, senza però vedere il verbale che ne aveva ratificato la chiusura. A New York aveva avuto l'incarico di contattare l'onorevole Andreotti, nel senso che nei giorni immediatamente successivi al suo ritorno in Italia avrebbe dovuto incontrarsi con lui insieme con Federici. Da certi discorsi ascoltati a New York gli era sembrato di capire, per quanto riguarda l'estradizione, che c'erano state pressioni politico-finanziarie negli Stati Uniti nei confronti di varie personalità, e in particolare dell'ambasciatore Gaja. Lo scopo di Sindona sarebbe stato quello di convincere anche Gaja a non infierire contro di lui, a non accreditare la sua immagine di bancarottiere. Secondo Sindona, un'immagine del genere gli era dannosa ed era anche ingiusta, in quanto in Italia non era stata ancora emessa una sentenza di condanna nei suoi confronti. Con l'onorevole Adreotti, inoltre, il teste avrebbe dovuto parlare anche della persecuzione politico-finanziaria a cui Sindona riteneva di essere esposto.

Durante i giorni della permanenza del teste a New York si era parlato dell'estradizione in senso ampio; e il giorno della sua partenza vi era stata una riunione degli avvocati americani relativa al corso dell'estradizione, e forse era stato lo stesso Sindona a dettare un *memorandum* in argomento. Tornato in Italia, il professor Gambino, si era incontrato con l'onorevole Andreotti la mattina del 12, verso le 9,30 circa. Il giorno prima gli erano stati consegnati due *memorandum*, uno relativo alla situazione tecnico-finanziaria, l'altro concernente l'estradizione; e Guzzi gli aveva detto di rappresentare all'onorevole Andreotti lo stato delle cose quale risultava dal racconto di New York. Recatosi dall'onorevole Andreotti la mattina del 12 luglio, vi aveva già trovato Federici a colloquio con lo stesso Andreotti. Il teste quindi aveva pensato, anche se non lo aveva visto personalmente, che i due memoriali erano stati consegnati all'onorevole Andreotti (v. audizione del 2 dicembre 1981, XIX/3 Lux), così come si desumeva dal contesto. Lo stesso teste ha ammesso peraltro di aver avuto le copie dei *memorandum* ed ha anche riferito d'aver consegnato un memoriale sull'estradizione, e precisamente quello (citato a proposito delle dichiarazioni di Guzzi) in cui si afferma che solo un intervento positivo delle autorità italiane poteva evitare o ritardare l'estradizione.

Gambino ha inoltre aggiunto che Federici era un amico di Sindona e aveva una visione d'insieme dei suoi problemi; e ha anche precisato che si era meravigliato di quanto affermato da Guzzi, che cioè da parte dell'onorevole Andreotti si era altresì parlato di una campagna di stampa a favore di Sindona anche a mezzo del periodico *il Borghese*, ciò in quanto si sarebbe trattato di avversari politici dello stesso Andreotti. Egli comunque non sapeva nulla della cosa, né sapeva di interventi del senatore Fanfani. Era invece a conoscenza, per averlo appreso da Guzzi, che c'era stato un interes-

samento prolungato dell'onorevole Andreotti a favore di Sindona e che altri *promemoria* in argomento erano stati consegnati all'onorevole Andreotti tramite Federici.

e) *Le audizioni dell'avvocato Levato e della signora Enea.*

Sempre a proposito della consegna di documenti all'onorevole Andreotti (che potevano riguardare sia i progetti di sistemazione sia la questione dell'estradizione) assumono rilevanza anche le deposizioni dell'avvocato Biagio Francesco Levato, collaboratore di Guzzi, e della signora Vincenza Gambogi vedova Enea, della segreteria dell'onorevole Andreotti. Il primo ha affermato che cinque o sei volte, per incarico di Guzzi, aveva portato nello studio dell'onorevole Andreotti a piazza Montecitorio alcuni plichi, consistenti in buste che potevano contenere al massimo due o tre fogli. Ciò era avvenuto tra il gennaio e il marzo 1979; e le consegne erano state più frequenti (almeno tre o quattro) nel marzo del 1979. Non si era mai recato a casa dell'onorevole Andreotti. Il teste non è stato in grado di ricordare se nella stessa giornata (e cioè il 9 marzo 1979, data in cui risultavano redatte due delle lettere prima menzionate) si era recato due volte nello studio dell'onorevole Andreotti; ha anzi chiarito di essere piuttosto portato ad escludere tale circostanza, mentre ha ricordato che, probabilmente, si era recato per le consegne dei plichi due giorni di seguito. In tutti i casi, secondo Levato, i plichi venivano consegnati alla signora Enea. L'avvocato Guzzi si serviva di lui, che pure era un avvocato, per questa incombenza di corriere evidentemente per la delicatezza dei messaggi.

La signora Enea, dal canto suo, ha detto che essa e un maresciallo prestavano servizio al quarto piano del palazzo in cui si trovava lo studio dell'onorevole Andreotti, e che era lì che si recava personalmente l'onorevole Andreotti. Al quarto piano veniva recapitata la corrispondenza riservata, che veniva lasciata a disposizione dell'onorevole Andreotti, che talora l'apriva di persona. La teste d'altra parte ha ammesso, in via ipotetica, di aver potuto telefonare all'avvocato Guzzi per conto dell'onorevole Andreotti; ha chiarito che ciò poteva essere avvenuto un paio di volte, per fissare all'avvocato Guzzi gli appuntamenti con l'onorevole Andreotti, ma non è stata in grado di ricordare il contenute delle telefonate.

Non ha ricordato (nemmeno in confronto con questi) se fosse stato l'avvocato Levato a consegnarle della corrispondenza per l'onorevole Andreotti, mentre ha precisato che una volta almeno aveva visto venire nello studio Rao e Philip Guarino.

f) *Le audizioni del dottor Roberto Memmo e dell'onorevole Massimo De Carolis.*

Delle altre persone sentite dalla Commissione, il dottor Roberto Memmo, indicato da Guzzi come amico di Sindona e di Fortunato Federici, ha dichiarato (soprattutto con riferimento a circostanze

estranee alla procedura di estradizione e dunque all'argomento che ci interessa) di non aver avuto contatti con Sindona se non per averlo incontrato all'Hotel Pierre quando lo stesso Sindona era libero; mentre ha ammesso di essere stato in contatto tra il 1975 e il 1977 con Federici, ed anzi di essere stato un tramite tra lui e Guzzi. Ha invece escluso che vi fossero state iniziative, a sua conoscenza, dirette ad ottenere un intervento di uomini politici, e in particolare dell'onorevole Andreotti, presso la Cassazione a proposito dell'impugnazione dei provvedimenti giudiziari emessi contro Sindona. Ha anche escluso di aver avuto contatti con l'onorevole Fanfani e con Andreotti a proposito di tale questione, affermando di non conoscere nemmeno Fanfani.

A sua volta, l'onorevole Massimo De Carolis, anche lui chiamato in causa da Guzzi, ha affermato di aver incontrato Sindona a New York una dozzina di volte e di aver parlato tre volte anche con Gelli, ma mai all'uno dell'altro. Non era mai stato a pranzo con Sindona; aveva invece incontrato il *congressman* Biaggi, ma non aveva parlato con lui di Sindona. Aveva avuto contatti con la comunità italo-americana di New York. Non aveva mai avuto una relazione della massoneria su Sindona. Bellantonio doveva convincerlo dell'innocenza di Sindona, ma non ebbe da lui documenti. Nei colloqui avuti con lui, Sindona gli aveva parlato dell'estradizione più volte, precisandogli di difendersi dal tentativo delle autorità italiane di farlo estradare, ritenendosi vittima di un complotto. L'onorevole De Carolis ha ammesso di aver parlato più volte con l'onorevole Andreotti (anche approfittando del fatto che alla Camera sedeva vicino a lui) della questione Sindona, dicendogli che Sindona puntava su un aiuto di tipo politico. L'onorevole Andreotti si era dimostrato poco interessato al problema del salvataggio, mentre sulla estradizione aveva detto che si trattava di una pratica che andava avanti e che il Governo seguiva. Ha chiarito di non ricordare di aver telefonato a Guzzi dicendogli che Andreotti era freddo al riguardo del salvataggio, mentre sarebbe intervenuto sull'estradizione; ma non ha escluso la possibilità della telefonata e il suo contenuto, posto che era più o meno quello l'atteggiamento dell'onorevole Andreotti. Più precisamente, egli aveva parlato più volte della questione all'onorevole Andreotti, e lo stesso aveva mostrato di essere a conoscenza che erano stati fatti dei passi anche a mezzo dell'ambasciata. Gli aveva detto cioè (v. De Carolis, 10 dicembre 1981, X/4 Lux) che c'era una pratica affidata alla nostra ambasciata e che si sarebbe visto quello che succedeva. Più chiaramente ancora, gli aveva precisato che per l'estradizione chiesta dal Governo la delega a seguire le pratiche burocratiche presso il Governo americano era stata affidata all'ambasciata italiana.

In nessun caso, comunque, l'onorevole Andreotti gli aveva detto che voleva impedire l'estradizione. Del resto, proprio l'accenno dell'onorevole Andreotti alla delega data in proposito all'ambasciata italiana gli aveva confermato la sua idea che non vi sarebbe stato alcun passo a favore di Sindona, perché sapeva molto bene quanto fosse deciso l'atteggiamento dell'ambasciatore Gaja contro Sindona.

L'onorevole De Carolis, inoltre, ha smentito le affermazioni dell'avvocato Guzzi secondo cui egli avrebbe dovuto controllare le informazioni che Federici dava allo stesso Guzzi e al gruppo Sindona circa i suoi contatti con l'onorevole Andreotti.

Ha aggiunto di avere parlato con l'avvocato Guzzi della sparizione di Sindona, di aver pensato ad un rapimento falso, e di essere andato a Barcellona su invito di Pier Sandro Magnoni, per incontrarlo e per smentire una intervista a *Panorama.*

L'onorevole De Carolis si è riportato ad una intervista rilasciata a *Panorama,* in cui aveva affermato tra l'altro che, dal momento in cui si decise di distruggere Sindona, era diventato

« estremamente importante impedire la divulgazione dei retroscena dell'affare; per questo si aprì la lotta tra chi voleva la estradizione e chi non la voleva ».

Ha escluso, infine, di essersi impegnato a far fare una campagna di stampa a favore di Sindona a mezzo del *Settimanale.*

g) *Le audizioni dei diplomatici Vieri Traxler e Roberto Gaja.*

Oltre ai testimoni sin qui indicati, la Commissione ha anche sentito Vieri Traxler, console generale a New York dall'ottobre 1967 al luglio 1976, e l'ex ambasciatore italiano a Washington Roberto Gaja.

Il console Traxler ha riferito a proposito di Sindona un episodio, risultante da una deposizione resa alla magistratura da un funzionario bancario, tale De Biase, passato nelle banche di Sindona. Nel febbraio 1976, dopo essersi fatto preannunciare, era andato a fargli visita l'avvocato Martino Giuffrida. Il teste aveva telefonato a Roma ad un suo amico presso il Ministero degli affari esteri, il consigliere Salleo, per avere referenze su Giuffrida, e Salleo gli aveva detto che si trattava di una persona che non dava affidamento. Giuffrida, una volta recatosi al consolato, gli aveva anzitutto chiesto se avesse avuto una telefonata da Bernabei. Avutane risposta negativa, aveva aggiunto che era venuto a New York per sistemare la faccenda Sindona, sulle linee di un tentativo « sponsorizzato » da altissime personalità italiane e da ambienti della massoneria. Egli chiedeva in sostanza un atteggiamento neutrale, precisando che Sindona aveva credito negli ambienti finanziari americani. Il teste sapeva che questo non era vero e comunque aveva risposto a Giuffrida che Sindona era un ricercato e che egli, essendo un funzionario italiano, doveva comportarsi di conseguenza. Dopo la visita di Giuffrida, aveva telefonato a Bernabei, il quale gli aveva risposto che non aveva inviato Giuffrida a New York e che lo stesso non aveva alcun mandato da parte sua. Non era vero perciò quanto aveva affermato De Biase, e cioè che Bernabei,

nella conversazione telefonica durante la quale Traxler gli aveva chiesto se Giuffrida era un inviato suo o del senatore Fanfani, aveva confermato di essere stato lui a mandare Giuffrida a New York e aveva ripetuto al teste di non infierire contro Sindona. Il teste ha peraltro ammesso di aver potuto riferire a De Biase della telefonata a Bernabei, ma ha escluso di avergli potuto dire ciò che Bernabei assolutamente non gli aveva detto. Ha aggiunto di non sapere nemmeno se Bernabei avesse parlato con Giuffrida.

Il teste ha precisato, più in generale, di aver mantenuto rapporti sempre distanti con Sindona, di non essere mai andato alle manifestazioni della comunità italo-americana quando Sindona le aveva strumentalizzate, di non essersi mai occupato dell'estradizione, di aver offerto la propria collaborazione ai magistrati Viola e Urbisci, quando i due si erano recati a New York. Ha ancora aggiunto che il giudice Rao, padre di Rao junior, era stato nominato da Johnson presidente del tribunale delle dogane, e che Guarino era un funzionario del partito repubblicano a New York. Nessuno di loro, e neppure Rao junior, era in odore di mafia; anzi, il fratello del giudice Rao era presidente del circolo del tiro a segno, un circolo molto dignitoso. Non si era meravigliato che Guarino e Paul Rao si incontrassero con autorità dello Stato italiano.

Per quanto riguarda Biaggi, il teste ha precisato che egli era molto autorevole nell'ambito della comunità italo-americana, ma che come deputato non era particolarmente importante; mentre molto più influenti erano due senatori di origine italiana, Pastore e Dominici.

L'onorevole Andreotti era stato più volte a New York come Presidente del Consiglio nel 1972, come membro di una Commissione parlamentare, come Presidente del gruppo parlamentare democristiano. Nel 1973, prima del *crack*, Sindona aveva offerto un pranzo ad Andreotti; non gli risultava invece che Andreotti si fosse recato a New York con l'aereo dei Caltagirone. Della Gratton, secondo il teste, era titolare di un'avviata agenzia di pubbliche relazioni che aveva clienti italiani e giapponesi, ed aveva un rapporto di particolare e vecchia amicizia con Andreotti. Era Della Gratton che lo informava dell'arrivo di Andreotti; ma il teste ha escluso di essere stato informato di un colloquio Andreotti-Sindona.

L'ambasciatore Gaja, che ha rappresentato l'Italia negli Stati Uniti dal luglio 1975 al marzo 1978, ha riferito che in un primo tempo Sindona si sentiva sicuro, per gli appoggi che riteneva di avere; e che in una seconda fase, sentendo indebolita la sua posizione, aveva cercato di prendere contatto con le autorità italiane negli Stati Uniti. Tra l'altro aveva partecipato a New York ad un pranzo a cui era presente anche il console italiano di quella città, sicché egli dette disposizioni perché cose del genere non si ripetessero. Anche lui una volta era stato invitato ad una cerimonia, ma, saputo che c'era Sindona, non ci era andato. La comunità italo-americana d'altra parte aveva rapporti con un gruppo di persone, tra cui i Rao, che servivano a metterla in contatto con il mondo americano. In un certo giorno, in occasione delle elezioni italiane del 1976, era stata organizzata dall'associazione *Americans for demo-*

cratic Italy una cerimonia alla quale anche il teste era stato invitato; ma, appena aveva visto che c'era Sindona, se ne era andato ed aveva troncato ogni rapporto con le suddette persone e con quelle che avevano firmato gli *affidavit* a favore di Sindona.

Rao senior era un giudice elettivo, competente in materia finanziaria e quindi anche doganale. L'impressione del teste è che tutti gli esponenti della comunità italo-americana fossero in qualche modo collegati ad organizzazioni di altro genere, « anche mafiose »; ma si tratta di « un'impressione generale », priva di riscontri probatori. Così, ad esempio, è molto difficile dire se Rao figlio avesse rapporti con la mafia; mentre Guarino, che pure apparteneva allo stesso ambiente di Rao, si presentava come rappresentante del partito repubblicano a Washington ed era quindi molto difficile rifiutarne un invito. Un ambasciatore era tenuto, per il suo ufficio, ad avere rapporti con gli italo-americani e deve di solito almeno andare alle manifestazioni da loro organizzate, anche se abbia sospetti sulla loro natura. Erano stati una piccola serie di fatti che gli avevano dato un'impressione negativa di Rao e Guarino; e, d'altro canto, questa impressione circa la scorrettezza dei due era stata da lui comunicata al Ministero degli affari esteri e al Quirinale. Ciò soprattutto perché il teste riteneva inammissibile di poter essere messo in condizione di trovarsi a contatto con Sindona e di doversene andare, come pure la volta accennata era stato costretto a fare, determinando qualche difficoltà.

Biaggi era un poliziotto divenuto parlamentare.

Della Gratton era una *lobbist*, e come tale era autorizzata ad agire per conto di un cliente (che deve essere indicato alle autorità) e poteva altresì prendere contatti con le autorità americane, così come aveva fatto avvicinando Lee Marks al Dipartimento della giustizia. Durante il suo mandato, Andreotti si era recato negli Stati Uniti tre volte, una volta come Presidente del Consiglio e due volte come Presidente della Commissione affari esteri della Camera. In occasione di questi viaggi una volta (forse nel 1976, piuttosto che nel 1977) l'onorevole Andreotti aveva visto la Gratton all'aeroporto, ma le altre volte no.

A proposito dei viaggi dell'onorevole Andreotti, il teste ha precisato di essersene interessato e di avere, in una delle tre occasioni, organizzato una colazione di lavoro, alla quale Della Gratton, su sua richiesta, aveva invitato alcuni senatori americani.

Il teste ha dichiarato di essere portato ad escludere che in occasione degli indicati viaggi l'onorevole Andreotti abbia avuto contatti con Sindona; ciò perché si tratta di solito di viaggi articolati in tutti i movimenti che l'ospite deve compiere, ed è praticamente impossibile che egli abbia potuto utilizzare a quello scopo i brevi intervalli destinati al riposo.

L'onorevole De Carolis, ha ricordato il teste, andava spesso a New York come avvocato. Egli aveva appreso con stupore che in una di queste circostanze, tra la fine del 1976 e l'inizio del 1977, De Carolis aveva incontrato Sindona all'Hotel Pierre, tanto che glielo aveva fatto anche sapere.

Il teste ha chiarito che, se qualcuno glielo aveva chiesto, non aveva mancato di esprimere i suoi giudizi negativi su Guarino e Rao e aveva anche dato il suo parere sull'azione del gruppo che costoro manovravano. Ha anche affermato che, fin dall'inizio della sua permanenza in America, la posizione di Sindona era considerata inesistente nel mondo bancario.

Il teste ha detto di non ricordare che il console a New York gli avesse parlato di pressioni o di interventi a favore di Sindona; del resto il console non aveva nulla a che fare con l'estradizione, al più poteva essere delegato per il compimento di qualche atto. Circa il comportamento di Traxler, non sapeva della sua partecipazione a un banchetto a cui era stato presente anche Sindona; e non sapeva se Traxler fosse andato a ricevere l'onorevole Andreotti all'aeroporto di New York.

Per quanto più specificamente riguarda la procedura di estradizione, il teste ha dichiarato di averne affidato la trattazione al capo del settore dell'emigrazione, consigliere Cappetta, e, quando questi se ne era andato, al collega Lopez Celli. Tutti si rendevano conto dell'importanza del procedimento. Le autorità statunitensi richiesero nuovi documenti rispetto a quelli inviati in un primo tempo, e di tutti i documenti fu chiesta una nuova traduzione, in quanto quella fatta inizialmente non fu ritenuta sufficiente; ciò peraltro non era fuori dell'ordinario, anzi era normale rivedere tutte le traduzioni provenienti dall'Italia, tanto che egli non ne aveva mai visto una che avesse un minimo di senso.

Si deve concludere perciò che vi siano stati ritardi patologici. La stessa ambasciata chiese ed ottenne da Roma l'autorizzazione ad avvalersi dell'avvocato Pavia, il quale pertanto aveva curato tutti i dati formali della procedura, che erano abbastanza importanti.

Secondo il teste, le richieste americane erano tutte formalmente giustificate, ma sostanzialmente si tendeva ad assicurare Sindona alla giustizia americana. Così, quando Kenney gli aveva comunicato che Bordoni aveva accusato Sindona, il teste aveva capito che le nostre possibilità di ottenere la estradizione erano diventate nulle, perché la giustizia americana avrebbe cominciato col processare Sindona e si sarebbe interessata della pratica di estradizione al termine, una volta che Sindona avesse scontato la pena.

In conclusione, secondo l'ambasciatore, l'estradizione di Sindona non si è avuta: 1) per le capacità dimostrate dai suoi difensori; 2) perché il caso non era facile, ma complicatissimo, tanto che gli stessi giudici milanesi si erano dovuti recare di persona negli Stati Uniti per spiegare perché determinate operazioni contabili costituivano reato secondo la nostra legge; 3) perché c'era stato, infine, l'interesse americano a servirsi della procedura di estradizione, non per consegnarci Sindona, ma per mettere in essere gli atti sufficienti a farlo condannare negli Stati Uniti. Le autorità degli Stati Uniti non volevano, cioè, prima consegnare Sindona e poi scoprire che egli si era reso responsabile di gravi reati in America. Il loro scopo primo era dunque quello di condannarlo, e poi eventualmente consegnarlo all'Italia.

Sulla base di queste premesse, l'ambasciatore ha escluso fermamente di avere ricevuto pressioni, ma ha anche affermato che non avrebbe potuto averne, in quanto a sua volta non avrebbe avuto modo di influenzare i propri dipendenti.

È possibile, secondo il teste, che i difensori ed anche amici di Sindona abbiano avuto rapporti con funzionari del Dipartimento della giustizia, come ad esempio con Crook e poi con Civiletti, *attorney general*. Un intervento su Warren Cristopher non sarebbe servito a nulla, perché si trattava di persona che non aveva competenze in materia; era un avvocato e non un amministratore, e per di più un avvocato che aveva una mentalità legalitaria, per cui un intervento presso di lui sembrava al teste una delle cose più inutili che si potessero immaginare. Non aveva nemmeno influenza presso il segretario di Stato; comunque, lo stesso segretario di Stato ben poco avrebbe potuto fare.

In ogni caso, secondo l'ambasciatore, se un intervento del genere vi fosse stato tutti ne sarebbero venuti a conoscenza; invece nessuno gli parlò mai di una cosa del genere.

Conclusivamente, tuttavia, sempre secondo l'ambasciatore Gaja, può darsi che Sindona non si rendesse conto dell'impossibilità o dell'inutilità di un intervento del genere.

h) *Altre deposizioni. Le agende di Guzzi.*

Non si può fare a meno a questo punto di dare conto anche di ciò che risulta, sempre per la parte che qui interessa, da alcune dichiarazioni raccolte dai giudici milanesi e non dalla Commissione; così come si deve fare un breve cenno delle risultanze, sempre per quanto riguarda l'estradizione, delle agende sequestrate all'avvocato Guzzi.

In particolare, l'ex parlamentare Delfino ha confermato di aver conosciuto l'avvocato Guzzi nell'estate del 1977. L'onorevole Andreotti gli aveva detto che, se esistevano dei piani, glieli dessero; l'avvocato Guzzi gli aveva in effetti dato un *pro memoria*, ma egli lo aveva conservato. L'onorevole Delfino ha anche affermato di aver incontrato Sindona a New York nell'agosto del 1977, su presentazione di Philip Guarino.

Sindona ha dichiarato di aver incontrato l'onorevole Andreotti all'Hotel Essex di New York, gli sembra, nel 1976. Magnoni ha precisato che Sindona si era incontrato con l'onorevole Andreotti, insieme con Federici, al Waldorf Towers nel 1977; con l'onorevole Evangelisti e con l'avvocato Bucciante all'Hotel Pierre nel 1978. A sua volta, l'avvocato Barone ha riferito che nel settembre 1977 Federici aveva parlato con l'onorevole Andreotti del contenuto di un memoriale in precedenza consegnato a lui, ed ha confermato che i rapporti con l'onorevole Andreotti erano tenuti da Federici.

Per quanto poi riguarda le agende dell'avvocato Guzzi, si deve premettere che, secondo lo stesso Guzzi, esse andrebbero lette nel senso che le indicazioni di nomi nel calendario riguarderebbero il programma degli incontri preventivati; le sottolineature o le indica-

zioni trasversali avrebbero avuto il significato che l'incombente era stato assolto il giorno stesso della annotazione, mentre alle mancate sottolineature dovrebbe corrispondere una previsione sul calendario della settimana successiva.

Ciò posto, basta qui ricordare che sulle agende figurano i nomi di tutti i personaggi con cui l'avvocato Guzzi afferma di aver avuto contatti telefonici o personali nel periodo considerato. In particolare, alla data 19 novembre 1976 figura l'annotazione

« *De Carolis* G. A. freddo e distaccato si interesserebbe alla estradizione »;

alla data 1° aprile 1977 si fa cenno della Corte di cassazione; alla data 10 giugno 1977 si annota trasversalmente che Roberto Memmo aveva riferito che G. A. si era impegnato senza risultato; alla data 12 luglio 1977 sono scritte le sigle G. A., F. F., A. G., seguite dalla annotazione:

« intervento su Rodinò e Murphy - richieste da Biaggi - azione Borghese - riunione con Barone »;

alle date 7 dicembre e 15 dicembre 1977 si fa cenno di una riunione con Bucciante, della esasperazione del cliente

(« o si fa qualcosa o vuota il sacco »),

e della disponibilità di Bucciante per un'azione comune G. A. e A. F. (Fanfani ?); più volte è registrata, anche con linee trasversali, la sigla G. A., per indicare incontri o telefonate; alla data dell'8 febbraio 1979 figura scritto:

« John Krook interpellata Farnesina: non abbiamo niente in contrario »;

figurano annotate telefonate alla signora Enea e a Della Gratton; infine, alla data del 6 luglio 1979 risulta riportata la notizia che Michele Sindona alle 24 aveva comunicato che l'estradizione era stata negata.

i) *L'audizione dell'onorevole Andreotti e il suo confronto con l'avvocato Guzzi.*

Sentito dalla Commissione in data 11 novembre 1981 su tutte le circostanze concernenti le dichiarazioni dei testi che lo hanno chiamato in causa, l'onorevole Giulio Andreotti ha reso un'ampia deposizione, di cui qui vengono riportati soltanto i punti che pos-

sono essere significativi, messi in relazione con quanto hanno detto le persone di cui si sono in precedenza riassunte le testimonianze sulla questione dell'estradizione.

Dopo aver chiarito di aver conosciuto Sindona nel 1960, l'onorevole Andreotti ha riferito che nel dicembre 1973, a New York, dove si era recato per una tavola rotonda, Sindona gli aveva offerto un pranzo pubblico all'Hotel Saint Regis e che questa era stata l'unica volta in cui aveva visto Sindona a New York. Ha aggiunto che nel 1973, nonostante l'invito dell'ambasciatore americano, non si era recato alla cerimonia dell'*American Club*, per il conferimento di un premio a Sindona; che la procedura di estradizione era stata seguita con estremo rigore e che non vi era stata nessuna spinta in senso contrario. Ha ammesso di essersi incontrato a Roma due volte con Guarino, una volta insieme con Rao, di cui conosceva il padre; che essi avevano ribadito le loro opinioni, ma che egli aveva escluso che vi fosse un linciaggio contro Sindona. Anche Mario Biaggi, deputato al Congresso americano, gli aveva parlato del possibile pericolo per Sindona di essere estradato. Dopo la morte di Federici, l'avvocato Guzzi, che egli conosceva come un professionista romano, gli aveva chiesto di incontrarlo ed egli lo aveva incontrato, non sa quante volte, alla luce del sole, anche perché voleva sfatare la tesi della persecuzione contro Sindona. L'avvocato Guzzi gli aveva consegnato uno schema e poi una bozza di soluzione che egli aveva inviato al senatore Stammati, pregandolo di esaminarli, come persona competente. Effettivamente il 12 luglio 1977 aveva visto Federici, che gli aveva parlato della questione della Società Generale Immobiliare. Andreotti ha dichiarato di aver conosciuto Della Gratton fin dal 1950; essa però non era sua rappresentante, né era stata autorizzata a fare il suo nome. Ha escluso di aver incontrato Sindona a New York nel 1976 o nel 1977. Non gli fu data nessuna comunicazione circa i piani di Sindona a proposito di attacchi contro i magistrati e di mobilitazione di politici. Non era mai avvenuta la conversazione di cui parla l'avvocato Guzzi circa Della Gratton. Il colloquio con Guarino e Rao aveva riguardato Sindona solo per cinque minuti, né sapeva che Sindona avesse dato cinque milioni a Rao per il viaggio e che successivamente Rao e Guarino si fossero incontrati con Gelli all'Hotel Principe.

L'onorevole Andreotti ha ammesso di aver parlato con l'avvocato Guzzi alcune volte, ma ha escluso di avere avuto conoscenza di tutti i *memorandum* di cui questi ha parlato. Ha sostenuto di aver avuto conoscenza solo di due memoriali, uno datogli da Federici, uno dall'avvocato Guzzi, e di aver letto il documento datato 12 luglio 1977, ma non la lettera 9 marzo 1979, per cui non ha saputo dire chi sia stato a dare la risposta che vi si trova annotata. Il 9 marzo era impegnato a Montecitorio. Ha affermato di non aver saputo nulla della parte avuta da Della Gratton nella vicenda Sindona. Non ha avuto notizia del memoriale che comincia con le parole « Negli Stati Uniti è mancato il sostegno... ». Ha ammesso di aver avuto la lettera di Sindona del 28 settembre 1976, ma ha affermato di non aver risposto. Ha negato i colloqui tele-

fonici con Guzzi. L'onorevole Evangelisti gli aveva riferito di aver incontrato Sindona occasionalmente a New York. Il 13 marzo 1979, data di uno degli ultimi memoriali sull'estradizione, era stato impegnato prima alle Fosse Ardeatine e poi al consiglio nazionale della democrazia cristiana. L'avvocato Guzzi gli aveva detto che non c'era automatismo tra revoca dell'insolvenza e assoluzione dalle imputazioni penali.

Nel confronto tra l'onorevole Andreotti e l'avvocato Guzzi, le posizioni dei due testimoni sono rimaste sostanzialmente immutate. L'onorevole Andreotti ha comunque precisato di essersi incontrato con l'avvocato Guzzi dal 1978 al 1980 tutte le volte che ne era stato richiesto, compatibilmente con i suoi impegni, anche se non ha memoria di tutti i colloqui. Ha ripetuto peraltro di aver ricevuto solo pochissimi dei memoriali di cui parla l'avvocato Guzzi. In particolare, per quanto concerne i memoriali che sarebbero pervenuti alla sua segreteria tra il gennaio e il marzo 1979, l'onorevole Andreotti non ha escluso che ciò possa essersi verificato, ma ha sostenuto di non averli mai visti e che di uno solo di essi, quello in cui si afferma che Sindona avrebbe potuto fare dichiarazioni capaci di incrinare seriamente i rapporti tra Italia e Stati Uniti, era stato messo al corrente dal suo addetto stampa Giorgio Ceccherini.

10. — MICHELE SINDONA E LA MAFIA.

a) *Premessa.*

La esposizione dei fatti non può concludersi senza un resoconto, sia pure sommario, delle indagini che la Commissione ha ritenuto di dover compiere circa i rapporti intercorsi tra Sindona, la mafia e la massoneria, con particolare riferimento, per quanto attiene a quest'ultima, alla loggia segreta P2.

Si tratta, per la verità, di argomenti che, come tali, non formano oggetto di quesiti specificamente sottoposti alla Commissione, ma è sembrato nondimeno che gli accertamenti compiuti su questi versanti potessero essere utili non solo per completare l'intricato panorama di rapporti, più o meno leciti, di insidiose connivenze o di vere e proprie attività delittuose, in cui si è collocata la complessa attività del bancarottiere siciliano, ma anche per trarne direttamente spunti utili per una risposta più approfondita e insieme più incisiva agli specifici quesiti posti dalla legge istitutiva. Ciò in quanto la loggia P2 (nell'ambito della massoneria) e quella associazione a delinquere che è la mafia sono state e continuano ad essere (come ormai nessuno può disconoscere) un tramite di collegamenti, non certo leciti, con il mondo politico, finanziario e burocratico. In questo senso, non è priva di significato la circostanza che i torbidi scopi e gli inconfessabili legami che hanno caratterizzato la loggia P2 siano venuti alla luce proprio in occasione delle indagini sul caso Sindona; ed è stato certo un merito

non trascurabile della Commissione quello di aver contribuito, acquisendo la documentazione raccolta al riguardo dall'autorità giudiziaria e rendendola pubblica, a porre le premesse per fare chiarezza sull'argomento: sicché non è ovviamente possibile non riferire succintamente almeno sui fatti materiali emersi circa i rapporti tra Sindona e il suo *entourage* da una parte e Licio Gelli dall'altra, anche se ovviamente la istituzione di una apposita Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2 ha indotto la Commissione a non proseguire le indagini in questa direzione e le impone ora, in questa sede finale, di non spingere il proprio intervento oltre i limiti accennati, per non invadere le altrui competenze istituzionali e per mantenersi entro i limiti del mandato ricevuto, con la certezza che i dati di fatto accertati a proposito del caso Sindona potranno essere utilizzati, nel quadro più ampio della sua indagine, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2.

Per quanto invece riguarda la mafia, la Commissione, che si è potuta muovere sul punto senza altri limiti che non fossero quelli oggettivi derivanti dal carattere sfuggente che ha il fenomeno, ha trovato il tema di estremo interesse, malgrado che esso non rientrasse tra gli specifici quesiti posti dalla legge istitutiva, in quanto le vicende in cui è stato coinvolto nei tempi più recenti Michele Sindona e soprattutto il suo falso sequestro sono apparsi indicativi, anche per l'attenzione che in questo stesso senso vi ha dedicato l'autorità giudiziaria, di una possibile funzione di intermediazione svolta anche in questa occasione dalla mafia, per procurare a Sindona (con determinati tipi di intervento in Italia e negli Stati Uniti) i mezzi necessari per mettere in atto un estremo tentativo di salvataggio.

In proposito, la Commissione ha trovato il punto di partenza per gli accertamenti di sua competenza nelle istruttorie penali svolte a Milano e a Palermo sul falso sequestro di Sindona, e in particolare nei risultati delle indagini condotte con eccezionale impegno su questo argomento e sulla parallela attività delittuosa di una organizzazione di stampo mafioso siculo-americana dal giudice istruttore di Palermo, indagini recentemente conclusesi con un provvedimento di rinvio a giudizio di molti imputati.

In questo provvedimento, si sottolinea esattamente come la nuova mafia non si identifichi più con le vecchie e conosciute forme di parassitismo mafioso, ma si caratterizzi soprattutto, anche se l'attività parassitaria non può dirsi del tutto scomparsa, con la diretta immissione dei mafiosi nell'ambito delle attività produttive. Ne deriva, accanto all'apparente recupero di valori tradizionali, il superamento degli ambiti territoriali d'influenza propri delle vecchie organizzazioni mafiose. Inoltre, mentre la vecchia mafia tende ad essere spazzata via definitivamente dall'affermazione delle nuove leve, i mafiosi più giovani operano, spesso alla luce del sole ed avvalendosi delle risorse economiche che ad essi derivano dalla natura illecita della loro attività e dagli stretti legami stabiliti col mondo delle banche, come veri e propri imprenditori del crimine: organizzandosi, su scala nazionale ed internazionale, in associazioni delittuose, che hanno ad oggetto esclusivo la preparazione e l'at-

tuazione di illeciti penali, quali il traffico di stupefacenti e di valuta, il contrabbando di tabacchi, i sequestri di persona, le estorsioni e infine gli omicidi, estremo mezzo di affermazione della supremazia di singole bande e di singoli personaggi del mondo mafioso.

Se tutte queste considerazioni, contenute nel provvedimento del giudice di Palermo, indubbiamente disegnano con sufficiente precisione e nettezza di contorni, l'attualità del fenomeno; e se anche è vero - come pure si mette in evidenza nel provvedimento più volte richiamato - che maggiore e più incisiva sta divenendo, da qualche tempo a questa parte, la reazione dei pubblici poteri alle ingerenze mafiose, non può tuttavia mettersi in dubbio (e basta per confermarlo l'accenno fatto dal giudice di Palermo ai rapporti di connivenza esistenti tra la mafia e il mondo delle banche) che è tuttora pesante l'influenza, quando non si traduca in una vera e propria identificazione, che le organizzazioni mafiose riescono ad esercitare, per i loro fini illeciti, su esponenti del mondo politico, finanziario e burocratico. Così che è stato proprio per accertare se qualcosa del genere non si sia verificato in qualcuno dei momenti che hanno caratterizzato una vicenda complessa come quella sindoniana, che ha interessato tanti settori della vita pubblica nazionale e gli stessi rapporti del nostro paese con Stati stranieri, che la Commissione si è indotta ad indagare anche in questa direzione.

b) *I rapporti tra Sindona e il suo gruppo, la mafia e la massoneria.*

Se la mafia è quella descritta nel provvedimento, di cui si è detto, del giudice di Palermo, se essa intesse trame delittuose e se la sua attività criminosa si concreta in particolare nel traffico degli stupefacenti e nel contrabbando di tabacchi, non c'è dubbio che il primo documento agli atti della Commissione di cui bisogna tener conto, ai fini che ora interessano, è la lettera del 1° novembre 1967 scritta da Fred J. Douglas, capo dell'International Criminal Police Organization di Washington, alla Criminalpol di Roma. In quella lettera si diceva esplicitamente:

« I seguenti individui sono implicati nell'illecito traffico di sedativi, stimolanti e allucinogeni tra l'Italia e gli Stati Uniti e fra altre regioni d'Europa:

— Daniel Anthony Porco, nato a Pittsburg (USA) il 7 novembre 1922, professione contabile. Pare abbia grosse somme in Italia, presumibilmente ricavate da attività illecite negli Stati Uniti;

— Michele Sindona, nato a Patti (Messina) l'8 maggio 1920, professione procuratore, residente a Milano in Via Turati;

— Ernest Gengarella, che pare abbia interesse nel motel Sands di Las Vegas;

— Vio Rolf, nato a Milano, su cui per il momento non abbiamo altri dati ».

A questa lettera, trasmessa alla polizia di Milano, il questore di Milano rispose con una lettera di stile burocratico, in cui si faceva cenno ai rapporti di affari esistenti tra Porco e Sindona ma nella quale si concludeva perentoriamente che

> « allo stato degli accertamenti da noi svolti, non sono emersi elementi per poter affermare che le persone di cui innanzi, e soprattutto il Porco e il Sindona, siano implicati nel traffico degli stupefacenti tra l'Italia e gli USA ».

La lettera purtroppo non fu seguita (e certamente nemmeno preceduta) da nessuna seria indagine circa gli illeciti traffici attribuiti a Sindona e Porco; ma è certo tuttavia che neppure successivamente **sono emersi dati probanti che abbiano visto implicato** Michele Sindona nel traffico di stupefacenti, sia pure nella forma del riciclaggio, attraverso le sue banche, del denaro da esso ricavato. È un dato di fatto, però, che i rapporti tra Sindona e Porco (noto alla polizia federale americana nei termini accennati), se erano già molto stretti al tempo della lettera del 1967, divennero in seguito sempre più intensi e vorticosi. Si può dire anzi che Sindona sia entrato nel mondo finanziario attraverso le mille occasioni di investimento e di creazione di società commerciali fornitegli da Porco e che costui, d'altra parte, dopo avere anche lui creato una propria società quotata in borsa (la Amdanpco), si trasformò negli ultimi anni – per rifarsi a una espressione usata dal teste Pontello, ascoltato dalla Commissione – nel punto di forza dell'impero finanziario che Sindona era riuscito a costituirsi negli Stati Uniti d'America. Né è senza significato che a tanta distanza dal 1967 il giudice di Palermo abbia incriminato Sindona di essersi associato con altre persone, molte sicuramente appartenenti alla mafia, in Palermo e altrove fino al maggio del 1980, al fine di commettere più delitti di indole mafiosa tra cui traffico e contrabbando di valuta proveniente da attività illecita. Contemporaneamente all'istruttoria concernente questo delitto, il giudice di Palermo ha anche proceduto a carico di alcune persone, ma non di Michele Sindona, per il delitto di associazione in traffico di sostanze stupefacenti; ed è anche da rilevare che l'istruttoria riguardante l'imputazione elevata nei confronti di Sindona non è stata definita, ma è tuttora in corso, dopo essere stata separata dagli altri procedimenti (tra cui appunto quello riguardante la droga) a cui era inizialmente unita. Resta tuttavia il fatto che negli anni coevi o immediatamente successivi al suo *crack* finanziario Sindona si è trovato implicato in vicende, anche giudiziarie, che hanno per protagonisti personaggi di spicco del mondo mafioso.

Ma, anche al di là di questi dati, che potrebbero apparire (e non sono) di tenue significato probatorio, sta il fatto, accertato dalla Commissione ma emerso con chiarezza soprattutto dall'istruttoria del giudice di Palermo, che Sindona durante la permanenza strinse intimi collegamenti con la mafia siculo-americana.

Si deve al riguardo in primo luogo ricordare, come già si è accennato nella parte della presente relazione concernente l'estra-

dizione, che Sindona negli Stati Uniti cercò e riuscì a stabilire stretti rapporti con la comunità italo-americana, formata - come ha detto alla Commissione un teste insospettabile quale l'ambasciatore Gaja - da elementi che, sia pure in base a « un'impressione » priva di riscontri probatori, apparivano collegati ad organizzazioni di altro genere, « anche mafioso ». Gli esponenti di questa comunità, e in particolare taluni tra essi, come Guarino e Rao figlio, sul quale pure l'ambasciatore Gaja ha espresso sospetti di appartenenza alla mafia, furono più volte e con ogni genere di mezzo strumentalizzati da Sindona, per riuscire ad entrare in contatto con autorità statunitensi, con i funzionari della rappresentanza diplomatica italiana negli USA o con uomini politici italiani in visita negli Stati Uniti; e fu sicuramente a seguito delle pressioni di Sindona che, dopo la prima pronuncia di estradizione del giudice Griesa, i membri di questa comunità, come già si è ricordato, si affrettarono ad esprimere al Presidente del Consiglio italiano le loro rimostranze e la loro solidarietà con lo stesso Sindona, facendo propria la tesi che la procedura messa in atto nei confronti di questi non fosse altro che l'espressione di una persecuzione politica.

È certo inoltre (e si tratta qui di elementi ben più corposi di quelli finora messi in evidenza) che Sindona, come risulta dal provvedimento del giudice di Palermo, conosceva ed era in rapporti di una certa intimità con John Gambino, nipote del famoso *boss* di *Cosa Nostra*, Charles, tanto da essere consulente finanziario della società costituita da lui e da Genovese. È fuori discussione, inoltre, che Sindona conobbe in America Rosario Spatola, che attraverso una serrata indagine, di cui sarebbe inutile ripetere qui i passaggi, il giudice di Palermo ha individuato come uno degli esponenti di spicco della nuova mafia e che difficilmente del resto sarebbe possibile considerare diversamente, anche ad aver presente la sola audizione di lui dinanzi alla Commissione, tante sono le reticenze, le menzogne e in una parola l'omertà che caratterizzano quell'atto. A proposito di Spatola, anzi, è anche risultato che Sindona manifestò per lui un preciso interesse, raccomandandolo a Ruggero Gervasoni, per fargli ottenere l'iscrizione nell'albo nazionale degli appaltatori, in una categoria superiore a quella alla quale fino ad allora figurava iscritto. Se a questo si aggiunge che Spatola e Gambino erano legati tra loro da vincoli di parentela e che, per loro tramite, Sindona entrò in contatto anche con altri personaggi della mafia siculo-americana (quali Joseph Macaluso, Giacomo Vitale, Antonio Caruso), come poi apparirà palese al momento del suo finto rapimento, c'è già quanto basta per avere un quadro illuminante dei legami tra Sindona e la mafia e quindi delle reciproche indebite interferenze, che presumibilmente dovettero fare da cemento a tali legami.

Ma il quadro non sarebbe completo (sia pure da una angolatura con ogni verosimiglianza almeno parzialmente diversa), se non si accennasse ai rapporti stretti in America (e che ebbero poi una specifica esternazione al momento del falso rapimento) tra Sindona e Giuseppe Miceli Crimi, un personaggio che, per taluni degli episodi della sua vita e per le contraddizioni, le palesi reticenze e le fur-

besche allusioni, che hanno caratterizzato le sue dichiarazioni davanti alla Commissione, è apparso a dir poco sconcertante e certamente enigmatico, circa la sua vera attività e gli effettivi propositi da lui perseguiti in questi ultimi anni.

Miceli Crimi, medico chirurgo, specializzato in chirurgia estetica, genero di un questore, è stato per molti anni, dal 1947 al 1966, medico della polizia presso la questura di Palermo, avendo modo così, oltre che per la sua estrazione familiare, di farsi molte conoscenze ed amicizie negli ambienti della polizia siciliana. Egli peraltro ha esplicitamente dichiarato di aver sempre coltivato ideali massonici, definendosi in un primo momento come un « massone sentimentale e internazionale »; ma poi specificando, alle pressanti domande dei commissari, di essere stato iniziato alla massoneria fin da quando aveva 18 anni dal professor Giovanni Baviera, di avere quindi fatto parte di varie logge, anche nel periodo di clandestinità dell'associazione, di essere stato da ultimo membro della loggia « La fiaccola » e di avere qui raggiunto, nel 1972, il grado di « 33 », conferitogli da Tito Ceccherini. Miceli Crimi ha anche riconosciuto come probabile di essere stato nel 1976 gran maestro della massoneria di piazza del Gesù. Successivamente, dal 1977 in poi almeno, era stato « in sonno », non aveva più fatto parte attiva di logge massoniche, ma si considerava « sovrano » dell'ideale massonico, e spinto da questo ideale aveva cominciato a coltivare l'idea di riunificare sotto un unico segno e in una sola organizzazione tutte le associazioni massoniche, tra cui anche la loggia Camea, filiazione siciliana della massoneria di piazza del Gesù.

Egli ha sostenuto peraltro, continuando nel suo racconto, che, mentre era medico della polizia, esercitava anche la professione privata, eseguendo una serie di operazioni in Italia e in particolare in Sicilia e dedicandosi anche all'attività scientifica, con pubblicazioni, di cui però ha stentato – quando addirittura non è riuscito – ad indicare gli argomenti e le case editrici. Nel 1964, quindi, aveva chiuso una clinica privata che aveva a Palermo, la clinica « Miceli », che – secondo le dichiarazioni rese alla Commissione dalla signorina Francesca Paola Longo (un'amica del Crimi) – era in pratica fallita, e si era recato negli Stati Uniti d'America, con nessun altro avallo, per poter continuare il suo lavoro oltre oceano, che la raccomandazione di un maresciallo di pubblica sicurezza, e avvalendosi di una legge che favoriva l'emigrazione dei medici. Aveva tuttavia cominciato subito a lavorare al Metropolitan Hospital di New York e poi nel New Jersey, dove aveva eseguito una serie di interventi chirurgici, ed aveva insegnato in una università (affermazione, questa, che è stata smentita dalla Longo). Nel 1971, peraltro, era diventato cittadino americano, tanto che il console statunitense lo aveva più volte visitato in carcere, quando l'autorità giudiziaria italiana lo aveva arrestato in relazione alla fuga di Sindona. Ha altresì aggiunto che nel 1966-67 aveva fondato negli USA una lega calcio della comunità italo-americana.

Miceli Crimi ha quindi sostenuto, a proposito di Sindona, di averlo conosciuto personalmente nel 1977, e di aver lui preso l'ini-

ziativa per avvicinarlo di persona, quando i giornali avevano parlato dell'esistenza di un collegamento tra loro. Ha chiarito che nel 1979 i rapporti con Sindona erano diventati ancora più stretti – per l'interessamento che la malattia di un suo nipotino aveva suscitato in Sindona – e che si erano trasformati in un legame di amicizia quando aveva saputo, per averglielo detto lo stesso Sindona, che anche questi era massone e condivideva il progetto di riunificazione della massoneria. Ha anzi chiarito di sapere, nonostante i dinieghi di Sindona, che lo stesso apparteneva alla loggia P2. Era stato comunque Sindona che gli aveva presentato, nel 1977, Gelli. In seguito egli aveva visto Gelli due o tre volte a Roma e due volte ad Arezzo (ma anche su questo punto la Longo lo ha smentito, sostenendo che gli incontri di Miceli Crimi con Gelli a Roma erano stati ben più frequenti). Il teste peraltro ha affermato che si recava ad Arezzo, non solo per incontrare Gelli, ma anche perché aveva in quella città il proprio dentista, Peppe Benvenuti, e che anche dopo il finto sequestro di Sindona era tornato ad Arezzo, senza però incontrare Gelli.

Inoltre, con riferimento alle persone che, come poi si vedrà, avranno una parte preponderante nel finto sequestro di Sindona, Miceli Crimi ha dichiarato di aver conosciuto Giacomo Vitale, in quanto presentatogli da un ginecologo siciliano, e Michele Barresi, presidente della loggia Camea, aggiungendo che il Barresi gli aveva dato in quella occasione le più ampie garanzie sulla riservatezza del Vitale; ha escluso però di sapere che Vitale (che faceva parte pure lui della Camea) fosse un mafioso, mentre era a conoscenza che egli era cognato di Bontade, stimato un *boss* della mafia. Ha invece ammesso di aver conosciuto Joseph Macaluso e il figlio, ed anche Joseph Gambino e il padre, ed ha precisato che aveva paura di Gambino, perché appartenente ad un *clan* potente, che gli avrebbe potuto fare del male, un *clan* che in Italia – sono le sue parole – si potrebbe definire *clan* mafioso. Ha anche dichiarato di aver conosciuto, a quanto sembra già prima del sequestro di Sindona, Antonio Caruso e Zizzo, implicato nel traffico di stupefacenti; di conoscere solo di nome Martino Gioffrida e di non avere invece mai conosciuto Rao. Anche con Gelli aveva parlato del progetto di riunificazione della massoneria e a questo scopo aveva preparato un documento, che presentò non solo a Gelli ma a tutti coloro che erano disposti a sottoscriverlo per partecipare all'impresa che aveva ideato. Ha inoltre parlato, ma con estrema reticenza, di un incontro tra massoni avvenuto al largo di Ustica a bordo di un motoscafo nel 1978, senza però volere o potere indicare i nomi delle persone che avevano partecipato all'incontro; la Longo, a sua volta, ha esplicitamente dichiarato di essere stata a conoscenza del viaggio dell'amico Miceli Crimi per partecipare alla riunione di massoni, ed ha anche aggiunto che tra gli altri era presente Connolly, Ministro del tesoro dell'amministrazione Carter.

A proposito di Carter, il teste ha peraltro sostenuto di avergli portato una fiaccola etrusca datagli a questo scopo da un polacco, di cui non ricordava il nome, esponente di una associazione afro-

italiana, ma ha negato di avere avuto contatti con membri o esponenti del Governo americano; quando al contrario la Longo, confermando l'incontro con Carter, ha chiarito di averne dedotto che Miceli Crimi era stato in contatto anche con altri esponenti governativi statunitensi ed ha poi precisato alla Commissione (pur tornando, in un secondo momento, sul fatto che si era trattato di una sua deduzione) quanto più chiaramente aveva detto ai giudici, e cioè che Miceli Crimi le aveva confidato di avere avuto diretti contatti con membri del Governo americano, che gli avevano esternato le loro preoccupazioni circa la situazione politica italiana. Ai giudici, anzi, la Longo aveva sostenuto che questi contatti con i governanti americani Miceli Crimi li aveva presi insieme e per il tramite di Klausen, « sovrano » massonico della « Gran loggia Madre del Mondo », aggiungendo che in quei colloqui si era convenuta un'azione per arginare il fenomeno comunista in Italia.

Miceli Crimi ha ancora riferito di avere avuto contatti con Battelli soltanto per telefono e di essersi incontrato in Sicilia con un funzionario della regione, Bellassai, massone, probabilmente iscritto alla loggia P2, che non aveva però più visto dal 1978; ed ha poi detto che il commissario Boris Giuliano, prima della sua morte, si era recato a New York, per incontrarlo, e si era fatto accompagnare alla sua abitazione da un appuntato di pubblica sicurezza (il cui nome Miceli Crimi ha detto di non ricordare), senza però riuscire ad avere l'incontro desiderato, perché in quel momento egli era assente da New York.

Ma tra tutti gli episodi narrati alla Commissione da Miceli Crimi, il più enigmatico resta certamente quello che si riferisce ad un colloquio che il teste avrebbe avuto con Giacomo Vitale dopo più di un anno che i due si conoscevano, e durante il quale il Vitale gli avrebbe domandato se egli era un agente della CIA. Il Miceli Crimi avrebbe risposto di no, ma che anche se lo fosse stato gli avrebbe detto la stessa cosa. E negli stessi termini il teste ha risposto alla Commissione, quando gli è stata fatta uguale domanda, per poi finire col rispondere in termini decisamente negativi, quando gli è stato fatto notare che la sua prima risposta era evidentemente equivoca. Ma ciò che rende l'episodio ancora più sconcertante, e più inquietante il personaggio di Miceli Crimi, è che la Longo ha dichiarato di avergli fatto la stessa domanda durante la comune permanenza in Sicilia, al tempo del finto sequestro di Sindona, e di avergliela fatta per caso, spinta dal solo fatto che stava vedendo alla televisione un film poliziesco; al che il Miceli le avrebbe risposto negativamente, dicendole però che altre persone – tra le quali la Longo ricordava solo il nome del Vitale – gli avevano fatto la stessa domanda.

c) *Il falso rapimento di Michele Sindona.*

All'interno di questi rapporti e delle vicende prima descritte, maturò quell'episodio che è rappresentato dal falso rapimento di

Michele Sindona e che è ormai troppo noto in tutti i suoi aspetti esteriori, perché sia qui necessario rifarne la storia particolareggiata.

Basta ricordare che Sindona scomparve da New York il 2 agosto 1979, quando era passato meno di un mese da che il giudice Werker aveva revocato il provvedimento di estradizione e quando il bancarottiere, che intanto aveva ottenuto la liberazione dalla cauzione (in precedenza prestata) di beni della moglie e della figlia, avrebbe dovuto comparire, il 10 settembre successivo, davanti all'autorità giudiziaria, in relazione al fallimento della Franklin. Per lasciare New York, Sindona si servì di un falso passaporto intestato a Joseph Bonamico e partì dall'aeroporto Kennedy con un volo diretto a Vienna, accompagnato da Antonio Caruso, che aveva acquistato i biglietti con denaro procuratogli da Joseph Macaluso. Giunto a Vienna, Sindona, invece di proseguire in macchina per Catania come era nei programmi, si era invece recato a Salisburgo, dove aveva preteso, telefonandogli, che lo raggiungesse anche Macaluso. Costui, Caruso e Sindona avevano fatto quindi ritorno a Vienna dove avevano alloggiato all'Hotel Intercontinental dal 4 al 5 agosto 1979. In questa data, quindi, Antonio Caruso era tornato a New York, mentre Macaluso si sarebbe recato a Catania.

A sua volta, Sindona era partito per Atene, tanto che il 6 agosto aveva alloggiato all'Hotel Hilton di quella città. Successivamente, Sindona era stato raggiunto ad Atene, in tempi diversi, da Miceli Crimi, Giacomo Vitale, Francesco Foderà, Ignazio Puccio e Giuseppe Sano, amico di Macaluso. Dopo alcuni giorni, quindi, Sindona e i suoi amici abbandonarono l'idea, avanzata in un primo tempo, di raggiungere l'Italia con un'imbarcazione privata guidata dal Puccio e si imbarcarono invece per Brindisi su una comune nave di linea. Secondo il programma originario, essi avrebbero dovuto recarsi a Catania, dove Sindona avrebbe dovuto prendere alloggio in una villa, che gli avrebbe dovuto procurare Macaluso. Il rifugio però era diventato indisponibile per motivi rimasti ignoti e pertanto, una volta sbarcati a Brindisi, Miceli Crimi e Puccio proseguivano in taxi per Taranto e quindi in treno per Palermo, mentre Sindona, insieme con Vitale e Foderà, si recava a Caltanissetta, dove giungeva nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

A Caltanissetta, Sindona era atteso da Gaetano Piazza, un professionista avvertito da Miceli Crimi, e da Francesca Paola Longo, amica intima di Miceli.

Dopo aver cenato tutti insieme, Vitale e Foderà andarono via, mentre Sindona e la Longo rimasero ospiti del Piazza.

Il giorno seguente, quindi, Miceli Crimi (che intanto aveva raggiunto Palermo), si recò a Caltanissetta e di qui il Piazza accompagnò in macchina lui, Sindona e la Longo nel capoluogo siciliano, dove pertanto Sindona giunse il 17 agosto fruendo alloggio in casa della Longo.

In seguito, dopo l'arrivo in Sicilia di John Gambino, e precisamente il 6 settembre 1979, Sindona si trasferì in un villino di proprietà dei suoceri di Rosario Spatola, sito in contrada Piano dell'Occhio di Torretta, di cui lo stesso Spatola aveva consegnato le

chiavi al Gambino, sia pure (secondo la sua versione) per una ragione del tutto diversa da quella reale.

Intanto, fin dai primi giorni della sua fuga, Sindona, evidentemente aiutato dai suoi amici, aveva cercato di accreditare la tesi del rapimento, inviando una serie di messaggi ai suoi familiari, al genero Pier Sandro Magnoni e al difensore, avvocato Guzzi. In questi messaggi, Sindona sosteneva di essere stato rapito da un « gruppo proletario eversivo per una giustizia migliore », e in particolare nelle lettere inviate all'avvocato Guzzi precisava che i suoi rapitori avevano bisogno di numerosi documenti, concernenti i suoi rapporti con il mondo politico e finanziario italiano, e, tra l'altro, della « lista dei 500 ». In genere le lettere (ad una delle quali era allegata una fotografia di Sindona, con un cartello con la scritta: « il giusto processo lo faremo noi ») erano scritte a macchina dallo stesso Sindona, ma ce n'è anche una, caratterizzata da toni minacciosi, scritta a mano sempre da Sindona personalmente. Tutte le missive, contenute in buste con i nomi dei destinatari, venivano quindi consegnate a Macaluso, Caruso o altri, che provvedevano a impostarle negli USA, ovviamente allo scopo di dare ad intendere che Sindona si trovava colà e non in Sicilia. Sempre nello stesso periodo del falso rapimento e con scopi ricattatori o di richiesta di denaro o di documenti, numerose telefonate vennero fatte da persone, che si facevano passare per i rapitori di Sindona, agli avvocati Guzzi e Agostino Gambino. Tra le altre, si possono ricordare le telefonate estortive o di sollecitazione dell'invio di documenti, ricevute il 3 e il 18 settembre 1979 dall'avvocato Guzzi, quella del 26 settembre 1979 all'avvocato Gambino, con la quale si chiedeva un incontro che sarebbe dovuto avvenire di lì a qualche giorno, e quelle ancora del 1°, 5 e 8 ottobre, sempre dirette ai due avvocati. Inoltre, il 18 settembre 1979 fu inviata da Roma una lettera minatoria a Enrico Cuccia, che Sindona – com'è noto – riteneva uno dei suoi più accaniti nemici, mentre il 5 ottobre la porta d'ingresso della abitazione milanese di Cuccia veniva data alle fiamme e successivamente la figlia di Cuccia riceveva una telefonata minatoria, con un esplicito riferimento all'incendio della porta. Alcune lettere risultano peraltro inviate anche alla figlia di Sindona e al genero Pier Sandro Magnoni, che deve fondatamente ritenersi, come risulta dalle indagini compiute dai giudici milanesi e siciliani e come mette in evidenza il giudice istruttore di Palermo nel provvedimento conclusivo dell'istruzione (v. pag. 831), fossero a conoscenza di quanto era in effetti avvenuto, per esserne stati informati dallo stesso Miceli Crimi, in un viaggio compiuto a New York durante la scomparsa di Sindona. Nell'ultima lettera al genero, che è tutta una serie di allusioni e di avvertimenti in cui vengono fornite notizie e impartite istruzioni, spesso scritte come in un linguaggio cifrato, si fa tra l'altro riferimento alla circostanza che l'avvocato di Roma sarebbe stato contattato martedì o mercoledì 26 (settembre) con « notizia drammatica certamente documentabile ».

Si tratta, com'è chiaro, di una allusione che non può essere interpretata se non come il preannuncio del ferimento di Sindona,

da lui stesso fermamente voluto, da parte di Miceli Crimi. Al riguardo, le istruttorie giudiziarie in corso hanno accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il 25 settembre 1979, nel villino della Torretta, alla presenza della Longo e di John Gambino, Miceli Crimi ferì Sindona, su sua pressante richiesta, sparandogli un colpo di pistola alla gamba, dopo aver preso le opportune precauzioni per evitare che si potesse accertare che il colpo era stato sparato a bruciapelo.

Il ferimento, voluto da Sindona evidentemente al fine di rendere più attendibile il sequestro, costituì d'altro canto, per così dire, il primo passo della decisione da lui presa di tornare negli Stati Uniti. Infatti, dopo tre giorni la ferita era già rimarginata e Sindona il 1° ottobre si trasferì nuovamente in casa della Longo. Successivamente, il 2 ottobre, veniva spedita da Milano una lettera all'avvocato Guzzi, nella quale si comunicava che Sindona avrebbe dovuto incontrarsi a Vienna l'11 ottobre con lo stesso Guzzi e con l'avvocato Gambino, che pertanto per quella data avrebbero dovuto prendere alloggio all'Hotel Intercontinentale. Senonché da una successiva telefonata dell'8 ottobre risultò che Guzzi non ancora aveva ricevuto la lettera e allora la Longo provvedeva a telefonargli da una cabina pubblica, per comunicargli che l'indomani un corriere gli avrebbe recapitato una lettera dei « rapitori » di Sindona. La lettera fu come al solito compilata da Sindona, che quindi quello stesso giorno (8 ottobre) lasciò la casa della Longo a Palermo, insieme con Gambino, non prima che la donna fosse stata avvertita che in serata il messaggio per Guzzi sarebbe stato ritirato da una persona di fiducia.

Infatti, verso le 18, Rosario Spatola ritirò il plico, per consegnarlo quindi, affinché lo recapitasse a Guzzi, al fratello Vincenzo. Costui però, alle ore 9,45 del 9 ottobre 1979, veniva arrestato, subito dopo aver consegnato la lettera all'avvocato Guzzi, dando così l'avvio alla fase delle indagini, che si è rivelata decisiva per scoprire la messinscena di Sindona.

Intanto, fallito l'incontro di Vienna, Sindona si era recato a Francoforte e da qui il 13 ottobre 1979 aveva raggiunto in aereo New York dove era rimasto nascosto nel motel Conca d'Oro di Staten Island, per farsi poi trovare la mattina del 16 ottobre, in una cabina telefonica di Manhattan, in condizioni fisiche, che aveva volontariamente provveduto a far degradare per assumere l'aspetto di un vero sequestrato.

d) *Il ruolo della mafia e della massoneria nel falso rapimento di Michele Sindona.*

Le cose dette nelle pagine precedenti e gli accertamenti compiuti dal giudice istruttore di Palermo dimostrano, in modo non dubbio, che il finto sequestro di Michele Sindona fu gestito dalla mafia, in tutte le sue fasi, da quella preparatoria a quella finale del rientro negli Stati Uniti; così come si può ritenere accertato

che anche Licio Gelli, seppure non prese parte direttamente alla messinscena, ne fu tuttavia messo al corrente.

È anzitutto un dato di fatto, come risulta tra l'altro dalle dichiarazioni di Miceli Crimi, che l'idea del finto rapimento risalga a parecchio tempo prima della sua attuazione; e poiché, come si è detto, Sindona espatriò dagli Stati Uniti con un falso passaporto, è già questo un segno per dedurne che a ciò provvide l'organizzazione criminale che faceva capo a John Gambino, e ciò dati gli stretti rapporti, a cui pure si è accennato, esistenti tra lui e Sindona. È d'altra parte probabile, come sottolinea il giudice istruttore, che si ricolleghi ai preparativi del viaggio di Sindona la circostanza che, a metà luglio 1979, Joseph Macaluso si sia recato in Sicilia, a Racalmuto ed a Palermo, per poi incontrarsi a Roma con Gaetano Graci, un costruttore e imprenditore catanese, proprietario, tra l'altro, almeno apparentemente insieme con propri familiari, della Banca Agricola Etnea; così come è verosimile che si ricolleghi parimenti a questa fase preparatoria del viaggio una telefonata partita dall'ufficio siciliano di Rosario Spatola per l'Hotel Pierre, dove alloggiava Sindona.

È d'altra parte risultato, secondo quanto si è detto in precedenza, che, nei suoi vari spostamenti che da New York lo portarono prima a Caltanissetta e poi a Palermo, Sindona venne aiutato e materialmente accompagnato, oltre che da Miceli Crimi, da altri personaggi, tutti appartenenti al mondo della mafia, quali Macaluso, Vitale, Foderà, Puccio. Un ruolo di primo piano svolse in questa fase Giacomo Vitale, col quale Miceli Crimi prese contatto, facendo intervenire, con una telefonata, Michele Barresi, che in precedenza glielo aveva presentato. Il Vitale, sempre secondo il racconto di Miceli Crimi, saputo che si trattava di aiutare un fratello massone, quale era Sindona, non fece difficoltà di sorta, occupandosi in prima persona dell'organizzazione del viaggio di Sindona in Sicilia, e procurando l'attiva partecipazione all'impresa di Foderà e di Puccio. A Caltanissetta, secondo ciò che si è detto, intervennero il Piazza, che era stato presentato a Miceli Crimi da quel funzionario massone della regione, Bellassai, del quale si è pure detto prima; nonché la Longo, anche essa massone e legata, come più volte si è ripetuto, da un legame di affettuosa amicizia con Miceli Crimi. A Palermo, infine, è appena il caso di ricordarlo, Sindona fu ospite prima della Longo e dopo l'arrivo in Sicilia di John Gambino nel villino della Torretta, appartenente ai suoceri di Rosario Spatola, che lo stesso Spatola aveva messo a sua disposizione. In questo periodo anche altre persone, come ad esempio il fratello di Joseph Macaluso, Salvatore, e come gli Inzerillo, tra cui Salvatore, poi ucciso nel 1981, ebbero una parte non sempre marginale nell'impresa di Sindona; mentre dal canto suo Pier Sandro Magnoni si era spostato in Spagna, dove avrebbero dovuto raggiungerlo Joseph Macaluso e l'avvocato Ahearn, con l'intento, tra l'altro, di cercare di creare attraverso la stampa (anche provocando l'eventuale intervento di Leonardo Sciascia) un'opinione pubblica favorevole a Sindona.

Questo massiccio intervento della mafia a favore di Sindona trova peraltro ulteriore riscontro nelle numerose telefonate, che, durante la permanenza in Palermo dell'interessato, si intrecciarono, così come ha accertato il giudice di Palermo, tra personaggi della mafia siciliana, tra cui in primo luogo lo Spatola, e persone appartenenti in America al *clan* di John Gambino; mentre molte chiamate raggiunsero dagli USA le utenze di mafiosi siciliani, tra cui anche quelle degli Inzerillo. In particolare, il giudice istruttore ha anche potuto stabilire che il 10 settembre 1979, e cioè il giorno prima della partenza per la Svizzera di Vincenzo Spatola, dall'utenza telefonica americana di Erasmo Gambino era pervenuta una telefonata nella abitazione di Macia Radcliff, convivente con un nobile siciliano, che successivamente avrebbe ammesso di aver conosciuto ed anche aiutato in una determinata circostanza Salvatore Inzerillo.

Anche il ritorno di Sindona negli Stati Uniti fu favorito ed anzi organizzato da una parte di quelle stesse persone che lo avevano aiutato a raggiungere la Sicilia, e in primo luogo da John Gambino. La partenza fu preceduta dal cambio di un assegno di 100.000 dollari, effettuato presso la Sicilcassa di Palermo da Rosario Spatola mediante l'utilizzazione del falso passaporto di Michele Sindona, intestato a Joseph Bonamico. Inoltre Joseph Macaluso, ai primi di ottobre, raggiunse dall'America Catania, insieme con l'avvocato Ahearn e con la moglie di quest'ultimo. Subito dopo i tre, insieme con Salvatore Macaluso, si erano recati a Palermo e qui i due Macaluso avevano parlato con Sindona, evidentemente per discutere le modalità del rientro negli USA. Quindi, dall'8 al 9 ottobre, Joseph Macaluso, la moglie di questi e i coniugi Ahearn avevano alloggiato a Taormina e la notte successiva all'Hotel Jolly di Roma. In tutti i casi, come egli stesso ha ammesso davanti alla Commissione, i conti degli alberghi erano stati pagati dall'imprenditore Graci, che ha affermato di aver fatto ciò per ricambiare una cortesia ricevuta dal Macaluso, anche se non aveva gradito che gli fosse stato addebitato dall'Hotel Jolly anche il conto degli ospiti americani del Macaluso.

Non c'è dubbio, infine, che nella fase finale del viaggio per l'America uno degli accompagnatori di Sindona fu John Gambino.

A queste protezioni e a questo aiuto che Sindona ricevette per realizzare il suo disegno, bisogna aggiungere quello della massoneria. In proposito, sono già significativi i nomi tante volte ricorrenti della Longo, del Piazza, del Bellassai, del Barresi e dello stesso Miceli Crimi, sempre che quest'ultimo si limiti ad essere un massone e la sua personalità non abbia invece (come si potrebbe evincere da quanto si è riferito riguardo ai colloqui circa la sua appartenenza alla CIA) risvolti ed aspetti ben più inquietanti. Ma a tutto ciò bisogna aggiungere che, secondo le dichiarazioni da lui rese alla Commissione, Miceli Crimi, durante la permanenza di Sindona a Palermo, si recò ad Arezzo per parlare, su incarico di Sindona, con Licio Gelli. A Gelli, Miceli Crimi si sarebbe limitato a dire quanto gli aveva suggerito lo stesso Sindona. In particolare gli avrebbe domandato se non gli sembrava eccessivo il linciaggio morale a cui Sindona era stato sottoposto e alla sua risposta posi-

tiva gli avrebbe rimproverato di non aver fatto niente, per cercare di attenuare questo linciaggio. Gelli allora gli avrebbe risposto che qualcosa aveva fatto e che gli effetti si sarebbero visti il giorno successivo. Miceli Crimi quindi gli avrebbe chiesto se avrebbe potuto fare qualcosa ove la famiglia di Sindona si fosse trovata in condizioni di bisogno; al che Gelli gli avrebbe detto che, se la famiglia aveva bisogno, doveva farglielo sapere, perché lui avrebbe cercato di muovere le persone adatte. A Gelli, sempre a suo dire, Miceli Crimi avrebbe parlato di Sindona come di un rapito, ponendo le domande suggeritegli da Sindona stesso come se fossero sue; ma la Longo ha sostenuto di credere che Gelli sapesse che Sindona si trovava in Sicilia.

Miceli Crimi, inoltre, sempre nella dichiarazione resa alla Commissione, ha anche parlato di una telefonata fatta a Gelli dal vicecomandante dei carabinieri Picchiotti, nella quale costui avrebbe detto che anche loro si trovavano male in Italia come Gelli, nella sua stessa situazione, sottolineando come i suoi ideali a proposito dell'antiateismo e dell'anticomunismo fossero gli stessi di quelli di Gelli.

Non si può fare a meno di ricordare che Miceli Crimi ha riferito alla Commissione che Sindona gli aveva parlato di protezioni di vario genere, gli aveva accennato alla sua conoscenza con Gambino e al suo proposito di fare con lui un giornale per gli italiani in America, gli aveva parlato di Gelli, e una volta aveva fatto anche riferimento a un ammiraglio del Pentagono, mostrandogli anzi una lettera che diceva fosse proprio di questo alto personaggio militare.

Quest'ultima circostanza si ritrova anche nelle dichiarazioni rese alla Commissione da Francesca Paola Longo, che ha appunto riferito che, durante la permanenza nella sua abitazione, Sindona le aveva mostrato una lettera, scritta in inglese, che s'era portata dietro e che diceva provenisse dal Pentagono. Lo stesso Antonio Caruso, peraltro, in un memoriale acquisito agli atti dell'istruttoria penale svoltasi a Palermo, ha affermato che Macaluso non solo gli aveva detto che Sindona godeva della protezione, in Sicilia, della massoneria e di mafiosi che controllavano uomini e posti-chiave, ma gli aveva anche mostrato alcune lettere compromettenti tra Sindona e un ammiraglio americano.

e) *La permanenza di Sindona a Palermo e gli scopi del suo falso rapimento.*

I risultati delle indagini, sommariamente esposti nelle pagine precedenti, sono già di per sé indicativi (anche se non si sono raggiunti al riguardo precisi riscontri probatori) di indebite interferenze di personaggi diversi da quelli che compaiono sulla scena della vicenda, nel falso rapimento di Sindona e negli scopi che con tale mezzo questi si proponeva di raggiungere. In effetti, se una organizzazione mafiosa, quale quella di cui si è parlato, profuse tanto impegno per aiutare Sindona a raggiungere la Sicilia ed a

rientrare poi negli USA, segno è che le persone che ne facevano parte intendevano così pagare un debito in precedenza contratto con lo stesso Sindona o si ripromettevano di trarre in futuro un utile dall'aiuto a lui prestato. Ma è anche verosimile che, quale che fosse lo scopo direttamente e più immediatamente perseguito, doveva essercene un altro diverso e non visibile, inteso, come è proprio delle organizzazioni mafiose, a costituire o a rinsaldare quella ragnatela di complicità e di connivenze con ambienti in qualche modo vicini ai pubblici poteri, che serve a far tuttora della mafia, come prima si è accennato, un fenomeno non solo criminale, ma che ha capacità reali di condizionamento della vita pubblica del paese. Sindona e l'aiuto prestatogli per la sua fuga dovettero essere, nell'occasione che interessa, uno strumento efficace per raggiungere questi scopi; né diverse finalità dovettero avere gli ambienti della massoneria, e specie quelli rappresentati da Licio Gelli, che si impegnarono anch'essi nel dare aiuto al latitante Sindona.

Di fronte a tali sospetti (che sono peraltro, per quanto si è detto, qualcosa di più di semplici sospetti), la Commissione si è impegnata a ricercare il vero scopo che indusse Sindona a fingere il rapimento e a recarsi in Sicilia, nemmeno direttamente, ma attraverso un itinerario a dir poco tortuoso.

A quest'ultimo proposito Miceli Crimi ha sostenuto che il giro attraverso paesi stranieri prima di raggiungere la Sicilia era stato determinato dall'esigenza di far perdere le tracce di Sindona; ma la spiegazione, come molte di quelle date da Miceli Crimi, è poco convincente, specie se si pensa che fu proprio nell'albergo dove alloggiò a Vienna che Sindona firmò col proprio nome. Comunque, sempre secondo Miceli Crimi, fu Sindona che gli comunicò il progetto di venire in Europa e in Sicilia. Tale disegno avrebbe dovuto avere due scopi: quello di favorire la riunificazione della massoneria (che era poi il disegno che, a suo dire, muoveva veramente Miceli Crimi) e di mettere in moto un tentativo separatista della Sicilia, in una chiave che si ricollegasse agli ideali massonici, antiateisti e anticomunisti, per estendere quindi questi ideali a tutta l'Italia; e l'altro scopo di ricercare in Italia documenti che avrebbero potuto aiutare Sindona nelle sue vicende di carattere finanziario e giudiziario. Il primo di questi scopi è stato definito dal giudice di Palermo come un mero pretesto, ma bisogna pure tener conto che, nell'istruttoria in corso a Milano, è stato chiesto a Miceli Crimi se una iniziativa del genere non fosse stata prospettata e coltivata, per lo meno nella fase iniziale, perché fosse poi possibile allo stesso Miceli renderne conto al Governo statunitense; come è un dato di fatto che lo stesso Miceli Crimi, nelle dichiarazioni rese alla Commissione, mentre in un primo tempo ha parlato del progetto separatista e di moralizzazione dell'Italia, a cominciare dalla Sicilia, come di una invenzione messa avanti da Sindona per convincerlo ad aiutarlo e a recarsi con lui in Sicilia, è sembrato poi incline ad attribuire a tale progetto una maggiore consistenza, quando ha affermato che Sindona gli aveva accennato, contemporaneamente al falso rapimento, alla possibilità di fare

qualcosa per la Sicilia, domandandogli se aveva degli uomini da mettere a disposizione per un'impresa del genere. Alla domanda Miceli Crimi avrebbe risposto che qualche centinaio di persone poteva trovare, ricevendo quindi da Sindona l'assicurazione che non doveva preoccuparsi perché ci avrebbe pensato lui, appena arrivato in Sicilia. Anche da Gelli, peraltro, Miceli Crimi si attendeva qualcosa in proposito, e cioè che gli presentasse delle persone disposte ad aiutarlo nel suo progetto. Sempre secondo Miceli Crimi, per l'idea del « golpe », Sindona sarebbe stato in contatto con il Pentagono e non con i servizi segreti. Miceli Crimi ha aggiunto, ancora, che successivamente, prima di lasciare la Grecia per raggiungere la Sicilia, Sindona gli avrebbe detto che era necessario abbandonare ogni proposito del genere di quelli indicati, sia a proposito della riunificazione delle logge massoniche, sia riguardo alla secessione della Sicilia e alla diffusione dell'idea anticomunista.

D'altra parte, Miceli Crimi ha precisato che Sindona, dopo averlo messo a parte dei suoi progetti, ne parlava pochissimo. Egli voleva dei documenti che lo scagionassero sia in Italia che in America; questi documenti non voleva richiederli direttamente, ma voleva fare apparire che a chiederli, in forme ricattatorie, erano i suoi rapitori politici. Era nata appunto da qui l'idea del falso rapimento, appunto perché risultasse che erano altri e non lui che avevano interesse ad avere i documenti che egli in effetti cercava; del pari, a questa stessa intenzione di Sindona si riconnetteva pure la necessità che egli, nel periodo del finto rapimento, soggiornasse in Italia, perché in Italia avrebbe potuto più facilmente manovrare per ottenere i documenti in questione. Quando però gli è stato fatto notare, nel corso della sua audizione, che le richieste di documenti venivano fatte spedire dagli USA, e che quindi, ai fini indicati, Sindona poteva fingere il rapimento rimanendo negli Stati Uniti e senza venire in Sicilia, Miceli Crimi ha dovuto ammettere di non aver mai chiesto spiegazioni a Sindona su questa che pure appariva una patente contraddizione ed ha riconosciuto di essere stato un « burattino » nelle mani di Sindona, mosso soltanto dal desiderio, per l'ascendente che questi esercitava su di lui, che la sua opera potesse servire a farlo riabilitare.

La Commissione, peraltro, non è stata nemmeno in grado di accertare, al di là delle indicazioni contenute nelle lettere spedite da Sindona, quali fossero i documenti che effettivamente Sindona cercava e se e di quali di questi documenti Sindona sia riuscito a venire in possesso. L'unico dato disponibile è l'affermazione di Miceli Crimi, secondo il quale in un primo momento Sindona, dopo il ritorno in America, non gli era apparso contento, non essendo riuscito ad avere tutti i documenti che gli interessavano; mentre successivamente, intorno al Natale, gli era sembrato invece tranquillo, perché aveva avuto la maggior parte delle carte che cercava e perché era convinto che il processo sarebbe andato bene.

È certo, d'altro canto, che durante la loro permanenza in Sicilia tanto Sindona quanto Miceli Crimi ebbero contatti con molte persone. Lo stesso Miceli Crimi ha affermato, nel corso delle istruttorie penali, di aver contattato in Sicilia molte persone, in parti-

colare massoni, per sviluppare le sue progettate iniziative anticomuniste. Egli ha detto peraltro che Sindona aveva avuto a Palermo rapporti con molte persone, ma ha aggiunto che non prestava molta attenzione ai suoi movimenti. Ha comunque precisato di aver visto nella casa della Torretta dove Sindona si era rifugiato John Gambino, Rosario Spatola, Caruso e Macaluso, sostenendo anche che Spatola non conosceva neppure Caruso e Macaluso; così come ha affermato di aver conosciuto solo in Sicilia Macaluso, Spatola e Inzerillo. Ha aggiunto che le lettere che Sindona faceva spedire venivano consegnate a persone diverse da lui, e che certamente erano al corrente della presenza di Sindona a Palermo: Vitale, Barresi, Macaluso, Caruso, Gambino, Spatola, Foderà e Puccio. Ha infine riconosciuto di aver passeggiato per Palermo insieme con Sindona per recarsi a casa della Longo. Sempre a proposito dei rapporti di Sindona con altre persone, Miceli Crimi, dopo aver chiarito che era stato lui a presentare Vitale a Sindona, ha anche affermato che quando si erano incontrati ad Atene, i due si erano appartati fuori della sua presenza ed erano rimasti da soli impegnati in un lungo colloquio, dandogli l'impressione che si conoscessero da tempo e che avessero tra loro rapporti di una certa intensità.

A sua volta, la Longo, dopo aver detto di aver ospitato Sindona, che aveva conosciuto solo in occasione del loro incontro, per l'affetto che portava a Miceli Crimi, ha ammesso di essere anch'essa massone e di battersi per l'autonomia delle logge massoniche femminili, una delle quali (« Atena ») era da lei diretta, e per la riunificazione della massoneria. Ha altresì affermato di sapere che pure Sindona era massone e di essere a conoscenza dei progetti di Miceli Crimi, che a questo scopo girava per la Sicilia per fondare *clubs* di giovani, votati all'idea, e anche per stabilire un rapporto con il Fronte nazionale siciliano separatista. La Longo ha quindi chiarito che la sua casa a Palermo, già prima dell'arrivo di Sindona, era sempre stata a disposizione di Miceli Crimi, che se ne serviva come studio per le sue prestazioni professionali. Al riguardo Rosario Spatola, sia pure mentendo, ha sostenuto di avere in un primo tempo conosciuto Miceli Crimi, da cui aveva fatto visitare una propria figlia, non col suo cognome ma con quello di Longo.

Sempre la Longo ha poi dichiarato che, durante la permanenza in casa sua di Sindona, si erano recate da lei, per incontrarsi con il suo ospite, molte persone, tra cui Barresi, Caruso, Macaluso, Vitale, Foderà. Il Barresi, anzi, in una di queste occasioni le avrebbe proposto di unificare con la sua la propria loggia massonica, ma la proposta non le era sembrata chiara ed essa l'aveva respinta. Ha aggiunto che non sapeva che Vitale fosse un mafioso, ed ha pure detto che Gambino, che essa non sapeva chi fosse, spesso si recava a casa sua e usciva con Sindona. Anche gli altri uscivano talora con Sindona: questo può considerarsi un dato acquisito, essendo tra l'altro risultato nelle istruttorie penali che Sindona si recava anche in pubblici ristoranti. È certo, in particolare – ed ha finito per ammetterlo lo stesso Spatola – che una volta Miceli

Crimi, lo Spatola, John Gambino, una ragazza che accompagnava questi (Ritz Mixie) e Sindona mangiarono insieme in un ristorante a Mondello.

Spatola tuttavia ha sempre negato di aver conosciuto Sindona, sia pure ammettendo che era possibile che glielo avesse presentato negli USA, senza che egli vi facesse caso, il cugino John Gambino. Spatola, inoltre, dopo aver parlato della sua carriera di imprenditore, che lo aveva portato ad avere fino a 3-400 operai, ha affermato che, in occasione di una campagna elettorale, si era impegnato con l'avvocato Francesco Renda a fare propaganda per Ruffini, ma non aveva poi mantenuto fede alla promessa.

La Longo, ancora, ha dichiarato che Sindona le aveva detto di essere venuto in Sicilia liberamente, ma che non doveva sapersi che egli si trovava a casa sua; tanto che, una volta in cui lei gli aveva detto che lo avrebbe denunciato ai carabinieri, le aveva risposto che così sarebbe finita sui giornali, come per dire che sarebbe stata uccisa. Ha pure aggiunto che, dopo i fatti, aveva avuto la sensazione che vi fossero dei legami tra Miceli Crimi, la mafia e Sindona ed ha infine narrato un episodio che appare di particolare significato: che, cioè, nell'agosto 1979, quando Miceli Crimi era momentaneamente tornato in America, un maresciallo di pubblica sicurezza si era recato da lei, per chiedere a Miceli un posto per sua nipote.

A sua volta, Miceli Crimi non ha avuto esitazione ad affermare davanti alla Commissione di avere avuto la sensazione (anche se ora più chiara di quanto non fosse stata a quel tempo) di essere stato pedinato, durante la sua permanenza a Palermo insieme con Sindona; ed ha anche aggiunto che, ripensando al passato, gli veniva il sospetto che qualcuno della polizia sapesse della presenza di Sindona a Palermo e non fosse tuttavia intervenuto.

Questa affermazione, valutata in riferimento allo specifico episodio narrato dalla Longo circa la visita del maresciallo di pubblica sicurezza, assume un significato, a cui non può non attribuirsi valore probatorio circa quelle indebite protezioni, che la presenza della mafia è in grado di procurare; e insieme rappresenta un segno, indubbiamente tenue, ma non per questo meno rilevante – se messo in rapporto con i contatti, di cui si è parlato, che Miceli Crimi avrebbe avuto con personalità del Governo statunitense – di un tentativo, compiuto da Sindona con il viaggio in Sicilia, non tanto di avere documenti che gli potessero servire, quanto di entrare in diretto contatto con persone che potessero venirgli concretamente in aiuto in un momento così difficile della sua vicenda, che doveva precedere di poco il definitivo riconoscimento, per ora soltanto negli USA, delle sue irrefutabili e gravissime responsabilità.

PARTE TERZA

PROPOSTE DI INNOVAZIONI NORMATIVE

1. — INDICAZIONI CIRCA UNA REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE ESISTENTE AI FINI DI MIGLIORARE LA VIGILANZA E LE POSSIBILITÀ DI PREVENZIONE E DI REPRESSIONE DEI COMPORTAMENTI ILLECITI IN MATERIA FINANZIARIA.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge istitutiva facoltizza la Commissione, ove ne ravvisi l'opportunità, ad indicare gli interventi legislativi opportuni al fine di: *a*) migliorare la vigilanza; *b*) migliorare le possibilità di prevenzione e di repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria.

L'ampia portata della norma va tuttavia circoscritta nei limiti della illiceità ed illegittimità degli atti riscontrati nel corso dell'attività della Commissione, con riferimento specifico ai fatti che hanno costituito oggetto dell'inchiesta.

Va detto che dal 1971 ad oggi si sono introdotte nel nostro sistema legislativo notevoli innovazioni che, rispetto all'epoca degli avvenimenti in questione, hanno molto ridotto le anomalie esistenti, essendo stati validi correttivi di una realtà che affondava le sue radici in leggi lontane poste in essere in un diverso contesto economico, politico e sociale.

Indipendentemente dalle proposte che verranno qui formulate, c'è da ricordare che il Parlamento sta procedendo ad ulteriori modifiche del sistema in accoglimento delle direttive CEE, con l'attuazione della direttiva comunitaria 77/780.

In altra parte della relazione già si è detto della perfettibilità della legge di finanziamento dei partiti ed a tale parte si rinvia integralmente.

Solo per dovere di completezza, al quadro delineato ed ai suggerimenti proposti occorre aggiungere che, per una più efficace opera di repressione dei comportamenti illeciti, andrebbe precisata la natura giuridica dei gruppi parlamentari, che, come è noto, sono gli immediati destinatari e percettori delle somme stanziate per il finanziamento pubblico dell'attività dei partiti. È superfluo ricordare che il nostro ordinamento riconosce i partiti come associazioni, mentre per quanto concerne i gruppi parlamentari ci si è sino ad oggi affidati al riconoscimento di fatto di una realtà prevista dalla Costituzione e dai regolamenti delle Camere, senza tuttavia provvedere ad una loro certa collocazione nell'organizzazione statuale. La scarna dottrina e l'ancor più scarna giurisprudenza sono propense a considerare i gruppi come organi del Parlamento, sia pure in funzione atipica, e la legge sul finanziamento dei partiti pare

accreditare tale ipotesi evidenziandone il collegamento o meglio il coordinamento teleologico con i partiti e con il Parlamento stesso.

Dalla determinazione, o meglio dall'individuazione della natura dei gruppi parlamentari discende l'identificazione del tipo di reato commesso per atti o fatti compiuti in violazione della legge sul finanziamento dei partiti, con la conseguente attribuzione di responsabilità e l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento alle forme di controllo o revisione previste nell'ordinamento.

La fase propositiva ha già trovato accenno e sviluppo anche per quanto riguarda i cosiddetti fondi grigi interni alle banche. Su questo punto sarà opportuno tornare più avanti.

a) *La vigilanza.*

È opportuno premettere alcuni dati per così dire storico-giuridici. L'attività bancaria, ancorata dalla legislazione vigente al sistema debito-credito contro denaro (vedasi non solo il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, ma anche gli articoli 1834 e seguenti del codice civile), ha mutato, specie negli ultimi decenni, la sua principale fisionomia per assumere dimensioni di carattere imprenditoriale-commerciale in momenti di *boom* economico e con lo svilupparsi di attività multinazionali.

La grande impresa e il commercio internazionale, dopo il periodo molto florido degli anni '60, hanno subito particolari contrazioni ed un andamento di instabilità nel decennio successivo, sulle cui cause non è dato qui indagare.

L'assunzione però da parte delle banche di partecipazioni societarie o lo svolgimento di attività imprenditoriali hanno fatto sì che la crisi dell'economia non rimanesse un fatto isolato, ma coinvolgesse anche quelle strutture di supporto o quelle imprese in cointeressenza o partecipazione aventi scopi istituzionali primari di altro genere. Si è avuto sulle banche un duplice riflesso, l'uno interno riguardante l'attività amministrativa, l'altro esterno riguardante l'attività operativa. Sotto il primo profilo, si è assistito ad incertezze di conduzione in taluni istituti portati ad operare con eccessiva disinvoltura, mentre sotto il secondo aspetto si è assistito all'aumento della rischiosità nelle operazioni di intermediazione. L'instabilità finanziaria della imprenditoria ha condizionato di conseguenza l'attività delle banche, incidendo sul volume di intermediazione, con riflessi immediati sulle diverse categorie di utilizzatori finali del credito.

Il risultato è stato il verificarsi di dissesti bancari su scala internazionale, che hanno costretto il « gruppo dei dieci » ad un riesame globale della situazione intermediativa in ordine alla utilizzazione finale del credito, con univoco orientamento verso una prevenzione di potenziali situazioni di dissesto mediante diverse possibilità di intervento dell'autorità di vigilanza. Ciò ha comportato e comporta maggior cautela operativa degli istituti di credito, specie in sede internazionale, per evitare che il rischio tipico di ogni imprenditoria, anche se particolare come quella bancaria, possa an-

dando oltre ogni ragionevole limite, creare situazioni disastrose per l'economia dei vari paesi.

L'anzidetta cautela, è ovvio, non potrà mai spingersi oltre le normali regole della prudenza, non essendo concesso, di fatto, l'annullamento per alcune attività economica del cosiddetto « rischio di impresa ». Occorre di conseguenza ammettere che nella gestione dell'attivo bancario non debbano esistere vincoli amministrativi tali da paralizzare attività che i banchieri, nella loro professionalità, ritengono meritevoli di attenzioni. Oggi i vincoli, come negli anni '70, sono parecchio pesanti: ma l'intervento riduttivo del rischio deve avvenire attraverso la vigilanza preventiva, per impedire che l'alea delle operazioni non sia valutata nelle giuste dimensioni per operazioni speculative spesso estranee al fatto squisitamente bancario.

Il Parlamento deve a questo punto compiere una scelta: o la attività degli istituti di credito è prevalentemente d'impresa, o è funzione pubblica.

Il dilemma è stato posto formalmente, da un lato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 6 del 10 ottobre 1981, e dall'altro dal disegno di legge di iniziativa governativa n. 976/Senato: « Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 e norme interpretative ed integrative in materia di attività creditizia ». A seconda della scelta legislativa scaturiranno conseguenze diverse in ordine all'esercizio della vigilanza; in ogni caso, il principio irrinunciabile dovrebbe essere quello che si ispira ad una compenetrazione o compartecipazione, in forma privilegiata, nella attività di controllo dei paesi nei quali avviene l'esercizio del credito.

Il dissesto delle banche sindoniane e delle altre istituzioni bancarie all'estero ha infatti messo in luce che è stata la discrasia nei controlli a favorire gli eventi. Cioè: ogni istituto di vigilanza ha fatto ciò che doveva ai sensi di legge, ma l'assenza di norme di coordinamento non ha consentito l'attività di prevenzione di cui si è detto.

De jure condendo, l'attività di vigilanza dovrebbe competere in via primaria all'autorità del paese nel quale ha sede legale l'istituto di credito, con il concorso però degli altri paesi ospitanti filiazioni dell'istituto con competenza sulle filiazioni medesime, il cui controllo, per quanto attiene al cosiddetto rischio d'impresa, sarebbe in ogni caso demandato all'autorità con potere sulla casa madre.

L'attività di vigilanza del paese ospitante dovrebbe essere limitata all'accertamento dell'esistenza dei presupposti dell'ordine pubblico a norma delle leggi dello Stato, mentre l'attività del paese nel quale ha sede la casa madre avrebbe natura tutoria.

In definitiva, il controllo sull'intera attività internazionale della istituzione sarebbe di competenza dell'autorità del paese di origine. Se si fosse potuto realizzare in precedenza un meccanismo del genere, probabilmente il dissesto sindoniano avrebbe avuto portata più limitata, o addirittura sarebbe stato impedito.

Nel nostro paese, come nella generalità degli altri Stati, l'ordinamento non consente attualmente tale dilatazione dei poteri dell'autorità di vigilanza e non contiene i princìpi per la realizzazione di un'attività come quella esposta. È però necessario che la Comunità Economica Europea venga stimolata in tal senso, al fine di introdurre le necessarie modifiche normative con il recepimento, per legiferazione diretta o per adattamento, nelle legislazioni nazionali dei principi della direttiva in materia di « vigilanza delle istituzioni creditizie su basi consolidate ».

In tale recepimento dovrà aversi riguardo all'aggregazione delle attività di un istituto di credito « capogruppo » con quelle degli altri enti in partecipazione, depurate dalle operazioni all'interno del gruppo.

I rapporti con gli Stati extracomunitari potranno essere regolati secondo specifici accordi tra la Comunità e tali Stati e tra questi ultimi e gli Stati membri direttamente, secondo la prassi internazionale.

La vigilanza su gruppi finanziari facenti capo ad un ente creditizio dovrebbe avvenire tenuto conto del consolidamento dei conti dei singoli enti finanziari e creditizi appartenenti al gruppo con quelli dell'ente creditizio « capogruppo ».

In armonia con quanto sin qui esposto, l'esercizio della vigilanza consolidata sarebbe attribuito alle autorità del paese nel quale è la sede sociale dell'ente « capogruppo ». Si tratterebbe di una vigilanza additiva, e non sostitutiva o surrogatoria di quella svolta dalle autorità competenti in via primaria nei riguardi dei singoli enti creditizi interessati.

La legislazione degli Stati membri dovrà assicurare che gli enti creditizi finanziari forniscano alle case madri, nazionali o estere, le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata. Per questi stessi motivi dovrà essere prevista la possibilità di uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati interessati.

Il disegno di legge n. 976/Senato già contempla (articolo 1/7) una collaborazione tra le competenti autorità creditizie « al fine di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi sede nel territorio della Comunità », ma tale collaborazione è riferibile solo alle succursali.

Si è parlato di scelta che il legislatore deve compiere in ordine alla identificazione della natura dell'esercizio del credito. La Banca d'Italia offre già uno spunto per l'approfondimento che potrà essere compiuto in sede legislativa. Come è noto, essa ha dato istruzioni perché le banche si astengano dall'assumere partecipazioni societarie e di altro genere in attività extracreditizie.

Non pare però sufficiente un semplice atto (un mero atto interno) per conseguire lo scopo di impedire il coinvolgimento dell'istituto di credito in operazioni commerciali che, impegnando la banca, possano allargare eccessivamente il rischio tipico di impresa, coinvolgendo i depositi ed introducendo fattori aspecifici nel sistema.

Su tale aspecificità non pare possano sussistere dubbi, atteso che l'ente creditizio, per direttiva comunitaria, ha un'attività consistente nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto.

Anche con riferimento a quest'ultimo punto potrebbe essere non ultronea una iniziativa in tema di chiara connotazione di responsabilità. Sono troppo note vicende giudiziarie recenti per frapporre ulteriori motivi di indugio; ed è altrettanto palese che i criteri esistenti al riguardo non sono del tutto soddisfacenti. Da ciò sorge, invece, la necessità di una identificazione della responsabilità nella concessione del credito.

Si parla, attingendo all'esperienza sindoniana, della concessione ad ampio contenuto.

Le decisioni che vengono assunte nei consigli di amministrazione si basano sulle valutazioni degli uffici e sulla conseguente proposta della direzione. Appare indilazionabile l'introduzione del principio di non responsabilità dei membri del consiglio in caso di proposte fondate sulla prospettazione di situazioni irreali. Ciò in quanto i membri di un consiglio partecipano solo episodicamente alla vita dell'istituto; e il loro compito primario è quello di indirizzare le scelte strategiche manageriali, e non già di amministrazione corrente.

La responsabilità degli amministratori deve essere in realtà codificata diversamente, anche e soprattutto in relazione alla tutela del risparmiatore, che deve in ogni caso essere garantito sul deposito bancario.

Nel caso Sindona la pratica della ripatrimonializzazione o ricapitalizzazione ha avuto corso in maniera eccessiva, con investimenti dei depositi talmente massicci in attività extrabancarie, e tenuta di esiguo patrimonio nelle banche medesime, da non consentire un pronto realizzo o comunque una disponibilità a garanzia del debito.

L'argomento della responsabilità non va quindi disgiunto da opportuni interventi sulla determinazione dei criteri in ordine alla precostituzione del patrimonio.

In connessione con quanto più sopra detto sul divieto di assunzioni partecipative in attività extraistituzionali, si deve però aggiungere un seguito per così dire, *a contrario*.

L'intervento del legislatore deve delimitare i casi in cui le aziende di credito sono costrette ad interventi sussuntivi di oneri di finanziamento in condizioni di anomalie di mercato, sulla considerazione della prevalenza dell'interesse generale che porta al sostegno del sistema industriale; né questo si può raggiungere con il plafonamento del credito, che deve in ogni caso tener conto delle particolari situazioni condizionate da fatti contingenti.

Questi ultimi aspetti, senza menomare la professionalità del banchiere, servirebbero tra l'altro ad eliminare la presunzione di dolo e, nel caso di specie, avrebbero consentito alle cosiddette « banche di salvataggio » più decisi interventi a tutela della clientela.

A conclusione di questo punto, anche se parzialmente fuori tema, ma sempre nei limiti dell'articolo 7, si suggerisce un intervento per razionalizzare la concorrenza bancaria in ordine ai rapporti con l'estero.

Il pluralismo del sistema bancario, in questo pienamente conforme ai principi della Costituzione, è un fatto intangibile. È d'altra parte indiscussa la necessità di controlli sulla concorrenza bancaria, posti in essere dalle pubbliche autorità e discendenti da esigenze di tutela degli interessi collettivi.

L'attività di controllo è ordinariamente considerata come fatto *ex post* e non già *ex ante*; d'altra parte, il concetto giuridico di controllo in tema di attività bancaria è tale da riguardare il momento commissivo e non quello potenziale.

Va però detto che, con riferimento ai rapporti internazionali, è possibile pervenire ad una individuazione di forme di controllo preventivo, in funzione di premessa per l'autorizzazione, incidente sull'attività intermediativa, senza peraltro mortificare il principio della concorrenza.

È noto che la legittimità e liceità delle operazioni con contropartita straniera è data dall'intervento di una banca agente e, per attività limitate, anche di aziende di credito nominate delegate dalla Banca d'Italia.

La qualifica di « banca agente », che è conferita dalla Banca d'Italia, autorizza la raccolta e l'impiego di valuta estera con gestione propria. Attualmente detta qualifica è posseduta da 231 banche, oltre 200 delle quali nominate nell'ultimo ventennio. Dai dati ABI si apprende che la ripartizione tra i vari tipi di banche è la seguente:

— Istituti di credito di diritto pubblico	6
— Banche di interesse nazionale	3
— SpA ed in accomandita pA	76
— Banche popolari	63
— Casse di risparmio	69
— Altre	14

L'ampliamento degli scambi e l'intensificarsi dei rapporti commerciali internazionali hanno indubbiamente favorito tale proliferazione. C'è da chiedersi per il futuro quale politica si dovrà seguire: se mantenere cioè intatto il potere discrezionale amministrativo della Banca d'Italia, ovvero precostituire per legge inderogabili requisiti, in ordine ai quali la Banca d'Italia dovrà operare gli opportuni controlli per l'ammissione all'operatività con l'estero.

b) *Prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria.*

L'attività della Commissione ha tra l'altro messo in luce che:

esisteva una pluralità di società finanziarie ubicate nei vari « paradisi fiscali », concorrenti a formare la struttura operativa del potere internazionale con le banche, « vero punto fermo » della struttura medesima;

le banche fornivano risorse sia palesi sia occulte, attraverso i depositi fiduciari, con altissima concentrazione di rischio;

esistevano interessenze di banche in società e viceversa;

venivano sistematicamente violate le disposizioni del codice civile e della legge bancaria;

era prassi invalsa l'accensione di libretti o conti a nomi di fantasia.

Da tutto questo deriva la necessità di un ulteriore approfondimento dei temi sin qui trattati ed una valutazione sull'opportunità di modifiche alla legge bancaria e alle norme disciplinanti l'operatività e la pubblicità delle società in Italia.

Per quanto riguarda i « paradisi fiscali », occorre considerare la rilevanza sia delle cosiddette società multinazionali, sia delle *Anstalten*, realtà che, pur nella diversa fisionomia giuridica (società e persone giuridiche), di fatto costituiscono la maschera dell'imprenditore occulto e si incontrano nelle più variate operazioni di borsa.

In genere, però, società ed *Anstaltèn* finiscono per avere un legame talmente stretto da identificarsi quanto al risultato finale del profitto nascosto.

In tema di *Anstalten* (ed anche di *Treuunternehmen*), la Corte di cassazione ne ammette la riconoscibilità nell'ordinamento italiano, essendo considerate persone giuridiche dall'ordinamento di origine e non essendovi contrarietà all'ordine pubblico internazionale (Cassazione, prima sezione civile, 14 aprile 1980, n. 2141; Cassazione, prima sezione civile, 10 aprile 1978, n. 1659; Cassazione, prima sezione civile, 28 luglio 1977, n. 3352). In senso contrario, e cioè per il non riconoscimento, si sono pronunciati soprattutto il tribunale e la corte d'appello di Milano.

Le *Anstalten* sono utilizzate dagli operatori economici italiani in genere per coprire i capitali all'estero, per occultare gli utili e per evadere il fisco, e costituiscono per l'ordinamento del Liechtenstein, secondo la definizione del Ferrara, una « persona giuridica tuttofare », potendo essere utilizzate per gli scopi più disparati, anche non di natura economica.

Per l'ordinamento di origine, la disciplina è rimessa alla volontà del fondatore, il quale può modificare lo statuto e trasferire

ad altri la partecipazione al fondo di dotazione, in totale assenza di qualsiasi controllo sulla gestione; fatto, questo, che ha la sua più tipica espressione nella facoltà riconosciuta al fondatore di revocare *ad nutum* gli amministratori.

La giurisprudenza, come abbiamo visto, riconduce quindi le *Anstalten* tra le persone giuridiche assimilabili alle fondazioni. Coloro che hanno negato la rilevanza per il nostro ordinamento delle *Anstalten* hanno fatto ricorso alla tesi della possibile unipersonalità societaria contrastante con le nostre previsioni in tema di società, ma il richiamo è stato dichiarato non conferente per la disposizione di cui all'articolo 16 delle preleggi e per la compatibilità con la previsione del successivo articolo 21.

Va tuttavia considerato che, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973, che ha introdotto la categoria delle persone giuridiche assimilate, le *Anstalten* possono essere considerate, ai fini della legge tributaria, come enti commerciali, quindi come soggetti passivi dell'IRPEG.

Orbene, appare conforme al nostro ordinamento l'applicabilità, mediante novellazione, agli enti di cui trattasi della disciplina prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, specie quando si è in presenza di *Anstalten* il cui capitale è costituito da quote o da azioni. Su questo punto specifico, va detto che le società sindoniane ubicate all'estero, esistenti anche solo di fatto, avevano tra gli scopi principali le operazioni di acquisto e vendita di azioni, con riflessi immediati sulle banche.

Non è azzardato supporre che la contrattazione attraverso le banche corrispondenti estere potesse contenere irregolarità non evidenziabili della vigilanza, per l'anonimato delle azioni trattate. Secondo il nostro codice civile (articolo 2355), le azioni possono essere nominative o al portatore; queste ultime, però, non devono essere vietate dall'atto costitutivo e non possono essere tali fino a quando non siano interamente liberate.

Una ipotesi riformatrice che appare conforme ai principi dell'ordine pubblico potrebbe contemplare la modifica *tout court* dell'articolo 2355, con l'introduzione generale della nominatività delle azioni: principio, questo, che avrebbe quindi validità anche per le società straniere e per le *Anstalten* con patrimonio azionario. La nominatività permetterebbe di esercitare le forme di controllo necessarie non solo ai fini impositivi, ma anche ai fini cognitivi in tema di autorizzazione all'esercizio del credito e per il rispetto della auspicata normativa del divieto dell'assunzione di rischi non strettamente connessi con la funzione del credito.

Tale ipotesi, seppur conforme all'ordinamento, deve però essere differita ad un momento successivo, in quanto, se immediatamente realizzata, rischierebbe di paralizzare ogni forma di investimento, con involuzione del sistema industriale e drenaggio all'economia, negando con questo il principio dell'utilità sociale del diritto; e deve in ogni caso essere strettamente connessa con la riforma generale delle società e della borsa.

Le convenzioni internazionali ammettono (vedasi l'articolo 5 della Convenzione dell'Aja) l'esclusione dal riconoscimento per quei diritti che, attribuiti dall'ordinamento del paese di origine, sono negati dall'ordinamento interno agli enti corrispondenti, poiché il riconoscimento di una istituzione a qualsivoglia natura non comporta l'automatismo del trasferimento della totalità delle situazioni giuridiche originarie.

Si è appurato, ed è evidenziato nella parte espositiva, che, in ordine all'aumento del capitale della Finambro, Sindona si proponeva di far sottoscrivere le azioni da non residenti per il 51 per cento del capitale. Indubbiamente, la costituzione di finanziarie o società per azioni o società in genere con capitale prevalentemente straniero è atto conforme alle previsioni della nostra legislazione. Occorre però riflettere sulle conseguenze anche di natura politica che una possibilità del genere può produrre. Si palesa quindi necessario un intervento del legislatore, che peraltro risulterebbe gradito anche alla CONSOB, sulla quotazione dei titoli in borsa e la negoziazione. Si parla ovviamente delle azioni quotate in borsa, ma il discorso può essere esteso anche al mercato ristretto. È necessario far sì che tutte le compravendite dei titoli passino attraverso la borsa, ma a ciò dovrà seguire la trasparenza di bilancio per le società e le fiduciarie.

È noto d'altra parte che da tempo si va affermando la necessità della cosiddetta « trasparenza » degli atti della pubblica amministrazione, su cui esistono già studi avanzati per iniziative legislative; non si vede perché detti intendimenti non debbano, per traslato, essere recepiti in sede societaria.

L'identificazione della proprietà e della consistenza del bilancio, tanto in conto finanziario quanto patrimoniale, è essenziale per la moralizzazione delle strutture societarie con diretti benefici sulle istituzioni creditizie. Se esistono fiduciarie, tra gli azionisti occorre che venga ribaltato il rapporto fiduciante-fiduciario, nel senso che deve essere consentita l'individuazione nominativa del primo ovvero la pertinenza al secondo del diritto.

Questa ipotesi, se recepita, potrebbe portare alla revisione, se non alla eliminazione della facoltatività della quotazione in borsa *ex* legge 20 marzo 1913, n. 272.

Attraverso l'anzidetta trasparenza sarebbe tra l'altro immediatamente individuabile il non residente, per il quale dovrebbe applicarsi, per gli investimenti, la stessa disciplina che si applica per il residente che investe all'estero. Il mercato finanziario interno avrebbe così un minimo di protezione, con la delimitazione del campo di possibili iniziative speculative. Con ulteriore perfezionamento è anche ipotizzabile il divieto alle banche di operare in borsa, riservando questa contrattazione agli agenti di cambio.

In sede indicativa, il tema dei depositi fiduciari, dei conti grigi e dei nomi di fantasia deve avere trattamento uniforme.

Si è indugiato sulla tecnica dei cosiddetti depositi fiduciari. Orbene, l'anonimato che protegge tale pratica bancaria non può coesistere con il nostro ordinamento, che postula la nominatività del richiedente per l'operazione bancaria. Diversa cosa è il segreto

bancario, che, sia pur nell'attuale forma attenuata, è garanzia per il cittadino e per lo Stato: per il primo a seguito della protezione accordata in tal modo alle operazioni compiute, per il secondo perché, caduto detto segreto, la fuga di capitali all'estero riprenderebbe in modo ben più massiccio, magari con il ritorno alla vecchia utilizzazione dello « spallone ».

Il segreto bancario è tutelato dalla legge, ma non lo è l'anonimato delle operazioni; o, meglio, la legge tace in proposito. Appare quindi indispensabile (specie in momenti con fatti criminosi ad alta frequenza) fissare in via legislativa principi sui quali potrà successivamente intervenire in sede amministrativo-regolamentare, per i poteri propri, la Banca d'Italia.

Del pari, l'anonimato che si concretizza nell'emissione di assegni circolari intestati a nomi fasulli e nella costituzione di depositi con libretti al portatore intestati a nomi di fantasia non può essere considerato mera irregolarità, ma, potendo agevolare - come nel caso Sindona - la perpetrazione di reati, deve essere impedito. È opportuno pertanto il controllo da parte della banca dell'identità del soggetto che richiede determinate operazioni, da definirsi nella specie e nella quantità, con dichiarazione di svolgimento delle operazioni a nome proprio o appalesamento di altri.

L'intervento dovrà riguardare non solo il cliente, ma andrà finalizzato ad impedire che si attuino nell'interno degli istituti di credito manovre di questo tipo anche nell'interesse momentaneo della banca: il che, si ripete, pare avvenire con l'adozione della contabilità o di mezzi (tipo il libretto al portatore) cosiddetti « grigi », come il porre in sospensione la registrazione ai fini di bilancio, rimandandola ad un momento successivo, con una operazione tecnicamente perfetta sia formalmente, sia sostanzialmente, ma portatrice di differimenti ingiustificati. Le banche, cui spetta una posizione preminente nell'ordinamento per le enormi possibilità attinenti alla gestione del credito, hanno in primo luogo il dovere di probità interna (il che è comprensivo anche della regolarità), indi una funzione di tutela dell'economia, che può estrinsecarsi con la prevenzione di fatti anomali prodromici di eventi più gravi.

Si è già accennato al carattere peculiare dell'attività bancaria secondo il sistema vigente. Si è anche detto dell'orientamento che sta emergendo in sede legislativa sulla caratterizzazione commerciale dell'attività creditizia in relazione alla presunta inadeguatezza delle norme che disciplinano l'attività bancaria, risalendo il *corpus* di dette norme al 1936-1938, con rinvio addirittura al vecchio codice di commercio.

Si individuano tre zone meritevoli di attenzione: le lacune, le disposizioni penali e le fusioni.

È però preliminarmente necessario che venga chiarita la natura da attribuirsi al sistema legislativo bancario, se cioè occorre arrivare, sia pure in prospettiva, ad una formulazione analitica, ovvero se sia preferibile lasciare discrezionalità, il cui grado di ampiezza dovrà determinarsi, alla vigilanza e al Governatore della Banca d'Italia.

La delicatezza dell'attività creditizia, sia che essa venga esercitata in regime di pubblicità, sia che venga considerata come commercio, impone la necessità di una disciplina ad *hoc*, non soggiacente alle norme di diritto comune, dotata di autonomia propria e con espressa assenza di rinvii normativi analogici o desunzione *aliunde* di fatti normativi.

In questo contesto, il ricorso alla discrezionalità degli organi della Banca d'Italia pare dover trovare rafforzamento, magari attraverso una predisposizione regolamentare di massima che colmerebbe tra l'altro, se dettagliata nell'articolazione, il vuoto tuttora esistente in riferimento agli articoli 101 e 102 della legge bancaria. Vero è che l'originaria lacuna è stata in parte colmata, in *primis* dalla legge di conversione del 1938, indi dalla successiva novellazione, ma rimangono pur sempre da disciplinare modalità esecutive che, neglette per lungo tempo, sono emerse in tutta evidenza non solo dal caso Sindona, ma da altre recenti situazioni e vicende giudiziarie.

Tali lacune, unite alla mutata situazione economico-politica, hanno fatto sì che spesso il giudice tendesse a diventare giudice della professionalità del banchiere, come felicemente è stato sostenuto in autorevole sede dottrinale, e che ciò derivasse dalla penalizzazione dell'attività attraverso una surrettizia applicazione delle norme repressive dei delitti contro la pubblica amministrazione, norme riferibili a momenti nei quali il concetto di pubblica amministrazione e di attività creditizia erano ben diversi da quelli attuali. Da qui la tendenza a considerare le banche e in generale il settore del credito come strumenti in vario grado responsabili di episodi di criminalità economica. Tendenza che, *de lege ferenda*, deve essere respinta con la riaffermazione che il giudizio sulla professionalità non può essere dato dal giudice sulla base di un singolo risultato negativo valutato *a posteriori*, ma deve trovare riscontro e conferma in sede interna.

Ciò è maggiormente necessario se si vuole che l'attività ispettiva e di controllo in genere avvenga esclusivamente sulla base del dato tecnico ed abbia la durata necessaria, senza il timore di commissione di reati (omissione di atti di ufficio o favoreggiamento od altro) per non avere immediatamente (si dice « immediatamente » e non « tempestivamente ») avvisato l'autorità giudiziaria.

Dalla deposizione resa dall'ex Governatore Carli il 28 gennaio 1981 alla Commissione risulta infatti che uno dei motivi per i quali non si fece ricorso all'articolo 57 della legge bancaria fu che la Banca d'Italia aveva trasmesso un esposto-denuncia alla magistratura. Si dovrebbe imporre quindi il ricorso alla denuncia solo al termine delle complesse operazioni ispettive, essendo momentaneamente sufficiente il rapporto al governatore: la deroga ai principi generali sarebbe giustificata dalla peculiarità della funzione degli istituti di credito in relazione alle conseguenze anche internazionali.

Con questo non si dice che l'eventuale fatto criminoso intrabancario debba essere affrancato dalla legge penale, ma si prospetta la opportunità di consentire il differimento della denuncia sulla base

della valutazione discrezionale di un organo altamente tecnico in funzione di tutela dell'attività del credito.

L'ottica nella quale sono state varate le disposizioni penali che costituiscono il titolo VIII della legge bancaria può essere, in sede di revisione, recepita per il riconoscimento che si è dato alla professionalità dell'istituto di emissione, ma la normativa medesima deve essere opportunamente integrata da specifiche norme penali esclusivamente destinate alla fattispecie delittuosa dei reati bancari. Ciò facendo si perverrà alla conclusione che tutto quanto non sarà ivi previsto sarà perciò stesso conforme alla normativa e penalmente lecito.

Un ulteriore punto sul quale la legge bancaria necessita di revisione è da rinvenirsi con riferimento al titolo VII, riguardante le funzioni.

Per tale genere di operazioni è necessario rendere più pregnante il controllo preventivo della Banca d'Italia. Dovrà trattarsi non solo di un intervento valutativo di ordine tecnico, ma anche di ordine giuridico. Il principio della non preclusione delle disposizioni statutarie dovrebbe costituire la premessa per le successive decisioni; non va a questo proposito dimenticato che l'indagine sul caso Sindona ha messo in luce l'anomalia del comportamento del Banco di Roma in relazione alla clausola di gradimento presente nello statuto della Banca Unione. Infine dovrebbero essere tenute distinte le procedure per l'incorporazione e per la fusione, dovendo quest'ultima essere limitata alle aziende di credito a natura omogenea. L'attività di controllo dovrebbe quindi riguardare la consistenza patrimoniale ed il rispetto dei principi della ricapitalizzazione nel decorso del tempo, in relazione alle obbligazioni verso terzi.

2. — PROPOSTE IN ORDINE AD UNA DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI.

Nel corso della sua attività la Commissione ha avuto occasione di rilevare più volte l'esistenza di notevoli incertezze interpretative intorno alla precisa estensione dei suoi poteri e ad alcune delle modalità procedurali da osservarsi nello svolgimento delle inchieste. In effetti, l'ampia formula dell'articolo 82 della Costituzione, secondo cui le Commissioni parlamentari di inchiesta sono provviste dei poteri dell'autorità giudiziaria, non sembra sufficiente a dirimere in modo definitivo alcune rilevanti questioni, di fronte alle quali anche la dottrina non è orientata in senso univoco; e, d'altra parte, la peculiarità del procedimento di inchiesta – tanto nei confronti delle procedure giudiziarie, quanto nei confronti delle ordinarie procedure parlamentari – solleva a sua volta problemi, che non è possibile, allo stato, risolvere sulla base di una apposita normativa.

A tale carenza la Commissione si è sforzata di ovviare adottando, nella seduta del 1° ottobre 1980, un documento sulle procedure da osservarsi nelle audizioni e nelle testimonianze: nel quale

si è cercato, per quanto possibile, di recepire le indicazioni, non sempre univoche, della prassi e gli insegnamenti contenuti nella nota sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 22 ottobre 1975 (1). Sarebbe, però, certamente preferibile – per evidenti ragioni di certezza giuridica e di uniformità procedurale – che, per regolare rispettivamente i poteri delle Commissioni parlamentari di inchiesta e le modalità del procedimento che dinanzi ad esse si svolge, intervenissero una legge ordinaria di attuazione dell'articolo 82 della Costi-

---

(1) Il documento citato recita testualmente così:

« La Commissione deciderà se procedere mediante libere audizioni parlamentari, esenti da formalismi giuridici, e cioè in modi sostanzialmente non diversi da quelli mediante i quali le Commissioni sogliono eseguire siffatte audizioni a termini del Regolamento della Camera dei Deputati; o mediante testimonianze formali, da assumere con procedure modellate su quelle giudiziarie. Quest'ultima procedura sarà sempre adottata quando si tratta di accertare fatti specifici.

Non resterà preclusa la possibilità di passare, ove necessario, dall'audizione alla testimonianza formale, in particolare nella ipotesi che in sede di audizione siano rese dichiarazioni che la Commissione ritenga false o reticenti.

Le domande dovranno essere rivolte per il tramite del Presidente. A giudizio della Commissione, le domande potranno trarre spunto da argomenti raggruppati in "capitolati" preventivamente delimitati, discussi e approvati dalla Commissione. Sull'ammissibilità di domande del tutto estranee agli argomenti così fissati deciderà il Presidente, che potrà sentire la Commissione.

Le convocazioni delle persone da ascoltare saranno fatte normalmente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica a mezzo della polizia giudiziaria, comunicando, se del caso, i capitolati per argomenti sui quali la persona convocata sarà sentita.

Alle persone ascoltate non sarà imposto l'obbligo del giuramento.

Le persone sentite in sede di testimonianza formale saranno ammonite dal Presidente sulla responsabilità che si assumono una volta chiamate a deporre davanti alla Commissione ricordando che la Commissione stessa ha i poteri dell'autorità giudiziaria.

Nelle testimonianze formali alle persone ascoltate verrà, appena possibile, letto e sottoposto per la firma il resoconto stenografico della deposizione.

Nel caso di richiesta di rettifica il Presidente ne farà prendere nota in calce e ne informerà la Commissione in modo che sia posta in grado di valutare l'opportunità di richiamare eventualmente i testi per chiedere loro ulteriori chiarimenti.

Non sarà ammessa la presenza di avvocati delle persone ascoltate, nemmeno se difensori di imputati in procedimento penale.

Salvo l'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria competente eventuali notizie di reato, la Commissione dichiarerà, di norma, coperti da segreto funzionale e dunque intrasmissibili alle autorità giudiziarie che ne facciano richiesta gli atti relativi:

a) alle audizioni di tipo parlamentare;

b) a dichiarazioni rese da persone che siano imputate in procedimenti giurisdizionali penali;

c) a dichiarazioni rese da persone che potrebbero astenersi dal testimoniare a norma della legge ordinaria ».

Il documento è stato poi integrato nella seduta antimeridiana del 4 febbraio 1981, nei termini che qui di seguito si riportano:

« La Commissione, ad integrazione del documento approvato nella seduta del 1° ottobre 1980 in ordine alle procedure da osservarsi per le audizioni e le testimonianze, decide che a norma dell'articolo 82 della Costituzione,

tuzione ed un apposito regolamento parlamentare per i procedimenti di inchiesta, adottato nelle forme e nei modi che si sono seguiti per la approvazione del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Nel formulare questo auspicio, la Commissione ritiene di dover affrontare i punti nodali delle invocate discipline, prospettando per ciascuno di essi le possibili soluzioni e altresì indicando quelle che appaiono più congrue e convincenti.

a) *Poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta.*

Una prima specificazione della quale la disciplina legislativa dovrebbe farsi carico riguarda il quesito, dibattuto in dottrina, se le Commissioni d'inchiesta dispongano dei poteri di tutte le autorità giudiziarie conosciute dal nostro ordinamento, ovvero soltanto di alcune tra queste, e segnatamente del giudice istruttore nel procedimento penale. Per quanto il giudice istruttore penale appaia senza dubbio il termine di raffronto più immediato e naturale, sembra, tuttavia, che una corretta lettura del testo costituzionale e l'intento di non privare le inchieste della più ampia gamma di strumenti utilizzabili inducano a non aderire a soluzioni limitative. L'unico criterio discretivo del quale ci si possa utilmente servire è, piuttosto, quello che si fonda sulla natura del potere e, più precisamente, sulla finalizzazione di esso, atteso che l'esito delle indagini poste in essere dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta non è una decisione, bensì un accertamento. Ad esse debbono ritenersi attribuiti, quindi, quei poteri di tutte le autorità giudiziarie conosciute dal nostro ordinamento che abbiano attinenza con gli scopi conoscitivi propri delle inchieste parlamentari.

---

dell'articolo 3 della legge istitutiva e della procedura vigente rientra nei suoi poteri quello di procedere all'arresto provvisorio di testimoni renitenti o ritenuti reticenti o falsi ».

Infine, nel corso della seduta dell'8 aprile 1981, la Commissione ha adottato una deliberazione sulla presenza di difensori delle persone ascoltate, deliberazione che pure si riporta integralmente:

« La Commissione ha proceduto ad un esame approfondito della questione insorta in seguito all'accezione proposta da Sandro Magnoni e da altri, i quali hanno subordinato la loro deposizione alla presenza del difensore.

La Commissione ha preso atto della risposta dei Presidenti delle Assemblee i quali hanno affermato che la Commissione stessa ha i poteri necessari per risolvere la questione in modo autonomo. Essa ha anche preso atto del parere formulato dai professori Giovanni Conso, Fausto Cuocolo ed Alessandro Pace, favorevole alla presenza del difensore.

La Commissione osserva che i suoi poteri e la sua funzione non sono di carattere giudiziario e quindi non giustificherebbero la richiesta da parte di persone, che sono imputate di reati intorno ai quali, solo a fine di giudizio politico, la Commissione parlamentare di inchiesta opera. Tuttavia, dato l'interesse di ascoltare le persone che hanno sollevato l'eccezione, delibera di riconvocarle, concedendo loro di far intervenire alla seduta in cui avverrà l'audizione il loro difensore di fiducia ».

b) *Presenza di avvocati difensori alle audizioni.*

Altro argomento sul quale sarebbe auspicabile intervenisse la parola certa e definitiva della legge è quello relativo alla eventuale presenza alle sedute delle Commissioni di avvocati difensori delle persone ascoltate, che siano imputate in procedimenti penali aventi ad oggetto i medesimi fatti o fatti connessi a quelli sui quali le Commissioni stesse indagano. Dopo aver acquisito, in merito, gli autorevoli pareri del professor Giovanni Conso, del professor Fausto Cuocolo e del professor Alessandro Pace, la Commissione ha adottato una deliberazione, riportata in precedenza, con la quale non si è inteso pregiudicare in alcun modo la soluzione del problema: è stata difatti consentita la presenza del difensore quando le persone ascoltate, che rivestivano la qualità innanzi indicata, ne avessero fatta espressa richiesta, al solo scopo di poter assumere comunque le loro dichiarazioni. In coerenza con tale deliberazione, la Commissione non ritiene di poter esprimere, sul tema, un orientamento deciso e giudica di doversi limitare ad esporre i termini della questione, rilevando che se la natura politica, e non giudiziaria, del procedimento di inchiesta sembra non giustificare da un lato una richiesta di assistenza defensionale, d'altro lato, però, la pratica del frequente scambio di atti fra Commissioni di inchiesta e autorità giudiziarie mette in particolare evidenza l'esigenza di tutela del diritto di difesa anche in sede parlamentare. Se, dunque, si ritenesse di non poter fare applicazioni dinanzi alle Commissioni di inchiesta dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura penale, così negandosi la possibilità di farsi assistere dal difensore, si dovrebbe contemporaneamente stabilire che gli atti contenenti le dichiarazioni rese da persone imputate in procedimenti penali sono intrasmissibili alle autorità giudiziarie che procedono a carico di queste ovvero che procedono a carico di altri per gli stessi reati o per reati connessi.

c) *Il segreto nelle Commissioni parlamentari d'inchiesta.*

La legge di attuazione dell'articolo 82 della Costituzione dovrebbe, inoltre, riconoscere esplicitamente – secondo l'insegnamento della citata sentenza n. 231 del 1975 della Corte costituzionale – che le Commissioni di inchiesta dispongono di un segreto funzionale, di un segreto, cioè, del quale spetta alle Commissioni medesime determinare la necessità e i limiti. La legge, conseguentemente, dovrebbe non già disporre in ordine all'ambito di operatività del segreto, ma rimetterne l'applicazione al libero apprezzamento delle Commissioni.

Uniche eccezioni a questo principio dovrebbero derivare dalla necessità di sancire espressamente l'obbligatorietà dell'apposizione del segreto in ordine alle dichiarazioni rese da persone che potrebbero astenersi dal testimoniare a norma della legge ordinaria e – come si è già detto – da persone imputate in procedimenti penali, ove

non si consenta l'assistenza del difensore. In entrambe le ipotesi, in effetti, la trasmissione all'autorità giudiziaria degli atti contenenti le indicate dichiarazioni darebbe luogo a gravi menomazioni dei diritti delle persone ascoltate.

Il segreto funzionale - si intende - non potrebbe invece esimere giammai le Commissioni dall'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria competente eventuali notizie di reato, delle quali siano venute a conoscenza nel corso della loro attività.

Altro principio che occorrerebbe fissare chiaramente nella disciplina legislativa è quello della non opponibilità del segreto istruttorio alle Commissioni di inchiesta. Si dovrebbe quindi sancire l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di trasmettere alle Commissioni tutti gli atti, anche relativi ad istruttorie in corso, dei quali queste facciano richiesta: evitando, così, che le Commissioni stesse debbano ricorrere - quando manchi una norma apposita nelle leggi istitutive - all'articolo 165-*bis* del codice di procedura penale, nel quale non è configurato un obbligo di trasmissione a carico del destinatario della richiesta.

d) *Testimoni falsi, reticenti o renitenti.*

Una ulteriore tematica in ordine alla quale è particolarmente viva e pressante l'esigenza di una regolamentazione certa ed uniforme è quella della configurabilità di ipotesi criminose a carico delle persone che rendono alle Commissioni di inchiesta dichiarazioni false o reticenti e della estensione dei poteri delle Commissioni medesime in presenza di dichiarazioni di questo tipo e di ipotesi di renitenza delle persone chiamate a comparire.

Riguardo al primo ordine di problemi sono note le incertezze della prassi e la multiformità delle soluzioni prospettate dalla letteratura giuridica. In effetti, non sembra certo, allo stato, in primo luogo che esista una norma penale direttamente applicabile alla fattispecie considerata; e, in secondo luogo, quale sia - nel caso affermativo - l'ipotesi criminosa cui fare riferimento, se, cioè, la falsa testimonianza (articolo 372 del codice penale) oppure altre figure delittuose, come quelle previste dagli articoli 289, secondo comma (turbativa delle funzioni delle Assemblee legislative) e 328 del codice penale (rifiuto di atti d'ufficio): soluzione, quest'ultima, che presuppone l'assunzione della qualità di pubblico ufficiale da parte delle persone interrogate dalle Commissioni di inchiesta.

È da considerare, poi, che le descritte soluzioni riguardano in ogni caso soltanto la posizione delle persone ascoltate in sede di testimonianza formale e non anche di quelle sentite in audizione libera, a carico delle quali non sono allo stato ipotizzabili sanzioni di sorta per il caso che rendano dichiarazioni false o reticenti. Ciò costituisce, evidentemente, un limite molto serio alle possibilità di una Commissione parlamentare di inchiesta di accertare la verità dei fatti e di conseguire, in ordine ad essi, una adeguata valutazione politica, atteso che - tra l'altro - ove si ritenesse

l'applicabilità al procedimento di inchiesta del citato articolo 348-*bis* del codice di procedura penale, in audizione libera si dovrebbero ascoltare tutte le persone imputate penalmente, che sono sovente assai numerose e particolarmente utili all'inchiesta.

Tutto ciò invero consiglia che la disciplina legislativa dia soluzione al problema configurando uno specifico titolo di reato, modellato sulla falsa testimonianza, per le dichiarazioni false o reticenti rese in sede di testimonianza formale; mentre per le audizioni libere – non sembrando possibile sanzionare la falsità e la reticenza, specie se attribuibili a persone che siano imputate penalmente – si potrebbe pensare ad una norma che colpisca i comportamenti irriguardosi e sprezzanti, che offendano la dignità dell'organo procedente. Su tutta la materia occorrerà, comunque, che il legislatore si soffermi con particolare attenzione, per evitare di introdurre elementi riduttivi dell'esercizio di diritti concessi dalla legge al cittadino, consentendo nel contempo alle Commissioni di disporre degli strumenti per pervenire all'accertamento della verità.

In presenza di entrambe le ipotesi prospettate (testimonianza falsa o reticente e atteggiamento irriguardoso della persona sentita in audizione libera), come pure di fronte ai casi di renitenza, la legge dovrebbe poi attribuire esplicitamente alle Commissioni di inchiesta il potere di arresto – provvisorio e definitivo – previsto per il giudice istruttore penale nel corso dell'istruzione formale dal primo comma dell'articolo 359 del codice di procedura penale. Ugualmente sullo schema del rito penale andrebbe disciplinata, infine, la ipotesi di mancata comparizione, non giustificata da un legittimo impedimento, delle persone chiamate a rendere le loro dichiarazioni, tanto in sede di testimonianza formale, quanto in audizione libera. Si dovrebbe pertanto prevedere la possibilità per le Commissioni di disporre l'accompagnamento coattivo a norma dell'articolo 144 del codice di procedura penale, salva – si intende – la competenza della autorità giudiziaria ad adottare il provvedimento ivi previsto di condanna al pagamento di una ammenda e delle spese cui la mancata comparizione ha dato causa.

In senso affermativo la legge dovrebbe altresì risolvere esplicitamente il quesito se spetti alle commissioni di inchiesta il potere di procedere all'arresto in flagranza di reato. Non potendo manifestamente l'operato delle Commissioni ragguagliarsi a quello della polizia giudiziaria, che opera in situazione di dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria, mentre le Commissioni sono a questa equiparate, l'arresto in flagranza da esse dovrebbe essere configurato, a norma dell'articolo 243 del codice di procedura penale, piuttosto come cattura, ossia come un provvedimento definitivo, non bisognoso di apposita convalida da parte dell'autorità giudiziaria competente: la quale potrebbe in seguito intervenire sulla libertà personale della persona catturata ed immediatamente posta a sua disposizione servendosi dei normali strumenti della scarcerazione e della libertà provvisoria.

Differente avviso la Commissione ritiene invece di dover esprimere in ordine alla possibilità di procedere al fermo di indiziati di

reato, provvedimento che – a differenza del precedente – non contiene profili di obbligatorietà, cui non possa sottrarsi un organo investito di una pubblica funzione, e che, peraltro, non può in alcun modo essere messo in relazione con le necessità istruttorie proprie del procedimento di inchiesta. La legge, pertanto, dovrebbe tacere sul punto ovvero – per evitare equivoci – stabilire espressamente che il potere di fermo non spetta alle Commissioni di inchiesta; le quali hanno soltanto l'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria gli indizi di reità di cui vengono a conoscenza.

e) *Problemi procedurali.*

Come si è accennato in precedenza, accanto ai quesiti che investono l'estensione dei poteri delle Commissioni d'inchiesta esiste altresì una serie di problemi di natura più spiccatamente procedurale, che la peculiarità del procedimento d'inchiesta non consente di risolvere con il richiamo agli ordinari princìpi della procedura parlamentare. Allo scopo di evitare ingiustificate difformità procedurali, la Commissione ribadisce l'auspicio, già formulato, che intervenga una apposita normativa regolamentare, approvata in un unico testo dalle due Camere, analogamente a quanto è accaduto per il regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Tale regolamento parlamentare per i procedimenti d'inchiesta dovrebbe in primo luogo dare espressa sanzione al principio – affermato dalla Corte costituzionale nella più volte richiamata sentenza n. 231 del 1975 ed ormai impostosi nella prassi – del cosiddetto « doppio binario », ossia della possibilità, per le Commissioni, di adottare volta a volta procedure di tipo giudiziario e procedure di tipo parlamentare. Per quanto la scelta tra i due modelli appaia, in linea generale, legata al carattere dell'accertamento che si intende compiere, cosicché gli schemi giudiziari andrebbero adottati allorquando si devono accettare circostanze e fatti specifici, optandosi per le forme parlamentari ove si vogliano, invece, raccogliere elementi che l'autorità giudiziaria non potrebbe assumere per la loro indeterminatezza, non sembra, tuttavia, opportuno che le norme regolamentari si spingano a prefissare i casi in cui deve farsi ricorso all'uno o all'altro tipo di procedura. In proposito, la Commissione ritiene piuttosto preferibile che la scelta sia rimessa alla libera determinazione delle singole Commissioni, le quali debbono poter valutare se le esigenze della inchiesta non consiglino di derogare, in uno o più casi, al criterio generale innanzi enunciato. In ogni caso si dovrebbe escludere che l'audizione libera si trasformi in un privilegio per determinate categorie sociali (ad esempio per i parlamentari).

Quanto, più specificamente, alle singole modalità procedurali, per gran parte di esse l'auspicata disciplina regolamentare potrebbe utilmente fare riferimento alla prassi, nonché, ove soccorrano, alle statuizioni contenute nel documento sulle procedure adottato dalla Commissione nella seduta del 1° ottobre 1980 ed in quelli, di analogo contenuto, approvati alla Commissione parlamentare di inchie-

sta sulla strage di via Fani e sul terrorismo, e successivamente dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2. Così, sembra opportuno sancire che delle sedute delle Commissioni d'inchiesta sia redatto resoconto stenografico; che tale resoconto venga sottoposto per la firma alle persone ascoltate in sede di testimonianza formale; che queste ultime, prima dell'inizio della deposizione, vengano ammonite sulle responsabilità che si assumono e sulle conseguenze penali di dichiarazioni false o reticenti; che – ove si accolga, in sede legislativa, il suggerimento di sanzionare i comportamenti irriguardosi delle persone sentite in audizioni di tipo parlamentare – anche a costoro sia rivolto un corrispondente ammonimento; che, infine, a somiglianza di quanto avviene nella fase istruttoria del procedimento penale, alle persone ascoltate non venga imposto l'obbligo del giuramento.

f) *La pubblicità dei lavori.*

Non gli orientamenti della prassi, ma i dettami ineludibili del testo costituzionale ritiene invece la Commissione che debbano essere seguiti per quanto attiene ad uno dei temi più rilevanti, la cui disciplina appare di pertinenza della fonte regolamentare. Si allude alla pubblicità dei lavori, regola generale dell'attività parlamentare a norma dell'articolo 64, secondo comma, della Costituzione, cui non sembra che le Commissioni d'inchiesta possano e debbano essere sottratte. In sede di stretta attuazione del ricordato principio costituzionale, ed in coerenza con gli enunciati della Corte costituzionale in tema di segreto funzionale, le norme regolamentari dovrebbero quindi prescrivere che le sedute delle Commissioni d'inchiesta sono pubbliche, a meno che – s'intende – le Commissioni stesse non adottino, volta per volta, apposita delibera di riunirsi in seduta segreta. Resterebbero, in tal modo, tutelate anche le particolari esigenze di segretezza, che nel corso di una inchiesta parlamentare possano talora porsi, specie per salvaguardare altri segreti tutelati dall'ordinamento (quali, ad esempio, il segreto istruttorio e il segreto di Stato).

g) *Le rogatorie all'estero.*

Un particolare cenno merita, infine, un problema che non è suscettibile di ricevere soluzione attraverso una disciplina legislativa o regolamentare, ma che – tuttavia – occorre trattare in questa sede, per la sua diretta attinenza con l'estensione dei poteri delle Commissioni parlamentari di inchiesta. Si allude alla vicenda che si è conclusa con il rifiuto opposto dall'autorità giudiziaria della Confederazione Elvetica alla richiesta della Commissione di procedere, per rogatoria, alla acquisizione delle dichiarazioni del dottor Umberto Ortolani. Tale rifiuto è stato motivato con una pretesa natura disciplinare o amministrativa o di polizia del procedimento di inchiesta parlamentare, che non renderebbe applicabile, nella

specie, la Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.

Prescindendo dalla evidente inesattezza teorica delle argomentazioni dell'autorità elvetica, ad avviso della Commissione la riferita vicenda dovrebbe indurre il Governo italiano a precisare con chiarezza - nella sua dichiarazione che accede alla citata Convenzione europea - che le Commissioni parlamentari di inchiesta hanno pieno titolo ad avvalersi della Convenzione medesima, quantunque le indagini da esse svolte abbiano natura politica, e non propriamente penale. La mancata equiparazione, anche sotto questo profilo, alla autorità giudiziaria menoma, invero, le capacità istruttorie delle Commissioni parlamentari d'inchiesta e soprattutto viola il chiaro disposto dell'articolo 82 della Costituzione.